



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2015 -  
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (A.C. 2679-bis-B)  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

*Ai sensi dell'articolo 17, commi 3, 5 e 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e  
successive modificazioni*

2013  
2014  
**2015**  
2016



***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

# **Relazione tecnica alla Legge di stabilità 2015 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

**(A.C. 2679-bis-B)**

## **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato**

**(legge di stabilità 2015).**

**Ai sensi dell'articolo 17, commi 3, 5 e 8, della legge 31  
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.**

**RELAZIONE TECNICA**



# Articolo 1

**Commi 2 e 3.** L'articolo 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2014 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2014, nella misura dell'1,1% per il 2014 e dello 0,4% per il 2015.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2015 un incremento pari a 186,00 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 45,97 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 21,03 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 598,00 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,11 e 72,10 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto P.A.	
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2015	253	2015	0	2015	0
	2016	253	2016	0	2016	0
	2017	253	2017	0	2017	0

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 2 e 3 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare	Fabbisogno	Indebitamento netto P.A.
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	2015 0	2015 0	2015 0
	2016 0	2016 0	2016 0
	2017 0	2017 0	2017 0

**Commi 4 e 5.** Il Fondo è destinato a far fronte alle spese derivanti da un piano assunzionale, da declinare in apposito intervento, inteso all'assorbimento, nel limite delle risorse disponibili, dei vincitori e degli idonei del concorso del 2012 e dei docenti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento. Il medesimo Fondo è, altresì, destinato alla copertura delle spese occorrente per il potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, al fine di incentivare le possibilità di intraprendere percorsi di didattica in realtà lavorative aziendali, pubbliche o del no profit, nonché alle spese relative alla connessione digitale nelle scuole, al fine di incentivare forme di didattica digitale, nonché alla copertura delle spese per la formazione di docenti e dirigenti. Quanto precede anche nell'ottica di una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica anche attraverso la valutazione del sistema scolastico. Complessivamente gli oneri coperti dal Fondo, riferiti anche alle ricostruzioni ed alle progressioni stipendiali, ammontano ad euro 1.000 milioni per il 2015, relativi ai quattro mesi settembre-dicembre dell'anno scolastico il 2015/2016, ad euro 3.000 milioni a decorrere dal 2016.

**Comma 6.** La disposizione modifica la disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI) o Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative impegnate nei settori della manifattura sostenibile e artigianato digitale.

A tal fine l'articolo aggiuntivo, modificando i commi 56 e 57, dell'art.1 della L. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014):

- amplia la platea delle imprese beneficiare prevedendo anche le reti di impresa soggetto fornite di partita IVA;
- rifinanzia l'attuale dotazione del Fondo di 5 milioni di euro per il 2015;
- specifica che le imprese destinatarie del beneficio devono essere composte da almeno 15 individui.

La disposizione comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari a 5 milioni di euro per il 2015.

La modifica introdotta dal Senato della Repubblica non comporta nuovi o maggiori oneri, costituendo la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013 un limite di spesa

**Commi 7 e 8.** La disposizione modifica l'articolo 39, comma 4, decreto-legge n. 201/2011, prevedendo che la garanzia di portafoglio concessa dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996, possa riguardare anche portafogli di

finanziamenti erogati non solo a piccole e medie imprese (PMI), ma complessivamente a imprese sino a 499 dipendenti.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che l'ampliamento dei beneficiari avviene comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per tale tipologia di intervento del Fondo, determinato in 100 milioni di euro dall'art. 4 del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2013.

**Commi 9 e 10.** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020..

**Il comma 10, in particolare,** prevede che le risorse finanziarie del Fondo siano utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, **previo parere delle competenti Commissioni parlamentari**, al CIPE entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge di stabilità e provvede ad aggiornare entro il 31 gennaio di ciascun anno, con relativa indicazione dello stato di attuazione degli interventi.

**Comma 11.** La legislazione vigente stabilisce che alle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche spetti un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016.

La norma in esame sposta la finalità per cui nella legislazione vigente le erogazioni alle fondazioni in parola godono del credito di imposta, consentendo l'agevolazione a quelle volte al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione.

Alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto quelli stimati in sede di disposizione originaria in considerazione sia della prudenzialità con la quale era stata improntata la stima di quest'ultima, sia dell'esiguità delle fattispecie interessate dalla norma in esame.

**Comma 12.** La norma in esame dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi di lavoro dipendente a decorrere dal 2015.

L'importo del credito è determinato secondo lo schema indicato nella tabella seguente:

Reddito (euro)	Importo del credito (euro)
Fino a 24.000	960
Oltre 24.000 fino a 26.000	$960 * [1 - (rdt - 24.000) / (26.000 - 24.000)]$
Oltre 26.000	0

**Comma 13.** La disposizione prevede che, per il calcolo del reddito complessivo ai fini del bonus fiscale di 80 euro, non si applichino le disposizioni che prevedono gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero (redditi imponibili solo per il 10 per cento) e gli incentivi di cui godono i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall'estero (i cui redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del

reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori).

Al riguardo, si stima un recupero di gettito Irpef di trascurabile entità.

**Comma 14.** La disposizione interviene all'articolo 44 del decreto-legge n. 78/2010 in materia di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, aumentando da 5 a 7 anni solari consecutivi il periodo di permanenza in Italia al fine di poter usufruire degli incentivi in esame e, allo stesso tempo, ampliando di un anno la durata dell'agevolazione stessa. Al riguardo, si evidenzia che la proposta in esame non comporta sostanziali effetti in termini di gettito.

**Comma 15.** Il credito spetta ai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente la cui imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente spettante ed è rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

A decorrere dall'anno d'imposta 2015, si stima un costo di competenza annua di circa 9.503 milioni di euro. Considerando il periodo di entrata in vigore della norma, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

in milioni di euro

	2015	2016	2017
Credito	-8.711,1	-9.503	-9.503

In termini di conto economico delle pubbliche amministrazioni la misura comporta un aumento della spesa per prestazioni sociali in denaro per 9.503 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Sul saldo netto da finanziare gli effetti sono i seguenti:

in milioni di euro

	SNF		
	2015	2016	2017
Maggiore spesa (credito in compensazione)	+8.014,21	+8.742,76	+8.742,76
Minori entrate	-696,89	-760,24	-760,24

Nell'anno 2015 l'effetto in termini di indebitamento netto è pari a 9.503 milioni.

**Commi 16 e 17.** La norma in esame dispone l'elevazione del limite di esenzione fiscale delle somministrazioni di vitto ai lavoratori dipendenti ad un importo pari a 7 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.



La legislazione vigente (articolo 51, comma 2, lettera c) del TUIR) prevede un limite di esenzione di 10.240 lire (5,29 euro).

Nelle dichiarazioni dei redditi non risultano reperibili dati ed informazioni relativi all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti.

Sulla base di dati pubblicati dalla FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) si stima un numero annuo di buoni pasto interessati dal provvedimento di valore fino a 7 euro pari a 200 milioni. Considerando l'incremento del limite di esenzione e una quota del 25% di prestazioni in forma elettronica (la metà nel primo anno di decorrenza ipotizzando un'introduzione graduale di tali prestazioni), si stimano i seguenti effetti in termini finanziari (milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	-9,6	-23,1	-23,1
Addizionale regionale	0	-0,65	-1,3
Addizionale comunale	0	-0,3	-0,5
Totale	-9,6	-24,1	-24,9

**Comma 18.** La proposta normativa modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, aggiungendo, dopo il comma 7-quater, un nuovo comma 7-quinquies, che prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-bis del medesimo articolo sia definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva.

La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 19.** La disposizione estende al 2015, la possibilità, attualmente prevista per il solo anno 2014 ai sensi dell'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, di effettuare la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.

La disposizione in esame non determina effetti in termini di gettito, coerentemente con quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, tenuto conto che la facoltà di compensazione è subordinata all'adozione di un decreto, che deve individuare modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica.

**Commi 20-22-23 e 24.** La norma persegue l'obiettivo di ridurre l'imposta introducendo un intervento che ripristina, a valere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) al livello di quelle antecedenti le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, stabilendo al tempo stesso la integrale deducibilità del costo del lavoro per i



lavoratori a tempo indeterminato a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

In particolare, la norma consente la deduzione integrale, agli effetti IRAP, del costo complessivo sostenuto per lavoro dipendente, a tempo indeterminato, eccedente l'ammontare delle deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili al costo medesimo e ammesse in deduzione in ragione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

In sostanza, se la sommatoria delle citate deduzioni – analitiche o forfetarie – ad oggi vigenti e previste dall'articolo 11 sopra citato è inferiore al costo del lavoro, spetta un'ulteriore deduzione fino a concorrenza dell'intero importo dell'onere sostenuto.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997. Resta fermo che nel calcolo delle deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater si applicano le regole ordinarie previste dalla disciplina IRAP, incluse quelle di cui ai commi 4-bis.2 e 4-septies.

Per quanto riguarda la reintroduzione delle aliquote a loro volta modificate dalle disposizione dell'articolo 2 del decreto legge n. 66 del 2014, essa prevede:

- aumento dal 3,5 per cento al 3,90 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte della generalità dei soggetti passivi Irap, prevista al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento dal 3,80 per cento al 4,20 per cento dell'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;
- aumento dal 4,20 per cento al 4,65 per cento dell'aliquota cui sono obbligate le banche e gli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento d'aliquota dal 5,30 per cento al 5,90 per cento, per le imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446/1997;
- aumento dall'1,7 per cento al 1,90 per cento dell'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo in questione.

Di seguito si riportano le nuove aliquote proposte per la definizione dell'imposta:

	ALIQUOTE ORDINARIE VIGENTI	ALIQUOTE ORDINARIE PROPOSTE
Generale/ordinaria	3.5%	3.9%
Banche	4.2%	4.65%
Assicurazioni	5.3%	5.9%
Agricoltura	1.7%	1.9%
Concessionari	3.8%	4.2%

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2012) estrapolando i dati reddituali al 2015 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati, in particolare sono stati considerati la riduzione dell'aliquota Irap introdotta dal DL 66/2014 e l'aumento delle deduzioni in vigore a partire dal 2014.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata stimata una perdita di gettito di competenza a partire dal 2015 pari a 5.600 milioni di euro, mentre per il 2014 la competenza, essendo relativa al solo all'innalzamento della aliquota, è stimata in un recupero di gettito di 2.059 milioni di euro.

La proposta normativa, inoltre, genera effetti positivi ai fini Ires-Irpef in relazione alla minore deducibilità della imposta Irap afferente al costo del lavoro e per effetto della deduzione forfetaria riferibile agli oneri finanziari pari al 10 per cento dell'Irap versata (Circolare Agenzia Entrate N°8 del 3 aprile 2013). Conseguentemente, considerando un'aliquota media pari al 20%, si stima un recupero di gettito ai fini Ires-Irpef, complessivamente pari a 594 milioni di euro nel 2015 e 1.232 milioni di euro a partire dal 2016.

Pertanto la normativa genererebbe complessivamente una perdita di competenza per l'erario pari a 5.006 milioni di euro nel 2015 e 4.368 milioni di euro a partire dal 2016, mentre per il 2014, anno in cui si sconta esclusivamente l'effetto legato all'aumento delle aliquote, è stimato un recupero di gettito di circa 2.059 milioni di euro.

Milioni di euro

COMPETENZA	2014	2015	2016	2017
Irap	2.059	-5.600	-5.600	-5.600
Ires-Irpef	0	594	1.232	1.232
TOTALE	2.059	-5.006	-4.368	-4.368

Di cassa, considerando:

1. un effetto dell'aumento delle aliquote dal 2014 che si manifesta integralmente a livello di saldo nel 2015,
2. un acconto ai fini Irap dell'85 per cento e l'utilizzo del metodo previsionale a valere sull'acconto IRAP 2015, determinato dalla concomitanza degli interventi sull'aliquota e sulla base imponibile,
3. un acconto IRES-IRPEF pari al 75 per cento che tenga conto della minore IRAP pagata nel corso del 2015, importo rispetto al quale è calcolata l'imposta deducibile IRAP (10% e/o costo del lavoro, la cui componente influisce integralmente alla riduzione dell'imposta),
4. l'aliquota media utilizzata per stimare il recupero di gettito Ires/Irpef è pari al 20%,

si stimano i seguenti effetti di gettito:

Milioni di euro

CASSA	2015	2016	2017	2018
Irap	-2.701	-5.600	-5.600	-5.600
Ires-Irpef	0	1.040	1.710	1.232
TOTALE	-2.701	-4.560	-3.890	-4.368

Si estendono anche al settore agricolo le disposizioni in materia di riduzione del costo del lavoro e di rilancio dei consumi.

In particolare si estendono gli sgravi IRAP anche alle imprese del settore agricolo con riferimento ai contratti a tempo determinato aventi i requisiti già previsti dall'articolo 15, comma 1.1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, cioè i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto dalla durata almeno triennale per almeno 150 giornate all'anno, che, nel settore agricolo rappresentano una forma contrattuale sostanzialmente equiparabile al contratto a tempo indeterminato.

Dalla predetta estensione derivano i seguenti effetti finanziari in termini di minori entrate, anche tenendo conto dell'applicabilità a legislazione vigente delle disposizioni di cui al richiamato comma 1.1: -11,9 per il 2015; - 13,9 a decorrere dal 2016.

L'articolo 1, comma 384, reca inoltre la copertura della disposizione, incidendo altresì sulle modalità attraverso le quali è realizzata la manovra sul gasolio da ammettere al regime agevolato per uso agricolo. In particolare, si ritiene che sia economicamente preferibile per il comparto agricolo ridurre ulteriormente la quantità complessiva di gasolio da ammettere all'agevolazione rispetto a quella determinata a decorrere dal 2014 dalla legge n. 147 del 2013 (art. 1, comma 710, che a sua volta modificava l'articolo 1, comma 517, della legge di stabilità 2013), piuttosto che procedere all'aumento generalizzato dell'accisa per tutti i soggetti.

La modifica garantisce un impatto in termini di gettito, pari a circa 83,1 milioni di euro, volto a compensare sia gli effetti del comma 130, stimati in relazione tecnica pari a 68,41 milioni nel 2015, 54,27 nel 2016 e 60,40 a decorrere dal 2017, nonché il minor gettito derivante dalla modifica all'articolo 1, comma 20, in materia di IRAP.

Tabella riepilogativa degli effetti finanziari complessivi:

INTERVENTO	2015	2016	2017	A decorrere dal 2018
<b>Maggiori spese o minori entrate</b>				
IRAP	-11,9	-13,9	-13,9	-13,9
Gasolio accisa	-68,41	-54,27	-60,4	-60,4
Rifinanziamento Tabella A MIPAAF	-2,7			
Mutui a tasso zero		-14,9	-8,7	-8,7
<b>Maggiori entrate</b>				
Riduzione quantità gasolio agevolata	83,1	83,1	83,1	83,1
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Comma 21.**

**a) Credito d'imposta per i contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti**

La disposizione prevede che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito di imposta pari al 10 per cento dell'imposta stessa determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo, a partire dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione Irap.

Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito attribuibili alla proposta normativa è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d'imposta 2012) estrapolando i dati reddituali al 2014 ed integrando le modifiche normative successive all'anno d'imposta di riferimento della base dati ed integrando altresì le modifiche apportate dal Decreto Stabilità.

Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata selezionata la platea di contribuenti che non utilizzano lavoratori dipendenti ed è stato calcolato il 10 per cento dell'imposta lorda. Di conseguenza è stato stimato un effetto negativo di 163 milioni di euro su base annua.

Considerato che il credito d'imposta è fruibile l'anno successivo a quello di maturazione la disposizione determina i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

Milioni di euro

	2015	2016	2017	Dal 2018
Credito d'imposta	0	-163	-163	-163

**b) Regime fiscale agevolato per autonomi**

La disposizione in esame modifica, inoltre, la norma originaria del disegno di legge di stabilità 2015 escludendo dal nuovo regime i soggetti con redditi di lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto ai redditi oggetto di agevolazione ad eccezione di coloro per cui la somma di tali redditi (lavoro dipendente, assimilati e redditi agevolati) non superi i 20.000 euro. Sulla base della metodologia adottata in sede di RT originaria, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, si stimano, rispetto alla valutazione del testo originario del disegno di legge di stabilità, le seguenti variazioni di effetti finanziari:

Milioni di euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	281,1	174	181,6	189,3	196,9	204,7	198,9
Addizionale regionale	0	8,1	8,9	9,6	10,3	11,1	11,8	11,8
Addizionale comunale	0	3,8	3,2	3,4	3,6	3,9	4,1	4,1
IRAP	0	1,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	-97,9	-64,6	-69,7	-74,7	-79,5	-84,7	-80,9
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0	0,1	-5,8	-9,4	-12,6	-16,2	-19,5	-16,9
Imposta sostitutiva l.388/2000 (RE_22_02)	0	0,2	0,1	0,2	0,4	0,3	0,6	0,5
Imposta sostitutiva l.388/2000 (RG_30_02)	0	0,1	0	0	0	0,2	0,1	0,2
IVA	9,1	10,7	12,2	13,8	15,4	16,9	16,9	16,9
Rettifica della detrazione IVA	-21,9	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-12,8</b>	<b>208,1</b>	<b>129,1</b>	<b>130,6</b>	<b>132,8</b>	<b>134,7</b>	<b>135,1</b>	<b>135,7</b>

  

<b>Oneri netti</b>	<b>12,8</b>	<b>-45,1</b>	<b>33,9</b>	<b>32,4</b>	<b>30,2</b>	<b>28,3</b>	<b>27,9</b>	<b>27,3</b>
--------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (vedi comma 717).

**Comma 25.** La disposizione reca la clausola di standstill per la disposizione IRAP atteso che è in corso il procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge n. 91 del 2014 relativamente all'analoga disposizione in materia di IRAP sui medesimi contratti agricoli.

**Commi da 26 a 34.** La disposizione è diretta a prevedere, in via sperimentale, per i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del

settore agricolo, la possibilità di optare con riferimento ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per uno schema opzionale che veda la liquidazione come integrazione di retribuzione della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 ovvero della quota maturanda destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni. Tale integrazione di retribuzione è imponibile in via ordinaria ai fini fiscali e non imponibile ai fini previdenziali.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti anche relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà in esame.

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito previsto dalla disposizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle quote maturande destinate a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni come previsto dalla proposta in esame. Per i medesimi datori è dovuto un contributo mensile al fondo di cui al comma 32 pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda destinata a seguito della manifestazione di volontà di cui al comma 756-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni rispetto all'ammontare complessivo della quota maturanda di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297.

**Il comma 32** istituisce presso l'INPS un Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a cinquanta, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24 ultimo periodo.

E' espressamente previsto (**comma 34**) che ai maggiori compiti previsti dall'insieme delle disposizioni in esame l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

E' previsto (**comma 33**) che le modalità di attuazione delle disposizioni in esame vengano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal complesso della disposizione in esame derivano effetti finanziari di complessa valutazione ex-ante in quanto connessi a opzioni che i lavoratori interessati potranno esercitare in relazione alle diverse convenienze valutate in modo soggettivo.

Sul piano qualitativo per la finanza pubblica la destinazione del TFR maturando in busta paga comporta:

- a) effetti negativi con riferimento ai lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 per il venir meno del gettito contribuito al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS, al netto delle conseguenti minori prestazioni erogate;
- b) effetti positivi, nel breve periodo, derivanti dall'imposizione fiscale, peraltro in aliquota marginale, della quota di TFR maturando anticipata in busta paga;
- c) effetti negativi derivanti dalla minore imposizione fiscale derivante dalle minori prestazioni di TFR erogate;
- d) effetti negativi dovuti alle agevolazioni contributive/fiscali previste per le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiori a 50 e dai maggiori oneri per la dotazione iniziale del Fondo di garanzia di cui al **comma 32**.

Sul piano quantitativo per gli effetti sulla finanza pubblica sono sul piano del segno e della dimensione connessi alle quote di flusso di TFR che verrà destinato dai lavoratori alla busta paga esercitando l'opzione in esame, ad esempio:

- il caso di maggiore impatto negativo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50;
- il caso di maggiore impatto positivo si potrebbe registrare se tutto il TFR maturando dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti inferiore a 50 venisse destinato alla busta paga e nessuna quota da parte dei lavoratori presso imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50.

Nessuna delle due opzioni è considerata a priori come plausibile, trattandosi di casi estremi. Le possibilità di adesione dei lavoratori sono funzione della valutazione soggettiva di poter avere in un periodo transitorio un maggiore reddito disponibile (compromettendo, quindi solo in parte stante la transitorietà della disposizione, aspettative future di maggiori prestazioni al cambio di azienda, all'interruzione del lavoro ovvero in vecchiaia) pur in presenza di una tassazione (aliquota marginale) penalizzante rispetto allo schema TFR, che potrebbe esercitare un effetto disincentivante all'esercizio di adesione da parte del lavoratore.

Al fine di effettuare valutazioni anche cautelative sugli effetti sulla finanza pubblica e dovendo necessariamente computare ex-ante una stima degli effetti della disposizione si è ipotizzato una percentuale crescente del flusso di TFR non destinato alla previdenza complementare venga destinato in busta paga nel periodo in esame in ragione della dimensione di impresa (il 40% con riferimento alle imprese con un numero di addetti inferiore a 10, il 50% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 10 e inferiore a 50, e il 60% con riferimento alle imprese con un numero di addetti pari o superiore a 50).

Tenuto conto dei limiti introdotti dalla disposizione, le valutazioni sono state effettuate tenendo conto che a normativa vigente su un flusso di TFR maturando di circa 20,1 mld di euro annui, circa 5,3 mld sono destinati alla previdenza complementare, circa 5,6 mld annui sono destinati come contributo previdenziale al Fondo TFR presso la tesoreria gestito dall'INPS per i lavoratori presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze pari o superiore a 50, circa 9,2 mld sono accantonati annualmente presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 50 (di cui circa 4,3 mld di euro si stima presso le imprese con un numero di addetti alle dipendenze inferiore a 10).



Sulla base delle regole di contabilizzazione delle diverse voci economiche, delle ipotesi adottate e della stima della progressiva applicazione della disposizione derivano i seguenti effetti finanziari.

Valori in mln di euro – (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2015	2016	2017	2018
<b>saldo totale</b>	<b>-143</b>	<b>-258</b>	<b>-291</b>	<b>-260</b>
di cui				
minori entrate contributive a Fondo TFR tesoreria/INPS da versamento TFR (da 50 addetti alle dipendenze in su)	-2.327	-3.328	-3.361	-1.980
minori prestazioni TFR a carico finanza pubblica (da 50 addetti alle dipendenze in su)	132	609	716	832
minori entrate agevolazioni smobilizzo art. 10 dlgs 252/2005 (sotto 50 addetti alle dipendenze)	-125	-126	-145	-86
maggiori entrate fiscali anticipo tassazione TFR (tassazione aliquota marginale)	2.246	2.738	2.769	1.402
minori entrate fiscali per perdita tassazione TFR	-76	-281	-400	-486
minori entrate contributive (0,2%) per imprese optanti accesso agevolato a credito (sotto 50 addetti alle dipendenze)	-56	-68	-70	-42
Maggiore spesa dotazione iniziale Fondo pubblico per garanzia	-100			
Ipotesi riduzione temporanea versamento a fondi pensione	163	198	200	100
Ipotesi 10%				

**Commi 35 e 36.** L'ipotesi oggetto di valutazione modifica l'art. 3, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("Destinazione Italia") in materia di Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; nello specifico:

- interviene sull'articolo 3 del DL n. 1454/2013, il quale ha disposto la possibilità di introdurre un credito di imposta per gli investimenti in R&S pari al 50% delle spese incrementalmente rispetto l'anno precedente con una agevolazione massima di 2,5 milioni di euro. In sede di RT originaria era stato affermato che la norma ha carattere programmatico in quanto subordinata all'individuazione esatta dell'importo da destinare alla misura nell'ambito dei fondi comunitari; peraltro si rileva come il comma 1 dell'articolo 3 del citato Decreto stabilisca che "è disposta l'istituzione di un credito di imposta <...> nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016";
- l'aliquota di agevolazione è ridotta dal 50% al 25%, con una premialità aggiuntiva per la ricerca contrattualizzata extra muros e per il personale altamente qualificato impiegato in attività di R&S (aliquota agevolativa maggiorata al 50%);
- soglia minima di delta di spesa agevolabile (30 mila euro) e soglia massima di agevolazione concedibile per impresa (credito di imposta) non superiore ai 5 milioni per concentrare il beneficio sulla PMI;
- la spesa incrementale è stata computata sul periodo di imposta fissato sulla media del triennio 2012-2014.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione di un credito d'imposta del 25% (o del 50% per la ricerca contrattualizzata extra muros) sull'incremento delle spese di ricerca e sviluppo, si è proceduto attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo di cui circa 3,5 miliardi annui "extra muros" - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca.

Dai dati dell'annuario ISTAT risulta che circa il 66% degli investimenti in R&S è prodotto dalle imprese con più di 500 dipendenti mentre un ulteriore 10,3% spetta alle imprese con addetti tra 250 e 500.

Si assume che il primo gruppo sia costituito da 50 imprese ed il secondo da 100 imprese, per le quali si è assunto un investimento superiore al limite di 20 milioni di euro (che genererebbe un credito di 5 milioni di euro nel caso di ricerca intra muros).

Sempre secondo i dati Confindustria, la stima della quota delle spese incrementalі rispetto all'anno precedente è pari al 15 per cento; in via prudenziale, tenuto altresì conto dei possibili effetti indotti dalla norma, per il triennio 2015-2017 si assume che l'incremento rispetto alla media dei tre anni precedenti sia pari al 20% per il primo anno, al 25% per il secondo per poi andare a regime dal terzo anno in misura pari al 30%.

In base alle ipotesi indicate:

- per il primo anno gli investimenti in ricerca e sviluppo intramuros, cui corrisponderebbe un credito del 25% per la parte eccedente la media dei tre anni precedenti (20%), rientranti nei limiti si stimano in circa 1.002  $[(15.000 - 3.500) \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 20 \times 150 \times (15000 - 3500)/15000] \times 20\%$  con un corrispondente credito (al 25%) per circa 250,4 milioni di euro;
- sempre per il primo anno gli investimenti con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca, cui corrisponderebbe un credito del 50%, rientranti nei limiti ed eccedenti la media dei tre anni precedenti si stimano in circa 229  $[3.500 \times (1 - 66,4\% - 10,3\%) + 10 \times 150 \times 3500/15000] \times 20\%$  con un corrispondente credito (al 50%) per circa 114,4 milioni di euro;

Nel complesso la proposta normativa - così come ipotizzata - produce una perdita di gettito massima teorica per il primo anno per circa 365 milioni di euro (250,4 + 114,4); per il secondo anno, sempre in base alle ipotesi ed ai dati esposti, la perdita di gettito teorica sarebbe pari a circa 456 milioni di euro (313 + 143); infine, dal terzo anno e fino al 2019 la perdita di gettito di competenza annua sarebbe pari a circa 547 milioni di euro (375,5 + 171,5).

Per quanto concerne gli effetti di cassa in termini di gettito, in via prudenziale e rammentando quanto l'Amministrazione ha disposto<sup>[1]</sup> in termini di maturazione e di fruizione del credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 1 DL n. 70/2011), si assume che già nel corso dell'anno di maturazione stesso una quota del 70% del credito maturato sia utilizzabile in compensazione esterna e trovi capienza nel modello F24 in analoghe somme a debito, rinviando il restante 30% all'anno successivo.

L'effetto di cassa nel quinquennio 2015 – 2019 è pertanto il seguente:

in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-255,5	-428,7	-519,7	-547	-547	-164	0

Va inoltre considerato che il comma 13 dell'articolo in esame stabilisce che le agevolazioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano

<sup>[1]</sup> Circolare del 28/11/2011 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

alla data del 31 dicembre 2014 e che le relative risorse sono destinate al credito d'imposta in rassegna.

Pertanto, trascurando le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ad oggi non hanno avuto applicazione, la cessazione del credito d'imposta di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 determina una riduzione di spesa di 36,55 milioni di euro a decorrere dal 2015, destinata a sostenere gli oneri del nuovo credito d'imposta.

Per tale ragione, gli effetti finanziari netti recati dall'articolo in esame si cifrano come segue:

in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
- 218,95	-392,15	-483,15	-510,45	-510,45	-127,45	+36,55

**Commi 37-45.** Opzione per il regime di esclusione parziale dei proventi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali.

A tutti i soggetti in reddito di impresa a partire dal 2015 è concessa una agevolazione relativa alla imposizione nei confronti dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali; nello specifico si prevede:

- il regime in parola è opzionale;
- i redditi dei soggetti in reddito di impresa, derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili - per la quota determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi di produzione dello stesso - non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare. In caso di utilizzo diretto dei beni sopraindicati, il contributo economico viene determinato come previsto da un apposito accordo conforme a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269;
- non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immateriali a condizione che almeno il novanta per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo degli stessi;
- i soggetti possono esercitare l'opzione a condizione che svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni;
- l'esercizio dell'opzione rileva anche nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP in quanto la disposizione ha carattere straordinario e valenza esclusivamente fiscale, interessando quindi anche i soggetti che determinano il valore della produzione ai fini IRAP con il principio di derivazione;

- in via transitoria, per gli anni di imposta 2015 e 2016, la quota di reddito esclusa dalla formazione del reddito complessivo e del valore della produzione netta è stabilita rispettivamente nel 30 per cento e nel 40 per cento.

Al fine di determinare l'onere complessivamente attribuibile alla normativa in oggetto, stante anche la oggettiva complessità di determinare la quota di redditi teoricamente agevolabile, è stata utilizzata la seguente metodologia:

- in primo luogo sono stati individuati i dati relativi ai pagamenti effettuati per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico tramite l'elaborazione della comunicazione dati delle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi del modello 770 semplificato anno di imposta 2012;
- per il periodo di imposta 2012 si rilevano circa 4,5 miliardi di euro di flussi, di cui circa 917,3 milioni di euro verso residenti italiani e circa 3.590,6 milioni di euro verso residenti esteri;
- in via prudenziale si è ritenuto coerente ipotizzare che i residenti italiani, stante la dimensione del nostro paese e la minore diffusione relativa di settori ad alto utilizzo di brevetti (software, farmaceutica etc), ricevano dall'estero un importo pari ad un terzo dei flussi in uscita;
- in base a tali ipotesi sono stati quindi stimati in circa 2.114 milioni di euro ( $917,3 + 3.590,6 \times 1/3$ ) i ricavi derivanti dallo sfruttamento indiretto di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico;
- inoltre, non disponendo di informazioni puntuali circa lo sfruttamento diretto dei beni immateriali, rilevando una effettiva difficoltà nella loro determinazione - difficoltà che la stessa normativa cerca di risolvere ricorrendo per tale fattispecie alla procedura di ruling - considerando altresì che da informazioni desumibili dalle attività di accertamento il peso dell'utilizzo diretto risulta essere sensibilmente inferiore a quello indiretto, si è ritenuto prudenziale ipotizzare per tale fattispecie un importo di ricavi pari ad un terzo dell'utilizzo indiretto 705 milioni di euro ( $2.114 \times 1/3$ );
- ai fini della individuazione del reddito detassabile è necessario inoltre stimare i costi specifici inerenti al bene intangibile; il dato osservato rappresenta la somma di proventi relativi ad un insieme di beni intangibili eterogenei e in diversi stadi di vita utile, da cui consegue un peso relativo costi/ricavi diverso per ogni situazione; in mancanza del necessario dettaglio si ipotizza un rapporto medio costi/ricavi del 50% tenuto altresì conto della esclusione dei proventi interamente correlati ad attività di marketing;
- l'importo così stimato è stato ulteriormente ridotto di un terzo per tenere conto del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 32 e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. La quota utilizzata appare prudenziale presupponendo che la maggior parte dei contribuenti, per massimizzare l'agevolazione in parola, continui a sostenere spese per la manutenzione, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale.

In base alla metodologia indicata sono stati stimati redditi agevolabili conseguenti allo sfruttamento (diretto e indiretto) dei beni immateriali per circa 940 milioni di euro  $[(2.114 + 705) \times 50\% \times 2/3]$ ; la quota detassata a regime (50%) si stima in circa 470 milioni di euro; per quanto riguarda invece le conseguenze in termini di gettito IRES/IRPEF ed IRAP è stata effettuata una specifica elaborazione sui contribuenti che presentano quote di ammortamento di beni immateriali, al fine di individuare una aliquota media da applicare al reddito detassato, individuando una aliquota media IRES/IRPEF (comprensiva di addizionali) di circa il 23,3% ed IRAP di circa il 3,8%. A regime la perdita di gettito annua di competenza IRES/IRPEF si stima in circa 109,8 milioni di euro mentre ai fini IRAP è di circa 17,8 milioni di euro.

Per il periodo transitorio la stima di perdita di gettito così risulta:

- anno di imposta 2015: 65,9 milioni di euro ai fini IRPEF/IRES e circa 10,7 milioni di euro ai fini IRAP;
- anno di imposta 2016: 87,8 milioni di euro ai fini IRPEF/IRES e circa 14,2 milioni di euro ai fini IRAP.

Pur con le dovute cautele, si incrementano tali importi del 10 per cento per tenere conto delle eventuali mancate plusvalenze imponibili derivanti dalla cessione di detti beni, tenuto altresì conto della condizione necessariamente prevista per potere godere della suddetta non concorrenza al reddito.

Si riporta di seguito, di competenza e di cassa, l'andamento della perdita gettito, in milioni di euro:

in milioni di euro

COMPETENZA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	-11,7	-15,6	-19,5	-19,5	-19,5
IRES	-62,0	-82,7	-103,4	-103,4	-103,4
IRPEF statale	-9,6	-12,8	-16,0	-16,0	-16,0
Addizionale regionale	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Totale</b>	<b>-84,1</b>	<b>-112,2</b>	<b>-140,2</b>	<b>-140,2</b>	<b>-140,2</b>

in milioni di euro

CASSA	2015	2016	2017	2018	2019
IRAP	0,0	-21,7	-19,0	-22,9	-19,5
IRES	0,0	-108,6	-98,2	-118,9	-103,4
IRPEF statale	0,0	-16,8	-15,2	-18,4	-16,0
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,8	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,3	-0,4	-0,3
<b>Totale</b>	<b>0,0</b>	<b>-148,0</b>	<b>-133,5</b>	<b>-161,6</b>	<b>-140,2</b>

**Comma 46.** La disposizione in esame aggiunge il comma 279-bis all'articolo 1 della Legge n. 296/2006 prevedendo che per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 della medesima Legge, per i quali l'Agenzia delle Entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1° gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della Legge n. 388/2000. Al riguardo, si evidenzia che, essendo la disposizione di natura interpretativa, non comporta effetti in termini di gettito.

**Comma 47.** Detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 40%. Per le spese relative all'adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

Al fine di utilizzare dati direttamente correlabili all'aliquota di detrazione prevista dalla normativa in esame, sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute del 4% operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2014, si stima un ammontare complessivo annuale di circa 24.000 milioni di euro. Occorre considerare che tale ammontare comprende anche le spese per interventi di riqualificazione energetica, che sono stimate (come da relazione tecnica a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 4.500 milioni di euro e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione che sono stimate (come da relazione tecnica a corredo della corrispondente norma di proroga) pari a 1.000 milioni di euro.

Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare totale di spesa annua pari 18.500 milioni di euro (24.000 - 4.500 - 1.000), di cui si ipotizza che il 10% (1.850 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.

Considerando quindi, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 10 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 259 milioni di euro annui  $((16.650 \times 10\% + 1.850 \times 50\%) : 10)$ .

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 462,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 420,5 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +42 milioni di IVA e +126,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

Milioni di euro

	2015	2016	2017	2018-2025	2026	dal 2027
IRPEF	-38,9	-414,4	-259,0	-259,0	+194,3	0
IRPEF/IRES	0,0	+191,3	-82,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+29,4	-12,6	0,0	0,0	0
IVA	+42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	<b>+3,2</b>	<b>-193,7</b>	<b>-353,6</b>	<b>-259,0</b>	<b>+194,3</b>	<b>0</b>

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede per il 2015 agevolazioni.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della presente norma di proroga, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013). L'ammontare annuo di spesa in oggetto stimato in tale occasione (938,4 milioni di euro) risulta sostanzialmente confermato dai primi dati a consuntivo pubblicati dalle organizzazioni del settore.

Arrotondando per eccesso l'ammontare di spesa citato si stima quindi una spesa annua pari a 1.000 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 50 milioni di euro (1.000 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +18 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +12,3 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente (milioni di euro):



Milioni di euro

	2015	2016	2017	2018-2025	2026	dal 2027
IRPEF	-7,5	-80,0	-50,0	-50,0	+37,5	0
IRPEF/IRES	0,0	+18,6	-8,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+2,9	-1,2	0,0	0,0	0
IVA	+18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	<b>+10,5</b>	<b>-58,5</b>	<b>-59,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>+37,5</b>	<b>0</b>

Di seguito si riportano gli effetti totali del provvedimento in esame (milioni di euro):

Milioni di euro

	2015	2016	2017	2018-2025	2026	dal 2027
IRPEF	-46,4	-494,4	-309	-309	+231,8	0
IRPEF/IRES	0	+209,9	-90	0	0	0
IRAP	0	+32,3	-13,8	0	0	0
IVA	+60	0	0	0	0	0
Totale	<b>+13,7</b>	<b>-252,2</b>	<b>-412,8</b>	<b>-309</b>	<b>+231,8</b>	<b>0</b>

#### Detrazione per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica - Proroga per il 2015

La proposta normativa in esame dispone, per le spese sostenute nel 2015 per interventi di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda le spese in oggetto sostenute nel 2015, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, la legislazione vigente prevede un'aliquota del 50%. Per le spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, la legislazione vigente prevede una detrazione del 65% fino al 30 giugno e del 50% dal 1 luglio al 31 dicembre. La detrazione risultante deve essere suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2016 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 139 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013).

È stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2012 di circa 3.300 milioni di euro).

Sulla base della metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 3.472 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la

detrazione del 50%) e di ulteriori 1.028 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione), di cui rispettivamente 171 milioni di euro e 54 milioni di euro relativi alle spese per interventi condominiali.

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2015 un minor gettito IRPEF pari a 115,9 milioni di euro annui  $((3.301 \times 15\% + 974 \times 65\%) : 10) + ((171 \times 15\% + 54 \times 65\%) : 10) \times 6/12^1$ .

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 250,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 227,5 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2015 a +22,7 milioni di IVA e +68,2 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2015	2016	2017	2018-2025	2026	dal 2027
IRPEF	-17,4	-185,4	-115,9	-115,9	+86,9	0
IRPEF/IRES	0	+103,5	-44,4	0	0	0
IRAP	0	+15,9	-6,8	0	0	0
IVA	+22,7	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>+5,3</b>	<b>-66,0</b>	<b>-167,1</b>	<b>-115,9</b>	<b>+86,9</b>	<b>0</b>

Di seguito gli effetti complessivi:

	2015	2016	2017	2018-2025	2026	dal 2027
Ristrutturazione + mobili	+13,7	-252,2	-412,8	-309	+231,8	0
Riqualficazione	+5,3	-66,0	-167,1	-115,9	+86,9	0
<b>Totale</b>	<b>19,0</b>	<b>-318,2</b>	<b>-579,9</b>	<b>-424,9</b>	<b>318,7</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Per gli interventi condominiali occorre considerare solo gli effetti relativi al secondo semestre 2015, per il quale l'aliquota di detrazione vigente è pari al 50%.

La norma in esame dispone, inoltre, una detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari.

Sulla base dei dati forniti da operatori del settore, il fatturato aggregato (arredo per esterno e gardening) generato dal mercato italiano nel 2011 è risultato di circa 4,5 miliardi di euro. Le costruzioni da giardino (serre, pergole, tendaggi, schermature, gazebo, pavimenti ecc.) costituiscono circa il 15% del valore totale. Nell'ipotesi che il valore delle schermature sia pari al 15% di tale categoria, si stima un valore annuo di spesa di circa 100 milioni di euro.

Pertanto, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
<b>IRPEF</b>	-0,3	-3,2	-2,0	-2,0	+1,5	0,0
<b>IRPEF/IRES</b>	0,0	+0,4	-0,2	0,0	0,0	0,0
<b>IRAP</b>	0,0	+0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IVA</b>	+0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totale</b>	<b>+0,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,0</b>	<b>+1,5</b>	<b>0,0</b>

La norma in esame dispone, infine, una detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e per le spese per interventi antisismici su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

I dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi non consentono di desumere informazioni di dettaglio sull'ammontare delle spese in oggetto.

Ai fini della presente stima si ipotizza che le spese per gli impianti alimentati da biomassa ammontino a circa l'uno per cento delle spese totali per interventi di recupero edilizio (pari a 18.500 milioni di euro, come da relazione tecnica) e che quelle per gli interventi antisismici in esame ne rappresentino una quota pari al 5%. Si stimano quindi circa 200 milioni di euro annui per la prima tipologia di spesa e 925 milioni di euro per gli interventi antisismici.

Si stimano i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2015	2016	2017	dal 2018 al 2025	2026	dal 2027
<b>IRPEF</b>	-1,4	-15,5	-9,6	-9,6	+7,2	0
<b>IRPEF/IRES</b>	0	+1,7	-0,7	0	0	0
<b>IRAP</b>	0	+0,3	-0,1	0	0	0
<b>IVA</b>	+0,4	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>-1,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-10,4</b>	<b>-9,6</b>	<b>+7,2</b>	<b>0</b>

Commi 48 e 49. La disposizione, modificando il comma 3 dell'articolo 16-bis del TUIR, prolunga a 18 mesi dalla data di termine dei lavori di ristrutturazione edilizia il termine di alienazione o di assegnazione dell'immobile oggetto di restauro affinché l'acquirente o assegnatario possa fruire della detrazione prevista.

La legislazione vigente prevede un termine di alienazione pari a 6 mesi.

L'aliquota di detrazione spettante risulta pari al 50% per il 2015 (come da testo del DDL di Stabilità in esame) ed al 36% a decorrere dal 2016 e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Ai fini della presente stima si ipotizza che l'ampliamento dell'arco temporale in oggetto determini una spesa aggiuntiva di circa il 15% del totale delle spese per l'acquisto degli immobili in oggetto che si stimano pari a 250 milioni di euro (nell'anno di imposta 2012 risultano pari a 200 milioni di euro). Si ipotizza quindi una spesa annua pari a 35 milioni di euro.

Considerando le aliquote di detrazione previste e la suddivisione in 10 quote annuali si stimano i seguenti effetti in termini di cassa (milioni di euro):

Milioni di euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	dal 2027
IRPEF	-0,3	-2,9	-4,1	-5,4	-6,7	-8,0	-9,3	-10,6	-11,9	-13,2	-14,5	-12,6	-13,0

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (vedi comma 717)

Commi 50 e 51. La disposizione stanZIA, per gli anni 2015-2017, un contributo di 45 milioni annui al fine di proseguire le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto.

La disposizione determina effetti negativi sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 45 milioni annui per ciascuno degli anni 2015-2017.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 52.** La disposizione attribuisce 60 milioni di euro, per l'anno 2015, per le finalità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, utilizzando le risorse finanziarie disponibili di cui dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014. La predetta assegnazione si rende possibile in quanto le risorse destinate alla copertura del pagamento dei mutui, per il prossimo anno, sono eccedenti rispetto al fabbisogno, tenuto conto sia degli sfasamenti temporali tra iscrizione in bilancio della provvista per il pagamento dei mutui ed effettiva attivazione degli stessi e sia delle economie derivanti dagli andamenti dei tassi di interesse che risultano in calo da diversi anni. **La modifica apportata dal Senato prevede la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali, nonché dell'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento. È previsto altresì che tali informazioni siano rese disponibili in formato dati di tipo aperto.**

La norma non comporta alcun effetto negativo sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 53.** La disposizione autorizza l'utilizzo, nel limite di 8 milioni di euro e previa ricognizione degli impegni già assunti o in corso di assunzione, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale relativa agli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e Savona il 4 ottobre 2010, per fronteggiare gli eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Genova e di altri comuni in provincia di La Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2014.

Trattandosi di risorse già destinate ad interventi conseguenti a stati calamitosi verificatisi nella Regione Liguria e già trasferite sulla contabilità speciale n. 5459, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Commi da 54 a 89.** La norma in esame stabilisce l'introduzione di un nuovo regime forfetario per imprese e professionisti che esercitino un'attività in forma individuale, attraverso una struttura produttiva di scarsa entità.

In estrema sintesi, si dispone:

- la determinazione del reddito in modo forfetario, mediante applicazione di un coefficiente di redditività all'ammontare di ricavi o compensi (considerati secondo il "principio di cassa") nella misura indicata nell'allegato alla norma;
- l'assoggettamento ad una imposta sostitutiva di IRPEF, delle relative addizionali regionali e comunali e dell'IRAP. Tale imposta è pari al 15% del reddito determinato in modo forfetario. L'aliquota è applicata su una base imponibile ridotta di 1/3 nel caso di nuove attività.

La norma, inoltre, rispetto alla disposizione originaria del disegno di legge di stabilità 2015, ha escluso dal nuovo regime i soggetti con redditi di lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto ai redditi oggetto di agevolazione ad eccezione di coloro per cui la somma di tali redditi (lavoro dipendente, assimilati e redditi agevolati) non superi i 20.000 euro.

L'introduzione della nuova agevolazione comporta la contemporanea soppressione dei regimi "di favore" vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato), ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese applicando i regimi previgenti. La norma prevede inoltre un regime contributivo opzionale con la soppressione del versamento dei contributi sul minimale di reddito.

La norma dispone, in dettaglio, le condizioni di accesso e di esclusione al nuovo regime.

Per stimare gli effetti di gettito del provvedimento si è proceduto mediante elaborazioni dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, relative alle persone fisiche titolari di partita Iva<sup>2</sup>, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, selezionando la platea di soggetti potenzialmente interessati dalla norma.

In considerazione del fatto che il regime in esame si configura come "regime naturale" con clausola di "opting out", in capo a ciascun soggetto sono state confrontate le imposte a legislazione vigente con quelle nel caso di adozione del regime naturale.

In coerenza con le stime effettuate nel 2007 (anno di approvazione del primo "regime dei minimi") si è ipotizzato che il soggetto abbia convenienza ad aderire al nuovo

<sup>2</sup> Sono stati esclusi i soggetti definiti prevalentemente come 'agricoltori' e quindi detengono reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR.

regime anche a fronte di un aumento annuo di imposizione fino a 1.000 euro, ipotizzando che tale incremento impositivo venga compensato da un risparmio dei costi di adempimento degli obblighi contabili-fiscali.

Ai fini della stima, per tener conto degli effetti dovuti alla salvaguardia, si ipotizza una permanenza media nel regime di provenienza di 5 anni. Pertanto si stima una graduale fuoriuscita dai rispettivi regimi agevolati pari ad un quinto del totale di tali soggetti per 5 anni.

Si indicano nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

In milioni di euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0	-435,8	-170,3	-125,3	-80,3	-35,3	9,8	-24
Addizionale regionale	0	-29,9	-25,5	-21,2	-16,9	-12,5	-8,2	-8,2
Addizionale comunale	0	-13,5	-8,5	-7	-5,5	-4	-2,5	-2,9
IRAP	0	-22,6	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2
Imposta sostitutiva regime forfetario	0	544,6	347,6	368,2	388,9	409,8	430,4	414,9
Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM_11_01)	0	-2,1	-66,5	-104	-141,2	-178,7	-215,9	-187,9
Imposta sostitutiva l.388/2000 (RE_22_02)	0	-0,9	-0,9	-1,1	-1,1	-1,4	-1,4	-1,3
Imposta sostitutiva l.388/2000 (RG_30_02)	0	-1,1	-0,8	-0,9	-1	-0,9	-1,1	-1
IVA	-232,5	-223	-213,5	-204	-194,5	-185	-185	-185
Rettifica della detrazione IVA	204,5	0	0	0	0	0	0	0
Contributi previdenziali	-819,3	-575,3	-610,9	-646,5	-682,1	-717,7	-697,1	-697,1
<b>Totale</b>	<b>-847,3</b>	<b>-759,6</b>	<b>-761,5</b>	<b>-754</b>	<b>-745,9</b>	<b>-737,9</b>	<b>-683,2</b>	<b>-704,7</b>

**Comma 90.** La disposizione prevede un incremento di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

**Commi da 91 a 95.** La disposizione introduce un credito d'imposta per Casse Previdenziali e Fondi Pensione, per investimenti infrastrutturali, da individuare con successivo decreto ministeriale.

La disposizione comporta un onere pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, corrispondente alla somma stanziata per la concessione dei crediti d'imposta previsti dalla norma stessa. Gli equilibri di finanza pubblica sono garantiti dalla circostanza che ai fini del rispetto del tetto di spesa, nel limite dello stanziamento sopra indicato, saranno previsti dal decreto attuativo opportuni meccanismi di monitoraggio. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (vedi comma 717).

**Comma 96.** La norma prevede l'istituzione di un apposito Fondo nel bilancio del Ministero della Giustizia, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, 90 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare alla copertura finanziaria di interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al potenziamento dei relativi servizi nonché per il completamento del processo telematico.

**Comma 97.** La disposizione è diretta ad introdurre l'obbligo di pagamento dei diritti e delle indennità di trasferta o delle altre spese di notificazione richieste agli ufficiali giudiziari, relativi alle cause e alle attività conciliative il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, attualmente esenti. La disposizione determina risparmi, allo stato non quantificabili, in quanto pone a carico della parte istante o notificante oneri che attualmente sono a carico del bilancio dello Stato. Tali risparmi concernono somme attualmente a carico del bilancio dello Stato ed imputate sul capitolo 1360 del Ministero della Giustizia e che, per effetto della modifica normativa in esame, resteranno nella disponibilità del Ministero della Giustizia per assicurare la piena funzionalità degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

**Commi da 98 a 106.** L'intervento normativo si rende necessario per fronteggiare le urgenti esigenze connesse alla sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo, introducendo misure straordinarie per la velocizzazione delle relative procedure esecutive.

In particolare si prevede di realizzare un nuovo sistema di posizionamento di difese passive per la sicurezza del tribunale, unitamente alla costruzione di una nuova recinzione perimetrale che permetterà la realizzazione di:

- nuovi varchi di accesso, dotati di tutte le tecnologie necessarie per individuare eventuali tentativi criminali e di offesa;
- un unico varco di uscita dalla recinzione;
- separati varchi di accesso per i dipendenti, per il pubblico, nonché nuovi passi carrabili per i mezzi per la manutenzione ed il soccorso;
- implementazione del sistema di video sorveglianza, sia perimetrale che interno alle strutture e realizzazione di una unica centrale operativa;
- realizzazione di un sistema di accessi controllati mediante badge tracciabili;
- implementazione ed ammodernamento delle apparecchiature destinate al controllo dei bagagli;

**Comma 99.** Prevede la nomina di un commissario straordinario cui saranno attribuiti compiti di vigilanza ed impulso alle attività amministrative ed esecutive necessarie alla realizzazione dell'investimento e, in ogni caso, sin dal momento della nomina, sono attribuiti allo stesso poteri sostitutivi degli organi ordinari o straordinari delle amministrazioni interessate, nonché poteri speciali, in particolare in tema di localizzazione delle opere.

Il commissario straordinario è individuato tra i pubblici dipendenti e dalla data di assunzione dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'amministrazione di provenienza.



Si prevede di non corrispondere al commissario compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, a cui si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell'intervento, prudenzialmente stimate in misura non superiore a 5 mila euro.

Con Decreto Interministeriale Giustizia, Infrastrutture ed Economia saranno individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, il cui onere è stimato in 6 milioni di euro.

Si prevede, altresì, l'apertura di una contabilità speciale dedicata intestata al Commissario straordinario.

Nell'espletamento dei compiti attribuiti dalla norma, il Commissario potrà avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e dei soggetti competenti in via ordinaria per la realizzazione degli interventi, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Ai relativi oneri pari a 6 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (vedi comma 717)

**Commi 107.** Dalla disposizione derivano maggiori oneri per 2.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e per 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in particolare degli ammortizzatori sociali e per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, oltre che dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti. Pur in assenza dei provvedimenti attuativi tenuto conto di quanto previsto dai criteri di delega contenuti nel disegno di legge in materia di riforma degli ammortizzatori sociali e del mercato del lavoro, fermo restando che in termini di saldo netto da finanziare la misura comporta una maggiore spesa per gli importi indicati, in via preliminare e presuntiva con riferimento anche alle diverse finalità si stima che i predetti oneri riverberino sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 1.700 mln di euro annui per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e per 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, tenuto conto che si stima che i restanti 500 mln di euro annui siano destinati a finanziare misure relative al riconoscimento di maggiori periodi di contribuzione figurativa e pertanto, con impatto, nel breve periodo, solo in termini di saldo netto da finanziare. In sintesi:

**maggiore spesa per SNF**

**2015:** 2.200 mln di euro

**2016:** 2.200 mln di euro

**2017:** 2.000 mln di euro

**maggiore spesa (maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro) per indebitamento netto e fabbisogno**

**2015:** 1.700 mln di euro

**2016:** 1.700 mln di euro

**2017:** 1.500 mln di euro

Nei termini sopra esposti in sede di attuazione dei provvedimenti normativi delegati non potranno che essere adottati interventi che, qualora non compensati al proprio interno e necessitanti dell'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, in ogni caso risultino coerenti con l'impatto sui saldi di finanza pubblica programmato sulla base del presente comma medesimo, tenuto conto della quota destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2015.

**Comma 108.** Prevede la copertura finanziaria dell'onere relativo al **comma 107**.

- Per 157,4 milioni di euro, nell'anno 2015, mediante corrispondente utilizzo dei Fondi di parte corrente istituiti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b), e d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 iscritti negli stati di previsione dei Ministeri, rispettivamente per gli importi indicati nella seguente tabella:

(in milioni di euro)

Ministero	Lettere a) e b)
MEF (lettera d)	90,0
MISE	5,0
LAVORO	3,1
GIUSTIZIA	6,0
ESTERI	4,0
MIUR	5,0
INTERNO	5,0
AMBIENTE	2,5
MIT	6,8
DIFESA	10,0
MIBACT	10,0
SALUTE	10,0
<b>TOTALE</b>	<b>157,4</b>

- Per 42,6 milioni di euro nell'anno 2015 e per 200 milioni di euro nell'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

**Comma 109.** La disposizione è diretta a prevedere, nell'ambito delle risorse previste per l'anno 2015 per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, la destinazione di una quota delle medesime, fino a 30 milioni di euro per l'anno 2015, per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. Dalla disposizione non derivano

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa disciplina l'utilizzo di risorse già previste a normativa vigente.

**Comma 110.** La disposizione è finalizzata consentire alle imprese di portare a compimento i processi di risanamento relativi ad unità soggette a cessazioni parziali o totali dell'attività, utilizzando il trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite di 60 milioni di euro per l'anno 2015. In particolare, il periodo di riferimento riguarda il secondo anno di piani biennali già avviati nel 2014, durante i quali le aziende devono predisporre una serie di interventi che portino al recupero occupazionale delle eccedenze in nuove ed esterne opportunità lavorative, tramite specifiche iniziative di politica attiva. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la disposizione a destinare per via legislativa alla finalità sopra rappresentata risorse già programmate a legislazione vigente.

**Comma 111.** Si tratta di disposizione avente carattere di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 108, della legge di stabilità 2014, nella parte in cui stabilisce che l'ente gestore del porto possa destinare una quota non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate a iniziative a sostegno dell'occupazione, nei casi di imprese o agenzie che svolgano esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, e che versino in stato di grave crisi economica. La disposizione precisa che tali entrate comprendono oltre alle tasse anche le sovrattasse a carico delle merci suddette. Pertanto dalla disposizione non derivano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**Comma 112.** La disposizione riguarda sostanzialmente i lavoratori del polo industriale di Genova.

Infatti, a seguito di una indagine della Procura di Genova, avviata circa sette anni fa e tuttora in corso, riguardante presunte irregolarità nel rilascio di certificazioni Inail relative alla esposizione all'amianto per i lavoratori dell'area industriale e portuale genovese, sono stati avviati degli accertamenti e delle verifiche da parte di Inps e Inail che hanno determinato la revoca di migliaia di certificazioni già rilasciate a lavoratori di stabilimenti e reparti dove è stato utilizzato l'amianto.

Tali revoche hanno riguardato sia i lavoratori in attività sia i lavoratori già pensionati lasciando, in alcuni casi, alcune persone prive di sostegno economico.

Attraverso alcuni provvedimenti legislativi approvati negli ultimi anni (in particolare nel 2009, 2011 e 2013) si è posto parziale rimedio a dette situazioni.

Da questi provvedimenti legislativi sono rimasti fuori oltre 700 lavoratori esposti all'amianto che non hanno potuto usufruire del pensionamento.

Il beneficio in questione consiste nel maggiorare l'anzianità assicurativa della persona esposta all'amianto rivalutando per il coefficiente 1,5 il periodo di effettiva esposizione. Tale beneficio è valido sia per la maturazione del diritto al pensionamento (che anticiperà rispetto al diritto naturale), sia per la misura della pensione (che sarà calcolata fino alla sua estinzione con una maggiore anzianità assicurativa).

L'onere che ne deriva per la finanza pubblica consiste :

nell'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;

nella maggiore quota di pensione dovuta alla maggiore anzianità assicurativa acquisita (fino alla estinzione della pensione stessa).

Si è ipotizzato che dei circa 700 soggetti interessati ne verranno liquidati 400 nel corso del 2015 e i restanti nel corso del 2016.

Per quanto sopra rappresentato dalla disposizione derivano i seguenti oneri:

Anno	Maggiori oneri (milioni di euro)
2015	6,0
2016	16,5
2017	21,1
2018	21,1
2019	20,1
2020	16,0
2021	10,7
2022	6,2
2023	3,5
2024	3,0

**Comma 113.** Preliminarmente si evidenzia che l'attuale disciplina della penalizzazione (articolo 24, comma 10 terzo e quarto periodo del DL 201/2014) prevede una riduzione sui trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipata, limitatamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, in misura pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 (non incrementato con la speranza di vita) anni; tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

La riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trova applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, di cassa integrazione guadagni ordinaria e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992.

La norma in esame elimina il citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011 e modificato dall'art. 6 comma 2- quater del D.L. 216/2011 con riferimento a tutti i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 e con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

Dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri:

**Valutazione dell'abrogazione del sistema di penalizzazione previsto dalla Legge 214/2011 (articolo 24, comma 10) limitatamente ai soggetti la cui prestazione viene liquidata con pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano i requisiti fino al 31.12.2017**

Anno	Maggiore spesa pensionistica (lordo fisco)	Maggiore spesa pensionistica (netto fisco)
	(milioni di euro)	(milioni di euro)
<b>2015</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
<b>2016</b>	<b>22</b>	<b>15</b>
<b>2017</b>	<b>50</b>	<b>35</b>
<b>dal 2018</b>	<b>72</b>	<b>50</b>

**Comma 114.** La norma prevede l'applicazione di sgravi contributivi di cui all'art. 8, comma 2 e art. 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ai datori di lavoro che abbiano assunto, fino al 31 dicembre 2012, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52. Ciò in quanto per l'anno 2013 non sono state prorogate le norme che prevedono l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Ne consegue che non è stato possibile fruire delle agevolazioni previste dalla legge n. 223/1991 per le assunzioni di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, in quanto le stesse si sono interrotte al 31 dicembre 2012 con riferimento alle assunzioni agevolate effettuate in data precedente al 31 dicembre 2012, nell'aspettativa dei datori di lavoro di poter usufruire della proroga annuale. Tuttavia, la proroga dell'efficacia della norma, che prevede gli incentivi in questione per l'anno 2012, non incide sulla durata dell'agevolazione contributiva che è pari a 12 o 18 mesi a seconda se i datori di lavoro assumano lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a tempo determinato o a tempo indeterminato. Il provvedimento consente, quindi, ai datori di lavoro che abbiano assunto lavoratori in mobilità ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito in legge 20 marzo 1998, n. 52 entro il 31 dicembre 2012 di poter fruire dei benefici contributivi per l'intero periodo consentito dalla legge.

Il limite massimo di spesa, in termini di saldo netto da finanziare, per l'anno 2015 è stato quantificato dall'INPS per la proroga dei benefici per i rapporti agevolati per i mesi residui del 2013 e 2014 sulla base del tipo di rapporto di lavoro, della stima del numero dei dipendenti, del numero dei mesi residui, della retribuzione media mensile 2013 e 2014 e dell'aliquota media di agevolazione. In termini di indebitamento netto conseguono pertanto minori entrate contributive per 35,550 mln di euro per l'anno 2015. Per l'anno 2016 vi è un effetto positivo di 8 mln di euro in termini maggiori entrate fiscali indotte computate con il meccanismo del saldo acconto a seguito delle minori entrate contributive per l'anno 2015.

Pertanto gli effetti della disposizione sono i seguenti:

**2015:** minori entrate contributive per 35,550 mln di euro;

**2016:** maggiori entrate fiscali per 8 mln di euro.

Per la copertura degli oneri sopra indicati si rimanda all'articolo 2, comma 67.

**Comma 115.** La proposta normativa si prefigge di tutelare quei lavoratori, assicurati presso l'INPS e l'INAIL, in mobilità a seguito di cessazione dell'attività dell'azienda, che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva il riconoscimento di esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni ma che hanno presentato domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto successivamente al 2 ottobre 2003. Pertanto, a seguito della sentenza, i suddetti lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in L.326/2003) che prevede al comma 1 : " A decorrere dal 1 ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime".

Per tali soggetti la disposizione permette tramite domanda all'Inps il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.

E' opportuno definire quali siano gli oneri per la finanza pubblica in base al quadro normativo vigente e in base al quadro normativo che risulta dopo l'approvazione della disposizione in oggetto.

Quadro normativo vigente

L'onere a carico della finanza pubblica è costituito dal maggior importo della pensione che spetta al beneficiario per effetto dell'incremento dell'anzianità contributiva dovuta alla rivalutazione per il coefficiente 1,25 del periodo di esposizione all'amianto.

Quadro normativo sulla base della norma in esame

Il riconoscimento della rivalutazione del periodo di esposizione per 1,5 ai fini sia del diritto che della misura, comporta un duplice onere a carico della finanza pubblica vale a dire:

l'intero importo della pensione per il periodo di anticipo nel conseguimento del diritto;

la maggiore quota di pensione per il periodo successivo al momento in cui il beneficiario avrebbe conseguito la pensione, se non vi fosse stato l'anticipo.

L'onere conseguente dalla disposizione in esame è la differenza tra i due oneri innanzi definiti.

Per quel che concerne la numerosità della platea interessata al provvedimento sulla base di analisi condotte sui precedenti percettori di benefici previdenziali per anno di liquidazione che si trovavano in mobilità prima del pensionamento, si è giunti a stimare un platea di regime di circa 450/500 soggetti.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro)

2015	2016	2017	2018
7	10	12	12

Comma 116. Dalla disposizione non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione disciplina la concessione di benefici nell'ambito di risorse già programmate a legislazione vigente.

Comma 117. In relazione alla disposizione in esame, tenuto conto di elementi forniti in via amministrativa, si stima che lo stesso possa interessare circa 200 soggetti con onere connesso in particolare all'anticipo del pensionamento (per un importo di circa 25.000 euro per la pensione media individuale anticipata) valutabile nei seguenti termini, considerando prudenzialmente l'onere a carattere pluriennale tenuto conto del significativo periodo di anticipo.

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro):

2015: 4,2

2016: 5,0

2017: 5,0

2018: 5,0

Comma 118. La disposizione prevede che ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni indicate con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero in esame non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della disposizione.

Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS risultano nel 2013 circa 636.000 lavoratori assunti a tempo Indeterminato esclusi quelli con un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi azienda. Stante la rilevanza e la significatività dell'incentivo è presumibile e prudenziale valutare un effetto incentivanti con riduzioni di assunzioni a contribuzione piena (a tempo determinato, ad esempio) verso la tipologia di contratto a tempo indeterminato incentivato. Pertanto complessivamente, è valutato un numero di circa 1.000.000 di contratti incentivati. L'incentivo è pressoché pieno (sggravio totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) per retribuzioni imponibili ai fini previdenziali fino a circa 26.000 euro su base annua e pari al



limite di 8.060 euro su base annua per retribuzioni imponibili rapportate ad anno superiori a circa 26.000 euro. Sulla base delle distribuzioni per classi di retribuzione di fonte amministrativa INPS si è stimato in circa 790.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio totale dei contributi previdenziali a loro carico essendo questi inferiori al limite massimo di 8.060 euro su base annua (in media pari a 4.215 euro su base annua, tenuto conto che circa 360.000 risulterebbero riferiti a retribuzioni imponibili rapportata su base annua inferiore a circa 8.500 euro) e in circa 210.000 i contratti per cui i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio nella misura massima di 8.060 euro su base annua.

Sulla base dei sopra esposti parametri e ipotesi, derivano le seguenti minori entrate contributive:

**Minori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	-1886	-4885	-5030	-2902	-387	0	0	0	0	0
al netto effetti fiscali	-1886	-3691	-3908	-2105	-130	0	0	0	0	0

Commi 119 e 120. Con il comma 119, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 120, lo sgravio contributivo è esteso anche con riferimento ai datori di lavoro del settore agricolo in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. Dalla disposizione conseguono, tenuto conto dell'operare del limite di spesa di cui al comma 120, i seguenti effetti.

**SNF:** maggiore spesa per 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019

**Indebitamento netto:** minori entrate contributive per 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019

I predetti importi tengono conto delle modalità di riconoscimento dei benefici contributivi in esame, tenuto conto delle scadenze trimestrali per i versamenti contributivi nel settore da parte dei datori di lavoro.

Per quanto attiene la copertura dei sopra indicati effetti si provvede in parte riducendo la Tab. A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali e per la parte rimanente definanziando l'autorizzazione esposta in Tab. E per i mutui agevolati per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego nel settore agricolo (D.Lgs. 185/200).

Tabella riepilogativa degli effetti finanziari (valori in mln di euro)

Intervento	2015	2016	2017	2018	2019
Sgravi contributivi	2	15	15	11	2
Tab. A -Mipaaf	-2	-0,1	-6,3	-6,3	-2
Tab. E	0	-14,9	-8,7	-4,7	0
Totale	0	0	0	0	0

**Comma 121.** La disposizione prevede la soppressione del beneficio per il datore di lavoro della contribuzione ridotta nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale. La disposizione opera con effetto sulle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015. Sulla base degli aggiornati importi relativi alle minori entrate attualmente derivanti dal beneficio in esame (circa 1.136 mln di euro, consuntivo 2012 e circa 1.117 mln di euro consuntivo 2013, in termini di competenza) e alla durata dei benefici contributivi (riduzione del 50% dei contributi e del 100% per le imprese artigiane e per le imprese del Mezzogiorno, per 36 mesi) nonché alle modalità di entrata in vigore della disposizione derivano le seguenti maggiori entrate contributive:

**Maggiori entrate contributive in termini di cassa (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
al lordo effetti fiscali	155	493	859	1072	1119	1141	1164	1187	1211	1235
al netto effetti fiscali	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959

**Commi da 122 a 124.** Detti commi prevedono che alla copertura degli oneri della misura di incentivo di cui al comma 1 si provveda, per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e per 500 milioni di euro per l'anno 2018, attraverso la riprogrammazione delle risorse, non ancora impegnate, del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 già destinate al Piano di azione coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Tale riprogrammazione dovrà essere adottata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Gruppo di Azione Coesione di cui al decreto del Ministro della Coesione territoriale del 1° agosto 2012, sulla base dello stato degli impegni sugli interventi del Piano di Azione coesione risultanti, alla data del 30 settembre 2014 dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Complessivamente dall'articolo in esame (commi da **118 a 124**) derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ valori positivi per la finanza pubblica; - valori negativi per la finanza pubblica)

	(valori in mln di euro)									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sgravio triennale per assunzioni 2015 a tempo indeterminato										
Minori entrate contributive										
lordo fisco	-1.886	-4.885	-5.030	-2.902	-387					
netto fisco	-1.886	-3.691	-3.908	-2.105	-130					
estensione sgravio contributivo settore agricolo (250 giornate) per assunzioni 2015										
Minori entrate contributive										
	-2	-15	-15	-11	-2					
Suppressione benefici contributivi (per assunzioni decorrenti dal 2015) art 8, comma 9, legge n. 407/1990										
Maggiori entrate contributive										
lordo fisco	155	493	859	1.072	1.119	1.141	1.164	1.187	1.211	1.235
netto fisco	155	380	690	845	870	886	903	922	940	959
parziale copertura a valere su riprogrammazione risorse già destinate a PAC										
Minori spese										
	1.000	1.000	1.000	500						
Effetto complessivo	-733	-2.326	-2.233	-771	738	886	903	922	940	959

**Commi da 125 a 129.** La disposizione è diretta a prevedere per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.

La disposizione prevede anche che qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno sopra indicato sia raddoppiato.

Dalla disposizione si stima che derivino i seguenti oneri: 202 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 1.012 milioni di euro per l'anno 2017, 1.012 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020.

I predetti oneri sono stati computati sulla base dell'importo unitario del beneficio pari a 960 euro annui (80 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione), elevato a 1920 euro (160 euro mensili a decorrere dal mese di nascita o di adozione) nel caso di ISEE non superiore a 7.000 euro annui, dalla durata (3 anni), dalle generazioni interessate (3 generazioni) e del requisito ISEE generale (non superiore a 25.000 euro annui). Tenuto conto delle sopra indicate condizioni rispetto al testo originario dell'AC 2679-bis è stimato un ridimensionamento della generazione annua di beneficiari che viene rideterminata da 415.000 a circa 330.000 (da 90.000 euro di reddito complessivo considerando entrambi i genitori si passerebbe, ad esempio, a ISE di circa 56.000 euro per un nucleo tre componenti incluso il minore, tenuto conto che la dimensione del nucleo è computata all'atto della presentazione della DSU). Dei predetti 330.000 soggetti in termini di generazione annua (di tale valutazione è anche verificata la congruità con gli istituti vigenti in materia di assegni di maternità sottoposti alla verifica ISEE) circa 85.000

beneficiano dell'incremento dell'assegno mensile da 80 euro a 160 euro, in presenza di ISEE non superiore a 7.000. Tale valutazione è coerente con gli elementi di monitoraggio disponibili e in particolare con riferimento ai beneficiari della c.d. Carta Acquisti ordinaria, che presentano soglie ISEE simili. A tale ultimo riguardo si evidenzia che per tali nuclei (con ISEE non superiore a 7.000 euro) per effetto anche del beneficio della Carta Acquisti si arriverebbe ad un importo rapportato a mese (la Carta Acquisti è pari a 80 euro bimensili) di 200 euro mensili.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

**Maggiore spesa (valori in mln di euro)**

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
202	607	1.012	1.012	607	202	0

Trattandosi di onere valutato è prevista apposita clausola di salvaguardia.

**Comma 130.** La disposizione prevede, nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2015, che siano riconosciuti, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, per l'anno 2015, a favore dei nuclei familiari con un numero figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 8.500 euro annui, buoni per l'acquisto di beni e servizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le relative disposizioni attuative della disposizione in esame.

**Comma 131.** La disposizione prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito un Fondo con la dotazione di **132 milioni** per l'anno 2015, di cui 100 milioni di euro da destinare al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, una quota del Fondo in esame, pari a **12 milioni** di euro per l'anno 2015, è destinata al Fondo di cui all'art. 58, comma 1, d.l. n. 83 del 2012, istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e riguardante il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana

**Comma 132.** La disposizione prevede che il Fondo per le politiche per la famiglia, al fine di interventi per le adozioni internazionali, sia incrementato di **5 milioni di euro annui**.

**Comma 133.** La disposizione è diretta a prevedere che nell'ambito delle complessive risorse destinate al finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno 2015 una quota pari a 50 milioni di euro sia annualmente destinata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie connesse alla ludopatia. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Si prevede, inoltre, il trasferimento dell'Osservatorio per il contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo, dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato al Ministero della salute. Infine, nell'ambito della predetta attività di prevenzione, si dispone che una quota pari ad 1 milione di euro per gli anni 2015, 2016 e 2017 sia destinata alla

sperimentazione di modalità di controllo dei soggetti a rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo.

**Comma 134.** La norma autorizza la spesa per 10 milioni di euro nell'anno 2015 in favore dell'INVALSI.

**Comma 135.** La norma copre la maggiore spesa di cui al precedente comma 134, mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, nella misura di euro 10 milioni per l'anno 2015. Il fondo è più che capiente rispetto la riduzione proposta e non è gravato da obbligazioni giuridiche pluriennali. La riduzione non avrà impatti negativi sulle capacità di finanziamento delle scuole statali, considerato che entro il 31/12/2014 il medesimo fondo sarà integrato nella misura di 16 milioni di euro ai sensi dell'articolo 7, comma 39, del DL 95/2012.

**Comma 136.** La proposta normativa si prefigge lo scopo di garantire la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero anche attraverso l'incentivazione e la valorizzazione dell'attività di formazione svolta dagli enti gestori di corsi di lingua e di cultura italiana all'estero.

**Commi 137-138.** La norma in esame dispone l'incremento a 30.000 euro annui del limite massimo delle erogazioni liberali a favore delle ONLUS. Tali erogazioni sono detraibili al 26% per quanto concerne l'IRPEF e deducibili, ai fini IRES, nei limiti del 2 per cento del reddito d'impresa.

La legislazione vigente dispone per tale limite un importo non superiore a 2.065 euro

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, non è possibile conoscere le erogazioni superiori al limite vigente. In base agli stessi dati risulta un numero di soggetti che hanno versato un importo superiore a 1.900 euro di erogazioni in esame di circa 9.000 unità. Nell'ipotesi che tale numero di soggetti corrisponda a coloro che erogano importi superiori al limite e che mediamente versino un importo di 10.000 euro, in virtù dell'innalzamento del limite, si stima una perdita di gettito di competenza IRPEF di circa -18,6 milioni di euro.

Tramite una simulazione in capo a tutti i contribuenti con reddito di impresa (ordinaria e semplificata), è emerso che l'incremento del limite di importo può comportare un risparmio di imposta di competenza IRPEF/IRES di circa 1 milione a favore di circa 500 contribuenti.

Considerando la decorrenza della norma dall'anno d'imposta 2015, si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa:

in milioni di euro

	2015	2016	Dal 2017
IRPEF	0	-32,5	-18,6
IRES	0	-1,8	-1,0
Totale	0	-34,3	-19,6

**Commi 139 e 140.** La disposizione non ha impatto negativo sul gettito, dal momento che presenta lo stesso tenore normativo dell'articolo 14, comma 3, della legge

25 febbraio 1987, n. 49, attualmente vigente, e che ha trovato attuazione nel decreto ministeriale n. 379 del 10 marzo 1988.

**Comma 141.** La disposizione stabilisce che i versamenti effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in favore dei partiti politici continuano, in ogni caso, ad assumere natura di erogazione liberale anche ai fini della detraibilità dalle imposte sui redditi indipendentemente dalle previsioni regolamentari e statutarie stabilite dai partiti stessi, **anche quando effettuati tramite donazioni.**

Data la natura interpretativa della disposizione, si stima che la norma **come modificata al Senato della Repubblica** non determini effetti in termini di gettito.

**Comma 142.** Il Programma Cosmo-Skymed di Seconda Generazione (CSG) è promosso dall' ASI e dal Ministero della Difesa con Accordo Esecutivo che prevede un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro per la realizzazione dei due satelliti oltre a 95 milioni di euro per il lancio dei due satelliti, realizzati e lanciati nell'arco temporale 2010-2018. Al momento attuale, sono contrattualizzati circa 240 milioni di euro e rimangono da contrattualizzare 260 milioni + 95 milioni = 355 milioni, di cui a carico dell' ASI/MIUR circa 236 milioni di euro e il resto a carico della Difesa.

Il completamento del programma richiede da parte ASI MIUR risorse per almeno 59 milioni per ognuno dei quattro anni 2015-2018, a cui l' ASI può fare fronte solo parzialmente con un contributo annuo di circa 29 milioni (dal FOE del MIUR) per ognuno dei quattro anni 2015-2018.

Pertanto viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro all'anno per ognuno degli anni del periodo 2015-2018, a completamento del finanziamento del programma. Il programma prevede la messa in orbita di due satelliti, il primo nel 2017 e il secondo nel 2018 per sostituire i due satelliti più vecchi della costellazione esistente CosmoSkymed, il primo messo in orbita nel 2007 (giugno) ed il secondo nel 2007 (dicembre).

Il contratto di realizzazione di CSG è sostanzialmente basato su un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due gruppi, Thales-I (34% I e 66%F) e Telespazio (66% I e 34%F).

Thales-I realizza i satelliti e la strumentazione integralmente in Italia (stabilimenti di Roma, L'Aquila, Torino) con una share di circa 78% di valore industriale.

Telespazio realizza tutto il segmento di terra e logistico operativo (circa 22% di share del valore industriale) in parte attivando anche PMI italiane.

In pratica la totalità dell'attività industriale avviene su territorio italiano (alcuni componenti sono acquistati all'estero), la proprietà dei satelliti è totalmente italiana, la gestione sia della difesa che della parte civile è totalmente italiana (supportata da fondi ASI per complessivi 20 milioni di euro e gestita da Telespazio + un team di 30 persone dedicate da parte della Difesa), lo sfruttamento dei dati è totalmente sotto il controllo italiano ed è alla base di importanti accordi internazionali sia nella difesa che nella parte civile fra l'Italia ed i principali Paesi europei ed extraeuropei.

Infine si fa presente che, complessivamente, tra tutti gli stabilimenti di Thales- Italia e Telespazio ci sono 400 persone che lavorano in Italia, soprattutto ingegneri e tecnici specializzati, che rischiano la cassa integrazione.

**Comma 143.** La proposta normativa prevede la modifica in materia di privatizzazione dei Comitati periferici della CRI.



Con la modifica proposta, che prevede l'inserimento, al primo periodo dopo le parole "ad eccezione dei comitati" la parola "provinciali", la norma chiarisce che l'eccezione prevista, rispetto alla data di privatizzazione, è riferita ai soli comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano della Croce Rossa Italiana, equiparabili ai Comitati regionali, che attualmente mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, escludendo dall'eccezione i Comitati locali della CRI gravitanti in dette province.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 144.** La disposizione prevede l'avvio delle procedure di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili con l'utilizzo della banda 1452-1492 MHz, secondo le modalità previste dal codice delle comunicazioni elettroniche, con tempi definiti per ciascun passaggio in modo tale che le procedure di aggiudicazione si concludano entro il 31 ottobre 2015. Entro il 2015 si potranno realizzare entrate stimate dai competenti uffici in un importo dell'ordine di 700 milioni di euro. Dette entrate hanno effetti sui tre saldi di finanza pubblica se l'incasso avviene nell'anno dell'aggiudicazione. Ove fosse prevista una diluizione nel pagamento nel bando di gara fermo l'impatto in termini di indebitamento netto per l'anno 2015 gli effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno saranno corrispondenti alle rate di incasso del credito verso gli aggiudicatari.

**Comma 145.** Le entrate di cui al comma 1, fino ad un importo di 700 milioni di euro per l'anno 2015 sono destinate ad incrementare, una volta incassate, gli spazi finanziari a favore delle Regioni delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari di cui all'art. 36, comma 6, n. 4. Ove si dovessero verificare maggiori proventi rispetto al predetto importo gli stessi verranno destinati a finalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ivi incluso anche al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. La soppressione dell'articolo 36, comma 6, punto 4), determina la mancata esclusione, dai saldi rilevanti ai fini della verifica del pareggio di bilancio delle regioni, delle spese sostenute a valere sulle risorse del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari, nei limiti di 500 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto. Conseguentemente, per mero coordinamento tra le disposizioni, è riformulato il primo periodo dell'articolo 16, comma 2, che rimandava alla disposizione soppressa.

**Commi da 146 a 148.** La riassegnazione di cui al comma 146 prevede una diversa destinazione d'uso della somma già destinata dalla legge n. 44/12 ad attività rientranti nell'ambito operativo del Ministero dello Sviluppo Economico (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46). L'introito complessivo derivante dall'esito della procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre ammonta ad 31.626.000 di euro, versato all'erario dello Stato nel 2014 e non ancora riassegnato per lo scopo indicato nella legge n. 44/12 (tali somme non risultano infatti riassegnate sulla contabilità 1201 relativa al FIT). Di questa maggiore entrata, la cifra pari ad € 600.000 dovrà essere destinata all'indennizzo di cui al comma 6, dell'art. 3 quinquies della legge 44/12 (fissando in questo modo l'importo massimo dell'indennizzo), residuando quindi la cifra di € 31.026.000, da attribuire per il rilascio delle frequenze. L'elemento innovativo che richiede l'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze è dato dal maggior numero e dall'estensione territoriale delle frequenze da rilasciare (76 frequenze), previste dalla delibera 480/14/Cons dell'Agcom- Per quanto sopra, la copertura finanziaria per la misura del comma 1 è fornita dalle maggiori entrate



conseguenti alla procedura di gara per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre effettuata dal Ministero dello Sviluppo Economico che nella misura di 31.026.000 sono destinate all'aumento del fondo da destinare al rilascio delle frequenze, che potranno essere riassegnate nel 2015. Pertanto, la norma comporta maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento per 31,626 milioni di euro nel 2015, in quanto le somme erano originariamente destinate ad interventi di natura rotativa e ad essere utilizzate nel corso del 2014. La copertura (comma 148) è assicurata, in termini di indebitamento e fabbisogno, per il medesimo importo mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

**Comma 149.** La disposizione in esame interviene all'articolo 9 del decreto legge n. 83/2014 che introduce un credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi.

In particolare, la disposizione prevede che il suddetto credito di imposta è riconosciuto per spese relative a impianti Wi-Fi, solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in considerazione del fatto che la modifica interviene su un'agevolazione che presenta dei limiti massimi di spesa indicati nel comma 5 del medesimo articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

**Comma 150.** È autorizzata, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

**Comma 151.** Prevede che una quota del 20% delle risorse di cui al comma 1 sia destinata alle imprese che pongono in essere iniziative dirette a realizzare i processi di ristrutturazione e aggregazione.

**Comma 152.** La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

**Comma 153.** La disposizione autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. Si prevede che l'assegnazione sia subordinata alla verifica sullo stato di attuazione dell'articolo 13 comma 4 del d.l. n. 145 del 2013. Gli effetti sul saldo netto da finanziare corrispondono all'autorizzazione di spesa, mentre gli effetti in termini di indebitamento netto sono imputati negli anni successivi in coerenza con la stima dei tiraggi degli stati di avanzamento lavori.

**Comma 154.** La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente sia per

quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine lo stanziamento delle risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille, a decorrere dall'anno 2015, sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni.

Infine, l'ultimo periodo dell'articolo in commento statuisce che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

**Le modifiche apportate al Senato della Repubblica introducono norme procedurali in materia di rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme.**

Sono introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.

Trattandosi di norme procedurali, alle predette modifiche non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

**Comma 155.** Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento ad alcune voci dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Tenuto conto dell'andamento del gettito fiscale dell'ultimo anno, l'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

**Comma 156.** La norma prevede il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Dalla disposizione consegue nell'ambito del Conto delle pubbliche amministrazioni una maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

**Comma 157.** La disposizione è volta a garantire la validità dei provvedimenti adottati al fine di estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la Carta acquisti introdotta dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) nel periodo di vigenza dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 150/2013, soppresso in fase di conversione in legge. La stessa disposizione, inoltre, è finalizzata a far salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti a seguito della proroga del contratto per la gestione del servizio integrato di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010. Attraverso la detta proroga è stato possibile assicurare la continuità al programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008 e l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012.

La mancata approvazione della proposta determinerebbe inoltre l'effetto di dover recuperare i contributi già erogati ai cittadini nel periodo gennaio-marzo 2014, e non

consentirebbe di pagare a Poste i compensi previsti per il servizio comunque prestato per assicurare la continuità del programma Carta acquisti, l'estensione dello stesso ai cittadini comunitari ed extra-comunitari e l'avvio della sperimentazione nei dodici comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Comma 158.** A decorrere dal 2015 è incrementata la spesa di 300 milioni di euro per gli interventi di pertinenza del Fondo nazionale per le politiche sociali.

**Comma 159.** A decorrere dall'anno 2015 è incrementata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

**Commi 160 e 161.** Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 162.** La disposizione affronta la questione del contributo italiano alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione di un Fondo perpetuo che consenta il mantenimento dell'intera struttura dell'ex campo di sterminio. Il Governo polacco infatti dal 2009 si è ripetutamente rivolto al Governo italiano per la concessione di un contributo che altri paesi hanno già versato (per esempio: Germania 60 milioni di euro tra Governo federale e Laender, Usa 15 milioni di dollari, Polonia 15 milioni di euro, Francia 5 milioni di euro, Regno Unito 2 milioni di sterline; altri 15 paesi hanno versato meno di 1 milione di dollari).

Il versamento del contributo avrebbe sicuramente riflessi positivi sui rapporti con la Polonia.

Il contributo è una tantum, pertanto la copertura è richiesta solo per il 2015.

**Comma 163.** La disposizione prevede tre tipologie di interventi. In sintesi:

- a) comma 163 secondo il quale, a coloro che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, deve essere applicato un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento ( L. 206/2004, art. 2, comma1);
- b) comma 164 , secondo il quale sono da ricomprendere tra i potenziali beneficiari , anche i coniugi ed i figli non presenti al momento dell'evento, nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima (L. 206/2004, art 3 comma 1);

comma 165 secondo il quale i benefici previdenziali debbono essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all'evento terroristico (L.206/2004, art 4, comma 2).

Gli oneri sono riportati nelle tabelle che seguono stimate sulla base di elementi amministrativi:

**Comma 163**

	(importi in migliaia di euro)			
	Numero beneficiari	Oneri pensionistici	Oneri TFS/TFR	Totale oneri
2015	250	762	2.500	3.262
2016	248	1.653		1.653
2017	246	1.671		1.671
2018	244	1.689		1.689
2019	242	1.709		1.709
2020	240	1.728		1.728
2021	238	1.748		1.748
2022	236	1.768		1.768
2023	234	1.788		1.788
2024	232	1.809		1.809

**Comma 164**

	(importi in migliaia di euro)			
	Numero beneficiari	Oneri pensionistici	Oneri TFS/TFR	Totale oneri
2015	30	1048	978	2.026
2016	34	770	222	992
2017	38	922	226	1.148
2018	42	1080	228	1.308
2019	46	1246	232	1.478
2020	48	1404	236	1.640
2021	52	1588	242	1.830
2022	56	1780	246	2.026
2023	60	1978	252	2.230
2024	60	2186	256	2.442

Comma 165

	(importi in migliaia di euro)			
	Numero beneficiari	Oneri pensionistici	Oneri TFS/TFR	Totale oneri
2015	12	177	234	411
2016	14	417	48	465
2017	16	489	49	538
2018	18	562	50	612
2019	20	637	51	688
2020	22	714	52	766
2021	24	792	53	845
2022	26	871	54	925
2023	28	952	55	1.007
2024	30	1.035	56	1.091

Dal complesso delle disposizioni dai commi da 163 a 165 derivano i seguenti oneri:

	(importi in migliaia di euro)			
	<b>Effetto complessivo</b>			
	Numero beneficiari	Oneri pensionistici	Oneri TFS/TFR	Totale oneri
2015	292	1.987	3.712	5.699
2016	296	2.840	270	3.110
2017	300	3.082	275	3.357
2018	304	3.331	278	3.609
2019	308	3.592	283	3.875
2020	310	3.846	288	4.134
2021	314	4.128	295	4.423
2022	318	4.419	300	4.719
2023	322	4.718	307	5.025
2024	322	5.030	312	5.342

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (vedi comma 717) .

Comma 166. Attribuisce all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di

adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse disponibili a carico del bilancio dell'INAIL.

**Comma 167.** La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2015, un incremento pari a 5 milioni di euro annui dell'autorizzazione di spesa per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

**Comma 168.** La disposizione integra di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112.

**Comma 169.** Con la modifica apportata alla Camera dei Deputati viene sostituita l'autorizzazione di cui alla Legge 203 del 2008, articolo 2, comma 47 che prevedeva uno stanziamento di 200 milioni da attribuire alle scuole paritarie tramite le regioni con la norma di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la quale prevede contributi di 200 milioni a decorrere dal 2015 per le scuole parificate con particolare riguardo al mantenimento delle scuole elementari parificate e per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Per effetto dell'ultimo periodo introdotto la variazione di bilancio verrà operata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Commi 170 e 171.** La norma autorizza la spesa per euro 6 milioni nel 2015 a favore delle AFAM. La maggiore spesa è coperta mediante riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2015. Il Fondo è più che capiente rispetto alla riduzione prospettata e non è gravato da obbligazioni giuridiche pluriennali. La riduzione non avrà impatti negativi sulle capacità di finanziamento delle scuole statali, considerato anche che entro il 31/12/2014 il medesimo fondo sarà integrato nella misura di euro 16 milioni ai sensi dell'articolo 7, comma 39, del DL 95/2015.

**Comma 172.** La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2015. E' previsto altresì che una quota di almeno il cinquanta per cento delle risorse iscritte sul capitolo n. 7245 "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica" (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia destinata al finanziamento dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) presentati dalle università, non derivando, quindi, dalla proposta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Commi 173 e 174.** La disposizione autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 6, al fine di incentivare il diritto allo studio.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 175.** La norma autorizza la maggiore spesa di 60 milioni di euro nel 2016 e di 170 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 in favore dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

**Comma 176.** La norma mira a incrementare di 3 milioni di euro annui dal 2015 l'autorizzazione di spesa in favore dell'Istituto italiano di tecnologia. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10,



comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 (vedi comma 717).

**Comma 177.** La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA – Square Kilometer Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA – Cherenkov Telescope Array).

**Comma 178.** La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2015 e 2016 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

**Comma 179.** La norma è volta a dare attuazione all'intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione del Piano nazionale operativo per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, sancita nella Conferenza Unificata del 10 luglio 2014.

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a consentire l'ampliamento a 19.300 posti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), come stabilito nella predetta intesa e a tale riguardo è incrementato il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di 187,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

L'intesa attribuisce, inoltre, al Ministero dell'Interno il coordinamento dell'attivazione delle strutture di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, messe a disposizione dalle Amministrazioni territoriali.

**Comma 180.** La disposizione è finalizzata ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39.

**Commi 181e 182.** Al fine di consentire una migliore e più efficace gestione della spesa, la norma prevede, a decorrere dal 2015, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno su cui confluiscono le risorse attualmente allocate sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 23 del decreto- legge n. 95/2012, convertito con la legge n. 135/2012, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che viene conseguentemente soppresso. Il nuovo Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'interno, è incrementato di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Viene previsto che le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare sul Fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del citato decreto-legge vengano stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**Comma 183.** L'intervento consente, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, attualmente allocate nel Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo, di estendere l'assistenza della rete SPRAR anche ai minori stranieri non accompagnanti che non hanno richiesto il riconoscimento del diritto d'asilo.

**Comma 183.** La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del



testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Tali interventi sono realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, pertanto la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Comma 185.** La disposizione prevede il differimento del termine previsto dal decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, per la tracciabilità delle vendite e delle rese; il credito d'imposta, previsto al medesimo comma per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete è riconosciuto per l'anno 2015, a valere sulle risorse stanziare per tale finalità dal medesimo articolo 4, comma 1, così come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e allo stato non utilizzate sul bilancio autonomo della Presidenza. L'effetto sui saldi è pari a 4,5 milioni per l'anno 2015

Tenuto conto che le risorse di cui articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da riassegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono pari a 8,5 milioni di euro, la norma ha un impatto in termini di fabbisogno di cassa del medesimo importo.

**Comma 186.** Si prevede un contributo in favore delle Regioni per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi, erogati ai sensi d.P.C.M. 26 maggio 2000, di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014.

La norma comporta un onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, 200 milioni di euro per l'anno 2016, 289 milioni di euro per l'anno 2017 e 146 milioni di euro per l'anno 2018.

**Comma 187.** E' disposto un finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'attuazione delle misure previste dal disegno di legge governativo (AC 2617) recante delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

**Comma 188.** L'articolo 15 della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 243 innova i contenuti della legge di bilancio prefigurando, di fatto, la predisposizione di un nuovo documento che nei contenuti e nella forma integra due leggi attualmente predisposte separatamente: la legge di bilancio e la legge di stabilità. Questa integrazione comporta un'ampia ristrutturazione degli attuali sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato che supportano la manovra di finanza pubblica di cui all'art. 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con la conseguenza che occorrono investimenti a partire dal 2015 per poter entrare in esercizio con i nuovi strumenti informatici nel corso dell'anno 2016, a partire dal quale andranno previste anche le relative spese di gestione.

Le novità introdotte dalla menzionata legge 243 del 2012 si inseriscono nel più ampio contesto del completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1 e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. In questo caso gli adeguamenti necessari dei sistemi informativi sono molto più vasti e discendono dal fatto che le novità previste dalle diverse deleghe di cui agli articoli sopra citati comportano in generale, tra le altre cose, sia l'introduzione di una nuova unità di riferimento per la gestione, sia la modifica degli attributi classificatori del bilancio e l'introduzione di un nuovo piano dei conti integrato. Tali novità comportano di fatto

l'ampia ristrutturazione – e in qualche caso il rifacimento – non solo di tutti i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato che supportano le varie fasi del Bilancio dello Stato, ivi incluso il sistema della contabilità economico analitica, ma anche dei sistemi informativi che supportano tutte le operazioni di gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dello Stato; questi sistemi, infatti, si raccordano ai sistemi del Bilancio dello Stato proprio perché fanno riferimento alle medesime unità gestionali, ai medesimi concetti definizioni e classificazioni che determinano gli attributi classificatori e la definizione del piano dei conti. Tenuto conto della scadenza delle deleghe sopra richiamate previste dalla legge 196 del 2009, gli investimenti necessari per il completamento della riforma del bilancio dello Stato si dovranno prevedere per la maggior parte a partire dall'esercizio 2016. Va comunque sottolineato come i rifacimenti di così ampia portata sopra prefigurati, non possono che essere realizzati in un arco di tempo pluriennale nell'ambito dei quali andranno realizzati i necessari investimenti. Inoltre non è possibile ipotizzare un passaggio istantaneo dagli attuali sistemi ai nuovi sistemi; occorrerà prevedere un passaggio graduale e potrà anche essere necessario un periodo di compresenza in parallelo degli uni e degli altri. Di tutto ciò occorre tenere presente nella temporizzazione che verrà prevista in attuazione delle deleghe sopra menzionate della legge 196 del 2009 e nella conseguente distribuzione della realizzazione degli investimenti nei vari anni.

A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 4 milioni di euro dal 2016 per provvedere agli oneri di gestione, cui si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comma 189.** La norma prevede un incremento di 350 milioni di euro per l'anno 2015, di 282,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 332,7 milioni di euro per l'anno 2017, di 211 milioni di euro per l'anno 2018, di 219,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 231,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 309,65 milioni di euro per l'anno 2021, di 324,05 milioni di euro per l'anno 2022, di 326,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 327,25 milioni di euro per l'anno 2024, di 330,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 339,85 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

**Comma 190.** La disposizione è volta a garantire il finanziamento, a decorrere dall'anno 2015, delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, al fine di permettere lo svolgimento dei compiti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente.

**Comma 191.** La disposizione è volta a garantire il finanziamento di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti al fine di permettere lo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dalla normativa vigente. Al relativo onero si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (vedi comma 717).

**Comma 192.** La disposizione aggiunge un'ulteriore finalizzazione delle risorse a quelle già previste all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Si tratta di disposizione di natura procedurale, che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**193.** La disposizione prevede l'inserimento nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica della rete di trasmissione elettrica di proprietà del gruppo FS in esito alla sua acquisizione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale, nonché le procedure per il perfezionamento della predetta acquisizione.

E' altresì previsto che le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici - già erogati dallo Stato e utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica funzionale a quella ferroviaria e considerati ai fini della valutazione del prezzo di vendita - siano destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

La disposizione pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi garantisce che la quota delle entrate derivanti dalla cessione, corrispondente ai predetti contributi pubblici, sia destinata ad investimenti sulla rete ferroviaria, con conseguenti minori esborsi a carico dello Stato per gli oneri del contratto di programma.

**Comma 194.** La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 per assicurare il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale, nonché per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2014 sulle relative risorse.

**Commi 195-198.** La norma si limita a disciplinare nuove entrate provenienti dalla commercializzazione dei segni distintivi prevedendone, altresì, la riassegnazione sui pertinenti programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

**Comma 199.** La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle esigenze urgenti e indifferibili con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto del Ministero dell'economia, tra le finalità e negli importi indicati nell'elenco 1 del provvedimento in esame.

**Commi 200 e 201.** La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano durante la gestione con una dotazione di 27 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Commi 202 e 203.** La disposizione prevede lo stanziamento, per essere assegnati all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di 130 milioni di euro per l'anno 2015, di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazione dalla legge del 11 febbraio 2014, n. 164.

Alle competenti Commissioni parlamentari dovranno essere comunicate le linee guida relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti, nonché un rapporto annuali redatto dall'ICE.

Nell'ambito delle risorse sopra richiamate 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è destinato per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre

1995, n.549. Inoltre, sempre nell'ambito delle risorse del primo periodo del comma 140, un importo pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 è destinato all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero **e un'ulteriore quota, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 83 del 2012, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding di cui all'art. 30, comma 2, lettera f), del DL 133/2014 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164.**

All'onere si provvede:

- quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017 attraverso l'utilizzo del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

- quanto a 82 milioni di euro per l'anno 2015 Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui parte corrente 60 milioni di euro e 22 milioni di conto capitale.

**Le disposizioni prevedono, inoltre, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale per il biennio 2015-2016 di 6 milioni di euro annui. La copertura è assicurata dall'utilizzo, per i corrispondenti importi, delle risorse del Fondo di parte corrente iscritto nel medesimo stato di previsione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge n. 66/2014.**

**Comma 204. La disposizione riduce le risorse del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 66 del 2014, di 30 milioni per l'anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.**

**Comma 205. La norma prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni di euro per l'anno 2016, di 133 milioni di euro per l'anno 2017, di 122 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019.**

**Comma 206. La disposizione è finalizzata a valorizzare, secondo principi di economicità e di efficienza, le risorse a disposizione del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, autorizzando l'utilizzo dell'istituto della permuta di beni e prestazioni.**

La disposizione non ha effetti sui saldi di bilancio poiché non prevede trasferimenti monetari in entrata o in uscita, ma esclusivamente un mero scambio di prestazioni o di beni



**Comma 207.** La disposizione di cui al presente articolo provvede a sterilizzare, per una quota di 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, la previsione normativa contenuta nel comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 (legge di stabilità 2015).

A seguito delle modifiche apportate al predetto comma 430, le maggiori entrate da assicurare in base al comma stesso si azzerano nel 2015 e si riducono a 3.272 milioni nel 2016 e 6.272 milioni a decorrere dal 2017.

L'onere recato dalla disposizione in esame è pari a 3.000 milioni annui a decorrere dal 2015, sui tre saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre prorogato al gennaio 2016 il termine per l'adozione del DPCM che dovrà disporre la variazione delle aliquote di imposta e la riduzione delle agevolazioni e detrazioni vigenti.

**Commi dal 208 al 212.** La norma consente, al comma 208, l'erogazione di anticipazioni finanziarie, a fronte della cessione di contributi europei per il settore agricolo (previsti dalla politica agricola comune, PAC), in favore degli agricoltori beneficiari dei medesimi. Oggetto della cessione potranno essere i crediti maturati (quelli per cui la domanda di concessione dell'aiuto alla Commissione sia già stata accolta), dovutamente certificati dagli organismi pagatori (servizi e organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art.7(1) del Reg. UE n. 1306/2013). La disposizione si rende necessaria perché l'ordinamento vigente (art. 2, terzo comma, del D.P.R. 727/1974) non consente la cessione dei crediti inerenti alle suddette provvidenze. La norma assicura una iniezione di liquidità in un momento in cui la sua mancanza concorre alla crisi del sistema imprenditoriale, contribuisce ad allineare alla media europea i tempi di pagamento dei contributi PAC ed introduce elementi di semplificazione delle procedure regolanti la cessione dei crediti.

Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, definisce le norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I ("pagamenti diretti"). La normativa comunitaria regola esclusivamente il "diritto all'aiuto" dell'agricoltore e le relative modalità di trasferimento, elencandone tassativamente le casistiche.

La norma disciplina esclusivamente la cessione del credito sottostante il "diritto all'aiuto" certificato dai competenti Organismi pagatori nel rispetto degli obblighi comunitari, eliminando, limitatamente alle sole operazioni di anticipazione realizzate da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ai sensi dell'art. 4, comma 45, della legge n. 350 del 2003, il divieto di cessione stabilito dall'ordinamento nazionale ed, in particolare, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727. In qualità di cessionario, ISMEA non potrà a sua volta cedere il credito perché si troverebbe nuovamente nell'ambito del divieto previsto dall'art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 727 del 1974, operando al di fuori delle operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il beneficiario del diritto all'aiuto dovrà, in sede di presentazione della Domanda Unica, esercitare la facoltà di cedere il credito sottostante.

La cessione, diversamente dall'operazione di sconto del credito, già contemplata dall'articolo 8, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 70 del 2011 e s.m.i., agevolerà la capacità dell'imprenditore agricolo di programmare gli investimenti e di adattarli alle esigenze della produzione agricola nei tempi imposti dalla realtà odierna, senza determinare un ulteriore indebitamento dell'azienda.

Tale possibilità è già operativa in Francia. Gli agricoltori francesi hanno, infatti, la possibilità di usufruire di anticipi degli aiuti comunitari già 30 giorni dopo la presentazione della "Domanda Unica" (15 maggio) a differenza degli agricoltori italiani che possono avere anticipi solo dal mese di dicembre - a carico del bilancio dello Stato - con saldi nel giugno dell'anno successivo. Questo determina un differenziale competitivo aggravato dalla crisi di liquidità oggi vissuta dalle aziende italiane.

Al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica, la compensazione per via normativa dei crediti agricoli contributivi introdotta nell'ordinamento dal comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006 e s.m.i., è sincronizzata alla data di cessione del credito a ISMEA. In questo modo sono esclusi dalla cessione crediti a compensazione dei debiti INPS e degli eventuali debiti derivanti da DURC negativo, che al momento del materiale pagamento di un aiuto da parte di un Organismo pagatore verranno trasferiti ad INPS. La norma pertanto non altera i flussi di cassa dei contributi all'ente previdenziale né indebolisce le procedure di verifica delle regolarità contributive delle imprese di settore anche per il tramite del DURC.

Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.

Il comma 209 assimila – ai fini delle garanzie concesse da ISMEA – i debiti contratti dalle imprese agricole ed agroalimentari mediante emissioni di titoli di debito (mini bond) a quelli bancari (finanziamenti ed aperture di scoperti di conto). Tale equiparazione è finalizzata a favorire la crescita del canale del credito non bancario che in Italia rappresenta meno di un terzo della modalità di indebitamento delle imprese (in altri paesi europei raggiunge oltre i due terzi). Con l'approvazione del comma 4, per le imprese del settore diventa più sicuro ed economico reperire risorse tramite canali alternativi a quelli bancari. Inoltre, l'accesso diretto al mercato dei capitali, senza intermediazione della banca, dovrebbe costituire uno degli elementi per il superamento della stretta creditizia più volte lamentata dagli operatori del settore. Anche le disposizioni di cui al comma 4, essendo relative alle garanzie concesse da ISMEA, ente posto fuori dal perimetro delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT, non comportano quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

La semplificazione amministrativa è incentrata sulla realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole (AnAGRI) che, ai sensi del comma 210, viene inserita tra le banche dati di interesse nazionale elencate dall'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD). In questo modo l'AnAGRI diviene un obiettivo e.gov dell'Agenda Digitale come infrastruttura centrale facendosi carico, dal 2015, dei dati ora sparsi in molti sistemi informativi tra loro parzialmente scollegati e consentendo, attraverso un'immediata disponibilità in forma organizzata dei dati disponibili (dati amministrativi, territoriali, economici, previdenziali...), un funzionamento sincrono di tutte le amministrazioni interessate alle attività nell'ambito del settore primario così da evitare inefficienze, sprechi e ritardi burocratici.

Il comma 211 è volto a integrare l'articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito il "Sistema di consulenza aziendale" in agricoltura, ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Tale sistema assicura l'accesso a un "servizio", come definito all'art. 4 della Dir. (CE) n. 2006/123, rivolto a una pluralità di beneficiari: sono infatti 1.630.420 le aziende agricole e zootecniche italiane che si potranno rivolgere a selezionati organismi pubblici o privati, al fine di ricevere una adeguata consulenza sui seguenti ambiti minimi:

- a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I Reg. (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Dal momento che la selezione degli organismi di consulenza, da parte delle Regioni e delle Province autonome, deve avvenire nel rispetto delle procedure della normativa sugli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 15 del Reg. n. 1305/13, si ritiene necessario consentire il ricorso allo strumento dell'Accordo quadro, previsto dall'art. 32 della Direttiva (CE) n. 2004/18, recepito dall'art. 59 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Infatti, come sopra accennato, il servizio sarà rivolto ad oltre 1.630.000 aziende, la cui localizzazione, anche quando sia all'interno della stessa regione, influenza moltissimo il ventaglio di necessità e problematiche sulle quali può vertere la consulenza.

Pertanto, è necessario ampliare l'offerta data ai destinatari finali del servizio, consentendo di fare riferimento a più organismi, in concorrenza tra loro, e scegliere quello in grado di offrire una consulenza tagliata sullo specifico aspetto problematico.

Del resto, questo è quanto recita l'articolo 14 del Reg. 1306/2013, per il quale il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.

In tale contesto, l'individuazione di un unico prestatore del servizio, non soddisferebbe le diverse domande sul territorio, e farebbe confluire l'intero premio regionale verso un unico soggetto in contrasto con lo spirito comunitario che invece, domanda l'apertura verso una maggiore concorrenza tra i diversi organismi di consulenza.



Sicuramente il legislatore comunitario, nel fare riferimento, con il citato art. 15, alla normativa sugli appalti non si è curato delle limitazioni ulteriori che gli Stati membri hanno dettato al proprio interno, nel momento del recepimento della direttiva appalti del 2004.

Infatti, è a livello nazionale che, nel recepire l'art. 32, sui contratti quadro, il nostro legislatore ha escluso che possano essere stipulati per i servizi di natura intellettuale, tra i quali rientra la consulenza aziendale, mentre questa limitazione non esiste a livello europeo, come conferma anche la nuova direttiva appalti 2014/24/UE.

Ciò premesso, si ritiene che la conclusione di accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti con più operatori, possa rispondere in modo efficace alla necessità di una maggiore offerta del servizio, evitando la concentrazione in un unico soggetto beneficiario del premio comunitario.

Il comma 212 reca la clausola di invarianza finanziaria in considerazione del fatto che la disposizione non comporta maggiori oneri.

Comma 213. La norma reca modifiche al comma 515 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 relativo al trasferimento o alla delega di funzioni statali alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Non determina effetti finanziari in quanto esclusivamente finalizzata a modificare i termine e i criteri per l'attuazione.

Commi dal 214 al 217. La disposizione è volta alla costituzione di un fondo di parte capitale nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore lattiero caseario, anche in relazione alla cessazione del regime delle quote latte. Con apposito decreto ministeriale sono definiti i criteri di accesso al contributo, nonché la quota di partecipazione alla singola operazione. Non sono ammessi al contributo i produttori che non sono in regola con il pagamento delle multe o rate connesse all'eccesso di produzione lattiera. Le operazioni previste sono assistite dalle garanzie concesse dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare). La dotazione del fondo è pari a 8 milioni per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Alla copertura degli oneri previsti si farà fronte con i fondi di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole iscritti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che presenta la necessaria disponibilità e con i fondi di cui alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Comma 218. La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti in favore di imprese, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari a 68,5 milioni di euro per l'anno 2015, 94,6 milioni di euro per l'anno 2016 e 17,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La riduzione degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate è riportata dal prospetto a seguire, con gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse. A seguito delle citate riduzioni di spesa, le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa elencate nel citato allegato spettano dall'anno 2015 nei limiti dei nuovi stanziamenti iscritti in bilancio.

Ministero	Capitolo / p.g.	Descrizione	Autorizzazione di spesa	/ k	Stanziamenti (in migliaia di euro)				Riduzione (in migliaia di euro)		
					014	015	016	017	015	016	017

conomi a e finanze	900	FONDO ROTATIVO INVESTIMENTI IMPRESE - QUOTA INTERESSI STATO SU PLAFOND CASSA DEPOSITI E PRESTITI	egge n. 311 del 2004 art. 1, comma 361		50.000, 0	50.000, 0	50.000, 0	50.000, 0	0.000,0	5.000, 0	,0
conomi a e finanze	284	FONDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI ED AI COLTIVATORI DIRETTI IN RELAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI PROPRIETA' FONDIARIE	egge n. 448 del 2001 art. 52, comma 21		63,5	03,8	42,1	15,7	03,8	42,1	15,7
conomi a e finanze	750	CONTRIBUT O ALL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	decreto- legge n. 138 del 2002 art. 4, comma 1		.400,0	.200,0	.200,0	.200,0	.200,0	.200,0	.200,0
viluppo econom ico	501	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	egge n. 549 del 1995 art. 1, comma 43		1.180,1	3.818,7	4.359,6	4.318,0	.039,6	.039,6	.039,6
viluppo econom ico	350	ZONE FRANCHE URBANE	decreto- legge n. 66 del 2014 art. 22 bis, comma 1		,0	5.000,0	00.000, 0	,0	,0	0.000, 0	,0
avoro e politic e sociali	232	SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER	egge n. 147 del 2013 art. 1, comma 22		.000,0	.286,2	.510,7	,0	.000,0	.000,0	,0
avoro e politic e sociali	062	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO	decreto legislativ o n. 198 del 2006 art. 44		78,1	50,8	7,8	7,4	50,8	7,8	7,4

Infrastrutture e trasporti	962	SPESE DESTINATE AL SETTORE MARITTIMO E DELLA NAUTICA DA DIPORTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI DI STUDIO, RICERCA E INNOVAZIONE	legge n. 388 del 2000 art. 145, comma 40	8,8	7,1	00,0	00,0	7,1	00,0	00,0
Infrastrutture e trasporti	604	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE NAVALE PER PROGETTI INNOVATIVI DI PRODOTTI E PROCESSI NEL CAMPO NAVALE AVVIATI NEL 2012 E 2013 AI SENSI DELLA DISCIPLINA EUROPEA DEGLI AIUTI DI STATO ALLA COSTRUZIONE NAVALE N. 2011/C364/06	legge n. 147 del 2013 art. 1, comma 38, punto D	.725,8	.639,2	.694,2	.680,5	.639,2	.694,2	.680,5
Politiche agricole, alimentari e forestali	477	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5	.070,6	.851,5	.891,8	.225,4	.000,0	.000,0	.000,0
Politiche agricole, alimentari e forestali	974	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI DA REALIZZARE ANCHE ATTRAVERSO L'OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA	L n. 182 / 2005 art. 2, comma 5	04,9	90,7	93,4	92,9	90,7	93,4	92,9

politiche agricole, alimentari e forestali	482	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	Decreto legislativo n. 226 / 2001 art. 10, comma 1 bis		90,8	50,0	57,9	56,3	50,0	57,9	56,3
politiche agricole, alimentari e forestali	500	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI, STUDI E RICERCHE, ANCHE IN CAMPO GIURIDICO, RIGUARDANTI L'AGRICOLTURA, L'AGROARTIGIANATO E L'AGROINDUSTRIA	Legge n. 244 del 2007 art. 3, comma 34								
	090										
	285				.198,5	.461,3	.240,0	.221,9	.063,2	.048,7	.047,1
	087										
politiche agricole, alimentari e forestali	080	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE PER LA PESCA MARITTIMA; CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA; SPESE PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI	Legge n. 267 del 1991 art. 1, comma 1, punto 5								
	094				.913,4	.620,9	.529,0	.521,6	.914,9	.733,5	.727,0
politiche agricole, alimentari e forestali	715	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI GENETICI ED ALTRE STRUTTURE ZOOTECHNICHE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO	Legge n. 423 del 1998 art. 3, comma 1		.469,1	.300,3	.255,7	.252,0	89,3	44,7	41,0

B eni e attività culturali e turismo	610	INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, NONCHE' ALLE ESIGENZE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO "ARCUS S.P.A."	I egge 662 del 1996, a. 3, comma 83							
	770			.000,0 <sup>4</sup>	.000,0 <sup>4</sup>	.803,8 <sup>3</sup>	.803,8 <sup>3</sup>	.000,0	.295,9	.295,9
Totale				10.848, <sup>4</sup> <sub>8</sub>	34.698, <sup>4</sup> <sub>9</sub>	49.512, <sup>4</sup> <sub>1</sub>	20.665, <sup>3</sup> <sub>7</sub>	8.538, <sup>6</sup> <sub>7</sub>	4.637, <sub>8</sub>	7.693, <sub>5</sub>

**Comma 219.** La disposizione modifica il comma 10 dell'articolo 5 del D.L. 77/1989 che reca la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato in materia di servizi di navigazione aerea. Le necessarie risorse non sono più individuate nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma Enav/Stato (cap. 1890/MEF) , bensì attraverso il meccanismo di cui al decreto 5 maggio 1997 del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplina le modalità di regolazione dei flussi finanziari tra Eurocontrol e lo Stato italiano.

Dalla disposizione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 16,357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

**Comma 220.** La disposizione interviene in materia di determinazione dei diritti aeroportuali - corrispettivi posti a carico delle compagnie aeree a favore del Gestore aeroportuale per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi connessi all'esercizio degli aerei ed alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci.

In particolare, attraverso la modifica dell'articolo 76 del D.L. n. 1 del 2012, non viene più previsto che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali debbano essere elaborati dall'Autorità dei trasporti con riferimento ai principi e criteri individuati dall'articolo 11-nonies del DL n. 203 del 2005.

Viene specificato, inoltre, che rimane ferma l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

Dalla disposizione, di carattere meramente regolatorio, non si ravvisano effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

**Comma 221.** La disposizione interviene sul secondo periodo dell'articolo 28, comma 8-bis del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 164/2014, al fine di apportare opportuni chiarimenti interpretativi, in perfetta aderenza, per altro, con quanto disposto dall'ordine del giorno approvato in sede di conversione del citato decreto-legge "Sblocca Italia" (DL 133/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 164/2014). La proposta non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 222.** Con riferimento agli incentivi per l'acquisto di veicoli (bonus rottamazione) di cui all'articolo 17-undecies del decreto legge n. 83/2012 , viene prevista l'eliminazione dello stanziamento relativo all'anno 2015.

Dalla soppressione derivano minori oneri per il bilancio dello Stato per 40,096 milioni di euro nell'anno 2015.

**Commi dal 223 al 228.** La disposizione, prevede la destinazione delle risorse di cui all'articolo 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'acquisto **del solo** materiale rotabile su gomma.

Con decreto interministeriale si provvede all'attuazione del presente articolo e al riparto delle risorse stanziato **alle Regioni, sulla base del migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati**, delle condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari, **dell'entità del cofinanziamento regionale e locale e dei posti/km prodotti**. Il decreto dovrà prevedere, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse.

Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di scala, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono chiedere al Ministero delle infrastrutture dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto.

Per quanto concerne le attività di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto le stesse rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero e pertanto potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

**Si prevede, inoltre, che il fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 22 dicembre 2013, n. 147, sia destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Contestualmente viene autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché di ulteriori 7,5 milioni di euro per l'anno 2016, 72 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.**

**Commi dal 229 al 231.** Viene previsto che la Strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE, persegua i seguenti assi di intervento attraverso i connessi programmi di investimento:

- a) manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
- b) sviluppo degli investimenti per grandi infrastrutture”.

Nell'ambito del programma di sviluppo investimenti per grandi infrastrutture, si prevede in particolare di dare continuità ai lavori delle seguenti opere, finanziate per lotti costruttivi secondo le modalità previste dai commi 232, 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191:

- Terzo Valico dei Giovi - AV Milano – Genova
- Asse AV/AC Brescia – Verona
- Asse AV/AC Verona – Padova
- Nuovo tunnel del Brennero

Viene prevista infine la tempistica con la quale RFI deve relazionare al Ministero vigilante, per la successiva trasmissione al CIPE nonché alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'utilizzo delle risorse allo scopo destinate.

Le disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica.

Comma dal 232 al 234. Le norme intervengono in materia di trasporti. Il comma 232 prevede, a partire dall'anno 2019, il divieto di circolazione per i veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 0. Sulla base dei dati dell'archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione sono i seguenti (quelli con classe euro assente possono essere considerati euro 0):

CONTO PROPRIO		CONTO TERZI
Euro	Veicoli	Veicoli
Assente	87.724	20.671
0	45.641	15.794

A tali veicoli, ovviamente, vanno aggiunti tutti gli autobus che esercitano servizi di linea e trasporto pubblico locale.

Alla luce di quanto sopra la norma prevede, al comma 233, dal 1° gennaio 2015 l'esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli Euro 0.

Per calcolare i risparmi, oltre al numero di veicoli circolanti va considerato il fisiologico rinnovo del parco circolante dovuto all'invecchiamento dei veicoli.

Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, pur considerando un possibile incremento del rinnovo del parco in virtù della norma che penalizza i veicoli più vecchi ed inquinanti, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all'anno.

Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l'anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 € litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui.

Ovviamente i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri anche se consumano di più.

Veicoli euro 0

Anno	Numero	Percorrenza annua	Consumo (km*l)	Risparmio a veicolo	Nuove immatricolazioni anno	Minore risparmio annuo	Risparmio complessivo
2015	170000	35000 km	2,0	3.600	10.000		612.000.000
2016					10.000	70 M€	542.000.000
2017					10.000	140 M€	472.000.000
2018					10.000	210 M€	402.000.000



Il risparmio complessivo è indicato nella Tabella sopra riportata.

Il risparmio destinato ad essere gradualmente riassorbito nel corso del tempo.

Inoltre, tale esclusione ha notevole valenza ambientale ed incide maggiormente sul trasporto effettuato non in maniera professionale (conto proprio); per quanto riguarda il settore passeggeri sarebbe anche in linea con le previsioni di sostegno alla sostituzione degli autobus più vecchi già previste nel disegno di legge di stabilità 2015.

Pertanto, con l'esclusione dallo sconto dei veicoli pesanti (e dei Bus) Euro 0, viene mantenuto inalterato il beneficio per tutte le altre categorie (compreso TPL e servizi passeggeri di linea) e si garantisce con sicurezza il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

L'Agenzia delle Dogane, preposta all'attuazione della misura, potrà agevolmente verificare la Categoria Euro del veicolo in quanto già oggi gli autotrasportatori sono tenuti, con la richiesta, a indicare le targhe dei veicoli. Potrà, eventualmente, essere acquisita dichiarazione sostitutiva che i veicoli indicati sono di Classe Euro superiore e controlli (anche a campione) potranno essere effettuati tramite l'accesso alla banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione prevede inoltre, al comma 234, il ripristino al 100% delle agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori, per le quali dal 1° gennaio 2015 sarebbe stata applicata la riduzione del 15% in applicazione dell'articolo 1, comma 577 e 578, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La disposizione comporta maggiori oneri per 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Comma 235. La disposizione attua in modo compiuto il Piano per l'edilizia sociale previsto dall'articolo 4, del decreto legge n. 47 del 2014. A tal fine viene autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l'anno 2018, cui si aggiungono le risorse derivanti dalle revoche di cui all'articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 145 del 2013, per l'importo di 34,831 milioni di euro per l'anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l'anno 2018, di 39,277 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l'anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, già iscritte in bilancio.

Comma 236. La disposizione semplifica l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente per gli interventi nei porti italiani, prevedendo la riduzione dell'autorizzazione di spesa allo scopo destinate, senza la necessità del ricorso alle procedure di accertamento dell'IVA prodotta nei porti.

Comma 237. La disposizione estende al 31 dicembre 2015 l'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort) alle strutture ricettive all'aria aperta. La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei "marina resort", dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento, con un onere stimato di 12 milioni di euro sulla base della quantificazione già prevista a legislazione vigente.

Comma 238. La disposizione prevede che, a valere sui 100 milioni di euro di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 133 del 2014, un importo massimo di 50 milioni di euro sia destinato all'attuazione di interventi urgenti in materia di

dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di finalizzazione di risorse già individuate

Comma 239. La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

Comma 240. La disposizione prevede un contributo quindicennale in rogazione diretta di 15 milioni di euro dal 2016 per avviare i lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure.

Comma 241. Allo scopo di contribuire a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico, la norma autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2015. L'individuazione degli interventi da finanziare è rimessa a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Comma 242. Le disposizioni in esame sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi con la fruizione effettiva.

La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.

Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dall'intervento normativo, al riguardo, si segnala che al fine di una razionalizzazione delle agevolazioni, si è provveduto ad inserire nell'elenco anche due crediti d'imposta (Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software e Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese) per i quali non sono previsti effetti finanziari, in quanto non si è riscontrato un livello contabilmente significativo di fruizione delle relative agevolazioni. Con DPCM si provvederà a stabilire le percentuali di fruizione dei crediti di imposta interessati in modo da realizzare risparmi pari a 16,3 milioni di euro nel 2015 e **23,7 milioni di euro** a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica.

In particolare, si prevede che la quota di riduzione del credito d'imposta per gasolio o GPL impiegati nelle zone climaticamente svantaggiate di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c) della legge n. 448/1998 e articolo 2, comma 12 della legge n. 203/2008, non possa superare l'importo di 11,605 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09) - ALLEGATO A						
Norma di riferimento	Descrizione	Amm. ne	capitol o	riduzione		
				2015	2016	2017
decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sui gpl per autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone	MEF	3816	10.500.000	10.500.000	10.500.000
legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12;	Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna, isole minori) - Riduzione di prezzo	MEF	3878	0	<b>11.605.000</b>	<b>11.605.000</b>
legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.	MEF	7802	85.000	85.000	85.000
legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13	Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	MEF	3884	0	0	0
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis	Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software	MEF	-	0	0	0
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1	Credito imposta opere ingegno digitali	MEF	7769	4.250.000	0	0
legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8	Investimenti imprese prodotti editoriali	MEF	7804	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>totale riduzioni crediti imposta</b>				<b>16.335.000</b>	<b>23.690.000</b>	<b>23.690.000</b>

**Comma 243.** La norma interviene sulla disciplina dettata dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (che istituisce la cosiddetta "Nuova Sabatini"), prevedendo un incremento delle risorse destinate all'erogazione dei finanziamenti, portando il plafond messo a disposizione da Cassa depositi e prestiti da 2,5 a 5 miliardi di euro. Conseguentemente occorre procedere al corrispondente innalzamento dell'autorizzazione di spesa prevista per la concessione dei contributi associati ai medesimi finanziamenti, per euro 12.000.000 per il 2015, euro 31.600.000 per il 2016, euro 46.600.000 per il 2017, euro 46.600.000 per il 2018, euro 39.100.000 per il 2019, euro 31.300.000 per il 2020 e euro 9.900.000 per il 2021. Tale innalzamento consente l'utilizzo dell'intero plafond messo a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (fondo per interventi strutturali di politica economica come rifinanziato dalla presente legge all'articolo 17, comma 21)

**Commi 244 e 245.** La disposizione chiarisce i criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo precisando, in coerenza con quanto già indicato nella circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, l'esclusione dalla rendita catastale di quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.

Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari considerato che la normativa proposta non innova rispetto alla prassi già seguita dagli Uffici dell'Agenzia nell'attribuzione della rendita.

**Comma 246.** Con la presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano misure che consentano l'allungamento del piano di ammortamento di prestiti contratti dalle famiglie, dalle micro e piccole e medie imprese, mediante la sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate relative agli anni dal 2015 al 2017, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Commi 247-251.** La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica, in quanto finalizzata a garantire la regolarità e la legalità dell'autotrasporto di cose per conto di terzi e il suo contenuto è direttamente connesso alla garanzia di regolare pagamento degli oneri fiscali, contributivi del lavoro ed assicurativi da parte delle imprese di autotrasporto.

Peraltro, la riaffermazione del principio della liberalizzazione del prezzo del servizio di trasporto viene coniugata con le previsioni volte a temperare il ricorso alle diverse forme di intermediazione presenti nella catena del trasporto, posto che il ricorso a siffatti strumenti non assicura la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti contrattuali, dove sovente all'esecutore materiale dell'operazione di trasporto veniva riservato un trattamento deteriore, con conseguente oscuramento del valore aggiunto che gli organizzatori del trasporto avrebbero dovuto dare all'efficienza del sistema. E' in questa ottica che può affermarsi che la disposizione proposta, pur non avendo alcun effetto sui saldi di bilancio, può, al contrario, ingenerare un meccanismo virtuoso in forza del quale potrebbe far emergere una gran parte di attività che allo stato viene svolta "in nero" e sfugge assolutamente al controllo del fisco. In tale ottica può leggersi la nuova disciplina della sub-vezione, cui spesso fanno ricorso le imprese più strutturate e le previsioni volte a circoscrivere i casi di ricorso alla stessa, sia richiedendo il consenso del committente, sia prevedendo l'impossibilità per il sub-vettore di affidare a sua volta a terzi la prestazione di trasporto, a pena di assumere su di sé gli oneri e le responsabilità del committente. Sempre nell'ottica di una più equilibrata regolamentazione del rapporto contrattuale concernente il trasferimento delle merci e di una corretta distribuzione delle responsabilità fra i soggetti della filiera, si prevede l'onere per il committente, della verifica della regolarità, previdenziale e assicurativa del vettore, coerentemente con il nuovo testo dell'art. 10 del decreto legislativo 284/2005, che ha inteso valorizzare i compiti attribuiti al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori con la novella legislativa introdotta dall'art. 12 del decreto legge 95/2012. In buona sostanza, con tale articolo s'intende garantire il rispetto dei requisiti di regolarità e di legalità nei rapporti contrattuali nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, "in primis" responsabilizzando i soggetti della filiera, inducendoli ad un comportamento virtuoso con la previsione di una serie di conseguenze negative sul piano delle responsabilità contrattuali.

La norma in argomento, peraltro, si è resa necessaria alla luce della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE che, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza ha, de facto, statuito in ordine alla non conformità con il Trattato della normativa sui costi minimi, che, pertanto, viene superata dalle nuove disposizioni introdotte, riproponendo il principio di «libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci», in perfetta aderenza alle disposizioni comunitarie.

**Comma 252.** La norma prevede che i trasferimenti dal bilancio dello Stato a taluni enti ed organismi pubblici, siano ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2015, per gli importi indicati nell'apposito allegato. La riduzione complessiva di spesa ammonta a 21,1 milioni di euro nel 2015 e 20,7 milioni di euro a decorrere dal 2016, con effetti equivalenti sui saldi di finanza pubblica. Di seguito si riportano gli stanziamenti relativi ai trasferimenti agli enti pubblici interessati dalla normativa di razionalizzazione.

Ministero	Cap.	Denominazione	Stanziamen to 2014	Stanziame nto 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e successivi
			In migliaia di euro				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1262	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA	3.027,6	3.375,2	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1560	CONSOB	366,9	337,8	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1525	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (A.G.E.A.)	123.393,2	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1680	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA	42.229,3	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1707	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE	2.756,4	2.737,1	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1733	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8.452,9	7.376,0	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2116	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PER LA VALUTAZIONE E LA TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2.807,4	2.725,2	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	2118	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.024,5	922,1	50,0	50,0	50,0

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3901	SOMMA DA EROGARE ALL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO "AGENZIA DEL DEMANIO"	28.422,6	35.581,4	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3920	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	194.081,1	184.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5200	SOMMA DA CORRISPONDERE AL CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI - FORMEZ - PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO E PER LA QUOTA DI ASSOCIAZIONE	5.542,2	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5217	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA NAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1.511,2	1.438,1	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	5223	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.906,0	3.906,0	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	7380	SOMME DA ASSEGNARE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA	98.486,4	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2530	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	18.078,9	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2535	FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE	21.546,2	19.107,5	550,0	550,0	550,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	7630	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.)	129.097,0	128.004,3	583,0	583,0	583,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7682	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - SPESE FUNZIONAMENTO ISFOL	9.209,4	5.224,6	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE - SPESE DI FUNZIONAMENTO.	392,6	370,2	10,0	10,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2741	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	857,0	772,9	23,2	22,4	22,3

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	12.550,6	12.753,5	400,0	400,0	400,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	2.360,8	1.702,0	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1261	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI	1.538,0	1.478,0	171,8	171,8	171,8
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1688	SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO	3.493,9	3.733,4	112,0	112,1	112,3
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7235	SOMMA OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SCUOLA SPERIMENTALE DI DOTTORATO INTERNAZIONALE GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE GSSI	12.000,0	12.000,0	360,0	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE AEROSPAZIALI (PRORA)	23.094,6	22.407,1	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1678	CONTRIBUTO DELLO STATO ALLE SPESE COMPLESSIVE NECESSARIE ALLE ESIGENZE DEL LABORATORIO DI LUCE DI SINCROTRONE DI TRIESTE E DI GRENoble	20.345,6	20.056,2	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELL'INTERNO	2961	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	822,4	745,5	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	8831	ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE	20.373,0	19.848,0	600,0	600,0	600,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ENTE GEOPALEONTOLOGICO DI PIETRAROIA	243,0	243,0	10,0	10,0	10,0



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1531	SOMMA DA ASSEGNARE AL PARCO GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA	1.657,6	1.657,6	90,0	90,0	90,0
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1552	ENTI PARCO	71.957,7	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1921	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	25.851,5	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2200	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	614,2	471,9	50,0	50,0	50,0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2083	CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AL CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA	9.433,3	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	6821	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL' E.N.I.T. - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	2.780,0	2.380,4	300,0	300,0	300,0
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	6823	SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SUL TURISMO	2.000,0	2000,0	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3398	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	5.200,6	5.201,5	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	3.333,0	3.261,6	100,0	100,0	100,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3443	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	12.256,0	9.400,9	500,0	500,0	500,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3457	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER LE ATTIVITA' DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	550,0	400,4	200,0	200,0	200,0
MINISTERO DELLA SALUTE	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	1.857,0	578,3	100,0	100,0	100,0

TOTALE			929.501,7	849.695,6	22.060,0	21.699,3	21.699,4

**Comma 253.** La disposizione è rivolta ad integrare le competenze della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui alla comma 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'interno settore previdenziale. Restano ferme le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e successive modificazioni.

La modifica non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto aggiunge competenze ad una Commissione parlamentare già esistente le cui spese di funzionamento sono a carico della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

**Comma dal 254 al 256.** La misura di cui al comma 254 pur non producendo effetti sui saldi di finanza pubblica, nella considerazione che le risorse per il rinnovo dei CCNL relativi al personale pubblico non sono state ancora previste dalla legislazione vigente, si rende necessaria in analogia a quanto già disposto negli anni precedenti. Infatti, in mancanza di tale intervento, secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n.196/2009, occorrerebbe prevedere nel presente disegno di legge appositi stanziamenti da destinare al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

A tale misura sono associati gli interventi ai commi 255 e 256, concernenti, rispettivamente:

*il rinvio di un anno del pagamento dell'IVC, previsto a legislazione vigente a decorrere dal 2018, con riferimento al triennio contrattuale 2018-2020. Si rappresentano di seguito gli effetti lordo amministrazione, limitati agli anni 2018, 2019:*

**Effetti comma 255 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione\***

2015	2016	2017	2018	2019	2020
---	---	---	590	310	---

*\* Importi comprensivi di 30 mln per il 2018 e 20 mln per il 2019 con riferimento al personale convenzionato con il SSN, in relazione all'estensione, già prevista a normativa vigente (Articolo 1, comma 454, legge 147/2013 – Legge Stabilità 2014), al personale convenzionato del trattamento previsto per il personale dipendente relativamente all'erogazione della IVC. Gli importi indicati in tabella modificano il SNF rispettivamente per 470 (2018) e 250 (2019) milioni di euro. L'effetto sul fabbisogno e indebitamento netto ammonta a 320 mln per il 2018 e 170 mln per il 2019.*

Con riferimento al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, con esclusione del personale di magistratura per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.223/2013), la proroga anche per l'anno 2015 del blocco dei meccanismi

di adeguamento retributivo di cui all'art.24 della legge n.448/1998 e la non utilità dello stesso anno ai fini della maturazione delle classi e scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio. Tale ultimo intervento, di tipo strutturale, comporta una minore spesa stimata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale complessivamente interessate, quantificata in milioni di euro come segue:

**Effetti comma 256 - Valori in milioni di euro lordo amministrazione.**

2015	2016	2017	2018	2019	2020
40	40	40	40	40	40

	A decorrere dal 2015
Effetti lordi	(mln di euro)
Settore Stato:	
Dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa	12
Settore non statale:	
professori e ricercatori universitari	28
<b>Totale</b>	<b>40</b>

Comma 257. L'articolo 163, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo, di una Struttura tecnica di missione.

La Struttura è stata istituita dapprima con decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni; successivamente è stata disciplinata dal decreto ministeriale 1 marzo 2012, n. 76 (registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2012, Reg. n. 4, Fog. 171) che ne razionalizza le funzioni ed i compiti e prevede per la medesima una dotazione organica massima pari a 36 unità.

Il citato comma 3, lett. a), prevede, tra l'altro, che possano afferire alla Struttura in parola anche progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Pertanto, annualmente è espletata apposita procedura selettiva finalizzata all'individuazione di un numero massimo di esperti a cui affidare tali incarichi, previa verifica delle disponibilità finanziarie: l'ultima di tali procedure, espletata nell'anno in corso, ha assegnato incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2014.

Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento di tali incarichi per l'anno 2015, la disposizione prevede la proroga di un anno dei contratti in essere.

Il comma 6 dell'articolo 163 pone anche i costi della Struttura Tecnica di Missione – unitamente a tutti quelli derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo - a carico dei fondi, precisando che tali oneri devono essere contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale scopo la Direzione del Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può utilizzare le risorse disponibili sull'apposito capitolo del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La disposizione non comporta pertanto effetti negativi.

**Comma 258.** La disposizione abroga le norme che prevedono la promozione alla vigilia il giorno precedente la cessazione dal servizio a favore del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare in determinate posizioni, nonché quella relativa ai Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato. La predetta promozione ha effetti economici sia sul trattamento pensionistico che su quello di buonuscita.

Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza, per effetto dell'omogeneizzazione stipendiale che opera sino al grado di Colonnello e gradi equivalenti, gli ufficiali in servizio beneficiano già del trattamento economico del grado superiore e, pertanto, la promozione alla vigilia non ha conseguenze economiche. Invece, per i gradi di Generale di Divisione (con promozione a Generale di Corpo d'Armata e gradi equivalenti) e Generale di Brigata (con promozione a Generale di Divisione e gradi equivalenti), la promozione alla vigilia determina l'attribuzione dei predetti benefici economici (pensione e buonuscita).

Per quanto attiene invece il personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali la promozione alla vigilia, nella quasi totalità dei casi, non produce effetti economici in quanto al momento dell'accesso al trattamento pensionistico riveste già il grado apicale e, quindi, non è promuovibile ulteriormente.

I risparmi annui lordi, in via prudenziale, derivanti dalla soppressione dell'istituto in parola, in base ai dati del conto annuale 2012, si possono rappresentare come segue (numero di beneficiari annui complessivi nel comparto sicurezza-difesa: 30 unità, beneficio medio su buonuscita 50.000,00 euro medi pro-capite - una tantum -, beneficio su pensione 15.000,00<sup>3</sup> medi annui pro-capite - strutturale)<sup>4</sup>:

Economie lorde in milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,975	2,175	2,625	3,075	3,525	3,975

**Comma 259.** L'intervento prevede la riduzione dal 70 al 50 per cento dell'indennità di ausiliaria, calcolata quale differenza tra il trattamento di quiescenza e quello del parigrado in servizio. L'istituto giuridico dell'ausiliaria è previsto esclusivamente per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza). Per la stima dei risparmi è stato considerato un organico complessivo di circa 300.000 unità, un tasso

<sup>3</sup> I benefici scontano gli effetti economici derivanti dall'attribuzione dei sei scatti stipendiali attribuiti al momento del collocamento in servizio, per i quali il personale può optare in alternativa alla promozione alla vigilia.

<sup>4</sup> I risparmi sono stati computati tenendo conto di una equidistribuzione dei pensionamenti in ciascun anno.

di cessazione del 2,5% annuo ed un beneficio medio pro capite lordo dipendente di circa 4.000,00 euro (conteggiato in base alla norma vigente – 70 per cento). Per valutare i risparmi lordi occorre tener conto che l'indennità di ausiliaria sconta gli oneri riflessi alla stregua di un trattamento di servizio, che il personale permane in tale posizione per 5 anni e che il beneficio del primo e dell'ultimo anno è ridotto alla metà.

**Effetti – valori in milioni di euro lordo Stato**

Valori lordo Stato in milioni di euro						
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	15	25	35	40	40	40

**Comma 260.** L'articolo 1803 del decreto legislativo n. 66/2010, nel recepire norme già previste dall'ordinamento, prevede degli incentivi economici da corrispondere agli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare che abbiano ultimato la ferma obbligatoria, maturato almeno sedici anni di servizio e siano stati ammessi a contrarre una ferma volontaria di durata biennale.

Analogamente, l'articolo 1804 dello stesso decreto legislativo n. 66/2010 prevede degli incentivi anche a favore degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo.

L'intervento si propone di ridurre alla metà, gli importi attualmente in vigore per le predette rafferme - circa 13.000 euro lordo dipendente a biennio per i piloti e 8.000 euro lordo dipendente a biennio per i controllori del traffico aereo. Inoltre, con il comma 28, si prevede l'abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (risparmi quantificabili a consuntivo).

Il risparmio atteso è valutabile in 3,5 milioni di euro, lordo amministrazione, corrispondente al 50% delle risorse destinate al pagamento delle indennità in questione, comprensivi degli oneri riflessi, appostate sul bilancio della Difesa per l'anno 2015.

**Comma 262.** La disposizione riduce, per il solo anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento alle risorse previste per il riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa, con un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica pari a 119 milioni di euro per l'anno 2015

**Comma 263.** La disposizione prevede il versamento nel 2015, all'entrata del bilancio dello Stato, dei residui disponibili per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, con riferimento alle risorse destinate al riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza-difesa.

L'accertamento complessivo dei residui sarà verificato solo al termine dell'esercizio 2014, quindi, prudenzialmente, l'entità del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sarà colto solo a consuntivo.

**Comma 264.** La proposta prevede il differimento delle assunzioni, al 1° dicembre 2015, autorizzate per il medesimo anno, del personale dei corpi di polizia, nonché di quello del corpo nazionale dei vigili del fuoco, con alcune eccezioni relative a quelle fissate al 1° gennaio 2015 ( articolo 3, commi 3-quater e 3-sexies del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) nonché quelle derivanti da esigenze funzionali (allievi ufficiali e frequentatori dei corsi per ufficiali, allievi marescialli e personale dei gruppi sportivi). Il risparmio complessivo ammonta a 27,2 milioni di euro lordo Amministrazione

**Comma 265.** La disposizione autorizza, in via straordinaria, per l'immissione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria all'ulteriore scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi anche nell'anno 2012, e non soltanto nell'anno 2013, così come previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il previsto scorrimento delle graduatorie relative a procedure concorsuali bandite nell'anno 2012, avverrà nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

**Commi 266 e 267.** L'intervento – volto ad adeguare ed aggiornare la disciplina dell'impiego a livello decentrato del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile – si rende necessario ed urgente al fine di razionalizzare le risorse disponibili e di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità delle stesse Forze di polizia derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica e dal conseguente prolungato mancato rinnovo del contratto di lavoro, con la conseguente incidenza sull'organizzazione dei servizi, tenuto conto, in particolare, della riduzione del personale in servizio per effetto del parziale blocco del turn over e del contestuale incremento dell'età media del personale.

L'iniziativa è finalizzata, quindi, - in via derogatoria e straordinaria - a consentire, in tempi brevi, la revisione degli accordi nazionali quadro al fine di corrispondere alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione delle risorse, nelle more del processo di riorganizzazione delle stesse Forze di polizia, nonché delle procedure per il rinnovo contrattuale normativo, di cui all'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tenuto conto della specificità dei compiti espletati dal personale delle Forze di polizia che richiede in particolare una riorganizzazione dell'orario di lavoro soprattutto a livello territoriale, la proposta normativa autorizza altresì, da subito, i responsabili degli uffici di impiegare il personale in turni di servizio diversi da quelli ordinari per esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalità, come semplice informazione alle Organizzazioni sindacali.

L'iniziativa consente, tra l'altro, di superare l'attuale incertezza applicativa sorta in sede giudiziaria, con riferimento alla citazione davanti al giudice del lavoro di alcuni questori per comportamento antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori (legge n.300 del 1970), derivante dall'impiego del personale di polizia per specifiche esigenze operative, al di fuori dell'orario previsto dagli Accordi nazionale quadro attualmente in vigore.

**Comma 268.** La disposizione modifica l'art. 4, comma 9-bis, del decreto-legge 101/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013 nella parte in cui consente che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2014, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, non si applica la sanzione in base alla quale non si può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, e ciò proprio al fine di non pregiudicare l'obiettivo prioritario della progressiva stabilizzazione del personale precario che non risulta conclusa nell'anno 2014. La norma, mantenendo fermi tutti i vincoli finanziari previsti dal citato comma 9-bis (rispetto del patto di stabilità



interno e limiti delle risorse attribuite dalle regioni a seguito di risparmi di spesa), non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Comma 269.** La norma consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per l'anno 2015, in via straordinaria di coprire i posti vacanti attingendo alle graduatorie relative a procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge. Tenuto conto che le assunzioni di che trattasi avvengono nell'ambito delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Commi 270 e 272.** La disposizione ha lo scopo di introdurre nell'ordinamento uno strumento di vendita del patrimonio immobiliare dello Stato, ulteriore e alternativo alla trattativa privata, ossia una procedura di tipo ristretto, cui sono invitati a partecipare e a presentare offerte determinati soggetti in possesso di requisiti e caratteristiche stabiliti con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Pertanto, con la norma in esame si introducono modalità di vendita volte a stimolare proposte di acquisto da parte di investitori qualificati, con la conseguente possibilità di creare in tal modo forme di concorrenza (non attivabili nel caso della trattativa privata) idonee a comportare un aumento degli introiti ricavabili e un ampliamento delle effettive potenzialità di alienazione dei beni immobili statali.

Il comma 38, lettera b), numero 2), apporta delle modifiche all'ultimo periodo del comma 222-quater dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, specificando che la quota del 50 per cento dei risparmi individuati nei piani di razionalizzazione rappresenta un limite massimo dei risparmi destinabili al finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei medesimi piani, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Il **comma 272**, lettera b), che introduce il comma 22-quater dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, istituisce un fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi, volto a garantire il finanziamento delle opere necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali. Tale fondo ha una dotazione iniziale di 20 milioni di euro ed è alimentato da una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalle nuove operazioni di valorizzazione e cessione degli immobili di proprietà dello Stato e da una quota non superiore al 10 per cento dei risparmi rinvenienti dalla riduzione della spesa per locazioni passive.

Le restanti disposizioni, di natura ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

**Comma 271.** La norma dispone che le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge n. 70/2011 per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate, prevalgono sulle normative di piano regolare generale (anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi), fermo restando il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 273.** La disposizione apporta modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 –

contenente la disciplina del cosiddetto 'manutentore unico' – e non reca effetti negativi a carico della finanza pubblica. Nel dettaglio:

- la lettera a) riconduce alle attribuzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le sole decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- la lettera b) introduce variazioni al comma 2-bis del richiamato articolo 12, uniformando al modello già in vigore per il Corpo della Guardia di Finanza le disposizioni riguardanti gli interventi manutentivi presso le sedi degli altri soggetti preposti alla tutela della sicurezza e del soccorso pubblico (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

- alla lettera c), che incide sul comma 4 del medesimo articolo 12, è previsto che alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del Demanio ai sensi del medesimo comma non si applicano i limiti vigenti in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel presupposto che gli stanziamenti a disposizione delle amministrazioni interessate, confluiti nei due fondi appositamente creati, hanno già scontato a monte la necessaria decurtazione;

- la lettera e), con l'inserimento del comma 6-bis nell'articolo 12 di cui trattasi, individua una modalità specifica di approntamento delle risorse necessarie per gli interventi manutentivi comunicati dalle Amministrazioni dello Stato o dai soggetti pubblici di cui al comma 1, lettera a), dello stesso articolo 12, dotati di autonomia finanziaria.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, determinando, invece, risparmi di spesa connessi alla razionalizzazione delle competenze in materia di interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato da quantificarsi a consuntivo.

In particolare, rispetto al ripristino dell'originaria platea dei destinatari, con il recupero di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco, resta valido l'impianto attualmente in vigore all'art. 12, comma 6, secondo cui gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni, confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impiegati dall'Agenzia del demanio.

Per la realizzazione degli interventi di somma urgenza, le cui decisioni di spesa vengono con la presente proposta di modifica attribuite al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono invece destinate le medesime risorse finanziarie allo stesso attualmente assegnate per gli interventi manutentivi effettuati su beni immobili ovvero infrastrutture nell'attuale comma 2 lett. c) dell'art. 12 individuati come "diversi da quelli di cui alle lettere a) e b)".

Conseguentemente, si elimina qualsiasi sovrapposizione tra decisori di spesa in quanto gli interventi "programmabili" sono eseguiti con le risorse gestite dall'Agenzia del Demanio, gli interventi di piccola manutenzione e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 sono eseguiti con le risorse direttamente assegnate a ciascuna Amministrazione utilizzatrice ed, infine, gli interventi di somma urgenza sono eseguiti con le risorse gestite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti superando così l'attribuzione alle singole Amministrazioni utilizzatrici (ex art. 5 del Decreto Interdirettoriale 8/10/2012) che, in questo primo periodo di funzionamento, hanno lamentato l'incapienza delle risorse

appostate sui rispettivi capitoli del bilancio dello Stato per le spese di piccola manutenzione di cui all'art. 12, comma 2, lett. d) del D.L. 98/2011.

La possibilità di effettuare anche interventi di riqualificazione energetica non necessita di nuovi oneri rispetto alla quantificazione dei fondi di cui all'art. 12 comma 6, in quanto rientranti, per tipologia, nella manutenzione straordinaria, come pure già esplicitato dal decreto interdirettoriale 8/10/2012 di attuazione dell'art. 12 DL 98/2011, costituendo l'introduzione della loro espressa previsione una mera specificazione delle priorità di intervento, nell'ottica di conseguire ulteriori risparmi di spesa. E' inoltre funzionale a consentire il collegamento della procedura del Manutentore Unico e degli Accordi Quadro con questa tipologia di interventi di cui è stato recentemente effettuato, con il D.Lgs. n. 102/2014 il recepimento della normativa comunitaria (Direttiva 2012/27/UE).

Nessun nuovo o maggiore onere a carico della finanza pubblica deriva poi dall'attribuzione esclusiva ai Provveditorati della funzione di Stazione Appaltante per gli interventi da realizzare, in quanto tale compito rientra già tra le competenze istituzionali delle strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Infine, anche l'inapplicabilità dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 618, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 non determina alcun impatto sul bilancio dello Stato, in quanto a seguito dell'accentramento delle decisioni di spesa l'Agenzia del Demanio sancisce con l'inserimento nei Piani Generali dalla stessa emanati la rispondenza degli interventi finanziati agli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica perseguiti dalla norma, risultando la massa spendibile già preventivamente definita nei due capitoli di spesa gestiti dalla stessa Agenzia.

Il Sistema Accentrato infatti, con la programmazione delle decisioni di spesa nell'ambito delle risorse disponibili, rende ultronea la previsione del rispetto del vincolo del 2% del valore degli immobili per le manutenzioni, in quanto il tetto della spesa viene spostato in relazione all'entità delle risorse disponibili.

**Comma 274.** La norma prevede la prosecuzione dell'efficacia del contratto di programma relativo al triennio 2009-2011, stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane s.p.a. ed approvato dall'articolo 33, comma 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo contratto di programma per il quinquennio 2015-2019.

La norma dispone che per la copertura finanziaria dei relativi oneri si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente.

Sono fatti salvi gli effetti delle verifiche effettuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla quantificazione del costo netto del servizio postale universale effettivamente sostenuto da Poste italiane s.p.a. per ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2012-2014: ciò comporta che, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio entro cui viene approvato per legge il contratto, non potranno essere trasferiti a Poste italiane importi complessivi nel triennio superiori agli oneri di servizio universale quantificati e verificati ex post dall'Autorità, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di servizio universale.

La disposizione prevede, altresì, che, a partire dall'anno 2015, il contratto di programma che stipulano il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale abbia cadenza quinquennale. L'onere a carico della finanza pubblica è

confermato nell'importo massimo di 262,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 cui si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente allo scopo finalizzate.

Ai **commi 275 e 276**, la disposizione stabilisce inoltre una tempistica abbreviata per l'approvazione del contratto di programma 2015-2019, nonché la possibilità per il fornitore di chiedere la deroga per la fornitura a giorni alterni con riferimento ad un quarto della popolazione anziché ad un ottavo, previa autorizzazione dell'AGCOM entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

**Commi dal 277 al 280.** Le disposizioni sono volte a consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio postale universale e garantirne la sostenibilità finanziaria nel tempo. Al momento non si ascrive alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto l'eventuale miglioramento, derivante da una possibile riduzione degli stanziamenti di bilancio per la remunerazione a Poste Italiane S.p.A., potrà essere valutato solo dopo la concreta attuazione della normativa in sede di stipulazione del prossimo contratto di servizio.

**Commi dal 281 al 284.** La disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A., in attuazione della sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione). Tale spesa ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell'indebitamento, la stessa ha già avuto effetto nell'anno di emanazione della sentenza, ossia il 2013.

Ai predetti oneri si fa fronte:

a) quanto a 310 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa all'incremento, per un importo di 6.000 milioni, della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La riduzione dell'autorizzazione di spesa ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo. L'utilizzo di somme destinate originariamente alla concessione di anticipazioni agli enti locali determina tuttavia il venir meno dei corrispondenti interessi attivi, commisurati al tasso dei BTP a 5 anni. Gli oneri sono pari a 3.255.000 euro per l'anno 2015, a 3.162.000 euro per l'anno 2016, a 3.068.000 euro per l'anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istitutivo del fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto;

c) quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Tale ricavo non ha effetti migliorativi sull'indebitamento

netto in quanto non assimilabile ad un versamento di interessi, ma ad una maggiorazione della quota capitale oggetto di rimborso.

Il comma 283 prevede la copertura degli oneri di cui al comma 282, lettera a), in parte, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, e, in parte, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8 del decreto legge 457/1997, convertito con modificazioni dalla legge 30/1998.

**Commi 285 e 286.** Ai sensi dell'articolo 1, comma 1097, della Legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2006), e successive modifiche, i fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane per attività di Bancoposta, presso la clientela privata, sono investiti in titoli governativi dell'area euro e, per una quota non superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla garanzia dello Stato italiano. In considerazione dell'attuale fase di mercato, la norma di cui al comma 3-bis estende il tetto dal 5% al 50%, ampliando, in tal modo, il novero di titoli in cui Poste Italiane può investire il patrimonio Bancoposta.

Vengono, inoltre, disciplinati i rapporti negoziali tra Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo che la remunerazione di Poste Italiane per il servizio di raccolta del risparmio postale vada rapportata a parametri di mercato, con esclusione di criteri ad oggi vigenti basati sulla contabilità analitica dei centri di costo, con misure premiali idonee ad incentivare il raggiungimento di obiettivi di raccolta del risparmio postale.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto disciplina l'attività di soggetti esterni alla pubblica amministrazione quali Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti, introducendo modalità operative maggiormente orientate a criteri di mercato.

**Comma 287.** Il contributo proposto dai Ministeri alla manovra di finanza pubblica viene realizzato attraverso diversi strumenti: l'articolato, le tabelle (C, D ed E), gli elenchi e gli allegati richiamati dalle singole disposizioni del presente disegno di legge.

Le disposizioni prevedono in primo luogo la riduzione relativa alle Missioni ed ai Programmi di spesa degli stati di previsione di ciascun Ministero, in termini saldo netto da finanziare, per gli importi indicati nell'elenco n. 3 (integrato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

In apposite tabelle sono riportati gli effetti correttivi, rispettivamente in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, riferiti al suddetto elenco 3 ed alle misure correttive proposte nell'articolato dai Ministri competenti (allegate al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari – Allegato 3).

I suddetti effetti sono distinti per ciascun Ministero e, al fine di fornire un quadro della nuova situazione contabile, comprendono il riepilogo delle rispettive norme correttive, che comportano riduzioni di spesa ovvero aumenti delle entrate, il cui dettaglio è riportato nelle specifiche relazioni tecniche che seguono.

Per quanto riguarda le tabelle del disegno di legge di stabilità, in ordine alla tabella C, si segnala che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto gli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Per quanto riguarda la tabella D, essa comprende le variazioni in diminuzione riguardante specifiche riduzioni di autorizzazioni di spesa di parte corrente; mentre quanto riguarda la tabella E, le variazioni costituiscono voci di defianziamento delle autorizzazioni di spesa in conto capitale.



Le restanti disposizioni normative concorrono al raggiungimento degli obiettivi e dispongono la rideterminazione delle spese per i quali è necessaria l'esplicita previsione legislativa.

Taluni effetti di riduzione della spesa dei Ministeri riguardano tipologie di spesa interessate anche da altre misure specifiche, di carattere trasversale, introdotte in altre Sezioni del disegno di legge (in particolare, le riduzioni dei trasferimenti alle imprese o dei crediti d'imposta).

**Comma 288.** Le disposizioni prevedono un effetto riduttivo di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2015, degli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali, del Consiglio superiore della Magistratura e del Consiglio di Giustizia amministrativa della Sicilia.

Gli effetti recati dall'articolo sono stati calcolati ripartendo proporzionalmente tra gli Organi il taglio previsto, in base delle risorse iscritte nel Disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle sole spese di funzionamento degli organi di rilevanza costituzionale.

Di seguito tabella riepilogativa delle riduzioni suddivise per organo

(in euro)

Cap.lo Bilancio MEF	Organo	Stanziamen to 2015	Stanziamen to 2016	Stanziamen to 2017	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017
2160	Corte dei conti	38.659.877	40.327.160	41.654.259	5.931.222	5.948.365	5.997.120
2170	Consiglio di Stato e TAR	20.913.107	22.048.720	22.399.079	3.208.502	3.252.246	3.224.880
2195	CSM	5.376.760	5.176.427	5.161.404	824.906	763.537	743.107
2182	Consiglio Giustizia amm.iva Sicilia	230.543	243.063	242.358	35.370	35.852	34.893
	Totale	65.180.287	67.795.370	69.457.100	10.000.000	10.000.000	10.000.000

**Commi 289 e 290.** Con le presenti disposizioni si intende recuperare a favore dell'Erario le risorse finanziarie che si rendono disponibili – a regime – con la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Consentendo che, nelle more dell'approvazione parlamentare del disegno di legge costituzionale abrogativo dell'articolo 99 della Costituzione, il Consiglio continui ad operare in regime di "ordinaria amministrazione", si prevede che il presidente ed i consiglieri dell'Organo svolgano i relativi compiti in maniera gratuita, evitando anche che risorse finanziarie siano impegnate nella stipulazione di contratti di ricerca con soggetti privati ovvero nel conferimento di incarichi di consulenza.

Rispetto alla dotazione di bilancio prevista per l'anno 2015 a favore del CNEL, pari ad i Euro 18.724.955, il contributo statale al funzionamento del CNEL viene ridotto a complessivi Euro 8.705.728,00, di cui circa 8 milioni di euro per il trattamento economico e contributivo del personale dipendente (91 unità, di cui 1 segretario generale, 1 dirigente di I fascia, 6 dirigenti di II fascia e 83 unità fra funzionari ed impiegati) e circa 2 milioni di



euro per la gestione e la manutenzione dell'unica sede demaniale concessa in uso governativo all'Organo.

Dalle disposizioni deriva una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 10.019.227,00 a decorrere dall'anno 2015.

**Comma 291.** La disposizione prevede che ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura a decorrere dall'anno 2015 una ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio, rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, non inferiore a 13 milioni di euro. Le somme provenienti dalla suddetta riduzione sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato con un corrispondente effetto di miglioramento sui saldi.

**Comma 292.** La norma prevede una riduzione del 5% delle somme da riversare alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo a decorrere dal 2015. Tale riduzione, applicata dall'anno 2015, determina per il triennio 2015-2017, rispettivamente su uno stanziamento di entrata di 1.736.000.000 euro per l'anno 2015, di euro 1.750.000.000 per l'anno 2016 ed euro 1.769.000.000 per il 2017, un risparmio di euro 86.800.000 per l'anno 2015, euro 87.500.000 per l'anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall'anno 2017.

**Comma 293.** Per il 2015, la misura del canone di abbonamento alla televisione, da stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 177/2005, non è superiore a quella stabilita per l'anno 2014 (DM 17 dicembre 2013), che ammonta a complessivi euro 113,50 (per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa, IVA). Tale disposizione non comporta oneri né minor gettito stimato.

**Comma 294.** La disposizione riduce a 100 milioni di euro l'importo destinato al finanziamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro, in linea con quanto stabilito dall'art 10 del regolamento Ue 1370/2007. Di conseguenza le disponibilità di bilancio per tale intervento, pari a circa 128,3 milioni, sono ridotte di 28,3 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Tali risorse sono attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per compensare gli oneri connessi all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e al traghettamento dei rotabili a carico delle imprese ferroviarie per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destino nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Conseguentemente, il contratto di servizio di trasporto merci su ferro sottoscritto con Trenitalia SpA per il periodo 2009-2014 non viene rinnovato.

La compensazione, da attuarsi entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.

Il contributo da erogare al Gestore e la rendicontazione dello stesso avvengono secondo i meccanismi previsti dal Contratto di programma – parte servizi già sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

**Commi 295 e 296.** La disposizione prevede una integrazione dell'articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n 98 che ha riordinato ANAS spa in qualità di concessionario.

In particolare viene previsto che per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle

autostrade statali sia riconosciuta ad ANAS S.p.A. una quota fino al **12,5% del** totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto **approvato a decorrere dal 1 gennaio 2015**.

La disposizione non comporta effetti perché la quota di spettanza di ANAS è a carico del quadro economico dell'opera e già rientra negli attuali quadri economici delle opere in corso.

**Comma 297.** Con la disposizione in esame vengono modificate alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 riguardanti il modello di gestione delle attività informatiche riservate allo Stato.

In particolare, al comma 3-bis, è stato previsto il trasferimento delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A., mediante operazione di scissione.

Prima dell'attuazione della norma, Sogei S.p.A. era il partner tecnologico esclusivo delle strutture organizzative afferenti all'Amministrazione finanziaria (in particolare, Dipartimento delle Finanze e Agenzie Fiscali), mentre, il ramo d'azienda informatica di Consip S.p.A. svolgeva lo stesso ruolo per il Ministero dell'economia e delle finanze – ex area Economia e per la Corte dei Conti, con due modelli di relazione differenti; rimasti tali per effetto del citato comma 3-bis.

Infatti, nella disposizione è stata prevista la costituzione di una specifica divisione interna presso la Sogei, preposta alla gestione dei sistemi informatici trasferiti dalla Consip, nonché l'obbligo, per un periodo transitorio di cinque esercizi, di mantenere il modello relazionale preesistente nella gestione dei rapporti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, MEF).

L'obbligo di creare una specifica divisione interna alla Sogei non consente di ottimizzare l'attuale struttura organizzativa, generando altresì duplicazioni organizzative e rigidità gestionali ed operative, con impatto sui costi di funzionamento e sull'utilizzo efficiente delle risorse.

Appare evidente come, pur avendo portato formalmente ad unità il partner tecnologico per tutta l'Amministrazione economico-finanziaria, permangono ancora i) la divisione del modello di relazione e contrattuale tra area economia e area finanze e ii) la conseguente disomogeneità dei contratti/convenzioni. Infatti, la versione attuale del citato comma 3-bis implica la necessità di stipulare accordi per la gestione dell'informatica con prezzi, regole, livelli di qualità e di servizio, nonché meccanismi di monitoraggio differenti tra l'area c.d. "Finanze" (per il Sistema Informativo della Fiscalità) e l'area c.d. "Economia" (per il Sistema Informativo dell'Amministrazione), generando inefficienze operative, difficoltà di monitoraggio e governo complessivo del sistema.

La disposizione in esame – prevedendo un accordo unitario - determina un superamento di tale dualismo e permette alla Sogei di dotarsi di un unico autonomo modello organizzativo, costruito sulla base dei servizi da erogare al MEF e ad altre amministrazioni dello Stato, ottimizzando i propri costi di struttura e introducendo opportuni elementi di flessibilità e di efficienza operativa.

Attraverso la proposta in esame e, quindi, la stipula di un unico accordo tra la Sogei e il MEF-Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,

nell'ambito del quale si rendono omogenei i servizi disciplinati, i prezzi, le regole, i livelli di qualità e i meccanismi di monitoraggio, Sogei sarebbe in grado di rendere efficienti i servizi erogati, secondo modalità e standard qualitativi complessivi, di razionalizzare l'allocazione delle proprie risorse interne, con benefici in termini di costi e di valorizzazione del patrimonio delle conoscenze. L'accordo unitario avrebbe comunque i necessari elementi di flessibilità – normativamente previsti - finalizzati a tener conto delle specificità e delle esigenze organizzative e gestionali delle strutture dell'Amministrazione, segnatamente delle Agenzie fiscali, che saranno opportunamente declinate nell'ambito dell'accordo unitario stipulato con Sogei.

Il MEF otterrebbe, come conseguenza, benefici in termini di riduzione della spesa complessiva, in funzione dell'omogeneità nell'erogazione dei servizi e di governo complessivo dell'informatica, nonché di razionalizzazione del parco tecnologico, evitando duplicazioni di spesa, frutto anche di modelli gestionali difformi.

Nella proposta viene altresì introdotto l'obbligo di trasferire alle Strutture competenti dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni del controllo analogo sulla Sogei S.p.A. e per il monitoraggio del Sistema Informativo della Fiscalità.

Ai fini dell'omogeneizzazione del modello relazionale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società, gli asset infrastrutturali di natura informatica di proprietà del Ministero sono conferiti a Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015. Tale disposizione porterebbe dei benefici patrimoniali per la società, per effetto dell'aumento dei beni strumentali (infrastrutture informatiche), dove per effetto degli ammortamenti si avrebbero ulteriori fonti di finanziamento per investimenti.

La disposizione porterebbe, già nel corso del 2015, indubbie riduzioni di spesa che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:

- Riduzione complessiva oneri amministrativi delle strutture MEF (area economia e area finanze);
- Risparmi dalla gestione unificata di CED e Infrastrutture e servizi trasversali;
- Risparmi dall'armonizzazione dei prezzi unitari beni e servizi e delle tariffe (economie di scala) per le strutture organizzative servite;
- Aggregazione della domanda e centralizzazione procedure d'acquisto (economie di scala) con conseguente riduzione dei prezzi unitari di beni e servizi.

Considerando che la spesa complessiva per i progetti e la gestione informatica dell'amministrazione economico-finanziaria si attesta a poco più di 500 milioni di euro i benefici suddetti potranno essere rilevati già nel primo anno di applicazione del nuovo modello relazionale ed essere quantificati a consuntivo, partendo da un percentuale di riduzione minima del 3%.

Comma 298. La disposizione è diretta ad istituire presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Gli oneri sono quantificati in 700.810 euro per l'anno 2015, e in euro 150.060 euro a decorrere dall'anno 2016. La copertura è disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 81/2004 convertito, con

modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 e relativa al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

**Comma 299.** La norma dispone la costituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione complessiva di 20 milioni di euro annui per il periodo dal 2017 – 2031, che viene ripartito con delibera CIPE, finalizzato prioritariamente alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per il quale vi è necessità di un concorso finanziario. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.

**Comma 300.** La disposizione abroga l'art. 14, comma 1, lett. a) del DL n. 145 del 2013 (conv. dalla l. n. 9/2013), che prevedeva l'incremento della dotazione organica e la conseguente assunzione di n. 250 unità di personale ispettivo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (n. 200 nel profilo di ispettore del lavoro Area III; n. 50 nel profilo di ispettore tecnico Area III).

In considerazione della progressività delle assunzioni ivi prevista, tale abrogazione consente un risparmio di spesa, per l'esercizio finanziario 2015, di 7 milioni di euro e di 10,2 milioni di euro, a regime, dal 2016.

**Comma 301.** La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "Riordino del settore termale" ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile.

Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la copertura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell'INPS.

Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l'assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.

La presente norma elimina gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l'erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell'INPS e dell'INAIL.

La disposizione abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall'INPS e dall'INAIL per le cure termali di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 **a decorrere dal 1° gennaio 2016**. Tali prestazioni sono poste a carico delle gestioni previdenziali dell'INPS e assicurative dell'INAIL; la conseguente loro non erogazione porterà risparmi a carico dei bilanci dei predetti istituti previdenziali.

**Comma 302.** La finalità della disposizione è quella di ricondurre a uniformità il pagamento di tutti i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto a seguito della soppressione dell'INPDAP ed ENPALS che attualmente vengono erogate con scadenze mensili, ma in giorni diversi. Infatti i trattamenti INPS sono corrisposti il primo giorno di ogni mese mentre le pensioni per le gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti

sono disponibili il giorno 10 di ciascun mese; e quelle per le gestioni dei lavoratori pubblici il giorno 16 di ciascun mese.

La proposta normativa prevede di effettuare il 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti il pagamento delle pensioni, dei trattamenti corrisposti agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL.

Ciò consentirà di ottenere significativi risparmi attraverso la razionalizzazione e l'unificazione delle procedure e nei rapporti con Poste e Banche.

**Comma 303.** I ritardi nelle comunicazioni dei decessi e delle variazioni di stato civile effettuate dai Comuni all'INPS si riflettono sulla regolarità dei pagamenti e delle prestazioni. Le sanzioni, attualmente scattano in relazione agli obblighi finalizzati al controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge, per cui è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: da un lato l'INPS comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e, dall'altro, l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte (articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903). L'articolo 20, comma 12 della legge 6 agosto 2008 n. 133 ha disposto, peraltro, per i Comuni l'obbligo della trasmissione telematica delle variazioni di stato civile e dei decessi entro due giorni dalla data di evento attraverso modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile predisposte dall'Istituto medesimo con la previsione sanzionatoria in caso di ritardo nella trasmissione, a carico del responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, a titolo di danno erariale. Malgrado l'impianto normativo, persistono criticità operative cui si intende fare fronte con la presente proposta la quale, senza mettere in discussione l'impianto normativo vigente e le competenze degli enti per quanto attiene variazioni anagrafiche estende l'obbligo di comunicazione dei decessi ai medici necroscopi, nel quadro di competenze e modalità di colloquio telematico acquisite nell'ambito delle certificazioni di malattia on line.

**Comma 304.** La disciplina del recupero di somme indebitamente corrisposte per trattamenti pensionistici dopo il decesso del pensionato è diversamente modulata in relazione al tipo di pagamento nonché all'eventuale delega rilasciata a soggetto non avente diritto. L'Istituto cura i rapporti con gli istituti bancari e postali per tutelare l'esigenza di provvedere con immediatezza alla sospensione dei pagamenti non appena si venga a conoscenza del decesso del pensionato per la conseguente attivazione degli interventi di recupero. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 2033 c.c. di ogni spostamento patrimoniale non sorretto da giusta causa, con conseguente obbligo di restituzione a carico di chi abbia percepito un indebito pagamento, è tuttavia sempre più urgente la necessità di bloccare o vincolare l'utilizzo di somme derivanti dall'erogazione di trattamenti pensionistici indebiti affinché, con la celerità del caso e una volta accertato l'indebito si prevenga il formarsi di una serie di pagamenti suscettibili di ripetizione e di eventuali azioni giudiziarie. In considerazione delle difficoltà procedurali nonché dei profili di dubbia responsabilità delle disposizioni autorizzative il pagamento da parte del funzionario dell'ente pagatore, la presente proposta intende semplificare il flusso procedurale finalizzato al buon fine delle procedure di recupero di somme indebitamente percepite da parte di terzi, nell'ambito dell'intermediazione bancaria o di altro soggetto incaricato del pagamento, fatte salve le ulteriori iniziative giudiziarie.

Si prevede, in particolare, che l'Istituto corrisponda con riserva di eventuale azione di ripetizione i ratei successivi alla morte dell'avente diritto. Inoltre, gli istituti di credito non



hanno la disponibilità delle relative somme transitate nei conti del beneficiario così individuato.

Si specifica inoltre che, in ogni eventualità di impossibile restituzione delle somme da parte dell'istituto bancario o postale debba attivarsi un meccanismo di traslazione del relativo obbligo in capo al terzo destinatario delle somme richieste.

**Comma 305.** Relativamente al comma 301 INPS prevede risparmi annui a decorrere dal **2016** per 8 milioni di euro.

Relativamente ai commi 302, 303 e 304, l'INPS prevede risparmi annui a decorrere dal 2015 per 11 milioni di euro.

L'INPS procede a versare **11 milioni di euro per l'anno 2015 e annualmente** a decorrere dal **2016** la somma di 19 milioni di euro. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per **11 milioni di euro per l'anno 2015 e per 19 milioni di euro** a decorrere dal **2016**.

**Comma 306.** L'INPS annualmente a partire dall'esercizio finanziario 2014 rende indisponibile l'importo di 50 milioni di euro annui delle entrate per interessi attivi, al netto dell'imposta sostitutiva, derivanti dalla concessione di prestazioni creditizie agli iscritti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Di fatto, in tal modo si procede indirettamente alla razionalizzazione della spesa dell'Inps di pari importo venendo meno una parte delle entrate fonte di finanziamento. L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni di euro annui. La norma ha un impatto migliorativo di pari importo sul SNF e nullo sull'indebitamento.

**Comma 307.** L'INPS procede a una revisione e razionalizzazione della spesa attraverso:

- una riorganizzazione e riduzione dei servizi svolti nell'ambito del servizio CUN - Centralino unico nazionale per INPS, INAIL e Equitalia, per cui sono stimati risparmi per 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- la rinegoziazione delle convenzioni stipulate per la determinazione dei limiti reddituali per l'accesso alle prestazioni attraverso le dichiarazioni RED e ICRIC, per cui sono stimati risparmi per 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
- la riorganizzazione e la razionalizzazione della spesa per i servizi tecnologici attraverso il completamento dei processi di integrazione dei sistemi proprietari degli enti soppressi ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2011, n. 214, per cui sono stimati 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

L'INPS procede quindi annualmente a decorrere dal 2015 al versamento in entrata del bilancio dello Stato della somma di 41 milioni di euro annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 41 milioni di euro a decorrere dal 2015.

**Comma 308.** La disposizione prevede che l'INAIL predisponga interventi di revisione e razionalizzazione delle proprie spese, con esclusione di quelle predeterminate per legge, finalizzate al conseguimento di economie di bilancio non inferiori all'importo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

A decorrere dal 2015, quindi, l'INAIL procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 50 milioni annui. La norma ha impatto migliorativo sul SNF e sull'indebitamento per 50 milioni di euro a decorrere dal 2015.



**Comma 309.** La disposizione è diretta conseguire economie a carattere strutturale mediante la riduzione dell'aliquota da 0,226% a **0,207 %** da applicare ai contributi incassati dagli enti previdenziali per determinare le somme da trasferire agli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tenuto conto che l'applicazione della citata aliquota dello 0,226% darebbe luogo ad un versamento da parte degli enti previdenziali di circa 430 mln di euro su base annua (stimato tenendo conto degli andamenti degli ultimi anni delle somme versate in entrata al bilancio dello Stato da parte degli enti previdenziali e dell'andamento presumibile del gettito contributivo) con la rideterminazione in esame dell'aliquota si ottiene l'economia di **35** milioni di euro annui. Tenuto conto del meccanismo di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale e della circostanza che la rideterminazione dell'aliquota non può che operare sui contributi incassati dal 2014 per l'esercizio 2015 l'economia rispettivamente di **35** milioni di euro è ottenuta mediante riduzione diretta dei trasferimenti a tali istituti, in deroga al citato meccanismo di finanziamento. La rideterminazione della percentuale di acconto di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 152/2001, dall'80 per cento al **72** per cento deriva dall'esigenza contabile di allineare alla dimensione finanziaria delle economie programmate a seguito della disposizione in esame la determinazione iniziale dello stanziamento nel bilancio dello Stato in fase previsionale, poi rideterminato in sede di assestamento sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato sulla base dei versamenti degli enti previdenziali applicando l'aliquota come rideterminata dalla disposizione in esame medesima.

Conseguentemente dalla disposizione derivano le seguenti economie (minori trasferimenti a istituti di patronato):

*(valori in milioni di euro)*

2015	2016	2017	2018
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

**Commi da 310 a 312.** Introducono modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152 dirette a razionalizzare la governance degli istituti di patronato e assistenza sociale. In particolare, viene modificato l'articolo 16 della legge n. 152/2001, prevedendo lo scioglimento degli istituti, tra l'altro, nel caso in cui abbiano realizzato per due anni consecutivi attività rilevanti ai fini del finanziamento statale **inferiore all'1,5% del totale**.

**Comma 313.** La disposizione prevede la riduzione di **208 milioni di euro** per il 2015 e di 200 milioni di euro annui dal 2016 del fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni. Dalla disposizione conseguono maggiori entrate contributive per effetto del riconoscimento, attraverso il previsto procedimento concessorio, di sgravi contributivi di minor entità in ragione delle minori risorse programmate. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti maggiori entrate:

Effetti finanziari	(valori in mln di euro)			
	2015	2016	2017	2018
maggiori entrate contributive lorde	208	200	200	200
effetti fiscali indotti	-13,95	-72	-47	-47
maggiori entrate nette	194,05	128	153	153

**Comma 314.** La norma introduce una modifica normativa necessaria in quanto il regolamento 5 dicembre 2013, n. 159, che disciplina le nuove modalità di calcolo dell'ISEE, ha previsto, su richiesta delle commissioni parlamentari competenti in sede di parere sul provvedimento, che tra le componenti da dichiarare da parte del cittadino ai fini del calcolo dell'indicatore vi sia anche il valore della consistenza media annua di depositi e conti correnti bancari e postali, espressione sinonima di quella utilizzata nel testo della disposizione in esame, che qui si preferisce utilizzare in quanto già presente nel testo del decreto-legge che si intende emendare all'articolo 19, comma 2, del D.L. 201/2011. Tale valore, che è quello sulla base del quale gli intermediari bancari calcolano gli interessi ovvero l'imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 19, comma 2, del D.L. 201/2011, non appare di facile reperimento da parte del cittadino, che deve calcolarlo a partire dagli estratti conto (o dai libretti) ricevuti nell'anno precedente quello di dichiarazione ai fini ISEE ovvero farne apposita richiesta presso l'intermediario. Al fine di evitare oneri amministrativi in capo sia ai cittadini che agli intermediari bancari, e anche al fine di evitare errori nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive uniche a fini ISEE, con eventuali conseguenze anche penali per il dichiarante, la proposta in esame permette che il dato sia acquisito direttamente dall'Agenzia delle entrate presso gli intermediari, mediante i flussi informativi già predisposti per la finalità della lotta all'evasione, e direttamente utilizzato per il calcolo dell'ISEE senza richiederne una dichiarazione da parte del cittadino. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rientrando peraltro nella cornice attuativa del citato regolamento n. 159/2013.

**Commi 315 e 316.** La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento all'attuazione del programma "Garanzia Giovani" nonché della delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro attualmente all'esame della Camera dei deputati. Agli oneri conseguenti al finanziamento di Italia Lavoro S.p.A. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 318.** Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per ridurre i contributi volontari ed obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte per un importo complessivo pari a 25.243.300 euro per l'anno 2015 ed a 8.488.300 di euro di euro a decorrere dall'anno 2016. Per le predette autorizzazioni non è ammesso, a decorrere dal 2015 il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Comma 319.** La norma dispone una riforma dell'indennità di servizio all'estero. La riforma ha tre effetti diretti: due disposti dalla legge (ridistribuzione del peso relativo delle varie componenti del trattamento economico percepito dai dipendenti in servizio all'estero e incremento del gettito fiscale e contributivo), l'altro è necessariamente rimesso ad atti amministrativi (la ricalibratura delle indennità attribuite alle singole sedi, che può essere realizzata solo con un'analisi puntuale della situazione prevalente nei singoli Paesi sotto i profili del costo della vita, delle abitazioni e delle condizioni di maggiore o minore disagio). I primi due effetti possono essere stimati, per il terzo può essere fornita solo una valutazione di massima. In ogni caso, la riforma non comporta aumenti di stanziamenti e non è suscettibile di creare debiti fuori bilancio.

L'analisi è svolta secondo la seguente sequenza logica:

1. si considera lo stanziamento disponibile a legislazione vigente per gli anni 2015-17, che costituisce la copertura finanziaria e, conseguentemente, il tetto di spesa della riforma, al netto delle riduzioni di stanziamento disposte con provvedimenti legislativi adottati nel 2014 (302,4 milioni per il 2017 per gli stanziamenti per il personale MAECI, anno del triennio nel quale vi è la minore disponibilità; 41 milioni per il 2017 relativamente allo stanziamento per il personale del comparto scuola);
2. viene poi sottratto il maggior gettito fiscale e contributivo (32,3 milioni, di cui 26,8 milioni di euro relativamente al personale MAECI; 5,5 milioni relativamente al comparto scuola);
3. vengono poi sottratti gli importi delle componenti che sopperiscono a specifici oneri quantificabili sulla base dei criteri stabiliti per legge o a dati storici di spesa (102,3 milioni di euro annui relativamente al personale MAECI; non vi sono variazioni per il personale della scuola, la cui normativa non viene modificata);
4. sottraendo dalla disponibilità iniziale di cui al punto 1) le componenti di cui ai punti 2) e 3) si ricava l'importo disponibile per le componenti non predeterminabili sulla base delle sole norme di legge (173,3 milioni per il personale MAECI; 34,5 milioni per il personale della scuola);
5. sono infine analizzate le innovazioni cui, pur comportando sicuramente risparmi di spesa, non sono prudenzialmente attribuiti effetti finanziari favorevoli, neppure in via di stima.

Le quantificazioni correlate al numero effettivo di dipendenti in servizio all'estero sono effettuate sulla base delle presenze sulla rete nell'anno 2013 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi). Nei calcoli sono considerate tutte le categorie di personale il cui trattamento estero è a carico del bilancio del MAECI, tra cui i carabinieri addetti alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, gli esperti ex art. 168 del DPR n. 18/1967 e il personale della scuola in servizio all'estero (art. 656 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994). Gli effetti di risparmio sui trattamenti del personale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e del personale militare inviato all'estero nell'ambito delle addettanze militari o in regime di lungo servizio all'estero, saranno valutati a consuntivo.

### 1. Stanziamenti a legislazione vigente

A legislazione vigente, lo stanziamento (cap. 1276, pg 1, 2, 3, 5, 8 e 9), da considerarsi come tetto di spesa per la riforma in questione, è pari a circa 330,4 milioni

per ciascuno degli anni del triennio 2015-17. Per effetto dell'art. 9-bis del DL n. 101/2013 (contributo per spese di trasloco), dell'art. 16-bis, commi 1-2, del DL n. 66/2014 (istituzione del fondo per la promozione dell'Italia) e dell'art. 16-bis, comma 3, del medesimo DL n. 66/2014 (aumento del personale locale delle sedi all'estero), la disponibilità si riduce a 304,2 milioni per il 2015; 304,6 milioni per il 2016; 302,4 milioni per il 2017. A scopo prudenziale, è considerato nell'analisi il dato del 2017.

## **2. Maggiore gettito fiscale e contributivo ed effetti sui trattamenti previdenziali e di fine servizio**

Con la modifica dell'articolo 51, comma 8, del TUIR, la riforma aumenta l'imposizione fiscale e contributiva: all'imponibile pari a metà dell'indennità base si aggiunge una quota imponibile pari a 2 volte la base, portando quindi l'imponibile fino a 2,5 volte l'indennità base. Il maggiore gettito fiscale e contributivo è valutabile in 32,3 milioni di euro annui, di cui 26,8 milioni dai capitoli 1276 e 1278 e 5,5 milioni dai capitoli 2503 e 2514. Il dato è stato calcolato sulla base dei mesi/persona pagati per ogni posto funzione nel corso dell'anno 2013, delle aliquote marginali IRPEF attribuibili a ciascuna categoria di personale, nonché del coefficiente di lordizzazione del 24,20%, (non è applicabile la contribuzione per il tfs, in quanto si tratta di una componente accessoria, e l'IRAP non è dovuta, trattandosi di servizi prestati all'estero).

Per quanto concerne gli effetti sulla spesa pensionistica, la modifica normativa determina i seguenti effetti:

- a) per i dipendenti che sono liquidati con il sistema "retributivo" (con il requisito di 15 anni di anzianità al 31.12.1992) o con il sistema "misto" (coloro che al 31.12.1992 erano in possesso di una qualunque anzianità inferiore a 15 anni) la base di calcolo della c.d. "quota A" rimane invariata;
- b) per la determinazione della base di calcolo della c.d. "quota B" (a partire dal 1993) si aggiungono anche le competenze accessorie, per cui l'aumento della base contributiva dell'indennità di base avrà effetti finanziari di maggiore spesa;
- c) per la quota calcolata con il sistema contributivo aumenta la base imponibile in relazione all'aumento della contribuzione sull'indennità di base, con conseguenti effetti finanziari;
- d) gli effetti della proposta normativa sul trattamento di fine servizio (TFS) sono neutrali, in quanto rispetto alla legislazione vigente non vi sono variazioni nelle voci fisse e continuative che vengono considerate nel calcolo del TFS.

Ciò premesso, sulla base di valutazioni effettuate dall'INPS, in relazione ai dati presenti nell'archivio dell'Istituto, e alle conseguenti stime sul numero delle pensioni liquidate nel prossimo decennio al personale in servizio all'estero, si valuta una maggiore spesa pensionistica dell'ordine di circa 2 milioni di euro annui a regime, che appare più che compensata dalle maggiori entrate contributive recate dalla disposizione medesima.

## **3. Componenti legate al rimborso di specifiche tipologie di oneri connesse con il servizio all'estero**

### **3.1 Oneri per spese di alloggio (lettere b, d, i, l)**

Attraverso la modifica dell'art. 178 (Spese di abitazione) - contemplata dall'art. 1 lettera i) - la componente alloggio costituirà una voce autonoma del trattamento

economico all'estero. Essa viene calcolata, per ogni sede di servizio, come una maggiorazione percentuale fino all'80% dell'indennità personale di ciascun dipendente (pari alla somma tra nuova ISE e componente di rischio e disagio maggiorate a loro volta in base ai carichi familiari). Tale percentuale di maggiorazione, che potrà anche essere differenziata in base ai singoli posti in organico in una stessa sede, è stabilita in base ai prezzi medi del mercato locale come desunti dai dati forniti annualmente dalle nostre Sedi all'estero nonché, ove possibile, da un indice elaborato da una società di rilevazione esterna specializzata.

In ogni caso il contributo non potrà eccedere il costo effettivo della locazione di un alloggio adeguato alle funzioni svolte (art. 178, comma 2, lettera b, del DPR n. 18/1967 come modificato dalla presente proposta normativa). Come parametro di stima dell'impatto della disposizione in parola, è assunto il dato storico degli oneri di affitto di abitazioni nelle sedi di servizio sostenuti dai dipendenti in servizio all'estero nell'anno 2013. Tali oneri, pur essendo sostenuti, a legislazione vigente, dai dipendenti e non dall'amministrazione, sono costantemente oggetto di rilevazione da parte del MAECI. In base ai dati forniti annualmente dalle sedi all'estero, i costi effettivamente sostenuti per l'abitazione dal personale del MAECI in servizio all'estero nel corso del 2013 sono stati pari a 52.883.000 di euro.

Il personale che beneficia di residenze di servizio ai sensi dell'art. 177 del DPR 18/1967 o di alloggi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 84 non percepirà alcuna maggiorazione. Parallelamente le modifiche normative degli artt. 84, quarto comma (si veda lettera b, della disposizione) e 177, comma secondo (lettera i) aboliscono le trattenute sull'indennità personale rispettivamente per il personale di ruolo che fruisce di alloggio demaniale e per i Ministri Consiglieri e i Capi di Consolato Generale di I classe assegnatari di residenze di servizio. Infatti, a legislazione vigente, sussiste una disparità di trattamento rispetto ai capi di rappresentanza diplomatica o al personale di custodia e vigilanza cui non viene applicata alcuna trattenuta a fronte dell'utilizzo di locali demaniali. In un sistema che prevede il pagamento di un'indennità parametrata sul costo del reperimento in sede di un alloggio adeguato, non è ragionevole applicare una ritenuta ad alcuni dei dipendenti assegnatari di alloggi demaniali. L'effetto finanziario della norma è quantificabile in euro 2.418.057 euro, corrispondenti all'importo delle trattenute operate nel 2013 sull'indennità di servizio all'estero del personale assegnatario di alloggi messi a disposizione dall'amministrazione in base agli articoli 84 e 177 del DPR n. 18/1967.

Dall'attribuzione di una maggiorazione ad hoc per l'alloggio discende anche la modifica dell'art.171 co.3 lett. a), disposta dal comma 1, lettera d) della proposta, che prevede l'eliminazione del costo delle case dai criteri di parametrizzazione dei coefficienti di sede. Ciò in quanto il costo dell'alloggio è ora considerato nella specifica maggiorazione di cui all'articolo 178 del DPR n. 18/1967, come modificato dalla presente proposta. La norma non è di per sé suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri.

L'effetto finanziario totale della nuova disciplina relativa agli oneri per il reperimento di alloggi è quindi pari a 55.218.057 euro annui.

### **3.2 Maggiorazioni per situazioni di famiglia ( lettera e)**

Il primo comma dell'art.173 riduce la maggiorazione per il coniuge a carico dal 20% a un ottavo dell'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171. Tuttavia, per effetto della riduzione del 20% delle indennità base per il calcolo dell'ISE, l'importo della maggiorazione per il coniuge sarà dimezzato (se l'indennità pre-riforma era pari a 100, l'aumento di famiglia era pari a 20; riducendosi l'indennità a 80 per effetto della riforma, l'aumento per il coniuge è ora pari a 1/8 di 80 cioè 10). Complessivamente la spesa

stimata, sempre in relazione al personale presente sulla rete al 31.12.2013, sarebbe approssimativamente pari a 12.400.000 euro, dimezzati rispetto alla somma effettivamente spesa nel 2013 che è stata pari a 24.719.932 euro.

Il terzo comma dell'art. 173 viene invece novellato dalla, lettera e) della proposta normativa in esame, aumentando la percentuale di maggiorazione per il figlio a carico dall'attuale 5% a un ottavo. Per effetto della riduzione del 20% dell'indennità base (comma 1, lettera a), la maggiorazione per ogni figlio a carico viene raddoppiata (se l'indennità per il posto di primo segretario pre-riforma era pari a 100, l'aumento per figlio a carico era pari a 5; posto che l'indennità del primo segretario è ora pari a 80, l'aumento per il figlio è ora pari 1/8 di 80, cioè 10). Complessivamente la spesa stimata sarebbe circa pari a 21.300.000 euro a fronte di una spesa effettiva nel 2013 pari a 10.617.139 euro.

Complessivamente si può quindi stimare un esborso totale a titolo di aumenti per situazioni di famiglia pari a 33.700.000 euro annui.

### 3.3 Indennità di sistemazione e di richiamo ( lettere f, g, h)

Attraverso tale modifica, attuata mediante il comma 1, lettera f), vengono compensati con un'operazione puramente aritmetica gli effetti della riduzione della base di calcolo per l'indennità di sistemazione (poiché l'indennità base sarà portata a 4/5 della base attuale, i coefficienti di calcolo delle indennità di sistemazione diventeranno i 5/4 di quelli attuali: quello per il personale che si trasferisce da Roma all'estero passa da 1/7 a 5/28 dell'indennità personale annua); quello per il personale che si trasferisce da una sede estera ad un'altra sede estera passa da una mensilità a 5/4 di una mensilità; quello per il personale trasferito tra sedi diverse del medesimo Paese passa dal 50% al 5/8 di un'indennità mensile.

Anche la modifica all'articolo 176 del DPR 18/1967, introdotta dal comma 1, lettera h), si limita a compensare aritmeticamente la riduzione della base di calcolo dell'indennità conseguente alla riforma applicando un fattore di 5/4 al coefficiente di calcolo dell'indennità (dal 150% a 15/8 di una indennità mensile media).

Considerata la revisione globale dei coefficienti prevista dal comma 3 della proposta normativa in questione, non è possibile stimare con esattezza l'impatto finanziario di questa modifica normativa. Tuttavia, poiché l'aumento del 20% dei coefficienti compensa esattamente la diminuzione di pari misura della base, è ragionevole supporre che le revisioni proposte non comporteranno maggiori oneri. In considerazione di quanto precede, si stima che l'esborso a titolo di indennità di sistemazione e di richiamo rimanga invariato rispetto all'ultimo dato storico accertato, relativo al 2013, anno nel quale sono stati assunti impegni sul relativo piano gestionale 8 del capitolo 1276 per 10.507.027 (di cui 7.067.422 euro per indennità di prima sistemazione e 3.439.605 euro per indennità di richiamo).

L'effetto dell'abrogazione dell'articolo 175, comma 3 del DPR n. 18/1967, disposta dal comma 1, lettera g), può essere stimato in euro 1.463.794 (al lordo dell'imposizione fiscale), di cui:

- euro 861.055 come maggiore esborso a titolo di indennità di prima sistemazione (importo corrispondente alle decurtazioni operate nell'anno 2013 in base alla disposizione abrogata);
- euro 602.739 come maggiore esborso lordo a titolo di spese di trasporto (assumendo una percentuale del 70% come maggiorazione media per spese di trasporto).



Nel complesso quindi, a titolo di indennità di prima sistemazione e di indennità di richiamo, nonché per maggiori oneri per contributo per spese di trasporto, si prevede un esborso complessivo pari a euro 11.970.821.

### **3.4 Viaggi di congedo ( lettera m)**

Con la modifica dell'articolo 181 del DPR n. 18/1967 si propone di ripristinare il rimborso per un viaggio di congedo ogni 18 mesi, riportando la quota di rimborso dall'attuale 50% al 100%. A tale fine è da prevedere una maggiore spesa annua pari a euro 1.395.000 (pari allo stanziamento 2014, calcolato sul fabbisogno storico rapportato ad una percentuale di rimborso del 50%).

## **4. Componenti non predeterminate per legge: componenti indennitarie calcolate con l'applicazione di coefficienti all'indennità base.**

Dall'applicazione delle norme finora analizzate emerge una disponibilità finanziaria residua di circa 173 milioni a regime, che verrà finalizzata alle seguenti componenti indennitarie del trattamento economico del personale all'estero:

indennità di servizio all'estero in senso proprio (art. 171 e Tabella A del DPR n. 18/1967, modificata dal comma 1, lettera a del progetto normativo in esame);

a) maggiorazione per rischio e disagio (art. 171, comma 5, del DPR n. 18/1967).

Nell'anno 2013, a titolo di indennità di servizio all'estero in senso proprio sono stati erogati complessivamente 212.679.998 euro, al lordo del "conglobamento" e del prelievo straordinario (abrogati dal comma 2 della presente proposta). Per effetto della riduzione di un quinto delle indennità base di cui alla Tabella A allegata al DPR n. 18/1967, la spesa derivante dall'applicazione della norma proposta porterebbe ad un esborso netto per indennità di servizio all'estero complessivamente pari a euro 170 milioni. Considerando l'obbligo di legge di revisione integrale dei coefficienti di sede e di disagio, si può concludere che la disponibilità calcolata a regime (169 milioni circa) sia sufficiente a garantire la copertura delle funzioni istituzionali.

Per il personale del comparto scuola, la riduzione a 34,5 milioni della disponibilità netta a seguito dell'applicazione delle maggiori aliquote fiscali e contributive disposte dalla norma avverrà all'interno degli stanziamenti disponibili.

## **5. Ulteriori interventi che generano risparmi prudenzialmente non quantificati**

### **5.1 Abolizione della diaria per viaggi di servizio all'estero (comma 1, lettera n)**

Viene abolita la "diaria" attualmente prevista per i viaggi di servizio. Tale disposizione comporterà risparmi erariali, che, in quanto di difficile prevedibilità, non sono, a titolo prudenziale, quantificati. Oltre ad un effetto di contenimento dei trattamenti economici individuali (in linea con analoghi provvedimenti adottati per il personale in servizio sul territorio metropolitano), la norma semplifica anche i procedimenti amministrativi.

### **5.2 Effetti previdenziali del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate (secondo periodo, secondo inciso dell'alinea e lettera c)**

La disposizione prevede la necessità di un'espressa domanda del dipendente o del superstite avente causa per la valutazione maggiorata, ai fini previdenziali, del servizio in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Introducendo un onere procedurale rispetto all'attuale automatismo, la disposizione diminuirà il numero di dipendenti che si avvarranno di tale maggiorazione. Sotto il profilo degli effetti finanziari, la modifica normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, non

modificandosi il sistema delle maggiorazioni attualmente esistente. La norma sarà efficace solo per il futuro e fa quindi salvi i diritti acquisiti.

posto funzione	mesi/uomo	indennità base attuale	indennità base post riforma	Imponibile attuale	Imponibile post unitario post riforma	maggiorazione imponibile post unitario post riforma	maggiori versamenti contributivi a carico dell'amministrazione	maggiori contributi a carico del dipendente	maggiorazione imponibile IRPEF	maggiorazione gettito IRPEF (mensile)	gettito IRPEF totale	entrate contributive (carico dipendente)	entrate contributive (carico amministrazione)
Capo Rappres. Diplomatica	1.541	1.888,68	1.510,94	944,34	3.777,36	2.833,02	685,59	315,88	2.517,14	1.082,37	1.667.931,33	486.773,75	1.056.495,48
Ministro	89	1.534,91	1.227,93	767,46	3.069,82	2.302,37	557,17	256,71	2.045,65	879,63	78.287,08	22.847,52	49.588,34
Ministro Consigliere	59	1.399,60	1.119,68	699,80	2.799,20	2.099,40	508,05	234,08	1.865,32	802,09	47.323,09	13.810,90	29.975,23
Capo Consolato Generale I Classe	107	1.446,08	1.156,86	723,04	2.892,16	2.169,12	524,93	241,86	1.927,26	828,72	88.673,38	25.878,69	56.167,19
Capo Consolato Generale	517	1.378,94	1.103,15	689,47	2.757,88	2.068,41	500,56	230,63	1.837,78	790,25	408.557,38	119.234,53	258.787,05
Primo Consigliere / Console Gen. Aggiunto (inclusi Esperti art. 168)	1.113	1.262,74	1.010,19	631,37	2.525,48	1.894,11	458,37	211,19	1.682,92	723,65	805.427,12	235.058,10	510.170,95
Consigliere (inclusi Esperti art. 168)	1.189	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	755.642,75	231.286,40	501.984,84
Esperto Amm.vo	12	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	7.626,34	2.334,26	5.066,29
Capo Consolato I Classe	36	1.163,06	930,45	581,53	2.326,12	1.744,59	422,19	194,52	1.550,07	635,53	22.879,01	7.002,78	15.198,87
Capo di Consolato	170	983,33	786,66	491,67	1.966,66	1.475,00	356,95	164,46	1.310,53	498,00	84.660,44	27.958,53	60.681,29
Primo Segretario / Console Aggiunto presso Cons. Gen. I Cl / Console presso Cons. Gen. (inclusi Esperti art. 168)	2.274	963,19	770,55	481,60	1.926,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	1.109.263,48	366.326,68	795.076,74
Secondo Segretario / Vice Console presso Cons. Gen.	331	929,62	743,70	464,81	1.859,24	1.394,43	337,45	155,48	1.238,95	470,80	155.835,26	51.463,53	111.696,63
Direttore Istituto di Cultura Dirigente	45	1.038,08	830,46	519,04	2.076,16	1.557,12	376,82	173,62	1.383,50	567,24	25.525,60	7.812,85	16.957,04
Direttore Istituto di Cultura non dirigente	330	938,92	751,14	469,46	1.877,84	1.408,38	340,83	157,03	1.251,35	475,51	156.918,74	51.821,34	112.473,23
III Area F4 - F5 - F6 - F7	1.096	963,19	770,55	481,60	1.926,38	1.444,79	349,64	161,09	1.283,69	487,80	534.631,82	176.558,51	383.203,22
II Area F3	768	919,29	735,43	459,65	1.838,58	1.378,94	333,70	153,75	1.225,18	330,80	254.054,10	118.080,96	256.283,34
III Area F2/F1	4.636	867,13	693,70	433,57	1.734,26	1.300,70	314,77	145,03	1.155,67	312,03	1.446.572,13	672.347,46	1.459.265,33
Addetto Istituto di Cultura	763	792,24	633,79	396,12	1.584,48	1.188,36	287,58	132,50	1.055,86	285,08	217.517,28	101.099,13	219.425,92
II Area F3	8.603	770,04	616,03	385,02	1.540,08	1.155,06	279,52	128,79	1.026,27	277,09	2.383.832,10	1.107.973,40	2.404.749,45
II Area F2	4.158	702,38	561,90	351,19	1.404,76	1.053,57	254,96	117,47	936,10	252,75	1.050.918,60	488.452,96	1.060.140,06
II Area F1	1.028	608,90	487,12	304,45	1.217,80	913,35	221,03	101,84	811,51	219,11	225.243,13	104.690,00	227.219,56
I Area F1	94	543,31	434,65	271,66	1.086,62	814,97	197,22	90,87	724,10	195,51	18.377,57	8.541,65	18.538,82
Coadiutore Principale CC	84	608,90	487,12	304,45	1.217,80	913,35	221,03	101,84	811,51	219,11	18.405,08	8.554,44	18.566,58
Commissario Capo CC	2.376	564,49	451,59	282,25	1.128,98	846,74	204,91	94,41	752,32	203,13	482.630,92	224.320,42	486.865,85
Commissario CC	29	524,72	419,78	262,36	1.049,44	787,08	190,47	87,76	699,32	188,82	5.475,68	2.545,02	5.523,73
TOTALE PERSONALE MAECI + ESPERTI + CARABINIERI VIGILANZA AMBASCIATE											12.052.209,39	4.662.773,82	10.120.101,03
Dirigente Scolastico	432	792,24	792,24	396,12	1.980,61	1.584,49	383,45	176,67	1.407,82	534,97	231.107,59	76.321,70	165.648,90
Docente Scuola Infanzia	96	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	26.285,65	12.217,22	26.516,30
Docente Scuola Primaria	2.304	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	630.855,70	293.213,32	636.391,25
Docente Secondaria I Grado	1.368	594,44	594,44	297,22	1.486,10	1.188,88	287,71	132,56	1.056,32	285,21	390.163,55	181.342,82	393.587,11
Docente Secondaria II Grado	1.272	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,96	145,11	1.156,36	312,22	397.139,36	184.585,08	400.624,13
Lettore	144	599,09	599,09	299,55	1.497,73	1.198,18	289,96	133,60	1.064,58	287,44	41.390,98	19.237,98	41.754,18
Lettore con incarico extraacc.	168	650,74	650,74	325,37	1.626,84	1.301,47	314,96	145,11	1.156,36	312,22	52.452,37	24.379,16	52.912,62
Direttore Servizi Generali	1.404	570,68	570,68	285,34	1.426,71	1.141,37	276,21	127,26	1.014,11	273,81	384.427,69	178.676,87	387.800,92
Assistente Amministrativo	408	490,12	490,12	245,06	1.225,29	980,24	237,22	109,30	870,94	235,15	95.942,64	44.592,86	96.784,50
TOTALE PERSONALE DELLA SCUOLA											2.249.765,53	1.014.567,02	2.202.019,90
TOTALE												32.301.436,70	

**Comma 320.** In relazione al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per effetto della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, del contingente del personale di ruolo del MIUR in servizio all'estero, fissato dalla legge n. 135 del 2012 nel limite massimo di n. 624 unità, l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

**Comma 321.** La disposizione è volta a definire più esattamente l'ambito delle competenze che si intendono trasferire, a partire dal 1 gennaio 2015, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente all'acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri. Dalla proposta non derivano effetti peggiorativi per la finanza pubblica.

**Comma 322.** La disposizione incrementa di 5 milioni di euro, per le annualità 2015 e 2016, le risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea a valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto sono posti a carico del Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87, che presenta disponibilità sufficienti.

**Comma 323.** Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto per le elezioni dei Comitati degli Italiani all'estero si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, per le stesse finalità, si rende necessario l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154/2008 per compensare l'effetto sui saldi di finanza pubblica della possibilità, accordata dal provvedimento, di impegnare parte degli stanziamenti già previsti anche nell'esercizio 2015. Considerato che, alla data di adozione del provvedimento in esame, è già stato disposto l'impegno o il prelievo dai conti corrente valuta tesoro delle sedi all'estero di somme pari a 7.843.597, è necessaria la compensazione per la quota residua pari a 1.103.191 euro rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente.

**Comma 324.** La disposizione non dà luogo ad effetti finanziari, in quanto si limita a differire il termine entro il quale le armi da fuoco per uso scenico nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.

**Comma 325.** Il disegno di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza, sul capitolo destinato al finanziamento della Scuola per l'Europa di Parma, di euro 9.562.000,00. La norma riduce tale stanziamento di euro 200.000,00 a decorrere dal 2015. Si rappresenta che la quota della risorsa utilizzata dalla scuola per pagare gli stipendi al proprio personale ammonta a circa 8,1 milioni. La riduzione di stanziamento comporta dunque una diminuzione delle disponibilità per acquisto di beni e servizi presso la scuola da euro 1,4 milioni a euro 1,2 milioni. Si chiede quindi alla scuola, che sinora non è stata destinataria d'interventi di razionalizzazione, di incrementare l'efficienza nell'acquisto di beni e servizi nella misura del 14%.

Si otterranno dunque le seguenti riduzioni di spesa, a decorrere dall'anno 2015:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e ss.
SNF	200.000	200.000	200.000

**Comma 326.** La norma prevede la riduzione, per euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2015, dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 400/1997, che a legislazione vigente è destinata alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea, all'alternanza scuola-lavoro.

Si tratta di risorse la cui specifica finalizzazione, nell'ambito di quelle, numerose, sopraelencate, è decisa annualmente con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006. La relativa autorizzazione di spesa, quindi, non è gravata da obbligazioni giuridiche per gli stanziamenti relativi gli anni 2015 e successivi.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e ss.
SNF	30.000.000	30.000.000	30.000.000

**Comma 327.** L'articolo 1-bis del DL 134/2009 prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, siano versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate alle scuole statali per il loro funzionamento. Le somme da versare sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà possibile versare alle entrate dello Stato, nell'esercizio finanziario 2015, la somma di euro 10.000.000,00 indicata nella misura di spending review proposta, a valere su risorse già individuate, assegnate negli scorsi anni per formazione del personale scolastico ovvero a seguito del riparto dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/97 e per le quali la rendicontazione richiesta alle istituzioni scolastiche ha già rivelato la non attivazione dell'intervento o un grado di realizzazione ridotto.

È opportuno evidenziare che si tratta di risorse diverse da quelle di cui all'articolo 7 comma 39 del DL 95/2012.

Effetti sui saldi	2015
SNF	10.000.000

**Comma 328.** Si prevede di limitare gli esoneri totali dall'insegnamento per i coordinatori dei progetti di avviamento alla pratica sportiva, oggi previsti dall'articolo 307 del Testo Unico sulla scuola, ad uno per regione. A legislazione vigente ne è invece previsto uno per provincia. Oggi i coordinatori sono 108 docenti di educazione fisica, dei quali novanta presso gli Uffici scolastici territoriali e diciotto presso gli altrettanti Uffici scolastici regionali.

Conseguentemente viene meno la spesa per 90 supplenti annuali di educazione fisica nella scuola secondaria. La spesa annua al lordo degli oneri riflessi, dell'IVC e dell'IRAP per un supplente annuale di educazione fisica nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, è pari a euro 34.400,44.

Si otterrà, quindi, un risparmio lordo, per il bilancio del MIUR e a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, pari a euro 3.096.039,60. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	1.032.013,06	3.096.039,60	3.096.039,60

**Comma 329.** La norma abroga l'articolo del Testo Unico sulla scuola che prevede la possibilità per i professori collaboratori dei dirigenti scolastici di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento. Nell'anno scolastico 2014/2015 l'esonero completo interessa tre circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole

secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con un numero di classi pari ad almeno 40 ma inferiore a 55.

Considerando che lo stipendio lordo Stato di un supplente annuale, compresa anche l'IVC, è pari ad euro 31.909,92 nella scuola dell'infanzia e primaria e ad euro 34.400,44 nella scuola secondaria di secondo grado e considerando prudenzialmente che in ciascuna istituzione l'esonero sia correntemente assegnato ad un professore con la qualifica inferiore tra quelle tipiche della relativa tipologia di scuola, si ricava che la norma comporterà un risparmio lordo per le finanze pubbliche pari ad euro:

$$3 \times 31.909,92 + 1.119 \times 31.909,92 + 469 \times 34.400,44 + 2.056/2 \times 31.909,92 + 1.049/2 \times 34.400,44$$

Cioè, 102.783.165,14 euro lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono riportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.261.055,05	102.783.165,14	102.783.165,14

**Comma 330.** La disposizione con la modifica apportata alla Camera dei Deputati sopprime, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 anziché dal 2015-2016, il secondo e terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, che consentono l'assegnazione di complessivi 150 tra docenti e dirigenti scolastici in posizione di fuori ruolo presso gli enti e le associazioni ivi previsti. A tal fine viene quantificato, limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2015 e 3,4 milioni per l'anno 2016. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporterebbe di fatto, l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni, pari a 150 x 34.000 euro annui distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per 4/12 nel 2015 e 8/12 nel 2016.

**Comma 331.** La disposizione prevede che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno i comandi, distacchi ed utilizzazioni presso gli organi costituzionali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per le utilizzazioni presso l'Amministrazione dell'istruzione a supporto dell'autonomia scolastica e per il coordinamento dei progetti di educazione fisica), le regioni, gli enti locali, università (ad eccezione del personale impegnato nei percorsi di reclutamento del personale docente), altri enti pubblici nonché enti ed associazioni private. Sono altresì fatte salve le posizioni relative alle scuole all'estero, comprese quelle finalizzate all'amministrazione, coordinamento e vigilanza delle stesse. La disposizione non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali.

Si tratta di circa 2.500 unità di personale oltre i dirigenti scolastici. Di questi, 1.371 sono utilizzati presso gli Uffici Scolastici Regionali. Per lo più sono docenti, anche se vi sono 110 ATA.

Ad oggi il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non riceve rimborsi da parte di alcun ente in funzione del personale comandato/distaccato/fuori ruolo/utilizzato, pur continuando a pagarne lo stipendio e quello dei relativi supplenti.

In attesa di una ricognizione puntuale della distribuzione tra le qualifiche, per la stima dei risparmi conseguenti al venir meno dei supplenti, si ipotizza che il risparmio consegua unicamente al rientro a scuole del personale utilizzato presso il ministero stesso. Considerando in via prudenziale un risparmio medio di euro 30.000 lordo Stato l'anno (lo stipendio minimo di un docente supplente annuale è pari ad euro 31.909,92 l'anno), si ricava che il risparmio complessivo è pari ad euro 41 milioni per ciascun anno scolastico dal 2015/2016 in poi. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico:

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	13.666.666,67	41.000.000,00	41.000.000,00

**Comma 332.** Si prevede di adottare le seguenti misure, con decorrenza 1° settembre 2015:

- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti amministrativi, fatta eccezione che per le scuole il cui organico abbia uno o due posti. La misura intende estendere anche al personale amministrativo della scuola lo stesso regime, in materia di sostituzioni per assenza, in essere per i restanti comparti del pubblico impiego;
- abrogazione dell'istituto della supplenza breve a copertura delle assenze degli assistenti tecnici, che saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria;
- previsione che per i primi sette giorni di assenza, i collaboratori scolastici siano sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del Miglioramento dell'Offerta Formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

Circa l'impatto sulle segreterie amministrative, si rappresenta che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione del personale amministrativo in caso di assenza. Si è comunque ritenuto di dover mantenere la possibilità della sostituzione per le scuole di minori dimensioni e in particolare quelle con uno o due posti, ove l'assenza temporanea di un assistente amministrativo rischierebbe di gravare eccessivamente sul DSGA e sul collega (ove c'è) rimasto in servizio.

Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007.

Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali.

Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che:

- l'ammontare impegnato per i contratti stipulati nei confronti degli assistenti amministrativi e tecnici supplenti brevi presso le scuole con almeno 3 posti in



organico di diritto di assistente amministrativo è pari ad euro 35.044.268,36 lordo Stato. Dai dati non è possibile distinguere i contratti degli assistenti amministrativi da quelli relativi agli assistenti tecnici. Il dato potrebbe quindi essere sottostimato, poiché non sono stati presi in considerazione i contratti per gli assistenti tecnici nelle scuole con meno di tre posti di assistente amministrativo in organico;

- l'ammontare impegnato per i contratti di durata pari od inferiore a 7 giorni stipulati con collaboratori scolastici supplenti brevi è pari ad euro 32.637.359,51. Si rappresenta che la somma corrisponde a quella massima che occorrerà spendere, a seguito dell'entrata in vigore della norma proposta, per l'attribuzione di ore eccedenti (straordinario) ai colleghi rimasti in servizio. Tenuto conto dell'esigenza di remunerare il sopra indicato impegno aggiuntivo dei collaboratori scolastici, oltre che quello normalmente remunerato ai docenti, la norma dispone che il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) sia destinato prioritariamente alle ore eccedenti. Il MOF a legislazione vigente ammonta a circa euro 689 milioni in ragione d'anno, quasi tutti oggi utilizzati per il finanziamento di progetti di ampliamento dell'offerta formativa decisi annualmente dalle scuole. Il MOF è quindi più che capiente rispetto la nuova spesa posta a suo carico, a maggior ragione se si considera che l'attuazione del piano *la buona scuola* consentirà di incrementare l'offerta formativa, anche oltre i livelli oggi assicurati dal MOF, senza gravare su quest'ultimo.

Per quanto sopra illustrato, la norma proposta avrebbe potuto garantire nel 2013 risparmi di spesa pari a euro 67.681.627,87 lordo Stato, se fosse entrata in vigore entro l'inizio dell'anno scolastico 2013/2014. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 64 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	21.333.333,33	64.000.000,00	64.000.000,00

**Comma 333.** Si prevede, con decorrenza 1° settembre 2015, di non sostituire più con supplenti brevi e saltuari i docenti che si assentino dal servizio, per il primo giorno di assenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sempre è possibile che i supplenti brevi nominati riescano a prendere servizio sin dalla prima ora del primo giorno, per evidenti ragioni logistiche, pur essendo comunque pagati per intero purché prendano servizio entro la giornata. Alla sostituzione si provvederà invece mediante l'utilizzo dell'organico funzionale e di rete che sarà realizzato con l'attuazione del piano "La buona scuola". Come previsto dallo stesso piano, si potrà provvedere alle sostituzioni anche mediante il ricorso ad eventuali strumenti quali una "banca delle ore". Ciò consentirà una maggiore efficacia, grazie all'immediata reperibilità di docenti, che potrebbero già conoscere gli alunni interessati, pronti a sostituire i colleghi assenti. Per una stima dei risparmi si sono utilizzati i dati dei contratti di lavoro dipendente sottoscritti dalle istituzioni scolastiche statali con supplenti brevi e saltuari nel corso del 2013 – fatta eccezione per quelli nominati sino alla nomina degli aventi diritto e per quelli disposti ai sensi del DL 147/2007. Si tratta di 1.057.795 contratti, riferiti a tutti i gradi e ordini di scuola e a tutte le qualifiche contrattuali. Con riferimento all'intervento previsto, si riscontra che l'ammontare impegnato per il primo giorno di durata di tutti i contratti di supplenza breve

stipulati con docenti è stato pari, nel 2013, a euro 143.107.240,97, dei quali euro 113.348.596,67 relativi la scuola dell'infanzia e primaria. Al fine di pervenire a previsioni prudenziali circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica della norma in esame, si stima un risparmio lordo pari a euro 135 milioni a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	45.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00

**Comma 334.** La norma proposta, provvista di adeguata clausola di salvaguardia al comma 336, prevede la modifica dei criteri alla base della determinazione dell'organico di diritto del personale ATA per le istituzioni scolastiche statali.

Ciò anche tenuto conto che nel corso degli anni è stata incrementata l'efficienza di numerosi procedimenti amministrativi che interessano o interessavano le segreterie scolastiche, talvolta eliminandoli completamente (e.g. il pagamento della TARSU e delle visite fiscali, la liquidazione delle spettanze ai supplenti brevi e saltuari), talaltra introducendo procedimenti automatizzati che hanno semplificato il lavoro quotidiano (e.g. Ordinativo Informatico Locale, sistema informativo per la gestione degli inventari).

Fermo restando che in sede di predisposizione del decreto interministeriale previsto dalla norma si provvederà, con la relativa relazione tecnica, a dare compiuta dimostrazione dell'adequatezza delle misure rispetto il fine di contenimento della spesa per euro 50,7 milioni lordo Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, a mero titolo indicativo si rappresenta che il risultato finanziario indicato potrebbe essere raggiunto mediante una riduzione dei posti inferiore al 50% di quelli vacanti e disponibili a settembre 2015, cioè di 923 posti di assistente amministrativo, di 819 posti di collaboratore scolastico e di 275 posti di assistente tecnico. Considerato che lo stipendio lordo Stato di supplenti annuali delle qualifiche elencate è rispettivamente pari ad euro 26.288,13 annui, euro 23.481,74 annui e euro 26.288,13 annui, la riduzione di spesa sarà pari a:

$923 \times 26.288,13 + 819 \times 23.481,74 + 275 \times 26.288,13$  cioè euro 50.724.724,80 lordo amministrazione a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Per l'anno 2015 le economie sono rapportate ai 4/12 in relazione all'anno scolastico.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	16.908.241,60	50.724.724,80	50.724.724,80

**Comma 335.** Si autorizza la spesa di euro 10 milioni l'anno 2015, a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334, per il completamento delle attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni ed il personale dipendente.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	+ 10.000.000	0	0

**Comma 336.** In caso di mancata attuazione delle disposizioni indicate al **comma 334**, la norma prevede una clausola di salvaguardia da esercitare tramite la riduzione degli stanziamenti rimodulabili per l'acquisto di beni e servizi nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**Comma 337.** La norma prevede a ridurre lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, utilizzato per assegnare alle Università e agli enti AFAM le risorse per gli accertamenti medico-legali. Avuto riguardo al livello di spesa atteso, lo stanziamento residuo risulterà sufficiente, a decorrere dal 2015, per la copertura del fabbisogno.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	700.000,00	700.000,00	700.000,00

**Comma 338.**Viene abrogata l'autorizzazione di spesa in favore della scuola di ateneo per la formazione europea "Jean-Monnet" presso la seconda università di Napoli. L'università, nell'ambito del proprio autonomo bilancio, potrà comunque proseguire il supporto alla scuola di ateneo.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	3.326.757,00	3.326.757,00	3.326.757,00

**Comma 339.** La disposizione in questione dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte delle Università. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia delle università, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Con decreto del Ministro saranno comunque dati indirizzi applicativi alle università.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	34.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00

**Comma 340.** L'articolo 18 comma 8-sexies del DL n. 69/2013 prevede che le somme giacenti presso il conto corrente acceso presso Intesa San Paolo e destinate al piano stralcio del Fondo Speciale di Ricerca Applicata siano versate alle entrate dello Stato e riassegnate al FFO, detratti 150 milioni destinati dalla medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo.

Si stima che alla chiusura del piano stralcio e detratti i 150 milioni destinati all'edilizia scolastica, rimarranno disponibili almeno 140 milioni di euro.

La disposizione, pertanto, prevede l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 gennaio 2015 della predetta somma di 140 milioni di euro, fermo restando che eventuali ulteriori disponibilità che fossero accertate confluirebbero sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO).

**Comma 341.** La disponibilità presso alcuni enti AFAM di elevati fondi cassa consente, per il solo esercizio 2015, di ridurre di un milione l'ammontare delle risorse destinate agli stessi enti per il loro funzionamento amministrativo e didattico, senza conseguenze sulle attività istituzionali.

Effetti sui saldi	2015
SNF	1.000.000,00

**Comma 342.** La previsione che l'incarico di Presidente presso gli 80 enti AFAM sia svolta a titolo gratuito consentirà di risparmiare in media 14.000 euro per presidente, cioè 1.120.000 euro. La norma prevede altresì che si provveda a ridurre l'indennità riconosciuta ai direttori didattici e i compensi ai componenti dei Consigli d'Amministrazione, in maniera da assicurare un ulteriore risparmio pari ad euro 330.000 annui.

Effetti sui saldi			
SNF	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00

**Comma 343.** La disposizione prevede di razionalizzare e uniformare i compensi ai componenti degli organi degli Enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), in maniera da realizzare risparmi di spesa pari a 1 milione l'anno. Poiché il decreto del Ministro che ridetermina i compensi sarà adottato entro il 1° febbraio, nel 2015 la riduzione di spesa ammonterà a 11/12mi del valore di regime, cioè 916 mila euro.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	916.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

**Comma 344.** Con la norma in questione si riduce il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE), in una misura pari all'incremento di efficienza atteso nell'acquisto dei beni e dei servizi da parte degli enti stessi. Detto incremento di efficienza potrà essere raggiunto, nel rispetto dell'autonomia degli enti, mediante l'adozione e l'intensificazione di misure simili nella natura e scopo a quelle introdotte con l'articolo 6 del DL 78/2010 ovvero mediante un maggior ricorso a strumenti di acquisizione avanzati quali quelli offerti dalle centrali di acquisto. Il Ministro, con proprio decreto, darà indirizzi attuativi, nel rispetto dell'autonomia degli enti.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	42.000.000	42.000.000	42.000.000

**Comma 345.** A legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità e il fondo per la corresponsione delle indennità accessorie al relativo personale ammonterà a euro 1.227.420,00 al lordo dipendente, cioè euro 1.628.786,34 al lordo Stato. La proposta riduzione a 190 unità del contingente di personale di diretta collaborazione corrisponde ad una riduzione del 13,63%, cioè ad una riduzione del fondo pari ad euro 222.107 lordo Stato.

Effetti sui saldi	2015	2016	2017 e seg.
SNF	222.000	222.000	222.000

**Comma 347.**

Le modifiche introdotte al Senato dispongono, per le annualità 2015 – 2017, una deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo una diversa modalità di programmazione delle assunzioni di Professori e di Ricercatori, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto legislativo e nei limiti delle risorse disponibili. Per tale finalità sono individuate risorse finanziarie nei limiti di spesa di euro 5 milioni per ciascuna delle predette annualità.

Il comma 348 specifica la copertura della spesa, stabilendo che all'onere pari a 5 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 350.** La disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica e la professionalità dei docenti. Prevede, altresì, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con i principi del Piano "La Buona Scuola".

**Comma 351.** Prevede le modalità di destinazione all'attuazione degli interventi previsti nel Piano "La Buona Scuola", delle economie derivanti dal comma 350 e accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Comma 352.** La disposizione prevede l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 350, delle previgenti disposizioni in materia di criteri di costituzione e nomina delle commissioni d'esame e di determinazione dei relativi compensi, incompatibili con quanto disposto dai decreti medesimi.

**Commi 353 e 354.** La norma autorizza la spesa di euro 130 milioni per l'anno 2015, al fine di consentire gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché la proroga dei servizi di pulizia fino al termine dell'anno scolastico 2014/2015. All'onere si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 355.** Si dispone la riduzione di spesa di cui all'art. 3, comma 1 della legge 14 febbraio 1994, n. 124, concernente "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992", per un importo pari ad un milione di euro annui a decorrere dal 2015.

Il Senato della Repubblica ha soppresso il comma 104 dell'articolo 2 del provvedimento approvato alla Camera. La disposizione prevedeva la soppressione del comma 38, secondo periodo, dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147 del 2014 che autorizzava un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per garantire la prosecuzione degli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l'ammodernamento della flotta (articolo 1 della legge 88/2001).

**Comma 356.** La norma intende correggere un errore materiale riscontrato nel testo dell'articolo in questione il quale, con riferimento al sito di interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, richiama il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2001 - che aveva individuato il perimetro dell'area entro il quale operare con gli interventi di bonifica - senza aver considerato che la stessa area è stata oggetto di successiva ripermimetrazione con decreto del Ministro dell'ambiente 8 agosto 2014, adottato in attuazione dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Commi 357 e 358.** La disposizione prevede il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo navale avviati o in fase di avvio tramite un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015.

La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 359.** La riduzione proposta riguarda oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della legge n. 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La riduzione, per 8,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni a decorrere dal 2016, viene proposta in seguito al completamento dei progetti di investimenti già avviati in attuazione della legge 910.

**Comma 360.** La norma dispone che la riduzione per 3 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 981, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il concorso dello Stato nella realizzazione di opere infrastrutturali (Superstrada di Formia), sia limitata al solo anno 2015 e non a regime come previsto nel testo originario.

**Comma 361.** La norma dispone la riduzione degli oneri relativi al contributo quindicennale previsto dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 che prevede un contributo al Comune di Reggio Calabria in base agli stati di avanzamento lavori del programma di recupero urbano. Poiché detto programma dopo aver subito continui e forti rallentamenti risulta bloccato, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa per 3 milioni a decorrere dall'anno 2015.



**Comma 362.** La disposizione modifica, **a decorrere dal 2017**, l'articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riducendo dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse derivanti dalla pagamento del canone annuo da corrispondere direttamente ad ANAS Spa. La stessa Società dovrà provvedere, poi, ad effettuare risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Sulla base dei dati di bilancio della società ANAS relativi all'anno 2013 la quota di risorse introitata dalla stessa ai sensi dell'art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 risulta di 49,6 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione, pari alla metà, della percentuale spettante ad ANAS comporta una riduzione della quota spettante ad ANAS quantificabile in 24,8 milioni di euro, da compensare con i risparmi di spesa che la stessa Società deve realizzare.

Considerato che la quota non assegnata ad ANAS viene introitata dallo Stato, dalla disposizione derivano maggiori entrate, per il bilancio dello Stato, per 24,8 milioni di euro a decorrere dall'anno **2017**.

**Comma 363.** L'intervento è diretto ad abrogare la disposizione recata dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 86 del 2001, in base alla quale il personale delle Forze armate all'atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso Enti od organismi internazionali, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, ovvero presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, enti, comandi od organismi internazionali, ai sensi dell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha ora diritto a percepire l'indennità di trasferimento, prevista dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi. Tale intervento si pone sullo stesso piano di quanto già previsto dall'articolo 4, comma 97, della legge n. 183 del 2011, per il personale impiegato all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, ai sensi dell'articolo 1809 del codice dell'ordinamento militare (C.O.M.), che aveva disposto l'esclusione dalla corresponsione della citata indennità di trasferimento per il citato personale. Tenuto conto del numero medio annuo di "rientri in patria", il presente intervento comporta un risparmio di 7 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2015.

**Comma 364.** L'intervento è diretto a ridurre le rilevanti spese legate al rimborso spettante al personale trasferito all'estero per il trasporto dei mobili e delle masserizie, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, ciò attraverso il prolungamento della permanenza all'estero dell'interessato dagli ordinari attuali tre anni a quattro anni. Tale modifica comporta un rallentamento negli avvicendamenti valutato in circa 330 unità annue, rispetto al volume attuale che si attesta intorno alle 450 unità (mandato su base triennale), con un conseguente diminuzione dei movimenti di circa 120/130 unità. Il risparmio stimato è pari a 1,6 milioni di euro all'anno, riferito a spese di trasporto mobili e masserizie, spese vive di trasferimento, prima sistemazione da e per l'estero.

**Comma 365.** L'intervento abroga l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 565-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dall'anno 2015, con un risparmio pari a circa 0,53 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

**Comma 366.** La disposizione prevede che il materiale utilizzato per il conio della medaglia Mauriziana concessa agli ufficiali e ai sottufficiali con 10 lustri di servizio militare possa essere diverso dall'oro. Attualmente l'Amministrazione dovrebbe sostenere una spesa riferita a 2.467 medaglie, in cui costo unitario è pari a 1.355 euro, per una spesa

complessiva di circa 3,24 milioni di euro. Con il presente intervento normativo e il successivo adeguamento della disciplina regolamentare, si potrà prevedere che la medaglia in questione invece di essere coniata in oro sia realizzata in bronzo, con bagno galvanico in oro, da far realizzare all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui costo è stimato in circa 110 euro, per ciascuna medaglia. La riduzione sul pertinente capitolo di bilancio che in tal modo si rende possibile è pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2015.

**Comma 367.** La disposizione è volta precludere la possibilità per il Ministero della difesa di affidare a terzi il servizio di trasporto collettivo mediante linee bus per le esigenze del personale dipendente, ciò vietando la possibilità di esperire nuove gare o di rinnovare i contratti in scadenza al 31 dicembre 2014. Il risparmio è quantificato in 0,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, pari agli oneri sostenuti per il precedente contratto.

**Commi 368 e 369.** L'intervento è finalizzato a ridurre drasticamente il numero di alloggi dotati di locali predisposti per la rappresentanza (da 55 a 6), per i quali l'amministrazione militare deve provvedere a tutte le relative spese.

Il risparmio è quantificato in 0,84 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ed è riconducibile al venire meno dell'esigenza di garantire, attraverso l'affidamento a ditte esterne, i servizi legati all'attività di rappresentanza, quali la pulizia dei locali e il confezionamento e la somministrazione dei pasti in occasione di incontri di rappresentanza con alte cariche nazionali e internazionali, nonché di acquisire e mantenere gli elementi di arredo

**Comma 370.** L'intervento è diretto a sopprimere la disposizione recata dall'articolo 906 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che non considera il contingente degli ufficiali (colonnelli e generali) che ricoprono specifici incarichi internazionali individuati con decreto del Ministro della difesa, ai fini del computo delle eccedenze rispetto agli organici previsti per il ruolo di appartenenza, ai fini del collocamento in aspettativa per riduzione quadri (ARQ),

L'intervento comporta un risparmio di spesa quantificato in 1.500.000 euro a decorrere dal 2015.

**Comma 371.** L'art. 36 del codice dell'ordinamento militare prevede per il personale civile, in servizio presso gli uffici degli addetti militari all'estero, esclusivamente mansioni esecutive (archivista) e l'attuale contingente, definito dal Decreto interministeriale Difesa-Affari esteri e cooperazione internazionale – Economia e Finanze del 4 luglio 2013, è di circa 23 unità. Con la presente disposizione si prevede la riduzione del 10% di tale personale ovvero 2 unità di personale esecutivo (coadiutori civili), con un risparmio lordo quantificato in 150.000 euro a decorrere dal 2015.

**Comma 372.** La disposizione riduce il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa di non meno del 20 per cento. Con regolamento si provvederà ad apportare le conseguenziali modificazioni alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, con specifico riferimento al numero massimo del contingente di persone addetto a tali uffici. Il risparmio di spesa è stimato in circa 0,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, tenuto conto che il costo medio annuo, al netto degli oneri di contribuzione, riferito all'indennità di diretta collaborazione, è pari a circa 13.000 euro.

**Comma 373.** Viene prevista la riduzione, con differenti decorrenze, dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582, 583 e 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative alla fissazione dell'organico delle Forze Armate.

Gli effetti complessivi di risparmio sono variabili negli anni in relazione agli oneri indicati dai richiamati articoli 582 e 583. Di seguito una tabella riassuntiva dei risparmi complessivi, lordo amministrazione, per gli anni 2015-2017:

Effetti Risparmio	2015	2016	2017
Dati in milioni di euro lordo amministrazione	62,3	89,737	89,926

**Comma 374.** La disposizione prevede la realizzazione di introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in uso al Ministero della difesa, inclusi quelli di carattere residenziale, tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 220 milioni di euro nel 2015 e a 100 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017. I proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e ad essi non si applicano le disposizioni in materia di riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero medesimo di cui agli articoli 306, comma 3, ultimo periodo e 307, comma 10, lettera d), primo periodo, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fino alla concorrenza dei citati importi, restando acquisiti all'erario.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi, gli importi di 220 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

**Commi dal 375 al 377.** Le ulteriori disposizioni in materia intendono:

a) consentire, per gli alloggi di pregio, la possibilità di applicare le procedure di vendita all'asta, "dinamica" all'incanto, anche in blocco, al fine di evitare di dover provvedere ad emanare nuovi bandi in caso di aste andate deserte, oltremodo onerosi in termini di tempo e denaro;

b) ridurre del 50 per cento i termini procedurali previsti per l'esperimento delle aste, concernenti l'effettuazione delle visite degli alloggi da parte dei possibili acquirenti (da 60 a 30 giorni), all'accettazione del prezzo di vendita con trasmissione della caparra confirmatoria (da 30 a 15 giorni) e il rogito notarile (da 120 a 60 giorni).

Tali disposizioni rafforzano la possibilità di conseguire gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 378.** L'intervento è diretto ad abrogare l'articolo 1095, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che prevede il conferimento del grado di tenente generale o corrispondenti, all'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti.

Tenuto conto che la differenza tra la retribuzione media, a lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, corrisposta al personale che riveste il grado di maggior generale o

corrispondenti e quella di un tenente generale e corrispondenti ammonta a 22.692 euro annui per l'Esercito, a 24.673 euro annui per la Marina Militare e a 22.019 euro annui per l'Aeronautica Militare, il risparmio per l'amministrazione in termini di spesa per redditi ammonterà a regime, nell'anno 2021, a circa 202.000 euro annui. Tale risparmio verrà comunque parzialmente conseguito nel prossimo triennio in relazione alla sostituzione del personale interessato che, attualmente, riveste il grado di maggior generale o corrispondenti atteso il collocamento in quiescenza per limiti di età con la seguente ipotesi di risparmio in termini di consistenze medie in anni persona: 2,5 unità nel 2015, 5,75 unità nel 2016, 6 unità nel 2017, 8 unità nel 2017 e 9 unità nel 2021.

Conseguentemente, i risparmi attesi per gli anni 2015, 2016 e 2017 ammontano, rispettivamente, a 50.654, 104.153 e 107.654 euro annui lordo amministrazione.

**Comma 379.** L'intervento dispone che la procedura per l'efficientamento gestionale delle unità produttive gestite dall'Agenzia industrie difesa prosegua, pena messa in liquidazione delle stesse se la procedura in esame non sia completata entro l'anno 2016. Si prevede, nel contempo, la riduzione del 60 per cento delle spese sostenute per i contratti a tempo determinato e la possibilità di prorogare, per un solo anno, solo un terzo dei contratti in essere.

Considerato un costo medio di 45.000 euro per ciascun contratto, la minore spesa per il bilancio dell'Agenzia è stimabile in circa 1 milione di euro; tenuto conto che l'Agenzia produce beni e servizi per il Ministero della difesa, si ritiene che almeno il 10 % del predetto risparmio possa avere una ricaduta in termini di minore spesa anche per il Ministero, pertanto alla norma si ascrive un effetto positivo di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2015.

**Comma 380.** La disposizione è diretta a rendere maggiormente flessibili e quindi efficaci le procedure attraverso le quali la società difesa Servizi Spa procede all'acquisto dei beni e servizi occorrenti al Ministero della difesa, ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 535 del decreto legislativo n. 66 del 2010, attraverso l'integrale utilizzo delle somme introitate dalla stessa società Difesa Servizi S.p.a. a seguito della valorizzazione e gestione economica da essa svolta sugli immobili del Dicastero e i servizi da esso resi a terzi. La proposta non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Commi dal 381 al 383.** La disposizione prevede l'incorporazione dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria nel Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, e la corresponsione dei compensi dovuti agli organi statutari fino alla predetta data. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 454/1999 e dell'art. 3 dello Statuto gli organi dell'INEA, il cui costo complessivo è pari ad euro 159.000, sono:

a) il Presidente	euro 63.000
b) il Consiglio di amministrazione	euro 52.000
c) il Collegio dei revisori dei conti	euro 32.000
d) il Consiglio scientifico	euro 12.000

Dall'applicazione della norma a regime dovranno, inoltre, derivare risparmi sulla spesa di personale, pari ad almeno il 10 per cento, conseguenti alle operazioni di razionalizzazione delle attività. Tali risparmi potranno essere quantificati a consuntivo in ragione delle misure di attuazione adottate dall'Organo Commissariale.

Il **comma 382** della disposizione prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sia nominato il Commissario per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 381 nonché due sub-commissari e siano determinati i rispettivi compensi. Per il Commissario si prevede l'attribuzione di un compenso nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 mentre per i sub-commissari il compenso non potrà superare l'ottanta per cento di quello stabilito per il Commissario.

Pertanto, la spesa massima annuale per i compensi da corrispondere al Commissario ed ai sub-Commissari sarà pari a:

Compenso massimo Commissario:	100.000 euro
Compenso massimo sub-commissari: 80.000 euro x 2 =	160.000 euro
<b>Totale compensi</b>	<b>260.000 euro</b>

(i compensi si intendono comprensivi degli oneri a carico dello Stato)

L'onere derivante dall'attribuzione dei suddetti compensi, da rapportarsi all'effettiva durata dell'incarico, graverà sui capitoli dell'Agenzia unica per la ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

In conclusione si precisa che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, a detta norma sono associati risparmi pari 3 milioni di euro a decorrere anno 2015, derivanti, nelle more dell'attuazione del riordino dell'Agenzia, dalla riduzione di pari importo del contributo ordinario annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.

Ulteriori risparmi saranno accertati a consuntivo.

**Comma 385.** La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia ridotta di euro 6.400.000 annui a decorrere dal 2015.

Le risorse assegnate dalla citata autorizzazione di spesa sono state destinate, dalle delibere CIPE 22 luglio 2010, n. 69, e 18 novembre 2010, n. 92, al finanziamento, mediante operazioni di mutuo, di opere infrastrutturali irrigue per un importo complessivo pari circa 595 milioni di euro, mentre l'importo di circa 207 milioni di euro è stato destinato alla copertura della quota interessi.

A seguito della chiusura delle procedure di gara per l'appalto dei lavori, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha provveduto ad effettuare la rimodulazione dei quadri economici, che ha fatto emergere economie per oltre 6,4 milioni di euro per ciascuna annualità.

Tali economie consentono la riduzione della autorizzazione di spesa in esame senza compromettere la realizzazione delle opere né il pagamento degli interessi.

**Comma 386.** Modifica l'articolo 4, comma 1, della legge n. 499 del 1999, prevedendo che una quota della relativa autorizzazione di spesa in conto capitale possa

essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, ai sensi dell'art. 66 legge n. 289 del 2002.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Commi 387 e 388.** In conseguenza delle decisioni della Banca centrale europea (BCE) del 5 giugno 2014 e del 4 settembre 2014, che hanno inciso sulle modalità di gestione delle liquidità dei governi nazionali detenute presso le banche centrali nazionali, il comma 1, lettera c) introduce le modifiche normative necessarie per rendere più efficiente e flessibile la gestione attiva della liquidità del conto disponibilità presso la Banca d'Italia. Ciò al fine di consentire la massima remuneratività delle giacenze del conto, dati i tassi di interesse prevalenti sul mercato.

La lettera d) del comma 133 dispone il trasferimento del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dal Conto presso la Banca d'Italia alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., evitando la possibilità di subire erosioni del relativo ammontare derivanti dalla possibile applicazione di un tasso negativo, oltre la soglia massima di remunerazione.

La lettera b) del citato comma 133, ampliando le possibilità di emissione in valuta, permette invece di gestire in modo più efficiente ed economico la copertura dalle oscillazioni del tasso di cambio e le posizioni derivate, permettendo impieghi di liquidità a condizioni migliorative rispetto alle attuali.

La disposizione, dalla quale non derivano oneri, potrebbe determinare anzi effetti positivi per il bilancio dello Stato, per la possibilità di negoziare con ogni controparte uno spread sui tassi monetari con floor a zero, qualora i tassi fossero negativi.

**Comma 389.** Le disposizioni dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge n.91 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014, concernono l'emissione di obbligazioni retail da parte della Cassa Depositi e Prestiti Spa, i cui rendimenti saranno tassati con aliquota del 12,5%. A norma del comma 2 del suddetto articolo 22-quinquies del DL 91/2014, l'attuazione di tale disposizione agevolativa (aliquota del 12,5%) è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (comma 2 del citato articolo 22 quinquies del D.L. 91 2014).

La norma in esame dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 22-quinquies che condiziona l'applicazione delle disposizioni dell'intero articolo all'autorizzazione della Commissione europea.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

**Comma 390.** Gli interessi a carico del bilancio dello Stato sulle giacenze dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono oggi commisurati in alcuni casi al tasso riconosciuto sul conto disponibilità del tesoro, in altri a parametri differenti. In tutti i casi, comunque la misura della remunerazione è fissata con un provvedimento amministrativo.

Tenuto conto che a partire dal 1° dicembre 2014 il conto disponibilità è remunerato al tasso EONIA, in base alla decisione della BCE del 26 febbraio 2014, e che nell'attuale dinamica dei tassi d'interesse l'EONIA può raggiungere anche valori negativi, le risorse depositate presso la tesoreria statale potrebbero produrre di conseguenza un interesse negativo da versare al bilancio statale. Da questa situazione potrebbero scaturire effetti negativi che si sostanziano in una sperequazione tra i conti la cui remunerazione è parametrata al conto disponibilità e quelli legati ad altri parametri, o addirittura a un tasso fisso, con conseguenze paradossali ove, per pagare gli interessi, alcune gestioni (ad



esempio quelle delle società di cartolarizzazione) si troverebbero a erodere le proprie risorse capitalizzate. Per riportare la situazione a equità la norma proposta individua i conti che debbono necessariamente essere mantenuti fruttiferi e rende infruttiferi tutti gli altri.

La norma non produce nuovi oneri a carico del bilancio statale, tenuto conto che:

- gli oneri per il pagamento degli interessi dei conti che mantengono la fruttiferità sono già scontati nell'andamento tendenziale della spesa e quindi, sotto questo profilo, dalla norma proposta non derivano nuovi oneri per il bilancio statale;

per i conti da rendere infruttiferi, gli interessi corrisposti nel 2014 sono stati pari a circa 500.000 euro per quelli sui conti il cui parametro è costituito dalla remunerazione del conto disponibilità e circa 2,8 milioni per gli altri; rendere infruttiferi questi conti consente quindi un sicuro risparmio (minore spesa) per quelli che sono remunerati a tasso fisso (c/c 20357) e anche per quelli il cui tasso di rendimento è commisurato al tasso medio dei BOT del semestre precedente (c/c 20354); per gli altri conti la cui remunerazione è collegata a quella del conto disponibilità si verificherà una minore spesa, ovvero una minore entrata a seconda che l'EONIA assuma rispettivamente valori positivi o negativi. Nel corso del secondo semestre 2014, e in particolare dal mese di agosto, periodo in cui si è verificata una riduzione generalizzata dei tassi d'interesse, il tasso EONIA ha fatto registrare un trend oscillante intorno allo zero (in precedenza i valori erano stati sempre positivi). Di fatto, pur non avendo elementi che consentano di proiettare i dati riferiti ai pagamenti del 2014, si può ragionevolmente sostenere che le minori spese e le minori entrate che si verificheranno nel complesso in conseguenza della norma proposta, saranno compensate, senza generare nuovi oneri per il bilancio statale; inoltre a legislazione vigente, nessuna previsione di versamento al bilancio dello Stato è stata prevista in caso di tassi negativi. Con ciò si annulla qualsiasi effetto finanziario dovuto a minori entrate che potenzialmente possono derivare dal rendere i conti infruttiferi. Analoghi sono gli effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

**Commi dal 391 al 397.** Le disposizioni prevedono l'afflusso presso la tesoreria statale di circa 850 milioni di euro nel 2015, calcolati sulla base delle risorse detenute presso il sistema bancario nel periodo gennaio 2013-giugno 2014 da parte delle camere di commercio e tenendo conto degli effetti della progressiva riduzione della misura dei diritti camerali a partire dal 2015.

Il relativo versamento alla tesoreria statale si traduce in un miglioramento di pari importo del fabbisogno del settore statale e pubblico nell'anno 2015.

Le somme versate costituiscono risorse proprie delle camere di commercio e per questo motivo ne è stato previsto il versamento su un conto fruttifero. Lo Stato dovrà corrispondere su di esse un interesse a un tasso pari allo 0,25%. L'onere per interessi, al netto della ritenuta fiscale del 26%, calcolato sulla giacenza media è pertanto stimabile in circa 1,6 milioni per l'anno 2016 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere 2017.

Tenuto conto infine che l'afflusso di risorse presso la tesoreria statale si traduce in una minore emissione di titoli del debito pubblico, è stato stimato il risparmio per il bilancio statale conseguente ai minori oneri per interessi pagati (pari a 15 mln. per il 2015, 14,50 mln per il 2016 e 13,75 mln a partire dal 2017, al netto della ritenuta fiscale del 12,50%), utilizzando il tasso medio all'emissione pari al 2%.

Tramite una modifica apportata alla Camera dei Deputati viene procrastinato al 1° febbraio 2015 il versamento delle liquidità nella tesoreria statale da parte dei cassieri delle camere di commercio per consentire agli stessi cassieri e agli enti di assumere le necessarie

misure organizzative, comporta un peggioramento dei tre saldi per 1,4 milioni esclusivamente nel 2015.

Per ciò che concerne il comma 395, si segnala che la scadenza del termine di sospensione della tesoreria unica mista al 31.12.2014, come previsto dall'art. 35, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 avrebbe determinato un effetto di maggior fabbisogno del settore statale e pubblico nel 2015 e nel 2016. Tale effetto, con la proroga della predetta sospensione, viene meno in tali anni e si verifica nel 2018. Il prospetto riepilogativo seguente illustra gli effetti sul fabbisogno del settore pubblico (in milioni di euro):

2015	2016	2017	2018	2019	2020
6.000	3.000	0	-6.000	-3.000	0

(il segno + indica un miglioramento del saldo, il segno – indica invece un peggioramento)

L'effetto migliorativo dei saldi dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, è valutabile in 72 milioni di euro nell'anno 2015 e 157 per gli anni 2016 e 2017. Tale profilo si fonda sull'ipotesi che la fuoriuscita delle risorse dalla tesoreria statale, in caso di ripristino del regime della tesoreria unica mista, sarebbe avvenuta gradualmente.

A fronte di tali risparmi di spesa, si determinano, per lo Stato, maggiori oneri per interessi sulle giacenze presso la tesoreria statale pari a 7,65 milioni di euro nel 2016 e 16,65 milioni nel 2017 e 2018. Tali importi si riferiscono all'effetto sul saldo netto da finanziare, ma si valuta un pari effetto negativo sugli altri saldi, dovuto al fatto che con la disposizione in esame viene meno per la PA un introito (gli interessi attivi) che sarebbe provenuto dal settore privato, sostituito da un introito proveniente da un'altra pubblica amministrazione.

Tramite una modifica apportata al Senato, al fine di rendere omogeneo il trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, stabilendo l'esclusione dallo smobilizzo dei titoli di Stato italiani e la possibilità di non procedervi in caso si determinino perdite in linea capitale. Tale disposizione non comporta effetti finanziari diversi rispetto a quelli già inseriti nella relazione tecnica predisposta per l'assoggettamento a tesoreria unica delle camere di commercio, in quanto, in mancanza di dati di riferimento attendibili, non era stato calcolato alcun effetto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari.

Con il comma 396, viene introdotta una modifica del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzata a consentire la concreta operatività nel tempo delle risorse poste a garanzia sul fondo ivi previsto, che attualmente presenta uno stanziamento di 900 milioni di euro. Infatti, le predette risorse, configurandosi come un plafond preordinato a soddisfare eventuali e future esigenze di reintegro di altre risorse finalizzate, a legislazione vigente, alla concessione di garanzia statali, necessitano di uno strumento che ne assicuri la disponibilità per più anni. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi da 398 a 417 rideterminano gli obiettivi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli esercizi dal 2015 al 2018, prevedendo:

- per gli esercizi dal 2015 al 2018 un contributo aggiuntivo, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, pari a 3.452 milioni a

carico delle Regioni a statuto ordinario e **a 467 milioni per gli anni 2015-2017 e 513 milioni per l'anno 2018 carico delle Autonomie speciali**

- l'estensione al 2018 dei contributi già previsti dal DL 66/2014 fino al 2017, per le regioni a statuto ordinario pari a 750 milioni in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, e per le autonomie speciali pari a 703 milioni in termini di indebitamento netto e di 300 milioni in termini di saldo netto da finanziare;

Per le regioni a statuto ordinario, soggette alla disciplina del pareggio di bilancio, il contributo è attuato, sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, riducendo i livelli di finanziamento statali nei confronti delle regioni e attraverso l'acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato, per un importo pari a 3.452 aggiuntivo rispetto al contributo di 750 milioni di euro già previsto.

Infatti, a seguito della predetta riduzione delle entrate regionali, al fine di conseguire gli equilibri di bilancio previsti, le regioni a statuto ordinario dovranno contenere le spese per lo stesso importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per la regione Sardegna, soggetta alla disciplina del pareggio dei bilancio, il contributo è attuato sia in termini di indebitamento netto, che di saldo netto da finanziare, attraverso l'accantonamento aggiuntivo, per un importo pari a 97 milioni di euro, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettante alla regione. Al fine di conseguire il pareggio, la regione Sardegna dovrà contenere le proprie spese del medesimo importo, sia in termini di competenza che in termini di cassa.

Per le altre autonomie speciali il contributo in termini di indebitamento è attuato nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno. A tal fine, gli obiettivi del patto concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, devono essere definiti tenendo conto del contributo di cui al comma **400**

Il contributo in termini di saldo netto da finanziare è attuato:

per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, attraverso l'accantonamento, delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, di importo pari a quelli previsti dal comma **400**

per la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano attraverso il versamento al bilancio dello Stato, di importo pari a quelli previsti dal comma **400**.

La rimodulazione del contributo delle Province autonome di Trento e Bolzano prevista al comma **400** rispetto al DDL originario comporta oneri pari a 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Commi dal 406 al 413: Le disposizioni in esame prevedono la modifica dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige; ciò non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce:

- una diversa distribuzione dei decimi di compartecipazione all'IVA tra la regione e le province autonome ;
- la possibilità di concedere incentivi, contributi, ecc. da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad esclusivo carico del bilancio delle Province autonome;

- i criteri per l'applicazione della riserva all'Erario delle nuove o maggiori entrate tributarie.

Inoltre, in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, fissano i contributi in termini di saldo netto da finanziare posti a carico dei predetti Enti a decorrere dall'anno 2014 e l'obiettivo di patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge n. 228/2012, per gli anni dal 2014 al 2017.

Tali disposizioni non comportano effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto rispetto alla normativa vigente, in quanto recepiscono il contributo già previsto dalla legislazione vigente.

Per gli anni successivi al 2017 gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono garantiti dall'effetto congiunto del conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e del contributo posto a carico degli enti in termini di SNF.

La disposizione relativa al gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici" si limita a disciplinare le modalità di determinazione della spettanza stessa, senza effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Comma 405.** Il comma prevede, nell'ipotesi di rideterminazione degli obiettivi di patto di stabilità interno della regione Siciliana per gli anni dal 2015 al 2017 per effetto di nuovi contributi alla finanza pubblica posti a carico delle Autonomie speciali con legge statale, la comunicazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'obiettivo rideterminato, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno. La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

**I commi 418, 419 e 435** determinano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2015, 3.200 milioni di euro per l'anno 2016 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, di cui 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 derivanti dalla minore spesa connessa alla corrispondente riduzione del fondo di solidarietà comunale e 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 derivanti dai versamenti al bilancio statale da parte di province e città metropolitane.

**I commi da 421 a 428** prevedono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane e la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni e comuni, prioritariamente, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni - con esclusione del personale amministrativo di alcuni settori della P.A. caratterizzati da specifica professionalità - a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Dal comma 423 deriva un onere di 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 coperto con la riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il comma 429 volto ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, consentendo alle città metropolitane e alle province di finanziare temporaneamente il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti flessibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale e nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al FSE di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il comma 430 non determina oneri in termini di saldo netto da finanziare in quanto dalla rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015 sono esclusi i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Parimenti, la disposizione non determina oneri in termini di indebitamento netto atteso che gli oneri per interessi restano a carico dell'ente richiedente e che restano fermi i vicoli del patto di stabilità interno.

I Commi 431 - 433 disciplinano modalità e procedure per la redazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, nonché i criteri di valutazione dei progetti presentati dai Comuni, da inserire nel suddetto Piano. Tale valutazione è rimessa ad un apposito Comitato da costituire presso la Presidenza del Consiglio Ministri, per i cui componenti non è prevista la corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Il comma 434 per l'attuazione degli interventi del Piano prevede l'istituzione del "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate", con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai commi da 431 a 433.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

La lettera a) del comma 432 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, inoltre il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Comma 436.** La disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto, pur prevedendo l'esclusione dalle riduzioni del fondo di solidarietà comunale dei comuni danneggiati da eventi sismici, rimane comunque fermo l'ammontare complessivo delle riduzioni che verranno applicate in misura maggiore ai rimanenti comuni.

**Commi 437.** La disposizione, di carattere interpretativo, conferma la possibilità da parte del CIPE, in continuità con la propria delibera n. 135/2012, di assegnare alle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alla attività di ricostruzione, una quota delle risorse destinate alla ricostruzione per il finanziamento di servizi di assistenza tecnica, chiarendo la natura funzionale dell'assistenza tecnica rispetto alle attività di ricostruzione.

**Comma 438.** La norma autorizza le Amministrazioni, nell'ambito delle loro competenze istituzionali, in relazione alle attività di movimentazione e trasporto delle macerie pubbliche, ad avvalersi dei siti di stoccaggio localizzati nei comuni del cratere.

**Comma 439.** La disposizione prevede che le amministrazioni vigilino affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali relativi alle macerie pubbliche in categorie omogenee e identificarli con il corrispondente codice CER e, infine, li trasportino verso siti autorizzati.

**Comma 440.** Si prevede che gli uffici speciali siano incaricati del monitoraggio delle macerie pubbliche e private. Per le ditte inadempienti è prevista la revoca della quota di



contributo finalizzata alla rimozione delle macerie private, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto per le ditte inadempimenti.

Comma 441. La norma prevede il conferimento in via prioritaria delle macerie pubbliche alla cava ex Teges in località Pontiglione. Il termine di autorizzazione per l'esercizio di tale cava viene prorogato fino all'esaurimento delle sue capacità. È previsto inoltre che le economie derivanti dal conferimento delle macerie private siano recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi.

Comma 442. La disposizione prevede, per l'attuazione delle finalità del protocollo d'intesa del 2 dicembre 2010 e dell'accordo di programma del 14 gennaio 2013, l'autorizzazione al Presidente della Regione Abruzzo, d'intesa con il Governo e i Comuni interessati, a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione.

Le disposizioni di cui ai commi da 438 a 442 hanno carattere procedurale e non comportano pertanto oneri per la finanza pubblica.

Commi 443 e 444. Si prevede che le economie derivanti da interventi di ricostruzione privata, attualmente giacenti sui conti bancari aperti per i beneficiari di contributi per la ricostruzione, decorsi 4 anni dalla concessione del contributo, vengano rifinalizzate a nuovi interventi di ricostruzione privata.

Alla stessa finalità vengono destinate altresì le economie sugli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già assegnate/trasferite ai beneficiari.

Il comma 445 autorizza il Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere a prorogare, fino al 31 dicembre 2015, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche e al vincolo del contenimento complessivo della spesa di personale presso gli enti locali, i contratti a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite rispettivamente di 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e di 0,5 milioni di euro per i Comuni del cratere.

Considerato che ai relativi oneri si provvede con le economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila nell'ambito delle risorse di cui all'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 446 al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, nei comuni del cratere e nella provincia dell'Aquila, assegna un contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

Comma 447. Agli oneri di cui al comma 446 pari a 21 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Comma 448. Il comma in esame prevede a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione totale ai fini TASI per i fabbricati distrutti o d'oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Tale esenzione



perdura fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati medesimi. A legislazione vigente tali fabbricati usufruiscono già di una riduzione al 50% della base imponibile TASI mentre risultano già completamente esenti ai fini IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies del D.L. n. 16/2012. La norma proposta comporta una perdita di gettito TASI per i comuni che, utilizzando la medesima base dati della relazione tecnica del citato D.L. n. 16/2012, viene stimata in circa 0,5 milioni di euro su base annua.

**Comma 449:** Agli oneri di cui al comma 448 si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 450.** La lett. a) dispone che ai comuni istituiti a seguito di fusione con rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 30 per cento non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, i vincoli assunzionali e relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto le deroghe concesse ai suddetti comuni devono avvenire nel rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e - tenuto conto che ai comuni istituiti a seguito di fusione il patto di stabilità interno si applica dopo cinque anni la fusione - comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio. Inoltre, è espressamente previsto che la spesa di personale non può superare in ogni caso la somma della relativa spesa sostenuta dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione.

La lett. b) prevede che, nell'ambito dei processi associativi di cui all'articolo 14 del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n.122/2010, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi. Dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto devono essere rispettati comunque i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e l'invarianza della spesa complessivamente considerata.

La lettera c) non determina oneri per la finanza pubblica, limitandosi a specificare le finalità di risorse già previste a legislazione vigente in favore delle unioni di comuni per l'esercizio associato di funzioni.

Il **comma 451** determina un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 1. 149,1 milioni di euro per l'anno 2018.

**Commi da 452 a 458.** I commi non comportano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita a trasferire alla gestione commissariale le attività concernenti il pagamento dei debiti commerciali e l'attivazione delle anticipazioni di liquidità, che la regione Piemonte avrebbe potuto svolgere direttamente a carico del proprio bilancio. Alla chiusura della gestione commissariale, gli effetti negativi derivanti dal consolidamento del credito del Bilancio dello Stato concernente l'ammortamento delle estinzioni di liquidità, sono compensati dal contributo che la Regione è tenuta a versare allo Stato, quantificato in modo da compensare il venir meno delle entrate derivanti dalle rate di ammortamento.

I **commi da 460 a 464** comportano una riduzione dell'indebitamento netto di 2.005 milioni, compensati dagli effetti negativi, di pari importo, determinati dall'applicazione del comma 465.

Il **comma 462** Il comma sopprime l'adempimento posto a carico delle Regioni che abbiano ottenuto le anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del DL 35/2013, al fine di ottenere l'autorizzazione a sottoscrivere nuovi prestiti o mutui. L'adempimento, che

dovrebbe applicarsi per 30 anni, ovvero per la durata della quasi totalità delle anticipazioni di liquidità in parola, consiste nella dimostrazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno e dell'equilibrio strutturale del bilancio regionale, ai sensi della circolare MEF n. 17 del 27 maggio 2014; tale adempimento è superato dalla circostanza che dal 2015 tutte le regioni sono tenute a rispettare il pareggio di bilancio, come definito dall'articolo 36.. La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 465** Il comma è volto, tra l'altro, a inserire tra le fattispecie su cui operare il riparto, nel limite dell'importo complessivo di 2.005 milioni, delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al comma 167, anche la quota del fondo di cassa alimentato dalle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Royalties).

La norma non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta fermo il tetto di 2.005 milioni di euro.

Il **comma 466** determina, per il 2015, un effetto negativo sui saldi di finanza pubblica di 60 milioni di euro compensati dalla riduzione di pari importo, operata dal comma 497, dell'esclusione prevista per il 2016 dall'articolo 4 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

**Comma 467** - Esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese effettuate per l'edilizia scolastica, dalle province e dalle città metropolitane per un importo complessivo di 100 milioni di euro nel biennio 2015 - 2016. L'individuazione degli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1 marzo 2015.

La norma determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015 - 2016, a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

I **commi da 468 al 478** hanno natura ordinamentale, e non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Gli effetti positivi sull'indebitamento netto derivanti dal rispetto degli equilibri di competenza e di cassa, sia di parte corrente, che tra entrate e spese finali, in sostituzione della disciplina del patto di stabilità interno sono stati stimati, facendo riferimento ai saldi di cassa finali delle regioni, dal 2011 al 2013, calcolati sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni alla Copaff ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto legge n. 135 del 2009.

I saldi di cassa sono stati considerati una stima degli effetti sull'indebitamento netto del passaggio alla disciplina del pareggio di bilancio nel 2015 in quanto:

- a) per gli enti in contabilità finanziaria, il calcolo dell'indebitamento è in gran parte effettuato con riferimento ai dati di cassa, quali, ad esempio tutti i trasferimenti correnti e in c/capitale, le entrate e spese in conto capitale, le imposte e tasse.
- b) l'adozione, a decorrere dall'esercizio 2015, del principio contabile della competenza finanziaria, di cui all'allegato n. 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, comporterà un significativo avvicinamento della competenza alla cassa, per tutte le voci di bilancio.

I commi da 479 a 483 essendo di natura regolamentare, non determinano oneri per la finanza pubblica. Inoltre, si è provveduto ad ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della nuova procedura dei patti regionalizzati, estendendola anche alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta. La modifica non comporta oneri atteso che è volta solo ad ampliare l'ambito soggettivo del patto verticale.

I commi da 484 a 488 sono volti a confermare anche per l'anno 2015 il 'patto verticale incentivato', determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 1.000 milioni di euro.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2014, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'utilizzo delle predette disponibilità determina un onere di 10,5 milioni di euro per l'anno 2015, di 10,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 9,6 milioni di euro a decorrere l'anno 2018, connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalla concessione delle anticipazioni di liquidità. A detti oneri si fa fronte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La norma recata dal **comma 489** volta a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali, mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 2.889 milioni annui, di cui 2.650 milioni ai comuni e 239 milioni alle province, determina un effetto negativo per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 2.889 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

La norma recata dal **comma 490** che stabilisce che ai fini del conseguimento dell'obiettivo di saldo di competenza mista rilevano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità - fondo introdotto dalla riforma di contabilità degli enti territoriali, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 - determina un beneficio annuo sui saldi di finanza pubblica per 1.889 milioni (1.750 milioni ascrivibili ai comuni e 139 milioni alle province) derivante dalla compressione della spesa degli enti locali per effetto dell'introduzione dell'obbligo di alimentare un Fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Più precisamente, in base al "Principio applicato della contabilità finanziaria", per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio dovrà essere effettuato un accantonamento al predetto Fondo crediti di dubbia esigibilità. A tal fine, nel bilancio di previsione dovrà essere stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare dovrà essere determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura, nonché dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità non potrà essere oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio che confluirà nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La predetta stima degli effetti sull'indebitamento netto, è connessa all'ipotesi che gli enti locali, con riferimento all'adozione delle tre diverse modalità di calcolo previste nell'appendice tecnica allegata al "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" Allegato 4.2 al Decreto legislativo n.118/2011, assumano un atteggiamento

medio ed è effettuata tenendo conto della maggiore gradualità per la determinazione dell'accantonamento al Fondo di crediti di dubbia esigibilità introdotta dal comma 509.

La norma recata dal **comma 497** lettera a) determina nel 2015 un miglioramento dei saldi di finanza pubblica di 60 milioni di euro che compensa il peggioramento di pari importo operato dal comma.466. I restanti commi non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 498.** La modifica di cui alla lettera a) è volta a chiarire la portata applicativa delle disposizioni ivi recate al fine di evitare l'insorgere di effetti negativi per la finanza pubblica. La modifica di cui alla lettera b), volta a prevedere che i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 siano assoggettati al Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione, determina oneri per un importo di 0, 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e di 14,7 milioni di euro a partire dall'anno 2018.

Il comma 499 prevede la copertura di 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, di 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e di 14,7 milioni di euro a partire dall'anno 2018, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, degli oneri derivanti dalla modifica di cui al comma 498, alinea b).

**Comma 500.** La disposizione in esame non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 501 ha lo scopo di rendere più ampia la possibilità, anche di risparmio, perseguita dalla norma sull'election day (articolo 7, comma 1 del decreto-legge 98/2011), con una integrazione all'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, concernente la durata dei consigli regionali, la cui determinazione è rimessa alla legge della Repubblica dall'articolo 122 della Costituzione. In tal modo sarebbe possibile convocare le elezioni regionali anche nei due mesi successivi alla scadenza del quinquennio. Per il 2015, per esempio, sarebbe così possibile accorpare in un turno elettorale unico le elezioni locali, da svolgere in un periodo determinato dalla legge, e quelle dei sei consigli regionali da rinnovare, che altrimenti dovrebbero essere convocate in un termine precedente (l'ultima domenica di marzo), in ragione della data delle elezioni del 2010. Naturalmente i presidenti delle giunte regionali potrebbero convocare i comizi elettorali in altra data, nell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento e ribadita dal citato articolo 7 sull'election day. Nondimeno, nell'esperienza essi adeguano le proprie decisioni a quella del governo, che fissa una data per le regioni che non abbiano regolato l'adempimento. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, rendendo al contrario possibili risparmi di spesa.

**Comma 502.** Prevede, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l'esclusione dal patto di stabilità interno, per l'anno 2015, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, finalizzate a fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione, per un importo fino a 5 milioni di euro. Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto determinano l'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno, nei limiti rispettivamente di 4 milioni, 0,5 milioni e 0,5 milioni di euro. È previsto che tali importi siano comunicati dalle regioni al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno 2015.

La disposizione determina effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2015, alla cui compensazione è previsto che si provveda con il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non



previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.154 del 2008.

Comma 503 il comma differisce al secondo anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003 . Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni per l'anno 2016 e 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente ammontare.

Comma 504 Il comma interviene sul differimento del pagamento delle rate di mutuo previsto a favore agli enti locali interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 dall'art. 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La modifica proposta comporta che il pagamento delle rate differite avvenga non nell'anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento ma nel secondo anno successivo alla stessa. Ai maggiori oneri, pari a 6,8 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente ammontare.

I commi da 505 a 507 e 510 non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 508 La disposizione prevede la deducibilità, nella misura del 20%, ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'IMI, che ha sostituito l'IMU per i comuni della provincia di Bolzano. Viene inoltre specificato che l'IMI è indeducibile ai fini IRAP.

Si stima che la disposizione non comporta effetti negativi sul gettito IRPEF ed IRES rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di bilancio poiché l'ammontare della nuova IMI pagata dalle imprese relativamente agli immobili produttivi situati nei comuni della provincia di Bolzano è di importo sostanzialmente simile a quello della precedente IMU, gli effetti della cui deducibilità al 20% sono già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Il comma 509 in particolare, volto a prevedere una maggiore gradualità dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, non comporta effetti negativi sull'indebitamento netto, atteso che la rideterminazione delle percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per la individuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali attuata dal comma 185, lettere b), c) e d) , è tarata sull'importo dell'accantonamento al predetto Fondo calcolato tenendo conto della maggiore gradualità.

**Comma 511.** Facendo venire meno l'acquisizione al bilancio statale delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, determina effetti finanziari negativi per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 di 230 milioni di euro annui in termini di saldo netto da finanziare. **Inoltre, la disposizione prevede che una quota parte delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge n.147/2013, pari a 50 milioni di euro, è destinata alle spese in conto capitale della regione piuttosto che alla riduzione dei debiti. La disposizione comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.**

Commi da 512 a 523. La norma, in attuazione dell'Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 fra il Governo ed il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ridetermina il contributo complessivo per gli anni dal 2011 al 2017 della Regione in termini di saldo netto da finanziare, previsto dall'articolo 1, comma 152, della legge n. 220/2010, in 370 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, 260 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e prevede, altresì, il versamento di tale contributo al netto del credito vantato dalla regione medesima in base al comma 151 dell'articolo 1 della predetta legge n. 220/2010 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni nel 2016 e 350 milioni nel 2017. Tale previsione è neutrale per il bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, in considerazione che viene disciplinato il versamento delle annualità pregresse, non iscritte nel bilancio dello Stato, in misura corrispondente al minore contributo previsto a carico della Regione.

La norma ridetermina, inoltre, il contributo della Regione in termini di indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 156, della legge n. 220/2010 in 220 milioni per l'esercizio 2014, 270 milioni per l'esercizio 2015, 260 milioni per l'esercizio 2016 e 270 milioni per l'esercizio 2017 e fissa l'obiettivo di patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia, in 4.980,07 milioni di euro per l'anno 2014, in 4.797,61 milioni per l'anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4.797,61 milioni per l'anno 2017.

Tale disposizione determina un peggioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 80 milioni annui dall'anno 2014 all'anno 2017. I predetti effetti negativi trovano compensazione sul Fondo istituito dall'articolo 42, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133.

La norma, infine, stabilisce i criteri per la determinazione dell'obiettivo degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia. Tale previsione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato.

Il comma 525 prevede la compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 690/1981, nella misura di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

Comporta effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 e in termini di indebitamento netto pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, (vedi comma 717).

**Commi 526 - 529** Le norme in esame prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2015, le spese connesse al funzionamento degli uffici giudiziari vengano sostenute direttamente dall'amministrazione della giustizia.

Attualmente, le predette spese, sono sostenute dai comuni sedi di uffici giudiziari e, attraverso un meccanismo di acconti e saldi, rimesse pro quota dal Ministero della giustizia nella forma di contributo ai comuni, nel limite delle risorse di bilancio iscritte sul capitolo 1551 del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria.

Ai fini di una quantificazione delle esigenze finanziarie connesse alla gestione diretta da parte di questa amministrazione delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, è opportuno fare riferimento allo stanziamento degli anni 2010 e 2011, in relazione ai quali



sono stati erogati ai comuni contributi corrispondenti a circa il 90% (per un ammontare pari a circa 270 milioni) delle spese rendicontate dagli stessi.

Considerato che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ha determinato, per effetto di soppressioni e accorpamenti, una consistente riduzione degli uffici giudiziari distribuiti sul territorio, con contestuale riduzione delle esigenze di spesa, si quantifica prudenzialmente in circa 200 milioni di euro all'anno l'importo aggiuntivo da iscrivere in bilancio a decorrere dall'anno 2016, per le finalità anzidette. Per l'anno 2015, quota parte dello stanziamento del predetto capitolo (parametrato al periodo di tempo per il quale il Ministero sarà titolare di detta spesa) verrà appostato su un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero della Giustizia destinato al funzionamento degli uffici giudiziari. Per le indifferibili esigenze connesse alla razionalizzazione e al contenimento della spesa si evidenzia la previsione di disciplinare con la metodologia dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario, l'erogazione dei contributi ai comuni per le spese di funzionamento sostenute fino al 31 agosto 2015.

Per le stesse finalità sono altresì da segnalare le modifiche normative ispirate al principio della gratuità, per il Ministero della giustizia, nei casi di locazione o comunque di utilizzo per finalità giudiziarie di immobili di proprietà comunali, nonché del vincolo di destinazione d'uso dei locali demaniali già adibiti ad uffici giudiziari, a far data dal 1° settembre 2015.

Con apposito regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia, le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni in esame.

Il **comma 530** prevede l'emanazione di un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di individuare le necessarie misure organizzative a livello centrale e periferico per attuare le disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e ferme restando le dotazioni organiche del Ministero della giustizia. La disposizione prevede, inoltre, che per lo svolgimento dei nuovi compiti il Ministero debba prioritariamente far ricorso al personale delle province, eventualmente in esubero, a seguito della piena attuazione della legge n. 56/2014.

Il **comma 531** prevede, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61/2012, un contributo annuo per gli extracosti di Roma, in quanto capitale della Repubblica, determinando un onere per la finanza pubblica di 110 milioni annui.

**Commi 532 e 533.** Le proposte sono volte a consentire al comune di Milano, in vista degli eventi eccezionali relativi al semestre di Presidenza Italiana del Consiglio Europeo e dell'Expo Milano 2015, di derogare alla vigente normativa in materia di personale.

In particolare il **comma 532** prevede, al primo periodo, la non applicazione, per l'anno 2015, per le spese di personale assunto con forme di contratto a tempo determinato strettamente necessarie alla realizzazione dell'Esposizione universale, dei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78 del 2010. Il secondo periodo prevede deroghe in materia di compensi per lavoro straordinario. Tali spese non concorrono, ai sensi del terzo periodo, alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296 del 2006 e delle risorse

destinate al trattamento accessorio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010.

Le disposizioni non comportano oneri per la finanza pubblica atteso che le deroghe sono esercitate nell'ambito delle risorse di bilancio del Comune. Il comma **533** è volto ad estendere le deroghe ai vincoli in materia di assunzione di personale, già previste per le società in house degli enti locali soci di Expo, agli enti locali e regionali impegnati in attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'Esposizione universale, e per tutto l'anno 2016, tenuto conto delle necessità correlate alle operazioni di chiusura.

La norma non comporta effetti finanziari essendo salvaguardato il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa conseguenti alla normativa oggetto di deroga.

**Comma 534.** Destina un contributo al Comune di Milano di 60 milioni di euro per l'anno 2015 a fronte dei maggiori oneri che dovrà sostenere lo stesso comune per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all'Evento Expo Milano 2015.

**Comma 535.** La disposizione autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per la Fabbrica del Duomo di Milano, di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.

**Comma 536.** La disposizione in esame non determina effetti finanziari, in quanto autorizza i comuni ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni per finalità diverse dalle spese di investimento.

**Comma 537** La norma è volta a consentire, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la possibilità di rinegoziare ulteriormente mutui già rinegoziati per una durata massima di trenta anni dalla data di perfezionamento della nuova rinegoziazione, consentendo una gestione più flessibile del debito pregresso da parte di tali enti.

La norma determina oneri in termini di saldo netto da finanziare in conseguenza della riduzione della rata corrisposta dagli enti locali per i mutui concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze. La quantificazione dell'onere è effettuata nel presupposto di una adesione degli enti locali pari al 40 per cento dell'importo dei mutui in essere ammontanti a oltre 700 milioni di euro.

Non si registrano effetti su fabbisogno e indebitamento netto in conseguenza dell'assoggettamento degli stessi enti al patto di stabilità interno.

Alla copertura degli oneri, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, recati dalla disposizione in esame si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente (Tab. A), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

**Comma 538.** Modifica norme del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche, con riferimento alla procedura di riaccertamento straordinario dei residui da parte degli enti territoriali, e alla copertura del relativo disavanzo, e non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.

**Comma 539.** La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto l'eventuale incremento degli investimenti degli enti interessati è comunque soggetto ai vincoli del patto di stabilità interno.

**Comma 540** La disposizione prevede un contributo in conto interessi di 125 milioni per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2017 al 2020, determina

effetti finanziari negativi sui tre saldi di finanza pubblica per pari importo per ciascuno dei predetti anni 2016-2020.

La copertura degli oneri è realizzata mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, la cui dotazione viene incrementata con il comma 21 dell'articolo 17 del disegno di legge in esame.

**Il comma 541 determina effetti finanziari negativi sui tre saldi di finanza pubblica per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Alla copertura degli oneri si provvede per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, attraverso l'utilizzo del Fondo di conto corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.**

**Comma 542.** La disposizione, volta a prorogare dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 l'innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti del penultimo esercizio, non determina effetti finanziari, in quanto l'attività di spesa da parte degli enti locali resta comunque subordinata al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, il cui saldo non è interessato dalle variazioni delle anticipazioni di liquidità.

**Comma 543.** La disposizione in esame non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto volta a consentire agli enti locali sperimentatori la possibilità di presentare all'organo deliberante le proposte di bilancio di previsione 2015 entro i termini previsti dalla normativa ordinaria sull'ordinamento finanziario degli enti locali.

**Comma 544.** La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2015 il termine per il riconoscimento, da parte dei Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per attività connesse allo stato di emergenza per gli eventi sismici che hanno interessato il territorio di alcune province dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto il 20 e 29 maggio 2012.

La disposizione non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, essendo previsto che al relativo onere si provvede con le risorse disponibili allo scopo sulle contabilità speciali intestate ai Commissari.

**Comma 545.** La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto recante modifiche in materia di bilancio stabilmente riequilibrato.

**Comma 546.** La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto recante modifiche in materia di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

**Comma 547.** Dalla disposizione, finalizzata a chiarire che la normativa di contenimento della spesa discendente dall'inclusione della Società nell'elenco Istat di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 196 del 2009 non si applica alla Società Expo s.p.a, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione della circostanza che l'inserimento della società nell'ambito della PA è un elemento sopravvenuto successivamente all'emanazione delle norme di contenimento della spesa e che comunque la Società opererà nel limite delle risorse attribuitele a legislazione vigente per la realizzazione dell'Evento. Di converso, ove i limiti fossero applicati, gli stessi renderebbero impossibile l'attuazione dell'Evento che esige la massima spesa nel 2014, per la conclusione delle opere, e nel 2015, per la realizzazione dell'Evento, quindi comporterebbe maggiori oneri in termini di mancata realizzazione dell'Evento con tutti i danni correlati.

Il comma 548 è volto a prevedere la possibilità che la Società Expo 2015, qualora decidesse di procedere e all'acquisizione di prestazione di servizi necessari per lo svolgimento delle attività di propria competenza in modo autonomo anziché per il tramite di Consip, così come previsto al primo comma del medesimo articolo, possa avere un supporto nella valutazione delle prestazioni che le verranno offerte. Tale supporto potrà essere fornito sempre da Consip nell'ambito delle attività che la stessa svolge per la realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti. In particolare Consip per fornire tale supporto si avvarrà di quanto già individuato a seguito delle previsioni dell'articolo 10 del decreto legge 66/2014 ovvero dell'individuazione dell'elenco dei prezzi collegati alle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate dalla medesima Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999.

Tale proposta non produce oneri né modifiche della stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto.

**Comma 549.** La disposizione interviene sulla disciplina della procedura di affidamento degli interventi per il servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Tetra, prevedendo che il parere di congruità economica relativa agli atti di affidamento sia rilasciato da Consip S.p.A., che si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta, salvo motivate richieste di chiarimenti e documenti.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto eventuali varianti migliorative richieste dall'Amministrazione in ragione dell'evoluzione tecnologica dovranno essere realizzate nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.

**Comma 550.** La disposizione interviene ad evitare dubbi interpretativi in ordine all'ambito di applicazione dell'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha differito al 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e al 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, l'entrata in vigore dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 il quale prevede forme accentrate di acquisizione di beni, servizi e lavori (articolo 23 ter, comma 1).

Ai sensi del citato articolo 23-ter, tale disposizione non si applica comunque alle aree impegnate nella ricostruzione in Abruzzo e in Emilia-Romagna (articolo 23-ter, comma 2) e ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti (articolo 23-ter, comma 3), limitatamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. In realtà l'aver indicato l'Emilia Romagna non appare corretto in quanto il decreto legge 74 del 2012, relativo appunto al sisma del 2012 riguarda espressamente tutte le aree colpite dal sisma e quindi anche, sia pure in minima parte, le regioni Veneto e Lombardia.

Ciò posto, la presente disposizione provvede a precisare l'ambito di applicazione e non comporta effetti finanziari negativi trattandosi di un ampliamento della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto legge 90 del 2014 che, parimenti, non comportava nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 551** La disposizione apporta alcune modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164.

La prima modifica [lettera a)], chiarisce a quale disposizione faccia riferimento la norma di copertura prevista dal comma 8-quater dell'articolo 4, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. In particolare, si intende specificare che la copertura prevista dal predetto comma 8-quater si riferisce esclusivamente agli oneri derivanti dal comma 8-ter dell'articolo 4 e non anche agli oneri derivanti da altre disposizione previste in differenti commi del medesimo articolo 4, dotate di autonoma copertura.

La seconda modifica interviene sul comma 7 dell'articolo 34 del decreto legge n. 133/2014 ripristinando la formulazione originaria del citato comma. Tale modifica si rende necessaria in quanto in sede di esame parlamentare del predetto decreto legge è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità per le spese relative a interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria e senza indicazioni in ordine alle modalità di applicazione. L'intervento normativo è necessario al fine di ripristinare la formulazione originaria della disposizione, per evitare l'insorgenza di oneri non coperti.

**Commi da 552 a 554.** Le disposizioni di cui ai commi 552 e 553 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di converso, da esse può discendere un significativo impulso in termini di sviluppo economico e un correlato incremento del gettito fiscale derivante dalle attività connesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, atteso che le norme sono volte a sbloccare l'effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare il loro sfruttamento. Le disposizioni in oggetto appaiono dunque suscettibili di generare rilevanti entrate fiscali aggiuntive in favore dello Stato e delle Regioni, in ragione sia della percezione delle *royalties*, sia della tassazione ordinaria che i titolari delle relative concessioni sono tenuti a versare allorché, con la realizzazione delle opere ed infrastrutture connesse ed indispensabili, sarà possibile avviare l'attività commerciale estrattiva. Inoltre, la semplificazione per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture strumentali agli insediamenti strategici avrà importanti ricadute occupazionali di cui beneficeranno in maniera immediata e diretta i territori in cui tali opere saranno localizzate.

Infine, con la novella all'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, di cui al comma 554, si è inteso altresì assicurare, in tema di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il coinvolgimento delle regioni interessate nella definizione del piano di cui al citato comma 1-*bis* attraverso lo strumento dell'intesa, prevedendo al contempo la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa medesima. Anche tale disposizione, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è volta a promuovere la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali con i conseguenti benefici sul piano economico. Nelle more dell'adozione del piano i titoli abilitativi sono rilasciati sulla base delle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.

**Comma 555** Le disposizioni di cui ai commi **da 556 a 588** sono adottate in attuazione dell'Intesa Stato–Regioni del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed indicate all'articolo 1, comma 1, del medesimo Patto. Nel dettaglio:

il **comma 556**, attuativo dell'articolo 1, comma 1 del Patto, recepisce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per gli anni 2015 e 2016, già scontato in bilancio;



il **comma 557**, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del Patto, dispone che eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie, nel mentre le norme previgenti prevedevano un possibile utilizzo anche sul versante regionale extra-sanitario. La disposizione è neutrale in termini di impatto sul bilancio regionale;

i **commi 558 e 559** recepiscono le indicazioni dell'articolo 1, comma 5 del Patto, concernente l'utilizzo delle quote vincolate ricomprese all'interno del finanziamento del SSN;

I **commi 560, 561 e 562**, attuativi dell' articolo 1, comma 6 del Patto, introducono, a decorrere dall'anno 2015, disposizioni che intervengono sui criteri di riparto delle quote di fondo sanitario nazionale vincolate al raggiungimento di specifici obiettivi. Gli importi complessivi di tali quote non variano rispetto a quanto stabilito dalla vigente normativa, pertanto le norme non hanno effetti sulla finanza pubblica. In particolare le norme di cui al comma 560 dispongono in merito all'inclusione degli importi di cui alle leggi ivi riportate esplicitando che gli stessi confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard e vengono successivamente ripartiti tra le regioni secondo i criteri e le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di costi standard, **fermo restando che la quota relativa alla prevenzione e cura della fibrosi cistica sarà ripartita in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti.** In merito al comma 561, la norma dispone che gli importi di cui alle leggi richiamate siano ripartiti all'atto della predisposizione della proposta di riparto del fabbisogno sanitario standard nazionale e sulla base dell'ultimo atto formale disponibile in merito, su cui sia stata acquisita la prevista Intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, operando, laddove disponibili, i relativi aggiornamenti.

Il **comma 563** prevede che tali disposizioni si applichino anche ai riparti relativi all'anno 2014, qualora gli stessi non si siano perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge;

- in attuazione articolo 1, comma 7 del Patto, interviene il **comma 564**, prevedendo che le regioni siano obbligate a redigere un piano annuale degli investimenti, corredato di un'adeguata analisi di fabbisogno e di sostenibilità economico-finanziaria, anche in considerazione della predisposizione del previsto piano dei flussi di cassa prospettici di cui all'articolo 25 del d.lgs. 118/2011;

- la disposizione di cui al **comma 565**, in attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5, commi 11, 18 e 22 del Patto per la salute, è connessa alla necessità di prevedere l'assegnazione di un apposito finanziamento che renda fattibile la realizzazione delle ipotesi indicate all'interno del Patto per la salute, segnatamente per l'attivazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie, di quello per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità e di quello per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833.



	<i>flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito delle cure primarie</i>	<i>flusso per le prestazioni erogate nell'ambito dei Presidi Residenziali di Assistenza Primaria Ospedali di Comunità</i>	<i>flusso per il monitoraggio delle prestazioni di riabilitazione effettuate in strutture territoriali, comprese le strutture ex articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n.833</i>	
Costo per studio di fattibilità <sup>1</sup>	203.161,01	203.161,01	203.161,01	
Costo analisi funzionale e tecnica e progettazione <sup>2</sup>	217.402,26	217.402,26	217.402,26	
Costo per realizzazione, verifica e messa in funzione <sup>2</sup>	246.103,39	246.103,39	246.103,39	
<b><u>TOTALE</u></b>	<b>666.666,67</b>	<b>666.666,67</b>	<b>666.666,67</b>	<b><u>EURO</u></b> <b><u>2.000.000,00</u></b>

1. Questa attività prevede:

- ATTIVITA' 1: analisi dello stato attuale (contesto normativo di riferimento, esigenze degli utenti, processi di lavoro attuali, etc.), la caratterizzazione del flusso informativo da attivare (necessità organizzative, informative e informatiche degli utenti, obiettivi e contesto informativo di riferimento, etc.), la progettazione della soluzione di massima (schema dati, modello evolutivo dei processi di lavoro, requisiti normativi, organizzativi, vincoli di progetto, etc.) e la definizione degli obiettivi di qualità da perseguire. Budget stimato:
- ATTIVITA' 2: Program management. Questa attività prevede l'affiancamento e il supporto al RTI Sviluppo sia ex ante, per le attività di progettazione e implementazione del flusso informativo (definizione di dettaglio del flusso informativo, delle codifiche, delle regole di controllo e validazione del flusso informativo, contestualizzazione del nuovo flusso informativo nell'ambito della banca dati NSIS in coerenza con il modello concettuale definito), sia ex post, per le attività di verifica e testing (controllo che l'implementazione sia coerente con i requisiti e le specifiche definiti nell'ambito dello studio di fattibilità).

2. Questa attività prevede:

- ATTIVITA': progettazione della soluzione di massima (schema dati, modello evolutivo dei processi), progettazione di dettaglio, disegno, sviluppo e test del flusso informativo, del Datawarehouse, degli indicatori di business e dell'integrazione degli stessi nell'architettura del Nuovo Sistema Informativo sanitario (NSIS).

Il **comma 566**, in attuazione dell'articolo 5 punto 15 del Patto per la Salute 2014/2016 nell'ambito delle disposizioni relative all'assistenza territoriale, prevede la definizione, attraverso un apposito Accordo tra Governo e Regioni, dei ruoli, delle

competenze, delle relazioni professionali e delle responsabilità individuali e di equipe su compiti, funzioni ed obiettivi, delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso l'eventuale acquisizione di ulteriore formazione complementare.

Dall'attuazione delle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi 567 e 568**, attuativi dell'articolo 10, comma 6 del Patto, introducono disposizioni rafforzative del sistema di governance del Servizio sanitario nazionale. Infatti dispongono la decadenza automatica dei direttori generali, già prevista dalla legislazione vigente in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle Aziende sanitarie, anche in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Livelli essenziali di assistenza (LEA). E' inoltre previsto che il conseguimento dei predetti obiettivi di salute e assistenziali costituisca adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale (c.d. quota premiale) e che la verifica sia effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

In attuazione articolo dell'articolo 12, commi 2 e 3 del Patto, intervengono i **commi 569 e 570**, diretti ad innovare la normativa vigente in materia di nomina dell'eventuale commissario per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal deficit sanitario, prevedendo che la figura dei nuovi Commissari, sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Si dispone, inoltre, che il Commissario debba possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti, con ciò rafforzando il ruolo del Commissario. Le disposizioni, infine, introducono modifiche dirette ad armonizzare la normativa vigente con le innovazioni introdotte dalla normativa in argomento.

Il **comma 571**, in attuazione articolo 12, comma 4 del Patto, dispone la modifica dell'articolo 4, comma 2 del dl 159/2007, chiarendo che le strutture regionali sono di supporto, oltre che al commissario, anche al sub-commissario. Tale previsione non comporta oneri, in quanto già la legislazione vigente dispone il supporto da parte della regione alle strutture commissariali, attraverso l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Anche il **comma 572** interviene in materia di gestione commissariale, introducendo disposizioni attuative dell'articolo 12, comma 5 del Patto. Trattasi di norma rafforzativa del sistema di governance del Servizio sanitario nazionale. Infatti, la disposizione prevede che il Commissario ad acta, qualora, in sede di verifica annuale riscontri il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano di rientro, così come specificati nei singoli contratti dei Direttori generali, proponga, con provvedimento motivato, la decadenza degli stessi, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale.

Il **comma 573** riprende il contenuto dell'articolo 12, comma 6 del Patto, disponendo che nell'attività di affiancamento delle regioni sottoposte a Piano di rientro il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto l'Agenas svolge già oggi un'attività di supporto al Ministero della salute per il monitoraggio dell'attuazione dei singoli Piani di rientro, con particolare riferimento alla predisposizione di provvedimenti regionali previsti dagli stessi Piani di rientro.

I **commi 574 e 575** in attuazione dell'articolo 13 del Patto per la salute, intervengono sull'articolo 3-ter, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, , relativa alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie, prevedendo che il numero dei componenti del Collegio sindacale delle aziende sanitarie sia ridotto da cinque a tre.

Si demanda ad un decreto le Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la determinazione dei relativi requisiti, fermo restando il rispetto delle previsioni dettate per i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi sindacali dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.

La norma proposta non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con i **commi da 576 a 581** si dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 18 del Patto per la salute 2014-2016, al fine di assicurare, da parte delle regioni, l'effettiva attuazione della normativa di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo n. 106 del 2012.

Le disposizioni introducono una norma specifica che individua un termine per l'adozione dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 e che prevede, in caso di inerzia delle regioni, la nomina di un commissario, che sostituisca l'organo di amministrazione e di gestione dell'ente, attribuendone la relativa facoltà al Ministro della salute.

Inoltre, al fine di non precludere l'esercizio delle competenze regionali, appare necessario limitare l'operatività dell'organo di nomina ministeriale al periodo di inattività delle Regioni, attribuendo a detto organo la titolarità delle relative funzioni esclusivamente nelle more dell'emanazione dei predetti provvedimenti regionali.

Le disposizioni inoltre sono preordinate a regolamentare l'intervento previsto, nell'ipotesi in cui all'entrata in vigore delle normativa regionale applicativa della riforma non segua, entro un termine ragionevole, l'avvio dei procedimenti di spettanza regionale di costituzione dei nuovi organi. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il commissario nominato dal Ministro della salute, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 106/12, gode dello stesso trattamento giuridico-economico spettante al direttore generale, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 106/12. Trovano, pertanto, applicazione le disposizioni previste dal D.P.C.M. 19/07/1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere". Gli oneri contrattuali, connessi alle predette spettanze economiche, gravano sul bilancio degli Istituti zooprofilattici sperimentali, il cui finanziamento è assicurato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 270/93.

Il **comma 582** recepisce i contenuti dell'articolo 19 del Patto per la salute, allo scopo di assicurare i livelli essenziali di assistenza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, nonché il puntuale adempimento degli obblighi comunitari in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) 882/2004, e successive modificazioni.

La modifica proposta attraverso l'introduzione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, all'articolo 7 quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, si pone in linea con la riforma del 2012 in quanto chiarisce quale è il livello di organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL che le regioni sono tenute ad assicurare.

Le disposizioni in esame non comportano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 583** attuativo dell'articolo 22, comma 2 del Patto, dispone di modificare, per le regioni che in sede di verifica annuale non garantiscono l'equilibrio del bilancio sanitario, la durata del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, attualmente previsto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, riducendolo fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica. Non comporta effetti finanziari, in quanto la predetta verifica è effettuata annualmente e pertanto, in caso di reiterata inadempienza regionale, il blocco automatico si applica ogni anno.

In attuazione dell'articolo 22, comma 5 del Patto, interviene il **comma 584**. Trattasi di disposizione che estende l'adempimento relativo al rispetto del vincolo di crescita delle spese di personale, dall'anno 2015, come previsto a legislazione vigente, fino all'anno 2020, introducendo un procedimento graduale di verifica. Per il periodo 2015-2019, infatti, la regione è giudicata adempiente anche se non ha raggiunto l'obiettivo previsto dalla vigente normativa (spesa dell'anno 2004, ridotta dell'1,4%), ma ha comunque ridotto la spesa per il personale rispetto all'anno precedente ed ha garantito l'equilibrio del bilancio sanitario regionale.

Il **comma 585**, in attuazione dell'articolo 23 comma 2 punto 1 del Patto della Salute 2014-2016, prevede che l'AIFA provveda all'aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale (PFN) dei farmaci rimborsabili, sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica, prevedendo anche dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee, entro il 31 dicembre 2015. Trattasi di disposizione rafforzativa della governance del settore farmaceutico.

Il **comma 586** recepisce le previsioni di cui all'articolo 24 commi 1 e 2 del Patto, demandando ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la definizione delle modalità per l'attivazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici.

Si prevede, altresì, che con il medesimo decreto sono determinati, nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) i contenuti informativi e le modalità di interscambio dei dati del sistema informativo a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza.

Il **comma 587** recepisce le previsioni dell'articolo 26 del Patto per la salute. In particolare le disposizioni ivi contenute mirano a ridare centralità al ruolo programmatico e di monitoraggio del livello centrale attraverso l'azione del Ministero della salute supportato dagli organi tecnici di riferimento (Aifa, Agenas), al fine di promuovere un uso più razionale dei dispositivi medici, con particolare riferimento a quelli utilizzati per la terapia domiciliare delle patologie croniche. A tal fine è istituita un'apposita Cabina di regia, all'interno del Ministero della salute. La Cabina di regia, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvarrà del supporto tecnico di Agenas ed Aifa. Le attività previste dalla norma vengono svolte senza nuovi o maggiori oneri e ai componenti dell'istituenda cabina di regia non è dovuto alcun compenso e rimborso spese.

Il **comma 588** attua le previsioni dell'articolo 27 del Patto per la salute, delineando un percorso per le valutazioni di Health Technology Assessment (HTA) nel campo dei farmaci, svolte dall'AIFA, a supporto del Ministero della salute e delle regioni, al fine di

favorire e promuovere un accesso equo ed omogeneo dei pazienti alle terapie, valutando l'efficacia comparativa tra alternative terapeutiche e il loro costo-efficacia durante tutto il ciclo di vita delle tecnologie (pre e post marketing).

Tale funzione si inserisce nell'ambito delle attività previste in attuazione della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo. Le valutazioni nazionali di Health Technology Assessment (HTA) sui medicinali hanno lo scopo di fornire informazioni, trasparenti e trasferibili ai contesti assistenziali regionali e locali, sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica, sia prima dell'immissione in commercio che l'intero ciclo di vita del medicinale.

Viene, altresì, previsto che l'AIFA, in collaborazione con le regioni, coordina le valutazioni dei diversi percorsi diagnostico-terapeutici localmente sviluppati, al fine di garantire l'accesso e l'uso appropriato ai medicinali. Tali valutazioni, anche integrate con i dati di utilizzo e di spesa dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, sono utilizzate nell'iter decisionale degli organi consultivi dell'AIFA al fine di istruire le procedure di rivalutazione di prezzo e/o di rimborsabilità dei medicinali.

Per l'attuazione di quanto previsto, l'AIFA utilizza le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre le regioni, senza nuovi o maggiori oneri, si dotano di un presidio di Health Technology Assessment (HTA) compatibilmente e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Comma 589.** Si prevede l'abrogazione della norma che dispone che la direzione della farmacia privata possa essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista.

**Commi 591 e 592** La norma prevede che con decreto interministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, siano determinate le modalità per la produzione e distribuzione dei medicinali in forma monodose, in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio.

**Commi 593 -598.** Le disposizioni sono finalizzate, da un lato, a promuovere e sostenere la produzione dei medicinali innovativi e, dall'altro, ad attenuare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli che il meccanismo del c.d. pay-back applicabile a tali farmaci, previsto dalla normativa vigente, potrebbe avere, al verificarsi di determinate ipotesi – in particolare quando la spesa farmaceutica per tali medicinali diventa particolarmente ingente – sul settore industriale-farmaceutico.

In particolare, il comma 593, istituisce un apposito fondo, presso il Ministero della salute, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi (con costo complessivo stimato da AIFA di 750 milioni di euro annui), al fine di garantirne una distribuzione territoriale coerente con il fabbisogno di cura espresso dalle singole regioni. Il predetto fondo è alimentato dalle seguenti risorse: a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi, per 100 milioni di euro per l'anno 2015; b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e a 500 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 594 disciplina le modalità del rimborso.

Il comma 595 introduce, a regime, una misura di equità nell'ambito dell'attuale disciplina del pay-back applicabile ai medicinali in questione, prevedendo la partecipazione al meccanismo di ripiano anche da parte dell'azienda che commercializza il medicinale innovativo, sia pure in misura limitata e ove ricorrano determinate condizioni relative al



fatturato derivante dalla commercializzazione di tale medicinale. In particolare, prevede che, se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un medicinale innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sfioramento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Scopo di tale disposizione – improntata, come detto, a criteri di equità – è quello di non far gravare l'intero sfioramento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai medicinali innovativi, sulle altre aziende titolari di AIC, prevedendo che al relativo ripiano partecipi anche la stessa azienda che produce il medicinale innovativo, se il fatturato derivante dalla sua commercializzazione è superiore a 300 milioni di euro.

Il comma 596 attribuisce al Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la funzione di monitoraggio sugli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione di medicinali innovativi.

Sotto il profilo finanziario, al comma 593, lettera a) si prevede un concorso statale al rimborso dei farmaci innovativi. Si fa invece presente che la disposizione di cui al comma 593, lettera b) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione, infatti, si limita a vincolare una quota delle risorse già stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a circa 1.400 milioni di euro annui. Tale articolo 1, comma 34, infatti, prevede che apposite quote del Fondo sanitario nazionale possano essere vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi in ambito sanitario stabiliti dal Ministero della salute e ritenuti prioritari. Gli altri commi, non comportano effetti finanziari.

Il comma 598. prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 593, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Commi 599 e 600.** La presente proposta normativa è finalizzata a potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, e rafforzare i livelli dei controlli di profilassi internazionale, salvaguardando la collettività da rischi per la salute. A tal fine, si interviene autorizzando un contributo straordinario per l'avvio delle attività dell'unità per alto isolamento dell'IRCCS "Spallanzani" di Roma.

Allo scopo di garantire il potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffuse sul territorio nazionale, rafforzando i livelli dei relativi controlli, il comma 1 della disposizione proposta autorizza il Ministero della salute a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie a potenziare le attività di prevenzione e contrasto delle citate malattie, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie.

A tal riguardo, occorre evidenziare che per il rafforzamento della sicurezza sanitaria è indispensabile che il Ministero della salute possa disporre della Scorta Nazionale Antidoti (SNA), la cui gestione, dopo una prima fase emergenziale (2003-2006) durante la quale è



stata in capo al Dipartimento della Protezione Civile, è ritornata interamente nella responsabilità del Ministero; la SNA è formata da farmaci ad azione antidotica, da usare in caso di attacco con aggressivi chimici, distribuiti in Depositi di Tipo Statale e Regionale; la differenza tra tali depositi consiste nella dotazione di antidoti (essendo alcuni presenti solo nei depositi statali) e nell' affidamento ad altre Amministrazioni statali (Difesa, Guardia Costiera, CRI) o ad assessorati regionali.

Altre risorse materiali di cui è opportuno l'approvvigionamento e la costante manutenzione per il mantenimento in efficienza sono:

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi medico-chirurgici per il personale degli Uffici del Ministero della Salute impegnati in attività di vigilanza sanitaria ed eventualmente, per la popolazione in generale;

- altre risorse sanitarie per attività di screening e prevenzione, quali test microbiologici rapidi, misuratori di temperatura (termometri ad infrarossi, thermal scanner, etc.);
- isolatori per l'isolamento ed il trasporto in sicurezza di casi con malattie infettive ad alta trasmissibilità confermate o sospette (esempio camere isoark, air transit isolator - ATI, stretcher transit isolator - STI) da mettere a disposizione di amministrazioni statali o regionali;
- una sala crisi in idonea struttura con possibilità di operare effettivamente tutti i giorni H/24 in caso di emergenze sanitarie;
- pannelli digitali con possibilità di inserimento di messaggi variabili (predisposti a cura della competente Direzione generale) sulle epidemie in corso (attualmente Ebola, in precedenza aviaria) e/o schermi digitali interattivi con l'inserimento di materiali visionabili a richiesta del cittadino. Essi sarebbero collocati alle partenze e all'arrivo degli aeroporti ed eventualmente delle stazioni marittime interessate dal traffico internazionale. La spesa dipende dal numero di apparecchiature e potrebbe eventualmente essere modulata in più anni.

In tal modo l'informazione verrebbe veicolata in tempi rapidi, in modo moderno e senza l'impiego di carta con messaggi che spesso dopo pochi giorni sono già superati da nuove informazioni.

Per tali esigenze, si ritiene di dover adeguare lo stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della salute (cap.4383/1) di € 3.000.000 per il 2015 e di € 1.500.000 a decorrere dal 2016.

Infine, per le medesime finalità sanitarie già illustrate – ovvero il potenziamento delle misure di contrasto delle malattie infettive e diffusive sul territorio nazionale, anche per fronteggiare situazioni di emergenza – il comma 2 detta una misura volta a consentire l'avvio delle attività nell'unità per alto isolamento dell'Istituto Nazionale di malattie infettive "Lazzaro Spallanzani" di Roma, costituita proprio allo scopo di far fronte a situazioni di emergenza biologica a livello nazionale e internazionale. In particolare, si prevede, a tal fine, l'incremento del Fondo di cui all'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n. 502/1992 (il quale destina una del Fondo sanitario nazionale, pari all'1% dello stesso, all'attività di ricerca corrente), a titolo di contributo straordinario in conto capitale, di due milioni di euro per l'anno 2015 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare al predetto Istituto previa presentazione al Ministero della salute, da parte dello stesso, del piano di implementazione della citata unità di alto isolamento, e

approvazione da parte della Sezione Ricerca del Comitato tecnico sanitario del medesimo Ministero della salute.

A tal riguardo, occorre osservare che l'Istituto Nazionale Malattie Infettive INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, istituzione pubblica storica che opera fin dal 1936, e che nel 1996 è stata ufficialmente individuata come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per le malattie infettive, rappresenta una delle eccellenze italiane nel campo, in particolare per ciò che concerne la gestione clinica, nei suoi reparti di isolamento ed alto isolamento, di casi di malattie infettive di speciale interesse per la sanità pubblica quali infezioni da HIV/AIDS, epatiti virali acute e malattie emergenti e riemergenti ad alta trasmissibilità quali ad esempio le febbri emorragiche virali e la tubercolosi nelle sue forme multi resistente (MDR-TB) ed estremamente resistente (XDR-TB) alle terapie farmacologiche.

Presso l'INMI Lazzaro Spallanzani è inoltre attivo uno dei pochi Laboratori esistenti al mondo dotato di massimo livello di contenimento biologico (BSL 4), utilizzato per finalità sia di diagnosi che di ricerca, e l'unico autorizzato in Italia.

In considerazione delle sue caratteristiche e della particolare ed in qualche modo unica expertise, l'INMI Spallanzani nel 2009 ha ricevuto la designazione a Centro collaboratore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (CC-OMS) per "Assistenza clinica, Diagnosi, Risposta e Formazione in materia di malattie ad alta contagiosità" e conseguentemente fornisce il supporto operativo, clinico, diagnostico nei confronti dell'OMS e del Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN), incluso il trasporto di pazienti da e verso l'INMI, nonché il trasporto di materiale diagnostico, campioni, strumenti per diagnosi, etc..

Nel 2003, a seguito dell'Ordinanza n. 3275 del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in relazione al grave rischio per la salute pubblica e l'incolumità privata derivante da possibili azioni di natura terroristica, le attrezzature e le strutture dell'INMI Spallanzani sono state ulteriormente potenziate, costruendo all'interno del suo perimetro una nuova struttura, unità per alto isolamento, specificamente dedicata alle patologie ad alta trasmissibilità, per la quale si sta completando l'allestimento tecnico, con caratteristiche tecnicamente avanzate e sofisticate, tali da renderla un patrimonio unico sul territorio nazionale. Inoltre, previo censimento tra i Paesi membri dell'Unione europea, essa può essere «offerta» come presidio per il ricovero di pazienti altamente contagiosi o sospetti tali, secondo apposite convenzioni. Tale unità costituisce, pertanto, un «valore aggiunto» all'interno del citato Istituto, con annessi laboratori attrezzati per la diagnosi microbiologica e molecolare e per la cura di pazienti critici da parte di medici, tecnici e infermieri altamente professionalizzati.

Tuttavia, l'ultimazione dei lavori strutturali e di dotazione tecnologica recentemente completati, in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.66/2013, non può considerarsi conclusiva della fase di allestimento di questo importante presidio sanitario, in quanto tale allestimento richiede anche una speciale fase di avvio, in considerazione dell'assoluta peculiarità tecnico-sanitaria della struttura in questione; fase di avvio che risulta, peraltro, di particolare urgenza, anche in relazione all'epidemia di Ebola.

L'avvio delle attività della predetta struttura, e in particolare l'attivazione di cinque stanze di degenza e l'acquisto dei relativi beni strumentali, comporta i costi stimati come da tabella seguente:

INTERVENTO	COSTO STIMATO
Start up unità alto isolamento: lavori propedeutici, attrezzature elettromedicali, autoclavi, arredi, collegamenti/cablaggi, dotazione informatica	Euro 2.810.000
Beni sanitari (reagenti consumabili/kit, dispositivi medici, materiali per prelievi e contenitori, dispositivi di protezione individuale, farmaci, disinfettanti ecc...)	Euro 1.030.000
Manutenzioni	Euro 160.000
Totale	Euro 4.000.000

Pertanto, allo scopo di garantire l'avvio delle attività della richiamata struttura, la norma proposta prevede la concessione al predetto Istituto del citato contributo straordinario, pari a 4 milioni di euro, di cui due per l'anno 2015 e uno per ciascuno degli anni 2016 e 2017, attraverso l'incremento del fondo di cui all'articolo 12, c. 2, del d.lgs. n. 502/1992, secondo la procedura illustrata.

**Comma 601.** La disposizione è volta ad apportare una modifica all'art. 27, comma 7 del d.lgs. 68/2011, richiamando, per quel che concerne le pesature, i criteri già indicati dall'art. I, comma 34 della legge n. 662 del 1996 (popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, ecc.), rispetto a quelli previsti dal comma 7 dell'art. 27 relativi alle pesature effettuate per classi di età, tiene conto di quanto previsto dall'art. I, comma 2 del Patto per la salute 2014-2016.

Infatti, il suddetto art. I, comma 2, del Patto dispone che il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN come determinate dal comma I, deve tener conto dell'accordo politico del 19 dicembre 2013, con cui si è convenuto di rivedere e riqualificare i criteri per la determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui al citato art. 27, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesatura, secondo i criteri di cui all'art. I, comma 34, della legge n. 662 del 1996.

Pertanto, in attuazione sia dell'accordo politico del 19 dicembre 2013 nonché dello stesso Patto per la salute 2014-2016, è necessario emendare l'art. 27, comma 7 del d.lgs. 68/2011, con il richiamo per la determinazione delle pesature ai diversi criteri previsti dal disposto normativo di cui all'art. I, comma 34, della legge n. 662 del 1996. Dalla proposta non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica

**Commi 602 e 603.** La disposizione è volta a garantire al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) un finanziamento fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici.

La concessione del predetto contributo è subordinata alla preventiva presentazione da parte del CNAO, e conseguente approvazione del Ministero della salute, del piano di investimenti in conto capitale da effettuare per gli scopi istituzionali del CNAO stesso, nonché della relazione – asseverata dal Collegio dei revisori - con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Il piano e la relazione sono trasmessi dal CNAO al Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per gli investimenti da eseguire l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.

Ai relativi oneri derivanti dal comma 602 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

Il comma 603 non comporta oneri essendo senza compenso la partecipazione di un ulteriore membro al Consiglio di indirizzo.

**Commi 604-605.** La norma si rende necessaria al fine della previsione di un intervento statale in accompagnamento al Piano straordinario di risanamento per il servizio sanitario della Regione Molise da parte dell'intero sistema regioni da recepire tramite specifico Accordo Stato – Regioni, stante la gravità della situazione della regione sia da un punto di vista economico-finanziario che sanitario. La regione, dopo sette anni di vigenza del Piano di rientro, produce ancora un alto disavanzo, parzialmente privo di copertura, ed, in conseguenza di tale disavanzo, è l'unica regione italiana nella quale durante l'anno 2014 è entrata in vigore la sanzione fiscale prevista dalla legislazione vigente. Inoltre ha accumulato un disavanzo pregresso che, se paragonato alle dimensioni della Lombardia, sarebbe pari a circa 11 miliardi di euro.

Al fine di affrontare la grave situazione economico-finanziaria determinatasi negli anni precedenti, la norma dispone un'autorizzazione di spesa per l'anno 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro in favore della regione stessa, subordinatamente alla sottoscrizione del richiamato Accordo Stato-Regioni. L'erogazione dei predetti 40 milioni è condizionata all'effettiva attuazione del citato Accordo, la cui verifica è demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l'erogazione dei Lea e al Tavolo di verifica adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005.

**Comma 606.** La disposizione è diretta a incrementare dall'attuale 90%, al livello del 95%, la quota di risorse del settore sanitario che in corso d'anno deve essere trasferita dalla regione agli enti del Servizio sanitario regionale e a prevedere il completo trasferimento delle somme dovute da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Non comporta effetti finanziari in quanto trattasi di mero trasferimento di risorse da regione ai propri Enti e comunque consente di migliorare la tempistica di pagamento dei debiti verso i fornitori e, conseguentemente, di ridurre gli interessi dovuti ai ritardati pagamenti.

**Commi 607 e 608.** La norma è volta a salvaguardare la specificità, in ambito nazionale, dell'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), nato come progetto di sperimentazione gestionale nel 1997, con una partnership tra la Regione Siciliana e l'University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) e di recente, a settembre 2014, riconosciuto, dal Ministero della salute, quale IRCCS, vale a dire istituto di ricerca a carattere scientifico di rilievo nazionale. In considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell'attività svolta dallo stesso, la Regione Siciliana è autorizzata a concedere all'ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell'Istituto.

In particolare è necessario far presente che la Regione Siciliana, sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, non può riconoscere un finanziamento superiore ai limiti imposti dall'articolo 15, commi 13, lettera g), e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Pertanto, si rende necessario derogare, fino al 31 dicembre 2017, al predetto articolo 15, commi 13, lettera g), e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Si richiede, in ogni caso, alla Regione Siciliana, di prevedere, a partire dal 30 giugno 2015, un piano triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, monitorato dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In relazione ai maggiori costi derivanti dall'applicazione delle suddette deroghe, la regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria. Pertanto la norma non comporta effetti finanziari.

**Comma 609.** Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad incentivare le aggregazioni tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

E' previsto, inoltre, **al comma 609**, n. 4), l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità delle spese per investimenti per gli enti locali che procedano a dismissioni totali o parziali delle proprie partecipate. La norma non determina oneri aggiuntivi atteso che la copertura della spesa effettuata dagli enti a valere sulle entrate da dismissioni mobiliari, che non sono considerate tra le entrate che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto, è rinvenuta nell'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno delle spese operate per acquisto di partecipazioni nelle imprese; spese che, analogamente alle entrate non sono considerate tra le spese che concorrono alla definizione dell'indebitamento netto.

**Comma 610** Prevede che le convenzioni stipulate da pubbliche amministrazioni con cooperative sociali, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991, siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione ed efficienza. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri ma è anzi volta a rendere più efficienti gli affidamenti a cooperative, secondo criteri di maggiore economicità.

**Commi 611-613.** Ai sensi delle presenti disposizioni, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le camere di commercio sono tenute ad avviare dal 1° gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società pubbliche e delle partecipazioni societarie detenute, sulla base di alcuni principi generali, quali l'eliminazione delle società non indispensabili o dei "doppioni", l'aggregazione nel settore dei servizi pubblici locali, il contenimento dei costi di funzionamento delle società. A tal fine, il piano operativo di razionalizzazione deve essere approvato dai vertici delle amministrazioni interessate entro il 31 marzo 2015, in modo da conseguire le riduzioni delle società e delle partecipazioni entro la fine del 2015 e dare conto dei risparmi conseguiti alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il 31



marzo 2016. La modifica apportata al Senato della Repubblica prevede, quale ulteriore criterio da seguire nella predisposizione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, la soppressione di quelle che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Tale previsione, che mira a contrastare il fenomeno delle cd. "scatole vuote", è foriera di sicuri risparmi di spesa (quantomeno in relazione alla soppressione degli organi di amministrazione e controllo), quantificabili a consuntivo.

Le suddette disposizioni, quindi, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma anzi mirano al contenimento della spesa sostenute dalle amministrazioni locali per effetto delle operazioni di razionalizzazione ed efficientamento delle proprie società partecipate.

**Comma 614.** le previsioni della legge di stabilità 2014 in tema di mobilità e gestione del personale in eccedenza delle società partecipate, nonché di incentivi fiscali legati allo scioglimento e all'alienazione di società o partecipazioni detenute da amministrazioni locali (in particolare, esenzione da imposizione fiscale; imposte di registro, ipotecarie catastali in somma fissa; non concorrenza delle plusvalenze alla formazione del reddito e del valore della produzione; deducibilità delle minusvalenze) si applicano anche in relazione alle misure contenute nei piani operativi. E' possibile beneficiare degli incentivi fiscali, se in attuazione di misure contenute nei piani operativi di cui al comma 269, sino al 31 dicembre 2015. Alla disposizione non si associano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto l'applicazione dei predetti incentivi si configurano come rinuncia a maggior gettito.

**Comma 615.** La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Comma 616.** La disposizione in esame estende alle "aziende speciali" le agevolazioni previste dal comma 568-bis della legge n. 147/2013 in materia di incentivi in caso di scioglimento o alienazione delle società controllate dalle PA, nonché aumenta l'arco temporale di applicabilità del suddetto comma da 12 a 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.

Al riguardo, si evidenzia, coerentemente con quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, che la disposizione in esame comporta effetti negativi di trascurabile entità, in ogni caso configurabili come rinuncia a maggior gettito.

**Comma 617.** La norma non comporta effetti finanziari peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto consente di versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nei bilanci delle amministrazioni pubbliche interessate, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (abrogato dalla normativa in esame), per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio del bilancio MEF relativi all'Agenzia per l'Italia Digitale, per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

**Commi da 621 a 625.** La disposizione prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione per i Fondi pensione dal vigente 11% al 20%. Inoltre si prevede l'incremento della tassazione della rivalutazione del TFR dal 11% al 17%.

Dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati dai fondi pensione si stima che l'incremento possa comportare un recupero di gettito di 340 milioni di euro su base annua, considerando che per i rendimenti riferibili alla quota degli investimenti in titoli di Stato la ritenuta applicata resti al 12,5%.



Relativamente alla tassazione della rivalutazione del TFR, sulla base dei dati dei versamenti annuali si stima un recupero di circa 140 milioni di euro.

Complessivamente si stima, pertanto, un recupero di gettito di circa 480 milioni di euro su base annua dal 2016. Per l'anno 2015 si stima un gettito di 450 milioni di euro.

in milioni di euro

2015	2016	2017
+450	+480	+480

**Comma 626.** La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto): in particolare si dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2015. A tale riguardo si osserva:

- Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte;
- Da ultimo con L'art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014): il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2014 ed il versamento della prima od unica rata doveva entro il 30 giugno 2014;
- In sede di RT originaria era stato previsto un gettito 2014 pari a circa 200 milioni di euro; sulla base dell'andamento dei dati di versamento F24 (codici tributo 8055 e 8056) si può stimare un gettito 2014 lordo specificatamente attribuibile alla ultima riproposizione pari a circa 350 milioni di euro.

In base ai dati definitivi di autotassazione dal 2008 a tutto settembre 2014, tenuto conto altresì delle rate residue relative alla precedenti riaperture dei termini (da ultimo art. 1, commi 156 e 157 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013), si ha:

- ▶ Gettito 2014 netto codice tributo 8055 pari a circa 631 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 165 milioni di euro) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 135 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 330 milioni di euro;
- ▶ Gettito 2014 netto codice tributo 8056 pari a circa 93 milioni di euro; al netto della terza ed ultima rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 70/2011 (circa 46 milioni di euro) e della seconda rata relativa alla riapertura di cui al DL n. 228/2012 (circa 26 milioni di euro) si ottiene un maggiore gettito di circa 21 milioni di euro;

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenuto conto dei nuovi dati 2014 disponibili di autotassazione della imposta sostitutiva mediante modello F24, considerata altresì la minore liquidità disponibile si ipotizza in via prudenziale che l'ulteriore estensione temporale di un anno del possesso (1° gennaio 2014 – 1° gennaio 2015) equivalga – come potenziale interesse

ed adesione – a circa due terzi degli ultimi effetti emersi (relativi a loro volta a un anno di estensione temporale del possesso), quindi 200 milioni di euro stimati rispetto a circa 350 milioni di euro effettivi. Per il biennio 2016-2017 si stima, similmente a quanto verificatosi per le disposizioni precedenti, un recupero di 100 milioni di euro su base annua e dal 2018 per 6 anni una perdita di 33 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si ottiene, pertanto, la seguente stima degli effetti finanziari nel triennio:

In milioni di euro

2015	2016	2017	2018
+ 200	+ 100	+ 100	-33

**Commi 627 e 628.** Con il disegno di legge di stabilità 2015 è stata riproposta la norma relativa alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e di partecipazioni, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.

La disposizione raddoppia le aliquote di imposta sostitutiva: in linea teorica è pertanto suscettibile di generare, a parità di condizioni, maggiore gettito d'imposta sostitutiva rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria. Tuttavia l'incremento delle aliquote potrebbe avere riflessi negativi in termini di adesione scoraggiando una parte almeno dei potenziali interessati. In sede di relazione tecnica originaria il maggiore gettito da imposta sostitutiva era stato stimato in circa 200 milioni di euro nel 2015 ed in circa 100 milioni di euro nel 2016 e nel 2017 (ed una perdita di -33 milioni di euro dal 2018): poiché in sede di relazione tecnica originaria la stima della adesione ipotizzata era stata prudenziale (riducendo quanto effettivamente emerso dai dati di gettito F24 relativi alla precedente riapertura dei termini) e tenendo conto che le nuove aliquote di imposta sostitutiva proposte restano comunque convenienti rispetto ad una tassazione ordinaria delle plusvalenze da cessione, si stima che la disposizione determini, considerando una lieve flessione delle adesioni, un gettito ulteriore rispetto alla relazione tecnica originaria, di 150 milioni di euro per l'anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il maggior gettito è utilizzato per incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 629 lett. a) e d) e comma 631.** La disposizione introduce nell'ordinamento nazionale il sistema dell'inversione contabile per le operazioni relative al settore energetico e del gas contemplate dall'articolo 199-bis della direttiva 112/2006, per le prestazioni di servizi di pulizia ed amplia l'ambito soggettivo di applicazione del sistema in relazione alle prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici definiti dall'articolo 199, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

La disposizione opera in determinati settori che secondo l'esperienza degli Stati, sono considerati ad alto rischio, prevedendo il trasferimento dell'obbligo di versare l'IVA al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

La stima del maggior gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all'introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia (CODICE ATECO 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di

demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (CODICE ATECO 43, edilizia specializzata).

La norma rientra nell'ambito dell'articolo 199 lettera a) della direttiva 2006/112 e amplia l'attuale ambito di applicazione del reverse charge nel nostro ordinamento che, per i servizi in oggetto, concerne le prestazioni rese nel settore edile da subappaltatori nei confronti di appaltatori che operano nel medesimo settore o ad Expo2015.

In sintesi, per i servizi in oggetto, a seguito dell'introduzione della norma il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali.

Per la stima degli impatti di gettito di queste innovazioni normative occorre tenere conto del fatto che il reverse charge può generare un incremento di gettito a condizione che il soggetto passivo della prestazione, ovvero il cliente, sia più affidabile, dal punto di vista del rispetto degli obblighi tributari, rispetto al fornitore. Più precisamente, va verificato che:

- a) il soggetto cliente abbia una minore, o quantomeno non maggiore, propensione a non dichiarare l'iva dovuta sulle operazioni imponibili;
- b) il soggetto cliente abbia una minore propensione a non effettuare il versamento dell'imposta dovuta dichiarata rispetto al fornitore.

Per tenere conto di entrambi questi aspetti, utilizziamo la seguente formula:

Recupero di gettito potenziale =  $\Delta$ iva dichiarata (1-a) + iva dichiarata (b-a), dove  $\Delta$ iva dichiarata è, a parità di valore effettivo della transazione, la differenza tra l'iva dichiarata dai clienti, in regime di reverse charge, e l'iva dichiarata dai fornitori, senza reverse charge; a è la propensione dei clienti a non versare l'iva dichiarata, iva dichiarata è l'iva dichiarata dai fornitori, senza reverse charge; b è la propensione dei fornitori a non versare l'iva dichiarata.

Per stimare queste componenti, utilizzando lo "spesometro" del 2011, sono stati selezionati i fornitori che appartengono ai codici ATECO sopra specificati e i relativi clienti. Le numerosità ottenute sono indicate in Tabella 1.

**Tabella 1: numerosità dei clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)**

	<b>Clienti</b>	<b>Fornitori</b>
Pulizie	215.581	29.268
Edilizia specializzata	1.306.835	376.910

Per quanto riguarda l'aspetto sub a), due elementi fondamentali contribuiscono a ritenere che, nei settori oggetto della norma, i soggetti fornitori siano caratterizzati da una propensione all'occultamento delle operazioni imponibili (e quindi dell'iva) superiore rispetto ai soggetti clienti:

- i) l'evidenza basata sull'attività di accertamento svolta dall'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento al settore delle pulizie;
- ii) la differenza di dimensioni, posto che, in entrambi i settori, il valore medio dell'iva dichiarata, ovvero la differenza media tra iva a debito e iva a credito dei fornitori è nettamente inferiore a quella dei clienti (cfr. Tabella 2).

**Tabella 2: valori medi iva per i clienti e dei fornitori (periodo d'imposta 2011)**

<b>Edilizia specializzata</b>		
	<b>Clienti</b>	<b>Fornitori</b>
Iva a debito (VL3)	66.036	8.150
Iva a credito (VL4)	16.316	3.456
Iva dichiarata	49.720	4.693
<b>Pulizie</b>		
	<b>Clienti</b>	<b>Fornitori</b>
Iva a debito (VL3)	290.156	42.955
Iva a credito (VL4)	58.736	872
Iva dichiarata	231.420	42.083

*In euro*

Questa differenza di dimensioni è significativa in quanto si ritiene che, all'aumentare delle dimensioni e della complessità organizzativa dell'impresa, diminuisca la propensione all'evasione intesa come occultamento di operazioni imponibili.

Il fatto che la norma si riferisca a servizi prestati da soggetti mediamente di dimensione inferiore ai propri clienti induce a ritenere che gli effetti possano essere simili a quelli che si sono avuti nel 2007, quando è stato introdotto il reverse charge per i subappalti in edilizia. In effetti, i dati aggregati mostrano che, nel 2007, l'iva di competenza dell'intero settore delle costruzioni crebbe in misura molto forte, passando da circa 768 milioni a circa 1.607 miliardi, con un aumento del 109%. Tuttavia, tale aumento fu certamente influenzato da molte innovazioni legislative che interessarono il settore dell'edilizia tra il 2007 e il 2006, non solo dal reverse charge. Per cercare di identificare l'impatto del reverse charge nei subappalti, sono stati confrontati gli andamenti dell'iva dichiarata da due insiemi di imprese:

- a) 394 mila imprese coinvolte nel reverse charge (come clienti, come fornitori o da entrambi i lati) nel 2007;
- b) 360 mila imprese non coinvolte nel reverse charge.

L'analisi dei dati suggerisce che le 394 mila imprese costituissero l'insieme di clienti e fornitori coinvolti nel reverse charge introdotto in quell'anno: dei circa 31,7 miliardi di operazioni in RC riportate da tutti i contribuenti, 29 sono dichiarate dalle imprese di questo insieme, con una pressoché completa corrispondenza tra operazioni di vendita e operazioni di acquisto (la corrispondenza è del 98,6%). L'andamento dell'iva dichiarata da questi soggetti può essere considerato, quindi, come un primo indicatore dell'effetto del RC che tende, da un lato, ad aumentare l'iva dovuta dai clienti (nella misura in cui dichiarano le operazioni svolte in reverse charge), e, dall'altro lato, a ridurre l'iva a debito dei fornitori (nella misura in cui dichiaravano le operazioni svolte). Tra il 2007 e il 2006, l'incremento dell'iva media dichiarata dalle imprese di questo insieme è stata del 50,7%. D'altronde, anche le 360 mila imprese non coinvolte nel reverse charge, tra il 2007 e il 2006, fanno segnare, nello stesso periodo un incremento dell'iva media dichiarata stimabile pari al 36,3%. Ne consegue che l'effetto del RC nel 2007 è stato quello di incrementare l'iva media di circa il 40% ( $50,7\%/36,3\%-1$ ) rispetto all'incremento dovuto agli altri provvedimenti varati nel medesimo anno.

Applicando questa percentuale agli incrementi osservati dell'Iva dichiarata dai prestatori dei servizi tra il 2011 e il 2010 nei due settori, si ottiene una stima della componente di  $\Delta$ Iva dichiarata nell'ipotesi che il reverse charge fosse stato applicato nel 2011.

**Tabella 3: stima di  $\Delta$ Iva dichiarata**

Settore	Iva dichiarata* nel 2010	Iva dichiarata* nel 2011	Var.ne in %	Incremento applicato RC (in %)	$\Delta$ Iva dichiarata
Edilizia specializzata	1.420.912.796	1.768.886.253	24,5%	9,7%	137.292.547
Pulizie	1.144.163.594	1.231.678.283	7,6%	3%	34.528.825

*\*iva dichiarata dai prestatori e quindi non inclusiva delle operazioni effettivamente in RC*

Per quanto riguarda la propensione ad omettere il versamento dell'imposta dichiarata, è stata effettuata un'analisi specifica, utilizzando i dati provenienti dalla liquidazione delle dichiarazioni (art. 54-bis del DPR n. 633/1972).

La percentuale dei soggetti controllati, suddivisi per settore e tra clienti e fornitori è riportata nella tabella 4 per il triennio 2009-2011.

**Tabella 4: percentuale sul totale di clienti e fornitori sottoposti ad accertamento ex art. 36 bis**

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	11,0%	14,2%	9,6%	30,2%
2010	11,3%	14,8%	9,9%	31,6%
2011	13,3%	17,3%	11,8%	35,6%

Come si può osservare in entrambi i settori, e con particolare evidenza in quello delle pulizie, l'evasione da omesso versamento è più diffusa tra i fornitori rispetto ai clienti.

Per stimare i parametri a e b rapportiamo il maggior debito e il minor credito relativi a ciascuno degli anni di imposta all'Iva dichiarata, sia dai fornitori sia per i clienti e per entrambi i settori, ottenendo i valori riportati in Tabella 5.

**Tabella 5: percentuale di maggior debito e minor credito per clienti e fornitori (su iva dichiarata)**

	Edilizia specializzata		Pulizie	
	Clienti	Fornitori	Clienti	Fornitori
2009	2,5%	27,0%	0,9%	12,4%
2010	2,7%	23,4%	0,9%	13,0%
2011	3,3%	23,5%	1,1%	13,6%
Media	2,83%	24,63%	0,97%	13%

Utilizziamo come indicatori dei parametri a e b i valori medi del triennio poiché i valori del 2011 sono ancora provvisori. A questo punto calcoliamo il recupero di gettito potenziale per i due settori applicando la formula precedente e i valori identificati.

**Tabella 6: stima del recupero di gettito potenziale**

<b>Settore dell'edilizia specializzata</b>	
$\Delta$ iva dichiarata	137.292.547
$\Delta$ iva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	133.402.592 (1)
Iva dichiarata	1.768.886.253
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	385.617.203 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=519.019.795
<b>Settore delle pulizie</b>	
$\Delta$ iva dichiarata	34.528.825
$\Delta$ iva dichiarata x (1-a) = recupero di IVA dichiarata al netto di quella che si ipotizza non sarà versata	34.195.046 (1)
Iva dichiarata	1.231.678.283
iva dichiarata x (b-a) = recupero di evasione da mancati versamenti	148.211.953 (2)
Recupero di gettito potenziale	(1)+(2)=182.407.000

La stima di recupero di gettito potenziale è di circa 700 milioni di euro. Tuttavia questa stima include l'iva recuperata dalle cessioni alle pubbliche amministrazioni. Per evitare duplicazioni di previsioni, rispetto a quelle già incluse nella norma sull'IVA alla PA, va sottratta da questa stima un valore corrispondente alle cessioni alla PA (identificata tramite il codice ATECO), pari al 4,7% per il settore dell'edilizia specializzata e al 12,9% per le pulizie.

Ne segue che, il recupero di gettito, per la sola IVA, ammonta a circa 650 milioni di euro.

È plausibile che la maggiore affidabilità media dei clienti rispetto ai fornitori si traduca in un'emersione di imponibili anche ai fini delle IIDD.

Tuttavia, per ragioni prudenziali, non consideriamo in questa sede tale componente.

Inoltre nel settore delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> e in quello dei certificati verdi sono stati riscontrati rilevanti fenomeni di frode.

L'attività di indagine svolta dagli organi di controllo negli ultimi anni, tesa a contrastare fenomeni di frode nel settore, ha, infatti, confermato l'utilizzo diffuso e ripetuto dello schema classico delle frodi carosello caratterizzato dalla presenza di società missing trader create strumentalmente per preconstituire centri di imputazione delle violazioni e delle responsabilità, omettere il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta all'erario e trasferire i profitti realizzati attraverso le attività illecite su conti correnti



accessi presso istituti bancari localizzati presso Paesi che non garantiscono un adeguato scambio di informazioni e/o dove vige il segreto bancario.

Nel corso dell'anno 2010, l'Amministrazione finanziaria ha avviato un'attività di indagine di portata nazionale tesa a contrastare possibili fenomeni di frode nel settore dell'energia ed, in particolare, nei mercati delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> e dei Certificati Verdi.

L'attività di monitoraggio dei mercati citati, che ha coinvolto oltre 1.000 operatori del settore, ha permesso di individuare circa 150 soggetti coinvolti, con ruoli diversi (missing trader, buffer, etc.), in operazioni fraudolente.

Complessivamente, le attività di controllo svolte dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti coinvolti nelle operazioni di frode IVA nel settore delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, ad oggi concluse, hanno portato ad una quantificazione del danno erariale per gli anni dal 2009 al 2011 in termini di IVA evasa per circa 500 milioni di euro complessivamente.

Occorre rilevare che i fenomeni di frode sopra descritti sono tuttora presenti sul mercato italiano delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, considerato anche che l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione Europea a non aver ancora introdotto il meccanismo dell'inversione contabile sulle operazioni di cessione interne delle citate quote.

Una recente analisi effettuata dall'Agenzia al fine di attualizzare il fenomeno, ha evidenziato come persistono fenomeni di frode nel settore in esame, consentendo di individuare la presenza di società missing trader che operano nel settore delle quote di CO<sub>2</sub>, con volumi di acquisto rilevantissimi per i quali è ipotizzata una potenziale perdita di gettito in termini di Iva evasa pari a circa 250 milioni di euro per anno.

Analogamente a quanto riscontrato sul mercato delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, fenomeni di frode stanno attualmente interessando i mercati dell'energia elettrica e del gas.

Il fenomeno delle frodi IVA nei predetti settori è stato analizzato e discusso degli Stati Membri su diversi tavoli internazionali e, recentemente, l'Epex SPOT<sup>5</sup> ha richiamato l'attenzione sul fenomeno delle frodi Iva nei mercati energetici segnalando, in particolare, la migrazione di molti operatori già coinvolti in operazioni sospette sulle quote di emissione verso il mercato del gas e dell'elettricità.

In particolare, i settore sopra citati presentano le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere all'ingresso per l'ammissione degli operatori al mercato elettrico;
- immaterialità dei "beni" scambiati, rapidità delle transazioni ed alti volumi movimentati;
- assenza di una piattaforma informatica che consenta la registrazione e la regolazione delle transazioni bilaterali che non comportano il trasferimento fisico dell'energia e del gas.

Tali circostanze che rendono gli stessi particolarmente esposti al rischio frodi in misura anche superiore a quella legata al settore del carbon credit. La maggiore pericolosità è connessa essenzialmente alla concreta impossibilità di effettuare attività di analisi mirate ad ottenere una mappatura dei soggetti e delle transazioni sospette.

<sup>5</sup> EPEX SPOT SE è una piattaforma di scambio di energia elettrica per Francia, Germania, Austria e Svizzera, costituita nel 2008 dalla fusione dei mercati a pronti dell'energia elettrica Powernext SA (Francia) ed EEX AG (Germania).

In proposito si rileva che ai fini Iva la cessione di energia elettrica e gas naturale non dà luogo ad una cessione intracomunitaria essendo tali operazioni considerate cessioni "interne" al territorio dello Stato ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. Ciò comporta l'assenza dell'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat, informazione fondamentale per intercettare le operazioni fraudolente.

Considerati i volumi scambiati nei mercati dell'energia elettrica e del gas, di gran lunga superiori rispetto a quelli delle quote di emissione e dei certificati verdi, si ritiene assolutamente evidente che la perdita di gettito Iva in tale contesto sia potenzialmente stimabile in misura assai più elevata rispetto a quella sopra quantificata.

Ad ulteriore conferma della ormai riconosciuta pericolosità ed insidiosità dei fenomeni di frode nei settori in esame, con la Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, è stata prevista l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile anche alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo - rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112/CE.

Modifiche normative in tal senso sono state introdotte dai principali Paesi dell'Unione Europea, quali Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Olanda e Romania.

A conferma dell'attualità e della concretezza del rischio di frodi Iva nel mercato del gas, si segnala che in tempi molto recenti è stata conclusa una attività di controllo effettuata nei confronti di un gruppo societario operante nel predetto settore, che ha messo in luce un'evasione IVA, concretizzata sia attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti sia mediante omessi versamenti d'imposta, per oltre € 250 milioni di euro.

Sulla base degli elementi disponibili è ipotizzabile che l'introduzione della norma possa comportare un maggior gettito IVA annuo di circa 250 milioni di euro.

La norma in esame dispone, altresì, l'applicazione del regime del "reverse charge" agli acquisti effettuati dalla grande distribuzione (codici Ateco: 47.11.1, 47.11.2, 47.11.3), trasferendo così l'onere del versamento dell'IVA dovuta su tali operazioni dai fornitori agli acquirenti, in considerazione del fatto che per questi ultimi si può presumere un maggiore grado di affidabilità fiscale.

La disposizione dovrebbe produrre recupero di gettito IVA in virtù della riduzione del tasso di "perdita" dell'imposta dovuta, in quanto l'intensità dell'evasione stimata per il commercio al dettaglio è inferiore di circa 11 punti percentuali rispetto alla generalità dell'economia (16,04% contro 27,21%)<sup>6</sup>.

Per quantificare tali recuperi sono state effettuate le stime esposte nel seguito.

Si indicano come base dichiarata dei fornitori (BIDf) le cessioni registrate nello spesometro come vendite alla grande distribuzione (individuata dai suddetti codici Ateco). Dalle elaborazioni del gap IRAP<sup>7</sup> si ricava una stima dell'intensità di evasione, calcolata come rapporto tra base imponibile evasa e base imponibile dichiarata (BIND/BID), per settore di attività economica. Quindi, applicando la seguente formula per ciascun settore di attività economica dei fornitori:

$$BITf = BIDf * (1 + BIND/BID) \quad [1]$$

<sup>6</sup> Il tasso di evasione considerato è calcolato a livello di divisione (47 – Commercio al dettaglio), ma è legittimo ipotizzare che il tasso di evasione della sola grande distribuzione sia inferiore rispetto a quello della generalità del commercio al dettaglio.

<sup>7</sup> Fonte: stime dell'Agenzia delle Entrate.

si ottiene BITf, che rappresenta la base potenziale che scaturisce dalle cessioni ai settori oggetto del provvedimento. Sottraendo da quest'ultima la base dichiarata (BIDf) si ricava il gap nella base relativo alle cessioni dei fornitori (BINDf) verso la grande distribuzione.

Il gap nella base dell'acquirente (BINDa) è calcolato mediante il valore del rapporto BIND/BID caratteristico del raggruppamento di appartenenza (commercio al dettaglio). Si tratta quindi, presumibilmente, di un valore sovrastimato, in quanto influenzato dalla propensione all'evasione dei dettaglianti di minore dimensione che è, presumibilmente, più elevata rispetto a quella dei soggetti acquirenti qui considerati.

I passaggi algebrici appena descritti sono illustrati nella tabella seguente.

Tabella: stima del recupero di base evasa derivante dall'applicazione del RC alla GD

Attività economica del fornitore	Cessioni da spesometro	BITf	BINDf	BIND/BI D	BINDa	recupero base (BINDf- BINDa)
Assenza dichiarazione IVA	904.175	1.150.201	246.026	27,21%	158.990	87.036
Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.159.475	1.907.220	747.745	64,49%	263.632	484.114
Attività estrattive e manifatturiere	18.145.270	19.616.851	1.471.581	8,11%	2.711.602	-1.240.021
Energia elettrica, gas e acqua	494.800	497.917	3.117	0,63%	68.826	-65.709
Costruzioni	1.092.553	1.478.443	385.890	35,32%	204.362	181.527
Commercio auto-moto	70.254	113.811	43.557	62,00%	15.732	27.826
Commercio all'ingrosso	29.686.217	36.140.001	6.453.784	21,74%	4.995.567	1.458.216
Commercio al dettaglio	4.633.753	5.377.007	743.254	16,04%	743.254	0
Trasporti e servizi postali	3.332	5.038	1.706	51,19%	696	1.009
Attività di alloggio e ristorazione	59.411	111.200	51.789	87,17%	15.371	36.418
Telecomunicazioni	117.639	138.155	20.516	17,44%	19.097	1.419
Attività immobiliari	1.075.163	2.712.314	1.637.151	152,27%	374.918	1.262.232
Attività professionali	546.526	643.534	97.008	17,75%	88.955	8.054
Amministrazione pubblica	384	384	0	0,00%	53	-53
Istruzione	6.207	9.678	3.471	55,92%	1.338	2.133
Sanità ed assistenza sociale	4.561	5.130	569	12,47%	709	-140
Altre attività dei servizi	5.482.473	9.392.573	3.910.100	71,32%	1.298.318	2.611.781
Attività non classificabile	62	79	17	27,21%	11	6
<b>Totale</b>	<b>63.482.254</b>	<b>79.299.283</b>	<b>15.817.028</b>	<b>27,21%</b>	<b>10.961.397</b>	<b>4.855.631</b>

(disaggregazione settoriale dei fornitori). Dati in migliaia di euro - anno 2011

Ne deriva una stima del recupero di base evasa pari a circa 4.856 milioni di euro. Il corrispondente recupero d'imposta è calcolato applicando a tale valore l'aliquota sulle operazioni occultate (15%) e risulta stimato in circa 728 milioni di euro.

La disposizione di cui alla lettera d) estende l'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile, prevista dalla legislazione vigente ai sensi dell'articolo 74, comma 7, del DPR n. 633 del 1972 limitatamente alle cessioni di rottami, anche alle cessioni di bancali di legno (pallets) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Le articolazioni dell'Agenzia delle Entrate hanno in passato effettuato numerosi interventi finalizzati a contrastare i fenomeni di frode nel settore in argomento; le attività poste in essere hanno consentito, nell'arco del biennio 2006 – 2007, di contestare

violazioni in materia di IVA di circa 200 milioni cui corrisponde un'imposta evasa di circa 38 milioni di euro nel medesimo biennio.

Sulla base dei dati risultanti dall'attività di controllo effettuata è ragionevole ipotizzare che il fenomeno evasivo possa essere ridotto, per effetto della disposizione in esame, di circa la metà di quello oggetto delle predette attività.

Pertanto dei circa 19 milioni di euro accertati, prudenzialmente si può stimare un recupero di gettito pari circa alla metà, nell'ordine, quindi, di 10 milioni annui.

Pertanto, si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

In milioni di euro

2015	2016	2017	2018	2019
+1.638	+1.638	+1.638	+1.638	+660

**Comma 629 lett. b) e comma 632.** Si ipotizza di applicare agli acquisti della Pubblica Amministrazione (P.A.), gravati da IVA, il sistema dello split payment. Adottando questa ipotesi la P.A. non pagherebbe più l'IVA dovuta ai fornitori ma la verserebbe direttamente all'erario.

Il provvedimento dovrebbe produrre recupero di gettito IVA dovuto all'eliminazione del tasso di "perdita" dell'imposta dovuta ai diversi passaggi tra il committente pubblico ed il fornitore privato.

Si è stimato il gap medio nella base fondandosi sulla composizione merceologica delle forniture effettuate alla PA. L'ipotesi che si formula consiste nel fatto che l'affidabilità fiscale dell'acquirente sia superiore a quella del fornitore, per questo motivo l'applicazione dello split payment dovrebbe generare un recupero di gettito.

In termini formali si indicano come base dichiarata dei fornitori (BIDfpa) le cessioni registrate nello spesometro come vendite alla branca PA. Dalle elaborazioni del gap nella base IRAP<sup>8</sup> (BINDft) si individua la base non dichiarata dai fornitori riguardante il complesso delle transazioni (BINDft). Rapportando BINDft al totale della base dichiarata dai fornitori (BIDft) si calcola la propensione al gap dei fornitori.

Quindi, tramite la seguente formula:

$$BITfpa = BIDfpa * (1 + BINDft / BIDft) \quad [1]$$

si ottiene BITfpa, che è la base potenziale che scaturisce dalle cessioni alle PA. Sottraendo da BITfpa BIDfpa si ricava il gap nella base relativo alle cessioni dei fornitori verso la PA.

Alla luce dell'ipotesi iniziale, il gap nella base dell'acquirente PA (BINDapa) è posto uguale a zero e, pertanto, il recupero teorico di evasione che si otterrebbe è pari a BINDfpa.

I passaggi algebrici appena descritti sono illustrati nella tabella 1.

Per la quantificazione si è utilizzato il rapporto tra BINDfpa e BITfpa, pari a 24,5%.

<sup>8</sup> Fonte: stime dell'Agenzia delle Entrate.

I risultati sono esposti nella tabella 2, dove si evidenzia come l'IVA evasa oscilla tra 741 e 1.235 milioni di euro.

**Tabella 1** Stima risparmio di evasione derivante dall'applicazione del RC alla PA (disaggregazione settoriale dei fornitori). Dati in milioni di euro - anno 2011

Sezioni di attività economica dei fornitori	Cessioni imponibili da spesometro	BIND/BID fornitori	BIT fornitori BIT*(1+BIND/BID)	GAP Fornitori	GAP Acquirente (PA)	Recupero di imposta
Agricoltura, silvicoltura e pesca	251	64.49%	414	162	0	162
Industrie alimentari	95	9.31%	104	9	0	9
Fabbricazione di prodotti farmaceutici	3,185	5.46%	3,359	174	0	174
Fabbricazione di computer ecc.	409	7.57%	440	31	0	31
Estrattive e altre manifatturiere	1,988	7.08%	2,129	141	0	141
Energia e acqua	6,813	0.63%	6,856	43	0	43
Costruzioni	13,185	35.32%	17,843	4,657	0	4,657
Commercio e riparazioni auto-motoveicoli	124	62.00%	201	77	0	77
Commercio ingrosso alimentari	123	21.74%	149	27	0	27
Commercio ingrosso non alimentare	3,945	21.74%	4,802	858	0	858
Commercio al dettaglio non specializzato	25	16.04%	30	4	0	4
Commercio al dettaglio specializzato alimentare	21	16.04%	24	3	0	3
Commercio al dettaglio specializzato non alimentare	3,940	16.04%	4,573	632	0	632
Attività di alloggio	129	57.94%	204	75	0	75
Attività di servizi di ristorazione	1,328	103.11%	2,696	1,369	0	1,369
Amministrazione pubblica	367	0.00%	367	0	0	0
Istruzione	509	55.92%	794	285	0	285

Sanità ed assistenza sociale	14,519	12.47%	16,330	1,810	0	1,810
Altre attività di servizi	16,047	71.32%	27,491	11,445	0	11,445
TOTALE	67,004		88,806	21,802	21,802	21,802

**Tabella 2 Stima della base evasa dai fornitori della PA. In milioni di euro – Ipotesi “generale”**

DESCRIZIONE	2011
Base IVA della PA	87,804
IVA di competenza	14,074
Aliquota PA	16.0%
Aliquota sistema potenziale	14.9%
Aliquota su transazioni evase	16.1%
Differenza	1.2%
Stima aliquota PA su evaso	17.2%
Base evasa su base potenziale totale economia	24.5%
Tasso di perdita base (1/3 del totale - limite superiore)	8.2%
Tasso di perdita base (1/5 del totale - limite inferiore)	4.9%
Stima base evasa (limite superiore)	7,185
Stima imposta evasa (limite superiore)	1,235
Stima base evasa (limite inferiore)	4,311
Stima imposta evasa (limite inferiore)	741

Di seguito si illustra una tavola sinottica dei risultati ottenuti.

	Limite inferiore di recupero di gettito	Limite superiore di recupero di gettito	Media tra limite inferiore e superiore
Fornitori PA	741	1,235	988

Si stima, pertanto, che la disposizione comporti effetti positivi per circa 988 milioni di euro a decorrere dal 2015.

L'efficacia della disposizione di cui al **comma 629 lettera a), n. 3, capoverso d-quinquies**, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.



E' invece previsto che la disposizione di cui al comma 629, lettera b), si applica per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile già a partire dal 1° gennaio 2015, nell'attesa del rilascio, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, della relativa misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione europea. In ogni caso, è previsto che in assenza del rilascio di tale deroga, al fine di assicurare le maggiori entrate previste, viene disposto che, a decorrere dal 2015, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il 30 giugno 2015, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative - Decreto legislativo n. 504/1995, successive modificazioni, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 (988+728) milioni di euro.

Comma 630. La disposizione in esame ha carattere meramente procedurale e non determina alcun effetto sulla finanza pubblica.

**Commi da 634 a 641.** La disposizione in esame si pone l'obiettivo prioritario dell'adozione di un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti, improntato su nuove, più avanzate e trasparenti forme di colloquio, anche prima che il contribuente formalizzi la sua dichiarazione e che gli sia notificato un accertamento fiscale, al fine di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalla suddetta norma, viene considerato, in via estremamente prudentiale, l'impatto della messa a disposizione dei contribuenti degli elementi informativi in possesso dell'amministrazione derivanti dalle sole comunicazioni telematiche, trasmesse all'Agenzia delle entrate, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'oggetto dell'analisi è circoscritto alle transazioni tra soggetti IVA, o business-to-business (B2B), in quanto sono quelle per le quali è possibile, in linea di principio, confrontare le informazioni fornite da un soggetto (cliente o fornitore) con la sua controparte (fornitore o cliente), partendo dal presupposto che le informazioni possano essere utilizzate per segnalare ai fornitori che una parte delle cessioni da loro non dichiarate risultano, invece, dichiarate dai clienti come acquisti e ai clienti che una parte degli acquisti da loro non dichiarati risultano, invece, dichiarati dai fornitori come cessioni.

Nella prima ipotesi si è, infatti, potenzialmente in presenza di un occultamento di materia imponibile, sia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia ai fini delle imposte dirette, da parte dei fornitori, mentre nella seconda vi è un comportamento spiegabile con l'obiettivo, da parte del cliente, di occultare, a sua volta, le proprie cessioni, in particolare al consumo finale, senza, contemporaneamente, esibire un mark-up troppo basso (ovvero, senza dichiarare un ricavo troppo basso ai fini, per esempio, degli studi di settore).

In questa seconda ipotesi, quindi, la messa a disposizione dei dati può essere finalizzata ad incentivare sia la correzione degli acquisti dichiarati dal contribuente, in quanto cliente, sia quella delle sue vendite dichiarate.

Ai fini dell'analisi, occorre tener presente che, in linea di principio, gli acquisti e le cessioni da "spesometro" sono un sottoinsieme degli acquisti e delle cessioni riportate nella dichiarazione IVA.

Il confronto di due matrici intersettoriali di cessioni ed acquisti con le informazioni fornite sia dai fornitori sia dagli acquirenti con i dati provenienti dalle dichiarazioni IVA, viene operato neutralizzando alcuni elementi che non incidono sulla stima del gettito.

Al netto di tali correzioni, il confronto tra le due fonti di informazione ("spesometro" e dichiarazioni IVA) è riassunto nella Tabella 1.

**Tabella 1: confronto tra cessioni ed acquisti imponibili interni da "spesometro" e da dichiarazioni IVA**

	Cessioni dichiarate	Acquisti dichiarati
Spesometro	1.759.594	1.689.349
Dichiarazioni IVA	1.885.021*	1.833.619
Differenza (in %)	6,7%	7,9%

Valori in milioni di euro

\*valore medio di due ipotesi di stima basate su una diversa qualificazione delle cessioni alla PA

Da questo primo confronto risulta che, a livello aggregato, le informazioni dello "spesometro" appaiono coerenti con quelle fornite nelle dichiarazioni IVA: cessioni ed acquisti dello "spesometro" sono due sottoinsiemi dei valori corrispondenti riportati nelle dichiarazioni IVA e le differenze appaiono di entità non dissimile.

Utilizzando la matrice dei flussi intersettoriali di cessioni e acquisti per disaggregare, innanzitutto, i casi di cessioni non dichiarate da quelli di acquisti non dichiarati, si riportano in Tabella 2, alcuni dati relativi ai settori nei quali si concentra l'83% delle differenze tra acquisti e cessioni. Più precisamente, nella prima colonna viene riportata l'entità delle differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate e IVA sugli acquisti dichiarati, nella seconda colonna l'ammontare complessivo dell'IVA a debito riportata nello spesometro dagli stessi settori e, nella terza colonna, il rapporto percentuale tra i due valori precedenti.

Tabella 2: differenze tra IVA sulle cessioni dichiarate dai fornitori e IVA sugli acquisti dichiarata dagli acquirenti, suddivise per settori dei fornitori. Fonte spesometro 2011.

In milioni di euro

Settore fornitore	Differenze tra iva a debito riportata dai fornitori e iva a credito riportata dagli acquirenti	Iva a debito riportata dai fornitori nello spesometro	Rapporto percentuale
Settore 1	-1.743	72.822	-2,4%
Settore 2	-1.242	12.204	-10,2%
Settore 3	-351	19.453	-1,8%
Settore 4	-1.458	43.005	-3,4%
Totale per 4 settori*	-4.794	147.484	-3,3%

Le differenze ammontano complessivamente a 4,8 miliardi, che rappresentano il 3,3% dell'IVA a debito complessivamente riportata dai fornitori dei settori considerati.

Tuttavia, non è pensabile che l'azione di invito alla compliance coinvolga tutti i fornitori cui sono riconducibili le differenze indicate in tabella e ciò per due ragioni. In primo luogo, perché lo spesometro potrebbe indicare delle differenze che sono spiegabili sulla base di cause fisiologiche (errata compilazione degli importi, errata identificazione del fornitore o del cliente, problemi nella trasmissione dei dati) e non patologiche. In secondo luogo, perché, per evitare di generare costi amministrativi e costi di compliance troppo elevati, tale azione dovrà necessariamente coinvolgere una selezione di soggetti.

Ipotizziamo qui che l'azione di invito alla compliance si traduca nell'invio di comunicazioni scritte per differenze di un importo pari a solo 1/4 di quello complessivo, cioè circa 1,2 miliardi. Ciò implica che l'iva a debito dichiarata dai fornitori destinatari delle lettere dovrebbe ammontare a circa 36,9 miliardi. Per calcolare il possibile impatto delle comunicazioni in oggetto, utilizziamo i dati derivanti da una precedente analisi relativa agli effetti provocati dalle lettere inviate ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate in relazione ad anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, oggetto di uno specifico studio condotto dall'Agenzia delle entrate in collaborazione con un centro di ricerca universitario.

L'analisi effettuata ha, in particolare, riguardato le lettere inviate dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2009 (in relazione ad anomalie nei dati dichiarati per il 2007) a circa 112 mila soggetti (imprese e professionisti), con cui sono stati informati i contribuenti sul riscontro di alcune anomalie relative agli obblighi dichiarativi in materia di studi di settore (ad esempio, magazzino, beni strumentali).

Il modello empirico utilizzato è stato basato sul confronto tra ciò che è accaduto dopo l'invio delle lettere e ciò che sarebbe accaduto senza l'invio delle stesse (la cosiddetta analisi controfattuale, basata sui soggetti c. d. "non trattati"). Tenuto conto che, oltre alla lettera, sull'importo dichiarato dei ricavi e dei redditi d'impresa incidono anche altri elementi, quali ad esempio il ciclo economico, le caratteristiche settoriali e quelle territoriali, per isolare l'effetto di tali elementi dall'impatto delle sole lettere, è stato necessario confrontare i comportamenti di chi ha ricevuto la lettera (i "trattati") con quelli di chi non l'ha ricevuta (i "non trattati"), a parità di caratteristiche rilevanti. A tal fine, è stato utilizzato un campione casuale di circa 49 mila imprese "trattate" e un campione casuale di circa 93 mila soggetti "non trattati" per l'analisi controfattuale. L'analisi è stata condotta con riferimento esclusivo alle imprese. Per l'analisi statistica dei dati, gli autori hanno utilizzato la metodologia Cem (Coarsened Exact Matching), la quale consente, in particolare, di associare alle imprese "trattate", imprese "non trattate" simili in base alle caratteristiche osservate prima del trattamento e di eliminare le osservazioni che non hanno un corrispettivo controllo, assicurando così che le osservazioni rimaste abbiano un maggiore bilanciamento tra i trattati e il gruppo di controllo.

Con tale metodologia è stato stimato l'effetto causale delle lettere in media, sia per quanto concerne gli effetti sui ricavi che sui redditi dichiarati dalle imprese. I principali risultati dell'analisi empirica hanno consentito di affermare che il 72% dei contribuenti che hanno ricevuto la lettera per il periodo d'imposta 2007, nel 2008 ha corretto il proprio comportamento anomalo e che l'invio delle lettere ha fatto aumentare, mediamente, sia il dato dichiarato sui ricavi (+2%) sia quello sui redditi (+5%).

E' plausibile che l'invio delle comunicazioni basate sullo spesometro, opportunamente selezionate, sia dotato di una forza persuasiva superiore alle comunicazioni basate sulla forza persuasiva degli studi di settore. Nel primo caso, infatti, al contribuente viene evidenziata una discrepanza tra una (o più) sue dichiarazioni e quelle di sue controparti contrattuali mentre, nel secondo caso, l'anomalia derivava dal confronto

tra un dato dichiarato dal contribuente e taluni valori minimi (o massimi) desunti dalle distribuzioni osservate tra contribuenti simili (appartenenti allo stesso cluster).

Tuttavia, per ragioni di prudenza, assumiamo che anche le comunicazioni basate sullo spesometro abbiano per effetto un incremento del 2% dei ricavi e quindi dell'iva a debito, ottenendo quindi una stima di maggior gettito di circa 737 milioni (il 2% dei 36,9 miliardi indicati in precedenza). La Tabella 3 riepiloga i passaggi che portano a questa stima. L'ipotesi si caratterizza come "prudenziale" anche in virtù del fatto che non si quantifica alcun effetto sulle imposte dirette che presumibilmente potrà scaturire dall'invio delle comunicazioni.

**Tabella 3: riepilogo stima**

Differenze con invio di comunicazione	-1.198
Iva a debito corrispondente	36.871
2% di incremento IVA= maggiore gettito atteso	737

*In milioni di euro*

Considerando, ora, il caso opposto, ovvero la possibilità che taluni acquisti intermedi siano non dichiarati, al fine evidentemente di occultare le proprie vendite senza nel contempo dichiarare un mark-up troppo ridotto, dalla Tabella 1 si evidenzia che tale fenomeno è di ammontare notevole, stimabile a circa 51 miliardi di euro solo per il 2011. Si noti che tale stima presenta elevati caratteri di affidabilità in quanto proviene dalle dichiarazioni Iva (e non dagli spesometri) ed è stata verificata con due diverse metodologie (una "macro", per divisione di attività economica, ed una "micro" sui singoli contribuenti).

Nella quantificazione occorre porre attenzione a non includere duplicazioni in riferimento al calcolo precedente. Infatti, la sottodichiarazione delle cessioni ad altro operatore IVA potrebbe essere generata da una sottodichiarazione degli acquisti "a monte" della filiera. Per scongiurare tale eventualità l'azione operativa si concentrerà prevalentemente sui settori che operano verso il consumatore finale.

In virtù della precedente precisazione e, per ragioni operative, si ipotizza che solo un quarto delle discrepanze dia origine a comunicazioni e che l'oggetto di queste comunicazioni sia l'invito a dichiarare il solo mark-up presunto e occultato, pari mediamente al 5%. Su questo markup si prevede che il recupero avvenga sia ai fini Iva (con aliquota effettiva del 10%) sia ai fini delle imposte dirette (con aliquota effettiva del 20%). Da questa attività dovrebbe quindi derivare un gettito aggiuntivo pari a circa 191 milioni, ovvero  $5\% \times 25\% \times 30\% \times 51$  miliardi.

Il recupero di gettito derivante da queste ipotizzate attività di invito alla compliance relative ai rapporti B2B nella fornitura di beni e servizi è quindi pari a  $737 + 191 = 928$  milioni di euro.

La stima fornita con la presente relazione appare prudenziale atteso che è stata elaborata solo su una delle numerose fonti informative che per legge sono a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

A titolo esemplificativo si segnala la presenza di numerose informazioni provenienti da entri esterni, quali il registro delle imprese, ordini professionali, aziende erogatrici di energia elettrica sia ad uso civile che industriale, contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, tutte informazioni che consentono di individuare una maggiore capacità

contributiva rispetto a quanto dichiarato. Occorre, inoltre, evidenziare il significativo scambio informativo con i comuni, oltre che per la partecipazione degli stessi all'accertamento, funzione sempre più crescente, per l'obbligo di inviare informazioni circa i lavori effettuati nell'ambito del settore dell'edilizia, compreso l'apporto dei professionisti.

A tali fonti informative domestiche, devono aggiungersi i sempre più frequenti ed affidabili scambi informativi automatici con le Autorità fiscali estere, utili alla individuazione di redditi prodotti o posseduti all'estero e sottratti a tassazione.

La notevole mole informativa, solo esemplificativamente elencata, consentirà di restituire ai contribuenti preziose informazioni coerenti con la strategia di compliance prevista dalla norma e con la conseguente emersione di base imponibile. **Inoltre, si prevede che le informazioni di cui trattasi siano fornite oltre - che al contribuente - anche alla Guardia di finanza, per rafforzare le sinergie e l'efficacia complessiva dell'azione, proprio in considerazione della disponibilità immediata delle informazioni da parte del Corpo.**

Al riguardo, si precisa che - benché l'estensione delle informazioni alla Guardia di finanza appaia potenzialmente in grado di determinare un maggior gettito, avendo di per sé efficacia deterrente rispetto a comportamenti irregolari, prudenzialmente non si è ritenuto opportuno quantificarne gli eventuali effetti finanziari positivi.

Da ultimo, è stata prevista una maggiore onerosità del ravvedimento operoso, anche se limitata, nelle ipotesi che siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione.

Anche la disposizione da ultimo illustrata si prefigge, pertanto, lo scopo di incentivare ulteriormente l'adempimento spontaneo ed indurre i contribuenti ad adeguare i propri comportamenti improntati a maggiore fedeltà fiscale prima che siano esperite le significative attività di controllo mediante i penetranti poteri istruttori elencati.

Gli effetti che derivano da tale previsione sono sicuramente un maggiore efficacia della norma nel suo complesso ed un potenziale maggior gettito che anche in questo caso, prudenzialmente si ritiene non opportuno stimare.

Ai fini della stima del gettito derivante dall'entrata in vigore della disposizione occorre, altresì, considerare che l'attuazione della stessa comporta la necessità di sostenere investimenti in tecnologie e sviluppo di software, connessi all'invio delle informazioni disponibili ai contribuenti mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, nonché costi per un limitato uso del tradizionale canale postale, stimabili in circa 20 mln di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Pertanto, gli effetti finanziari netti complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano pari a 918 milioni di euro su base annua a partire dal 2016. Relativamente al 2015, si evidenzia che la suddetta norma comporta effetti positivi stimati prudenzialmente in 700 milioni di euro, in considerazione dei tempi tecnici dello start-up.

Gli effetti da cogliere sul versante entrata e sul versante spesa sono, quindi, così distinti:

in milioni di euro

effetti finanziari			
	2015	2016	2017
Entrate - recupero di gettito	720	928	928
Spese - tecnologie e sviluppo di software	20	10	10
effetto netto	700	918	918

**Comma 642.** La norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il regime di riscossione delle entrate degli enti locali ad opera di Equitalia S.p.A..

La disposizione ha carattere ordinamentale e non produce alcun effetto sulla finanza pubblica.

**Commi da 643 a 648.** Le misure che, nell'ambito dei commi 643-648 del provvedimento interessano la materia dei giochi, muovono su due linee di intervento:

a) quella del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela di scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia costituisce ormai una vera piaga sia per la mancata tutela dei giocatori – dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato – sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie (che in Italia hanno investito su sollecitazione dello Stato), per i loro margini di ricavo oltre che (anche se non in ultima analisi) per il gettito erariale;

b) quella del forte contrasto al fenomeno di gioco praticato mediante apparecchi della tipologia AWP che, apparentemente conformi ai parametri operativi legali, in realtà operano o staccate dal circuito ufficiale di captazione dei dati di gioco o, pur collegate a tale circuito, manomesse in modo tale da fornire dati sottostimanti rispetto a quelli reali.

Le disposizioni intervengono su tali misure, sia nell'intento di riequilibrare la linea d'azione di intervento regolatorio in materia di gioco pubblico, sia in quello di assicurare migliore efficacia, effettività, equilibrio ed attendibilità alle più attendibili fra dette misure.

In particolare, relativamente alla misura sub a), si punta a fornire una opportunità di redenzione, nella direzione del circuito ufficiale e legale di raccolta di scommesse, a quegli operatori non regolari ai quali, allo stato, non si presenta altro che una delle seguenti alternative: chiudere definitivamente le proprie attività, con dismissione di investimenti e posti di lavoro, ovvero rimanere in un regime di non regolarità, sfidando la capacità dello Stato di costringerli alla prima alternativa. In questo quadro valutativo, la disposizione, allora, ha il principale obiettivo di offrire a tali soggetti una nuova, terza possibilità: quella di una procedura di emersione e regolarizzazione che finalmente consentirebbe loro, in piena legittimità, di entrare nei ranghi delle reti ufficiali statali di raccolta del gioco in forma di scommessa.

Relativamente alla misura sub b), si punta ad una maggiore severità nei riguardi di coloro che sfidano i controlli, nell'ottica di rendere loro ancor meno appetibile l'opzione della continuazione della gestione del gioco mediante apparecchi del tipo AWP o non collegati alla rete o collegati e, tuttavia, manomessi al fine di fornire informazioni sui dati di gioco inferiori a quelle reali.



Commi 643-645. Venendo al maggior dettaglio, le disposizioni di cui ai commi 643-645 sono essenzialmente finalizzate ad introdurre la possibilità di regolarizzazione per quei punti di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale. Nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di punti illegali che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali.

Con le misure proposte al comma 643 si intende dare la possibilità a coloro che operano senza concessione e non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia dogane e monopoli, di potersi dichiarare e collegare. In particolare, si introduce la possibilità per i punti o operatori illegali di poter sanare la propria posizione, indicando le modalità di applicazione di un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

Tali punti o operatori possono, dunque, entro la fine del mese di gennaio aderire alla procedura di regolarizzazione attraverso il pagamento di una upfront fee, di ingresso nella procedura stessa. Il perfezionamento prevede, inoltre, il rilascio del Tulp e la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di allaccio ad un concessionario legale. In mancanza di rilascio del Tulp, ovvero del mancato pagamento anche di una delle rate previste dal punto e), è prevista la decadenza dalla procedura.

In quanto alle somme dovute per tale regolarizzazione, la logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un'applicazione pari alla media della raccolta in caso di "regolarizzazione" e continuare a prevederne un aumento in relazione a quei punti o operatori che optassero per la non emersione.

Inoltre, con riferimento alle singole disposizioni previste dal comma 644, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, si osserva nel dettaglio che:

1) con la lettera a) viene previsto che gli obblighi previsti dalla normativa in materia di "antiriciclaggio", di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, trovano applicazione anche nei confronti di coloro che esercitano l'attività di offerta di gioco, specie di scommesse, in mancanza di concessione statale.

Infatti, l'articolo 10 del citato decreto prevede che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14". Tale ultima disposizione (v. lett. e) ed e-bis) si riferisce, tra l'altro, agli "operatori che svolgono le attività di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri (...):

"e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [oggi Agenzia delle dogane e dei monopoli];

e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".

Poiché la lettera e-bis) fa espresso riferimento ai "soggetti in possesso delle concessioni", con la nuova disposizione si vogliono estendere espressamente gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio anche da coloro che offrono in Italia gioco, in particolare scommesse, pur in mancanza di una concessione di Stato.

2) con la lettera b) si intende, oltre che eliminare un ingiustificato vantaggio competitivo di cui godono coloro che operano senza concessione statale, puntare a garantire la platea dei giocatori dai rischi di un'offerta di gioco del tutto incontrollata.

In Italia, infatti, gli eventi sui quali è possibile scommettere sono solo quelli inseriti in un "palinsesto" ufficiale, valido per tutti i concessionari di Stato, nonché in palinsesti c.d. "complementari" predisposti dai singoli concessionari e tuttavia sottoposto alla vigilanza dell'amministrazione concedente per assicurare il rispetto anche di una serie di "valori", quali quelli di natura sociale, familiare, religiosa, di costume.

Chi, invece, opera senza concessione può permettersi – a tutta evidenza – di scegliere gli eventi in totale autonomia e libertà, inserendo nel proprio palinsesto qualunque evento, senza alcuna forma di controllo statale. Tale situazione, oltre quindi determinare un ingiusto vantaggio competitivo proprio a coloro che operano senza concessione, non può affatto escludere che si consenta di scommettere anche su eventi contrari al buon costume, all'ordine pubblico o che possono offendere sentimenti religiosi o altri livelli di sensibilità.

Con la disposizione in esame, dunque, si intende porre un freno a ciò che, oggi, è frutto di una vera e propria lacuna, imponendo a tutti coloro che offrono scommesse sul territorio dello Stato il dovere di attenersi, nella scelta degli eventi oggetto del gioco, solo a quelli che derivano dal rispetto di determinati standard.

di poter accettare giocate solo sugli eventi (la cui numerosità, comunque, assicura la più ampia gamma di possibilità) che siano stati autorizzati dallo Stato.

3) con la lettera c) si intende colmare un'altra lacuna.

Nel circuito dei concessionari le scommesse possono essere accettate entro un determinato limite, costituito dall'importo complessivo della vincita teorica. In particolare, è previsto il divieto di accettare giocate se la vincita eventuale supera l'importo di euro diecimila.

Ora, anche questo limite deve poter valere per coloro che operano senza concessione nazionale. Ciò per una intuibile serie di ragioni positive, non ultima quella di perseguire possibili forme di ripulitura, attraverso vincite fittizie, di denaro proveniente da fonti non chiare o lecite.

4) con la lettera d) si prevede espressamente l'applicabilità, agli operatori senza concessione, delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. "Decreto Balduzzi").

La prima delle disposizioni citate prevede l'obbligo di apporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Peraltro, qualora l'entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle

dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

Le medesime formule di avvertimento devono essere altresì riportate su apposite targhe esposte nei punti di vendita. I gestori di sale da gioco e di esercizi della rete in concessione, in cui vi sia anche offerta di scommesse, sono poi tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

Il comma 8 del citato art. 7, fermo restando il divieto di gioco per i minori (di cui all'art. 24, commi da 20 a 22, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), stabilisce il divieto di ingresso, per i minori, nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Il titolare dell'esercizio deve inoltre identificare la persona verosimilmente minore di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

Queste disposizioni, per come già vigenti, sono certamente suscettibili di applicazione anche nei riguardi degli esercizi in cui, per quanto in assenza di concessione, si offre gioco con vincite in denaro.

Per questo la disposizione in commento – per chiarezza ed a scanso di residui dubbi – è compilata in modo tale da ribadire sostanzialmente la persistenza applicativa delle norme innanzi citate, a tutto vantaggio della salvaguardia delle fasce sociali più deboli, a partire dai minori d'età.

5) con la lettera e) prevede l'obbligo, per il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta in cui si offrono scommesse in mancanza di concessione di comunicare, entro sette giorni, l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincite in denaro all'autorità di Pubblica sicurezza, con i dati anagrafici del soggetto che esercita tale attività. Per i punti di vendita già in essere, l'obbligo deve essere adempiuto entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Infatti, i soggetti che offrono scommesse al pubblico hanno l'obbligo di presentare all'Amministrazione una dichiarazione di inizio attività, nonché l'obbligo di richiedere all'Autorità di pubblica sicurezza il rilascio della licenza di Polizia.

In questo modo, l'Autorità di pubblica sicurezza viene a conoscenza dell'ubicazione dell'esercizio ove viene svolta l'attività, nonché dei dati anagrafici del titolare, al fine di poter effettuare i dovuti controlli, sia preventivi sia durante la gestione, considerata la particolarità e delicatezza dell'attività ivi svolta.

I soggetti che agiscono nel settore in esame privi di concessione e, quindi, di autorizzazione di polizia, non dichiarano ad alcuno né l'inizio dell'attività né l'ubicazione dell'esercizio né il soggetto titolare del medesimo, impedendo, quindi, alle autorità di pubblica sicurezza di poter conoscere tali notizie indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed utili anche per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La norma in esame prevede l'obbligo di fornire l'ubicazione dell'esercizio in cui viene svolta l'attività ed i dati anagrafici del relativo titolare al soggetto proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta, ovvero il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta, qualora diverso dal proprietario.

6) con la lettera f) si intende superare un problema che appare rilevante.

Nei riguardi degli esercizi in cui si offrono scommesse in assenza di concessione è già operante il divieto di installazione di AWP e VLT (apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, lett. a) e b), Tulp).).

Tuttavia, a causa di un contenzioso avviato dai titolari di tali esercizi, l'effettività del divieto è posta seriamente a rischio.

L'occasione della norma in esame vuole essere, dunque, anche opportunità per ribadire la persistenza di tale divieto.

Innovativa è invece la previsione – al fine di corroborare e sostenere l'effettività di detto divieto – per cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve cancellare i titolari di esercizi che offrono gioco con vincite in denaro, senza concessione, dall'elenco (assolutamente generale) degli esercenti che, invece, detti apparecchi possono installare, giacché comunque ascrivibili alla rete statale di raccolta del gioco.

7) quanto alla lettera g) della norma in rassegna, si osserva che l'ordinamento nazionale, quanto meno per attenuare gli effetti della concorrenza della rete di offerta di gioco parallela rispetto a quella ufficiale, con l'art. 1, co. 66, della legge n. 220 del 2010 ha introdotto disposizioni volte stabilire che anche gli operatori di detta rete parallela sono tenuti ad assolvere l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998.

Questa disciplina – oltre a dimostrarsi gravata di adempimenti amministrativi anche per i soggetti passivi dell'imposta – tuttavia non risulta particolarmente efficiente per una tipologia di soggetti (che pure devono essere contribuenti) quali quelli cui l'attuale schema di norma è rivolto.

Per questo, con la proposta normativa in esame si intende introdurre un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.

La logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Inoltre, il mancato collegamento al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestito dal partner tecnologico Sogei, che consente di registrare, memorizzare e conservare tutte le singole giocate, comporta che la raccolta totale realizzata da questi soggetti non può in alcun modo essere ricostruita, anche perché essi fanno capo a soggetti che dichiarano di essere stabiliti all'estero, dove affluiscono le giocate effettuate.

Pur sempre, però, la base imponibile resta ancorata alla raccolta di gioco, come in particolare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1998 relativamente alla raccolta di scommesse, che certamente costituisce la tipologia di gioco predominante tra quelle offerte dalla rete parallela innanzi detta.

In particolare:

- la media della raccolta provinciale già costituisce elemento di riferimento ai fini dell'accertamento (ai sensi dell'articolo 24, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111);

- ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un aumento in considerazione di quanto segue:

- la raccolta degli operatori non autorizzati si avvale di una posizione di ampio favore rispetto agli operatori della rete legale, garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque, potendo offrire quote molto più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato);

- la media presa a riferimento non comprende gli eventi ippici, mentre è da ritenere con sufficiente certezza che gli operatori non autorizzati (soprattutto se collegati a bookmakers esteri, come è nella realtà attuale) offrano anche, in misura consistente, scommesse su eventi ippici nazionali e stranieri;

- la media non tiene altresì conto del gioco on line, considerato che gli operatori fisici della rete legale non possono offrire gioco a distanza.

Il principio della riserva di legge in materia tributaria resta in ogni caso ampiamente salvaguardato, considerato che tutti gli elementi anzidetti ben giustificano il rialzo rispetto alla "media" pari al triplo di questa.

I soggetti in esame, infatti, già si attestano, verosimilmente, intorno ai valori massimi (se non superiori) di quella degli operatori della rete legale, data la posizione di ampio favore garantitagli dal mancato sostenimento degli oneri concessori e dal mancato assoggettamento ai relativi vincoli (dunque assai più in alto della media, potendo offrire quote più allettanti e così accaparrandosi maggiori quote di mercato). Inoltre, la possibilità di offrire molteplici prodotti, vietati agli operatori regolari, sia in termini di "palinsesto", sia in termini di giochi (on line, ippica, ecc.), conducono a ritenere ragionevole prevedere la base imponibile forfetaria pari al triplo della media provinciale.

Per quanto riguarda l'aliquota applicabile, l'art. 4 del D.Lgs n. 504 del 1998 prevede aliquote molto diversificate a seconda della tipologia di evento (26,80 per cento per i concorsi pronostici, 22,50 per cento per la scommessa tris, 15,70 per cento per ogni scommessa ippica, un ventaglio di aliquote che va dal 2 all'8 per cento per le scommesse sportive). La disposizione assume applicabile la massima aliquota prevista per le scommesse sportive (8%), posto che la mancanza di collegamento di questi operatori al totalizzatore nazionale non consente di verificare le tipologie di eventi oggetto di scommessa.

Si evidenzia, da un lato, che l'aliquota dell'8 per cento è molto più bassa di quella applicabile alle scommesse ippiche e, dall'altro, che gli operatori in discorso, a differenza dei concessionari, non corrispondono alcunché a titolo di canone concessorio.

8) con la lettera h), infine, si prevedono le sanzioni amministrative per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f). Quanto alle lettere a) e g) non occorre individuare sanzioni giacché i sistemi legali vigenti, richiamati dalle fattispecie in esse contemplate, già sono dotate di propri apparati sanzionatori.

**Quanto alle previsioni di maggior gettito relative ai commi 643 e 644, possono valere i seguenti elementi.**

**Da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le 7.000 unità.**



Prudenzialmente, la platea dei contribuenti interessati può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità.

Per una stima della possibile entità dell'imponibile medio forfettario, per ciascun punto di raccolta non autorizzato può procedersi come segue.

Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta.

La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell'imponibile forfettario) può, con dato di sintesi, considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ipotizzando che dei 7.000 soggetti interessati soltanto la metà optasse subito per l'emersione, potremmo ipotizzare un incasso alla domanda di circa  $(3.500 \times 10.000) = 35$  milioni di euro.

A questa cifra andrà poi sommata, benché in assorbimento della fee di ingresso, l'imposta sulla raccolta di cui al comma 643, lettera e), ossia 187 milioni di euro.

Per la restante parte di soggetti interessati (ulteriori 3.500), per effetto del comma 644, triplicando, come previsto dalla norma di cui alla lettera g) del predetto comma, il citato importo di 400.000 euro, si ottiene un ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 3.500 punti, dà una base imponibile complessiva pari a 4,2 miliardi di euro. Applicando a tale base l'aliquota prevista dalla medesima norma si ottiene un potenziale gettito pari a circa 210 milioni di euro. Il totale annuo, dunque, nella ipotesi di emersione immediata del 50 per cento dei soggetti interessati sarebbe di  $(210 + 187) = 397$  milioni di euro.

A ciò si devono aggiungere le sanzioni previste dalla legge, che vanno da un minimo del 120 ad un massimo del 240 per cento. Ipotizzando l'applicazione della sanzione minima e la riduzione di essa ad un terzo, in caso di pagamento in misura ridotta, si avrebbe una sanzione pari a 240 milioni di euro, che in questa sede, per motivi prudenziali, si ritiene di non inserire nella stima di maggior gettito.

Infine, dall'applicazione delle sanzioni amministrative introdotte dalla lettera h) per le violazioni agli obblighi e divieti di cui alle fattispecie previste dalle lettere da b) a f), nonché di quelle già applicabili, in base alla legislazione vigente, alle fattispecie di cui alle lettere a) e g), derivano maggiori entrate che, tuttavia, per motivi prudenziali, non vengono quantificate ai fini delle previsioni di maggior gettito.

**Comma 645** Il comma è finalizzato a richiamare, in relazione a tutte le attività disciplinate ai precedenti commi 643 e 644, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 15-ter del DL 78/2009 che reca norme in materia di controlli straordinari di contrasto al gioco illegale. In particolare, alla promozione di un piano di controlli, al funzionamento dell'apposito Comitato e alla istituzione di una banca dati, sempre a tale scopo finalizzata.

**Commi da 646 a 648** - Le disposizioni sono volte a rafforzare l'azione deterrente verso l'esercizio del gioco con vincite in denaro non collegato alla rete di raccolta statale in particolare per gli apparecchi denominati "totem" collegati via internet su siti di gioco esteri e illegali. Attraverso l'iniziativa si vuole, quindi, intervenire in maniera concreta e decisa verso queste ulteriori forme elusive. Tali misure dovrebbero apportare un nuovo gettito che, calcolato complessivamente, sarebbe di circa 540 milioni di euro ottenuto



applicando l'aliquota Preu AWP corrente e l'imposta scommesse a tale nuova raccolta e calcolando come segue:

- in quanto alla lettera a):

$0.3.000 \times 365 \times 0.13 \text{ (preu)} \times 1500 \text{ (AWP scollegato e/o manomesse per anno)} = 213.525.000$

- in quanto alla lettera b):

$0.3.000 \times 365 \times 0.06 \times 5000 \text{ (Totem per anno)} = 328.500.000$

Il tutto per un totale di 542.025.000, che per sintesi finale si assume di euro 540.000.000.

Comma 649. Nel settore del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulp (ossia apparecchi AWP e VLT), le somme disponibili per aggi e compensi, sia in favore dei concessionari sia in favore degli altri operatori di filiera che agiscono nell'ambito delle reti di raccolta che ai concessionari fanno capo, sono costituite dalla risultante della differenza tra le poste di gioco raccolte e le vincite pagate, nonché le imposte ed altri oneri dovuti allo Stato.

Nel sottosettore delle VLT (apparecchi con i quali è possibile giocare soltanto in sale dedicate) la filiera organizzativa del concessionario è o assente del tutto o estremamente corta. Infatti, le sale da gioco, se non addirittura di proprietà dello stesso concessionario, sono di proprietà di soggetti terzi dai quali i concessionari le prendono in affitto. In questo secondo caso alcuni compiti propri del concessionario (ad esempio, presidio e vigilanza della sala) sono attribuiti al proprietario della sala e alla sua organizzazione, a fronte di un determinatoaggio o compenso.

Molto più complessa ed articolata, invece, la filiera organizzativa nel sottosettore delle AWP.

È percentualmente minore l'eventualità che gli apparecchi AWP siano di proprietà dei concessionari. In questo caso, tuttavia, non è di certo il concessionario che, materialmente, gestisce gli apparecchi sul territorio. In questo stesso caso, infatti, il concessionario si serve di soggetti che installano gli apparecchi sul territorio, presso gli esercizi pubblici, nonché di persone che, oltre a controllarne periodicamente il funzionamento, ovvero a curarne la manutenzione, soprattutto provvedono a ritirare le giacenze del c.d. cassetto (ossia il saldo giornaliero tra poste versate nell'apparecchio dal giocatore e vincite erogate dall'apparecchio). In aggiunta, la filiera si compone ovviamente anche dei soggetti titolari degli esercizi pubblici presso i quali gli apparecchi sono installati.

Il fenomeno si complica – e la filiera gestionale degli apparecchi si allunga – quando il concessionario non è proprietario delle AWP. In questo caso, infatti, il concessionario se ne procura l'utilizzo rivolgendosi a soggetti che, a propria volta, le noleggiavano da chi ne è proprietario, e che lucra sulla rendita che in tal modo produce la proprietà degli apparecchi. Ciò in disparte gli altri soggetti di cui si è già detto (ossia gestori degli apparecchi, addetti al prelievo dal c.d. cassetto, titolari degli esercizi presso i quali gli apparecchi sono installati). Le diverse quote di compenso che ciascun attore delle filiere pretendono si ricavano sempre dalla sottrazione tra l'importo complessivo delle poste di gioco, raccolte durante il gioco praticato con le VLT e le AWP, e le vincite pagate ai giocatori, nonché le imposte ed altri oneri statali versati dai concessionari. La somma complessiva delle risorse disponibili per aggi e compensi di filiera, in sostanza, è sempre un residuo, costituito da ciò che rimane dopo tale sottrazione. Nel settore delle AWP questa

differenza è pari a circa l'11 per cento della relativa raccolta. Per quanto le filiere di raccolta – specie nel sottosettore delle AWP – siano lunghe ed articolate, le risorse che residuano disponibili per aggi e compensi sono pur sempre cospicue, specie se si considera che, in alcuni casi (ad esempio quelli dei noleggiatori di apparecchi e di esercenti presso i quali gli apparecchi sono installati, al compenso non corrisponde una vera attività lavorativa).

Ciò spiega perché, in occasione della legge n. 23 del 2014 (art. 14, co. 2, lett. g), Governo e Parlamento abbiano pensato che fosse giunto il momento – nell'attuazione della legge di delegazione – per un intervento di moderazione dell'entità degli aggi e compensi dovuti, anche nel settore della organizzazione e gestione del gioco mediante apparecchi.

Ciò spiega anche perché, dato il particolare momento congiunturale in atto, con la proposta normativa in esame si pensa che sia giusto e possibile, in anticipazione di quanto si effettuerà in attuazione della predetta delega legislativa, fin d'ora procedere ad una riduzione delle risorse – pur sempre statali, alla fine dei conti – da rendere disponibili per gli aggi e i compensi in argomento.

Una riduzione di 500 milioni di euro complessivi di tali risorse pare ragionevole oltre che tollerabile dal settore operativo costituito dai concessionari di gioco e dagli altri loro operatori di filiera. Ciò specie perché tale riduzione abbraccia sia il segmento di gioco praticato mediante VLT sia quello del gioco praticato mediante AWP.

Attualmente la distribuzione remunerativa degli aggi e dei compensi si determina sulla base di libera contrattazione di mercato, fra concessionari e loro operatori di filiera. La disposizione nulla muta da questo punto di vista: al netto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, pari a 500 milioni di euro, i concessionari suddivideranno la differenza, con gli altri loro operatori di filiera, pur sempre sulla base di contratti di diritto privato e, dunque, in logica di mercato.

Unica particolarità in ciò. Attualmente sono, di fatto, gli operatori di filiera a dare al concessionario ciò che è per lui pattuito a titolo di aggio e compenso. Questo perché il denaro disponibile a tal fine viene raccolto dagli operatori di filiera che poi, trattenuto quanto loro spettante, consegnano ai concessionari la differenza che ad essi compete.

In una logica di maggiore coerenza con finalità di trasparenza, certezza dei rapporti e dell'impiego di risorse pur sempre pubbliche – dato che il gioco mediante apparecchi è pur sempre riservato allo Stato e dallo Stato offerto in concessione di gestione ai privati – viene previsto che l'intero ammontare del residuo disponibile per aggi e compensi venga versato dai raccoglitori di filiera ai concessionari, i quali poi lo retrocedono a titolo di compenso fra i diversi attori della filiera sulla base dei contratti di filiera che dovranno essere nuovamente sottoscritti per adeguarne le clausole sui compensi alla minore somma complessiva disponibile a titolo di aggi. Questa inversione garantirà non solo un più ordinato e naturale processo top down di distribuzione dei compensi all'interno delle filiere ma, soprattutto, salvaguarderà il diritto dei concessionari ad una loro quota di compenso a fronte di eventuali resistenze da parte degli operatori di filiera a fronte della minore remuneratività delle attività di settore.

Dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, la proposta normativa assicura maggiori entrate pari a 500 milioni annui.

Comma 650. L'esperienza dimostra che, nel tempo, l'attrattività sul mercato di singole forme di gioco può calare progressivamente. Del resto, una data tipologia di gioco, al pari di altri prodotti commerciali (e, per certi aspetti, anche il prodotto di gioco è

sicuramente un prodotto commerciale), può subire cali fisiologici di attenzione nel pubblico dei giocatori, molto spesso legati alla compresenza sul mercato di offerte di gioco più allettanti, ad esempio dal punto di vista della “velocità” con la quale altri giochi sono in grado di sollecitare l’aspettativa di vincita (cosa che, indubbiamente, costituisce – per gli appassionati del genere – la molla, forse principale, di attrazione per uno piuttosto che per un altro gioco).

Inoltre, l’evoluzione della gamma dei prodotti di gioco pubblico si è orientata sempre più verso tipologie a pay out elevato proprio per intercettare una domanda commercialmente selettiva, anche sul piano del “prezzo” e della soddisfazione dell’aspettativa di vincita. Questa dinamica si è ripercossa sulla performance di giochi tradizionali e popolari con basso pay out, incidendo negativamente anche sul rapporto con il saldo erariale che, pur avendo in queste tipologie di gioco una forte componente ha subito una erosione, costante e preoccupante.

In questa prospettiva, peraltro, molte forme di gioco proposte da canali di offerta diversa da quella delle reti di Stato costituiscono per tradizione l’attrazione alternativa dalla quale difendersi di più, per evitare drenaggi nel pubblico dei giocatori che si accostano al gioco offerto dalle reti nazionali.

Fino a che l’Amministrazione dei monopoli ha goduto dei margini di manovra e di intervento propri di una ‘azienda di Stato’ è stato relativamente semplice porre in essere, all’occorrenza e per tempo, misure di intervento capaci di adeguare la struttura delle diverse offerte di gioco alle dinamiche concorrenziali e ai ritmi che queste impongono in un segmento di attività che, per quanto espressiva di funzione amministrativa, pur sempre è, al fondo, market oriented.

L’accorpamento di tale Amministrazione in una struttura costituita da un ente pubblico non economico – qual è l’Agenzia delle dogane – ha mostrato il limite che frena la possibilità di interventi adeguativi del tipo sopra indicato.

Per questo, con la disposizione, si ritiene necessario intervenire per assicurare che assets di Stato rilevanti – quali, in fin dei conti, sono le singole forme di gioco e, prima ancora, le concessioni che ne governano la gestione esternalizzata, dalla quale lo Stato ritrae pur sempre forme di alimentazione di entrate pubbliche (mediante lo strumento di contratti attivi) – non si depauperino per declino competitivo dei loro contenuti. Circostanza, quest’ultima, che, oltre a portare nocumento alle entrate pubbliche depriva altresì, simmetricamente, le stesse imprese concessionarie delle prospettive di quei ricavi propri che, in ultima analisi, sono stati il motivo attrattivo per i quali esse hanno risposto, nel tempo, alle sollecitazioni di mercato che lo Stato ha effettuato per selezionare gli operatori che, per proprio conto, gestissero il gioco pubblico.

La disposizione non comporta oneri, essendo semmai orientata a consolidare il gettito attuale ovvero – meglio – a recuperare quello che nel frattempo si è perso.

Commi 651 e 652. Parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 643-650 vanno ad incrementare il fondo per gli interventi strutturali di politica economica, per 387 milioni di euro annui (comma 651), e il fondo per la riduzione della pressione fiscale, per 150 milioni di euro annui (comma 652), la cui disponibilità sarà assicurata solo dopo il loro effettivo incasso.

Comma 653. Con la disposizione si prevede l’affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa ad un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell’offerta economica più alta.

Si ritiene congruo, sulla base della valutazione effettuata che ha tenuto conto del parametro dell'aggio fissato nel 6 per cento della raccolta (rispetto al 6,36 medio attuale) e dell'ipotesi di tenuta del livello della raccolta (6,3 miliardi di euro nel 2013, che dovrebbe leggermente incrementarsi nel 2014), fissare la base d'asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, ad euro 700 milioni da versarsi come segue:

- 350 milioni di euro, all'atto dell'aggiudicazione, nell'anno 2015;
- 250 milioni di euro nell'anno 2016, all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
- nella misura residua (minimo 100 milioni di euro) nell'anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno.

Oltre a tale entrata, si sottolinea che per effetto della riduzione dell'aggio di 0,36 punti percentuali medi si otterrà una maggiore entrata erariale stimata, in via prudenziale, in 20 milioni di euro su base annua, a partire dall'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario (9 giugno 2016).

Gli investimenti necessari per l'aggiornamento del livello tecnologico della rete secondo standard qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, sono posti a carico del concessionario sulla base di uno specifico piano d'investimento, prevedendo l'obbligo di versamento all'erario delle somme risultanti dal piano ed eventualmente non investite che, pertanto, costituiranno ulteriore entrata erariale.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA SU BASE ANNUA

	2015	2016	2017	dal 2018
Maggior gettito	350	250	100*	
Minor aggio	==	10	20	20
Totale	350	260	120	20

*in milioni di euro*

L'importo potrebbe aumentare in caso di offerta al rialzo.

Le maggiori entrate, come sopra stimate, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 1, comma 189, della presente legge.

**Comma 655.** La normativa proposta intende ridurre a partire dal periodo di imposta 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche. **In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione si applica agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014.**

In via generale per gli enti non commerciali, provvisoriamente annoverati tra i soggetti cui si applica l'IRES, i redditi di capitale continuano a concorrere alla formazione della base imponibile secondo le regole di determinazione contenute nel titolo I del TUIR. Tuttavia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, gli utili percepiti dagli enti non commerciali nel limite del 95 per cento del relativo ammontare non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile, in quanto esclusi, anche se conseguiti nell'esercizio di impresa. Si propone di aumentare la quota imponibile



stabilendola in misura uguale a quella delle persone fisiche con partecipazioni qualificate (77,74 per cento).

Per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO enti non commerciali ultime disponibili (UNICO2013); dai dati del quadro RF risulta che la quota di utili esclusa (rigo RF41, 95 per cento) è circa 4,2 milioni di euro da parte di 32 contribuenti mentre dai dati del quadro RL la quota imponibile (rigo 1 colonna 2, il 5% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2012 desumibili dalla relativa certificazione, qualora sia stato indicato nella colonna 1 il codice 1 o 3), è circa 74,7 milioni di euro relativi a 1.291 contribuenti. In via prudenziale non si considera il dato del quadro RG (reddito di impresa a contabilità semplificata) in quanto la eventuale quota imponibile deve essere indicata al rigo RG10 colonna 5 indistintamente assieme a numerose altre fattispecie.

Calcolando testa su testa il recupero di gettito netto conseguente alla maggiore quota imponibile (72,74%) si ottengono circa 255,5 milioni di euro da parte di 1.288 contribuenti a fronte di circa  $(4,2 / 95\% + 74,7 / 5\%) \times 72,74\% = 1.089,95$  milioni di euro.

Di cassa con un acconto del 75% l'andamento è il seguente:

Cassa	2015	2016	2017
IRES	+447,2	+255,5	+255,5

*Milioni di euro*

**Comma 656.** In relazione alla riduzione, a partire dal periodo di imposta 2014 stabilita dal comma precedente, della quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall'attuale 95 per cento al 22,26 per cento, la disposizione concede, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di imposta commisurato all'aggravio subito dai soggetti passivi, spendibile obbligatoriamente in tre anni.

In base ai dati della relazione tecnica originaria l'aggravio di imposta di competenza 2014 è pari a 255,5 milioni di euro. Considerando l'utilizzo sotto forma di credito di imposta a partire dal 2016, l'andamento della perdita di gettito  $(255,5 / 3 = 85,2$  milioni di euro), sotto forma di maggiori compensazioni nel modello di versamento unificato F24, è il seguente (in milioni di euro):

	2015	2016	2017	2018	2019
Credito d'imposta	0	-85,2	-85,2	-85,2	0

**Comma 657.** La disposizione prevede l'innalzamento dal vigente 4% al 8% della ritenuta d'acconto sulle spese per interventi di qualificazione edilizia e di efficientamento energetico.

Dall'analisi dei dati dei versamenti effettuati si stima un effetto finanziario positivo per il solo anno 2015 di 920 milioni di euro.

**Comma 658 -659.** La norma dispone la tassazione dei rendimenti delle polizze vita che contemplano tra le cause che danno diritto all'indennizzo anche il caso morte. I rendimenti di tali polizze, a legislazione vigente, non sono soggette a tassazione.

Dai dati forniti dagli operatori del settore risulta che l'ammontare degli indennizzi erogati corrispondenti al Ramo I, III e V, è di circa 65,7 miliardi di euro. Di tale importo circa il 15% è riferibile a polizze che contemplano il caso morte. Pertanto ipotizzando un rendimento medio del 10% si perviene ad un recupero di base imponibile potenziale di circa:

$$65,7 \text{ mld} \times 15\% \times 10\% = 1,07 \text{ miliardi di euro.}$$

Considerato che la disposizione stabilisce che l'aliquota di tassazione da applicare è quella vigente al momento della maturazione del rendimento e considerate le riforme intervenute nel corso degli ultimi anni in materia di tassazione dei rendimenti delle attività finanziarie si è stimata prudenzialmente un'aliquota media del 14%.

Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte si stima un recupero di gettito annuo di circa 150 milioni di euro. Per il 2015 si stima un recupero di gettito pari 137,5 milioni di euro.

**Comma 660.** La disposizione, di carattere interpretativo, dispone che i contribuenti interessati dovrebbero aver agito già coerentemente con il dispositivo della norma in esame, non generandosi, pertanto, alcun effetto finanziario.

**Comma 661.** Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.

**Commi da 662 a 664.** Le disposizioni prorogano fino al 30 giugno 2015 l'attuale esenzione IMU per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito del sisma del mese di maggio 2012 prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012. Viene altresì previsto che la Regione Emilia Romagna provveda, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al monitoraggio dei beneficiari dell'esenzione al fine di procedere ad una verifica dell'effettiva platea dei beneficiari. Riguardo gli effetti finanziari, sulla base dei dati utilizzati per la quantificazione degli effetti relativi alla disposizione originaria si stima una perdita di gettito per l'anno 2015 di 13,1 milioni di euro, di cui 4,5 milioni relativi alla quota statale e 8,6 milioni alla quota di spettanza comunale.

**Comma 665.** La disposizione intende dare copertura agli oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, relativi al rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. Inoltre la norma che prevede, per l'anno 2015, l'esclusione dalle spese finali valide ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio sostenute dalla regione Molise, di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 – determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 5 milioni nel 2015 a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

**Comma 666.** La proposta in esame prevede l'abolizione dell'agevolazione in materia di tassazione del bollo di cui all'articolo 63 della legge n. 342/2000 per le auto e le moto che ricadono nella fascia di anzianità tra i 20 e i 30 anni.

Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni pervenute dal Ministero dei Trasporti, riguardanti le autovetture (circa 447mila) e i motoveicoli (circa 152mila) che perderebbero l'agevolazione.



In mancanza di dati puntuali, la stima è stata effettuata applicando un importo di bollo medio desunto dalla base dati dei veicoli e riferito alle autovetture e ai motoveicoli con anzianità simile: in particolare, si è stimato un bollo medio di 166,5 euro per le auto e di 94 euro per le moto con un gettito complessivo di 88,8 milioni di euro.

Occorre però considerare che i veicoli in questione pagano, se circolanti, una tassa di circolazione annuale il cui gettito può essere stimato in circa 8,8 milioni di euro per le auto e in circa 1,4 milioni di euro per le moto.

Il maggior gettito stimato per la proposta in esame risulta pertanto essere di 78,5 milioni di euro su base annua.

**Comma 667.** La norma in esame vuole estendere l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% per libri e periodici in formato elettronico (e-book), equiparandoli quindi a quelli in formato cartaceo.

Attualmente, i libri e periodici in formato elettronico scontano l'aliquota ordinaria del 22%.

L'applicazione di tale aliquota determina una perdita di gettito su base annua di 7,2 milioni di euro, considerando un fatturato di circa 40 milioni di euro (fonte dati: AIE - stima per il 2013) e ipotizzando prudenzialmente che il fatturato sia destinato tutto al consumo finale.

**Comma 668.** L'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto che il Fondo di rotazione della legge 183/1987 finanzi interventi complementari ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020.

Al fine di adeguare tale previsione ai contenuti dell'Accordo di partenariato con l'Unione europea in corso di definitiva approvazione da parte della Commissione europea, il comma in questione amplia la possibilità di attivazione di programmi complementari, aggiungendo ai fondi strutturali (FESR e Fondo sociale europeo) anche i Fondi per lo sviluppo rurale e la pesca (FEASR e FEAMP).

Tale ampliamento non comporta alcun incremento di spesa, in quanto il citato Fondo di rotazione interviene a finanziare i predetti programmi nei limiti delle dotazioni già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

**Comma 669.** Il comma in questione amplia la possibilità, offerta dall'art. 1, comma 243, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) di attivare anticipazioni su Programmi UE 2014/2020 a titolarità dei Ministeri, aggiungendo ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca) anche gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, al fine di venire incontro alle esigenze di pronta attivazione degli stessi.

Tale ampliamento opera comunque nel limite di 500 milioni annui a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, già previsti a legislazione vigente. Dalla norma pertanto non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

**Comma 670.** I Regolamenti comunitari che disciplinano l'intervento dei Fondi di investimento europei (SIE) relativi al periodo 2014/2020 prevedono per gli Stati membri e le singole Amministrazioni titolari degli interventi operativi l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici evoluti per supportare i processi di gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle azioni, ivi compreso lo scambio elettronico dei dati con il sistema comunitario SFC 2014 e con i beneficiari dei contributi. La tempestiva attivazione di tali

sistemi rappresenta una condizionalità specifica che sarà valutata dalla Commissione europea in sede di analisi dei sistemi di gestione e controllo dei programmi.

Per dare seguito a tale adempimento, la norma in questione, prevede che il Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assicuri le risorse necessarie per la messa in opera dei sistemi informatici di cui trattasi. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo opera nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie già previste in bilancio a legislazione vigente.

**Comma 671.** Al fine di garantire la ulteriore accelerazione e semplificazione dell'iter dei pagamenti (in favore dei beneficiari finali pubblici e privati) riguardanti la quota comunitaria e di cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, nonché di quelli complementari alla programmazione comunitaria, la norma in questione prevede la possibilità che il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987 provveda alle erogazioni a proprio carico anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi stessi.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto il Fondo di rotazione interviene nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente.

**Comma 672.** La norma in questione definisce i criteri per la copertura dell'onere di parte nazionale riguardante i programmi della cooperazione territoriale europea, a seguito dell'avvio della relativa programmazione. Si tratta, in particolare, dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea di cui al Regolamento UE n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013, di cui la Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello strumento europeo di vicinato di cui al Regolamento UE n. 232/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana, nonché dei programmi di assistenza alla pre-adesione – IPA II di cui al Regolamento UE n. 231/2014 dell'11 marzo 2014, con Autorità di gestione italiana. A tali programmi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 241 della L. 147/2013. Il Fondo di rotazione provvede al cofinanziamento dei suddetti programmi nel limite del 25% della spesa pubblica prevista dal piano finanziario di ciascun programma, nei limiti delle proprie disponibilità già previste in bilancio a legislazione vigente. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, in quanto gravano sulle disponibilità del citato Fondo di rotazione già previste in bilancio a legislazione vigente.

**Comma 673.** La normativa comunitaria prevede che l'Autorità di gestione e l'Autorità di audit dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali possano far parte della stessa Amministrazione titolare di tali programmi solo se si verificano le condizioni di cui all'Art. 123 del Regolamento UE N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

La norma prevede che per i Programmi operativi a titolarità dei Ministeri, cofinanziati dai fondi strutturali europei, che non soddisfano tali condizioni, le funzioni di Autorità di audit sono svolte dall'UVER o dal MEF-DRGS-IGRUE in attuazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Unione europea.

Tale misura è finalizzata ad una riduzione complessiva del numero delle Autorità di audit nazionali, ad assicurare l'indipendenza tra le funzioni di gestione e controllo dei programmi, razionalizzando e migliorando l'efficacia delle attività di controllo sull'utilizzo delle risorse comunitarie. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato.

**Commi 674-675.** La norma destina agli interventi programmati per la strategia di sviluppo delle Aree interne ulteriori 90 milioni di euro rispetto a quelli già stanziati dalla legge di stabilità 2014, a carico del Fondo di rotazione della legge 183/1987.

Essa è finalizzata a rafforzare la strategia nazionale per le aree interne del Paese, così come delineata nell'Accordo di partenariato per il periodo di programmazione dei fondi europei 2014/2020. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dello Stato, essendo coperta dalle disponibilità del Fondo di rotazione già previste a legislazione vigente.

**Commi 676-677.** Alla norma non si ascrivono effetti finanziari sui saldi di bilancio, in quanto trattasi di impieghi eventuali di risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali europei.

**Comma 678.** La norma non comporta oneri finanziari.

**Comma 679.** La disposizione in esame conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI previsto per l'anno 2014. In particolare viene confermato che l'aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille e viene altresì disposto la possibilità di superare i limiti stabiliti dall'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti in considerazione della conferma per l'anno 2015 della stessa disciplina vigente per il 2014 in materia di aliquote TASI.

**Commi 680-681.** Le disposizioni intervengono al comma 4 dell'articolo 167 del Tuir stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento di quello ivi applicato ed inoltre che sono da considerarsi in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, delegando ad un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate la fornitura dell'elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.

Le disposizioni alzando la soglia minima di distanza dal livello di tassazione applicato in Italia dal 30 al 50 per cento, determinano potenziali effetti negativi in termini gettito, in quanto, di fatto, escludono dall'applicazione dell'articolo 167 le controllate estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata meno "aggressiva".

In base ai dati del quadro FC della dichiarazione dei redditi UNICO2013 società di capitali, l'ammontare di reddito imponibile rideterminato in capo alla società non residente ed imputato al soggetto residente che partecipa con quota di controllo, di cui alla sezione II del citato quadro, è di circa 411 milioni di euro a carico di 291 soggetti, mentre l'ammontare delle imposte pagate all'estero a titolo definitivo è di circa 24,1 milioni di euro.

È stata pertanto effettuata una specifica elaborazione in capo ad ogni controllata non residente localizzata in uno dei Paesi che da una prima ricognizione uscirebbero dall'applicazione dell'art. 167, comma 1 del Tuir, non considerando peraltro i soggetti di cui allo stesso articolo, comma 8-bis in quanto per costoro il livello minimo è già del 50

per cento. Sulla base dei dati disponibili è emersa una perdita di gettito di competenza, conseguente alla mancata rideterminazione del reddito della CFC secondo le regole dell'articolo 167, di circa 1,6 milioni di euro su base annua da parte di 37 soggetti. In via prudenziale non si attribuisce alcun recupero di gettito, sotto forma di rideterminazione del reddito da quadro FC, nei confronti delle eventuali controllate estere localizzate nei Paesi con regimi fiscali speciali da individuarsi da parte dell'Amministrazione

Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

in milioni di euro

	2016	2017	2018
IRES	2,8	-1,6	-1,6

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Commi da 682 a 689.** La disciplina di cui ai commi 682 e 683, in linea con la natura pubblica degli Agenti della Riscossione e con l'esigenza di individuare regole di controllo dell'inesigibilità tali da rendere il processo efficiente, efficace e compatibile con la capacità operativa degli enti creditori, rivede la normativa applicabile semplificandola, per taluni aspetti e razionalizzandola e potenziandola per altri.

Alla stessa, pertanto, devono ascriversi effetti positivi per la finanza pubblica in ragione della possibilità che gli enti creditori possano procedere a controlli mirati sulle quote dichiarate inesigibili a ciò adibendo un numero di risorse tale da non pregiudicare l'assolvimento degli altri adempimenti di carattere istituzionale. Inoltre, la migliore definizione del contenuto e del procedimento di eventuale contestazione di irregolarità è funzionale a realizzare un contraddittorio migliore e più spedito tra l'ente e l'agente, riducendone di conseguenza tempi e costi amministrativi.

Può fondatamente ritenersi che l'attivazione del processo di gestione e controllo delle quote inesigibili rileva altresì come fattore di incremento delle somme erariali riscosse (nel 2013 il riscosso sulla base dei ruoli delle Agenzie fiscali è stato pari a 3,4 miliardi), che a regime può quantificarsi prudenzialmente in almeno 5 milioni all'anno e, per il 2015, in 2,5 milioni.

Quanto alle disposizioni dei commi da 684 a 689 si rappresenta quanto segue.

L'articolo 17, comma 6, del d.lgs. n. 112/1999, prevede il rimborso all'agente della riscossione degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure esecutive, quali definite dal DM 21 novembre 2000. Tale DM, all'articolo 8, stabilisce che la richiesta di rimborso viene prodotta unitamente alla comunicazione di inesigibilità e che l'ente creditore provvede all'erogazione delle somme entro il primo semestre dell'anno successivo a quello della stessa richiesta.

Il comma 6-bis dello stesso articolo 17 del d.lgs. 112 del 1999, introdotto dal dl 98 del 2011 (art. 23, comma 32, lett. b), prevede, però, che "Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo

importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno." Tale disposizione, per effetto del disposto del comma 33 del citato art. 23, opera a decorrere dai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011 ("Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011").

Dall'anno 2012, pertanto, i rimborsi in questione sono stati richiesti agli enti entro il 30 marzo di ciascun anno, mentre restano dovute le somme per le annualità dal 2000 al 2010.

Va sottolineato che il differimento temporale nella presentazione delle comunicazioni di inesigibilità previsto dal comma 1, tra l'altro, è funzionale oltre che a evitare l'inevitabile impasse nello svolgimento delle procedure di controllo dell'inesigibilità conseguente alla non gestibile massa di comunicazioni di inesigibilità tempo per tempo accumulate, anche a ripartire nel corso di più annualità il predetto onere che, complessivamente, quanto alle Amministrazioni dello Stato e alle Agenzie fiscali, ammonta a complessivi euro 533 milioni, giusta dimostrazione nella seguente tabella.

Anno	Importo rimborso (milioni di euro)
2010	84
2009	64
2008	50
2007	59
2006	60
2005	55
2004	55
2003	42
2002	24
2001	21
2000	19
Totale	533

Quanto all'erogazione materiale del rimborso, fatti sempre salvi gli esiti dei controlli da parte degli enti creditori, è previsto il pagamento in rate costanti in ragione dei tempi

fissati per le comunicazioni di inesigibilità. Pertanto, considerato che le inesigibilità per gli anni 2010 – 2000 saranno presentate nel corso di undici anni, dal 2021 (inesigibilità dell'anno 2010) al 2031 (inesigibilità anno 2000), le quote di rimborso, da considerare con ammontare costante, saranno pagate nel medesimo arco temporale nella misura di euro 48,45 milioni annui (48,45 milioni x 11 anni = 533 milioni di euro circa).

Con riferimento, infine, alla restituzione, con onere a carico del bilancio dello Stato, degli importi maturati a titolo di rimborso delle spese per le procedure maturate negli anni 2000 – 2013 a fronte di procedure effettuate su ruoli affidati dai Comuni, si fa presente che gli stessi ammontano a 150 milioni di euro e che stante la previsione del rimborso ventennale degli stessi, l'onere annuale a carico del bilancio dello Stato è pari a 7.5 milioni di euro per anno a partire dal 2018.

**Comma 690.** La norma in esame dispone che, a decorrere dall'anno 2015, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zona di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro. La legislazione vigente dispone tale limite a 6.700 euro.

Dai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontalieri nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontalieri con la Svizzera e con lo Stato della Città del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è di circa 11.000. Considerando l'incremento di esenzione di 800 euro (7.500 – 6.700) disposto dal presente emendamento e il numero di frontalieri sopra indicato, si stima, dunque, un ammontare di reddito esente da imposta pari a 8,8 milioni di euro.

Pertanto, applicando un'aliquota marginale media del 30%, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa 2,7 milioni di euro, cui si aggiunge una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a 0,15 e 0,05 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla suddetta disposizione:

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-4,7	-2,7
Addizionale regionale	0	-0,15	-0,15
Addizionale comunale	0	-0,07	-0,05
Totale	0	-4,92	-2,9

*Milioni di euro*

**Comma 691.** La norma dispone per le persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia che percepiscono redditi di pensione e lavoro dipendente in euro, la concorrenza per la parte eccedente i 6.700 euro di tali redditi alla formazione del reddito complessivo.

Sulla base dei dati risultanti dal modello di microsimulazione Irpef, con redditi opportunamente estrapolati al 2015, si stima che l'introduzione di tale agevolazione determini una variazione di gettito Irpef di circa -0,95 milioni di euro e -0,1 milioni di euro di addizionali locali.



Considerato che la norma entra in vigore dal 2015, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2015	2016	2017
IRPEF	-0,8	-0,95	-0,95
Addizionale regionale	0	-0,08	-0,08
Addizionale comunale	0	-0,02	-0,02
Totale	-0,8	-1,05	-1,05

*Milioni di euro*

Comma 692 e 693. La disposizione prevede il differimento al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU relativa al 2014 dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale, di cui all'articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014, e pubblicato il 6 dicembre scorso. Il differimento riguarda in particolare i soggetti interessati dalla revisione del criterio di esenzione dei terreni montani ai fini IMU. Viene altresì specificato che il versamento avvenga ad aliquota di base a meno che nei comuni interessati non siano state approvate specifiche aliquote per i terreni agricoli. Con riguardo agli effetti si evidenzia che il citato decreto interministeriale ha quantificato in complessivi 359,5 milioni di euro il maggior gettito netto derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di esenzione. Relativamente al differimento al 26 gennaio 2015 si evidenzia che non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica. In termini di indebitamento netto, infatti, il versamento del gettito entro il previsto termine consente, secondo i criteri di contabilità nazionale, di considerare tali entrate di competenza del medesimo anno 2014. In termini di fabbisogno del settore pubblico, la disposizione non determina un fabbisogno aggiuntivo rispetto alle previsioni, in quanto l'effetto della stessa trova compensazione nella provvista effettuata per il pagamento delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 66/2014 che non sarà utilizzata a seguito delle minori richieste avanzate da parte degli enti territoriali.

Comma 694. La norma prevede il rifinanziamento di 56 milioni di euro, per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, e di 9 milioni di euro per l'anno 2016. del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La disposizione comporta effetti di pari importo sul saldo netto da finanziare.

Commi 695 e 696 La norma autorizza la spesa di euro 64,1 milioni per il 2014 per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente ed ATA, dei quali 17 milioni di euro relativi, complessivamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2014 e 47,1 milioni di euro relativi alla metà del mese di novembre. All'emissione straordinaria provvederà il Ministero dell'economia e delle finanze il quale è autorizzato ad emettere i relativi titoli di pagamento nel limite dell'importo di euro 64,1 milioni con corrispondenti effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare. La disposizione, inoltre, introduce un monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente ed ATA, le cui risultanze verranno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze. Viene, infine, introdotta una

clausola di salvaguardia attraverso la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di compensare gli effetti che eccedano le previsioni, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le risorse relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e le risorse relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Commi 697 e 698 .La norma si riferisce alla sterilizzazione della clausola di salvaguardia prevista dal DL 66 del 2014. In particolare, le disposizioni recate dal titolo terzo del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, hanno reso disponibili ulteriori risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sotto forma di anticipazioni di liquidità, alle amministrazioni interessate. Il maggior gettito fiscale connesso a tali pagamenti era stato stimato nella relazione tecnica di accompagnamento in un importo di circa 650 milioni di euro aggiuntivi a quanto previsto a legislazione vigente.

A garanzia del conseguimento del maggior gettito IVA, l'articolo 50, comma 11, dello stesso decreto legge aveva previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto effettuare il monitoraggio delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III.

Le risultanze del monitoraggio, tenuto conto delle erogazioni effettuate agli enti territoriali a tutto il mese di novembre, hanno evidenziato che le maggiori entrate IVA riconducibili a tali pagamenti si possono stimare in circa 240 milioni di euro nel 2014.

A compensazione del minor gettito, la norma dispone che, in sostituzione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 50, comma 11, del decreto legge n. 66 del 2014, che prevede l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, gli accantonamenti di bilancio effettuati ai sensi dell'articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 del 2013, siano portati in riduzione degli stanziamenti dei Ministeri per un importo pari ad euro 495.706.643 come indicato nell'apposito allegato. Tale sostituzione si rende possibile tenuto conto che i risultati del monitoraggio sui pagamenti dei debiti commerciali effettuati a valere sulle risorse del decreto-legge n. 35 del 2013, pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, sono in linea con quanto a suo tempo previsto nel citato decreto-legge n.35 per l'anno 2014, generando di conseguenza le maggiori entrate IVA per gli effetti a suo tempo stimati a copertura del citato decreto. Pertanto gli accantonamenti disposti sarebbero dovuti tornare nella disponibilità delle amministrazioni.

Comma 699. La norma indica che agli oneri derivanti dai commi 694 e 695, per l'anno 2014, pari a 120,1 milioni di euro si provvede:

a) quanto a 35,1 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l'anno 2014, di personale a tempo

indeterminato per i Corpi di Polizia. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziato in bilancio pari alla quota indicata;

b) quanto a 20 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l'anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico da parte dei Ministeri dell'Interno, della Difesa, dell'Economia e delle finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le predette assunzioni, autorizzate nel limite di un contingente complessivo pari alle risorse autorizzate in bilancio dalla normativa richiamata, sono avvenute nel corso del corrente anno con scadenze temporali che hanno comportato un minor utilizzo delle risorse stanziato in bilancio pari alla quota indicata;

c) quanto a 15 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2 punto 3, del decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001. In considerazione dell'imminente scadenza del corrente anno e dei tempi necessari per l'avvio di procedure inerenti la mobilità del personale è certa l'impossibilità di utilizzare le risorse del citato Fondo tenuto conto, anche, che i criteri per l'utilizzazione e le risorse del Fondo medesimo sono demandate ad un DPCM non ancora adottato.

d) quanto a 25 milioni di euro, per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo è consentito dal mancato esercizio della possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro di personale delle Amministrazioni pubbliche sino al limite del contingente autorizzato, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziato in bilancio pari alla quota indicata;

e) quanto a 25 milioni, per l'anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (sanzioni antitrust) che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato.

Comma 700. La norma dispone la modifica al comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014 che è finalizzata ad autorizzare l'istituzione di una apposita contabilità speciale per la gestione delle risorse preordinate alla concessione dei mutui alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5 del predetto articolo. A tale modifica non si associano effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto disciplina le modalità operative di gestione delle predette risorse.

Comma 702. La disposizione in esame prevede di innalzare al 55% la quota di compartecipazione dei comuni alle maggiori entrate derivanti dalla loro partecipazione all'attività di accertamento dei tributi erariali; a legislazione vigente, il contributo spettante

ai comuni per le riscossioni effettuate a decorrere dall'anno 2015 è previsto nella misura del 50%.

Relativamente agli effetti finanziari si evidenzia che le maggiori risorse da riconoscere ai Comuni mediante l'innalzamento della quota di compartecipazione non comportano oneri per la finanza pubblica, essendo la predetta compartecipazione commisurata alle maggiori entrate riscosse grazie alla partecipazione attiva dei Comuni stessi all'attività di accertamento e controllo e pertanto determinata a valere su risorse ulteriori rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di entrata del bilancio statale.

**Commi da 703 a 705.** La norma stabilisce i principali elementi di riferimento strategico, di governance e di procedura per la programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, modificando gli analoghi elementi previsti dal dlgs. n. 88/2011 e dalla legge di stabilità per il 2014.

In particolare la lettera a) dell'articolo 40bis introduce le aree tematiche di rilievo nazionale quale contesto di riferimento per l'individuazione degli obiettivi strategici cui finalizzare le risorse. Tali aree tematiche, individuate dall'autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo 2015, rappresentano la base per il riparto delle risorse, effettuato, con delibera del CIPE, in fase iniziale entro il 30 aprile 2015 ed eventualmente modificato, dallo stesso Comitato, su proposta dell'autorità politica per la coesione in base agli andamenti dell'attuazione della programmazione (lettere b), c) e f)).

In termini dei soggetti di governance e degli strumenti della programmazione, la norma introduce una Cabina di regia, composta da rappresentanti di Amministrazioni centrali e regionali, e piani operativi. La prima definisce, per ciascuna area tematica nazionale, i piani operativi articolati in azioni ed interventi con l'indicazione dei risultati attesi, dei soggetti attuatori, individuati sia a livello nazionale sia regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, dei fabbisogni finanziari, anche per annualità, fino al triennio successivo all'anno finale della programmazione (lettera c)).

Parametri di riferimento per la definizione dei piani, la cui approvazione, anche singolarmente, è rimessa al CIPE sono: la coerenza dei fabbisogni con gli stanziamenti disposti per area tematica; il coordinamento e l'integrazione con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente; la destinazione di almeno l'80% delle risorse ad interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (lettera c)).

Il processo delineato, nell'attesa del suo compimento, è anticipato, nella previsione normativa, tramite l'approvazione da parte del CIPE, e la relativa assegnazione di risorse, di un piano stralcio comprendente gli interventi, con avvio immediato dei lavori, coerenti con le aree tematiche e i successivi piani operativi, ad esse connessi, in cui confluiranno (lettera d)).

La parte successiva della norma, lettera da f) ad i)), guarda alla successive fasi della programmazione definita, disponendo in ordine: al coordinamento fra i livelli amministrativi coinvolti, esercitato dall'autorità politica per la coesione (lettera f)); al ricorso all'utilizzo di strumenti particolari, come il contratto istituzionale di sviluppo per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità (lettera f)); alla rimodulazione/riprogrammazione delle risorse, fra aree tematiche, sulla base dell'effettiva realizzazione dei piani operativi (lettera g)); alla gestione contabile delle risorse, attraverso il trasferimento delle stesse in apposita contabilità del Fondo di rotazione, che le assegna e le movimentata secondo le regole che lo caratterizzano (lettera i)).

Completano il quadro descritto le previsioni relative agli aspetti di programmazione finanziaria delle risorse in coerenza con i parametri di finanza pubblica dei documenti di programmazione economica e alle attività e responsabilità delle Amministrazioni titolari degli interventi (lettere e), h), ed i)).

Con riferimento ai primi, i fabbisogni finanziari dei Piani operativi e i loro aggiornamenti, sulla base dell'avanzamento nella realizzazione e del correlato aggiornamento delle previsioni di spesa, costituiscono la base per l'aggiornamento del DEF e la predisposizione delle leggi di stabilità (lettere e) ed i)). A tal fine l'autorità politica per la coesione presenta entro il 10 settembre di ciascun anno una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi dei piani, aggiornando le previsioni di spesa (lettere f) ed i)).

Le Amministrazioni titolari degli interventi, infine, avviano le attività necessarie all'attuazione di interventi e azioni finanziati già sulla base delle assegnazioni del CIPE di risorse ai piani approvati (lettera h)), assicurando così il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse (lettera i)). Le stesse provvedono a comunicare i dati, per la verifica sull'avanzamento, al sistema di monitoraggio unitario, di cui alla l. n. 147/2013, con apposito protocollo di colloquio telematico e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari (lettera i)).

La lettera l) prevede che anche le risorse delle precedenti programmazioni (2000/2006 e 2007/2013) siano trasferite al Fondo di rotazione, e che vengano gestite contabilmente secondo le procedure indicate alla lettera i), ove compatibili.

La disposizione operando una rivisitazione delle modalità di funzionamento del Fondo da ultimo disciplinate con la legge di stabilità per il 2014, non comporta oneri aggiuntivi di finanza pubblica. La disposizione infatti fa esplicito richiamo al complesso delle risorse del fondo già assegnate e dispone che le assegnazioni annuali alle amministrazioni siano contenute nei limiti degli stanziamenti disposti dalle leggi di stabilità.

**Commi da 707 a 709.** Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che le eventuali economie da destinare al Fondo di cui al comma **709** sono accertate a consuntivo e i conseguenti eventuali benefici dal comma **709** sono riconosciuti solo nel limite delle predette economie accertate.

La necessità di valutare gli effetti a consuntivo delle disposizioni di cui al complessivo disposto dei **commi 707 e 708** risiedono anche nella circostanza che tali effetti sono condizionati anche da scelte comportamentali conseguenti dalle disposizioni introdotte non valutabili a priori in via presuntiva, infatti dalla disposizione di cui al comma **707** consegue un incentivo implicito, rispetto all'ordinamento vigente, all'anticipo una volta maturata l'anzianità contributiva minima per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (limitatamente a quota parte di soggetti che avrebbero manifestato la propensione a posticipare, di modesta entità atteso l'elevato requisito contributivo di riferimento) con effetti di onerosità per la finanza pubblica che si ritiene possano comunque essere compensati dagli effetti di contenimento (peraltro limitati stante la portata della norma e in ogni caso da valutare al netto degli effetti fiscali indotti) degli importi in liquidazione.

L'ultimo periodo del **comma 708** è inoltre finalizzato, al fine di evitare l'insorgenza di oneri rilevanti per la finanza pubblica, a esplicitare il permanere nel pubblico impiego del posticipo della liquidazione a 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro nel caso del pensionamento anticipato con età inferiori ai limiti di età ordinamentali in presenza di



una disposizione (il comma **707**) che, in via implicita, reintrodurrebbe nell'ordinamento l'istituto dell'anzianità contributiva massima.

**Comma 710.** La nuova possibilità, prevista dalla norma, di riprendere i piani di rateazione dai quali le associazioni sportive sono decadute, può comportare effetti positivi sul gettito complessivo che prudenzialmente non vengono stimati.

**Comma 711 e 712.** La disposizione normativa prevede la modifica dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno, con l'innalzamento dalla vigente aliquota del 10% a quella ordinaria del 22%. L'Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell'anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate (Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali- Febbraio 2014). Dallo studio sopracitato si rileva che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l'80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata. Pertanto, la modifica normativa proposta comporterebbe un maggior gettito per l'erario in termini di IVA di circa 96 milioni euro su base annua (3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA ).

Il maggior gettito derivante dal comma 64-bis è utilizzato per incrementare il fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**Comma 715** La disposizione riduce la dotazione del Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti di 1.930 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno e di 2.685 milioni di euro in termini di indebitamento netto per l'anno 2015, di 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, di 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Dalla disposizione consegue, pertanto, nell'ambito del Conto delle PA, una minore spesa per prestazioni sociali in denaro, aggregato nel quale è stato scontato a legislazione vigente l'ammontare di tale fondo, per 2.685 milioni di euro per l'anno 2015, 4.680 milioni di euro per l'anno 2016, 4.135 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**Comma 716** La disposizione riduce la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di 331,533 milioni di euro per l'anno 2015, 18,533 milioni di euro a decorre dall'anno 2016.

**Comma 717.** La norma dispone la riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per i seguenti importi: 728,199 milioni di euro per l'anno 2015, di 534,710 milioni di euro per l'anno 2016, di 612,957 milioni di euro per l'anno 2017, di 388,709 milioni di euro per l'anno 2018, di 261,575 milioni di euro per l'anno 2019, di 259,934 milioni di euro per l'anno 2020, di 234,823 milioni di euro per l'anno 2021, di 234,519 milioni di euro per l'anno 2022, di 234,825 milioni di euro per l'anno 2023 e di 235,142 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le indicate riduzioni sono a copertura delle singole disposizioni che ne hanno previsto l'utilizzo (ciascuna di esse è indicata nei commi che hanno autorizzato la spesa).

**Comma 718** La norma in oggetto propone:



alla lettera a), che "L'aliquota Iva del 10 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di ulteriore un punto percentuali dal 1° gennaio 2017",

alla lettera b), che "L'aliquota Iva del 22 per cento è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore mezzo punto percentuale dal 1° gennaio 2018".

Da fonte Risorse proprie risulta che un punto percentuale dell'aliquota del 10% attualmente vale 2.319 milioni di euro, mentre un punto percentuale dell'aliquota del 22% vale 4.088 milioni di euro.

Di conseguenza l'entrata in vigore della norma produce un aumento di gettito il cui andamento risulta il seguente (in milioni di euro):

	2016	2017	2018
Aliquota 10% al 12%	4.638	4.638	4.638
Aliquota dal 12% al 13%		2.319	2.319
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%		4.088	4.088
Aliquota dal 25% al 25,5%			2.044
<b>TOTALE</b>	<b>12.814</b>	<b>19.221</b>	<b>21.265</b>

alla lettera c), la norma dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato 1 al Testo Unico delle Accise - Decreto Legislativo 504/1995, sono aumentate in misura tale da determinare ulteriori maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro dal 2018.

**Comma 719.** Le misure di cui al **comma 718** possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

**Comma 720.** Il fondo per la compensazione degli effetti derivanti dall'attualizzazione dei contributi pluriennali è ridotto di **135 milioni** per l'anno 2015, di **100 milioni di euro** per il 2016 e di **50 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

**Comma 721.** La disposizione prevede, tenuto conto anche degli andamenti registrati e presumibili dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 67/2011 il ridimensionamento del relativo Fondo.

Dalla disposizione conseguono economie di spesa, in termini di minore spesa pensionistica, di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2015.

**Comma 722.** La disposizione prevede con effetto dall'anno 2015 il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Inps, di 20 mln euro per l'anno 2015 e di

120 mln di euro a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. E' espressamente previsto che tali risorse gravino sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

Dalla disposizione conseguono economie in termini di minori trasferimenti ai fondi interprofessionali per 20 mln di euro per l'anno 2015 e per 120 mln di euro a decorrere dall'anno 2016.

**Commi 723 e 724.** La disposizione al disegno di legge di stabilità prevede una variazione compensativa tra il capitolo n. 7310 "Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca" (in diminuzione) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il capitolo n. 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" (in aumento) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di corrispondere i trasferimenti per il Centro per i cambiamenti climatici. L'onere risulta compensato anche in termini di indebitamento netto e fabbisogno mediante copertura con il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

**Comma 725.** La disposizione introduce una norma interpretativa dell'articolo 25, comma 4, penultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiarendo che la stessa si interpreta nel senso che per la sussistenza del requisito della territorialità non rileva l'articolo 4 del codice della navigazione approvato con R.D. 3 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

Al riguardo, stante la natura della norma introdotta, non si attribuiscono effetti di gettito diversi da quelli a legislazione corrente.

**Comma 726** La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica lasciando impregiudicate le attività di controllo svolte dall'Agenzia delle entrate con finalità di recupero di basi di imponibili.



